

ISSN 1825-6678

Rivista di

Diritto ed Economia dello Sport

Quadrimestrale

Anno Quarto

Fascicolo 1/2008

EDUS LAW INTERNATIONAL

Rivista di Diritto ed Economia dello Sport

Quadrimestrale

Anno Quarto

Fascicolo 1/2008

Rivista di Diritto ed Economia dello Sport

www.rdes.it

Pubblicata in Avellino

Redazione: Centro di Diritto e Business dello Sport

Via M. Capozzi 25 – 83100 Avellino – Tel. 347-6040661/0032-486-421544

Ruhlplein 6 Overijse – Belgio – Tel. Fax 0032-2-7671305

Proprietario ed editore: Michele Colucci, Edus Law International

Provider: Aruba S.p.A. P.zza Garibaldi 8 – 52010 Soci (AR)

url: www.aruba.it

Testata registrata presso il Tribunale di Avellino al n° 431 del 24/3/2005

Direttore: Avv. Michele Colucci

Direttore responsabile: Avv. Marco Longobardi

Sped. in A. P. Tab. D – Aut. DCB/AV/71/2005 – Valida dal 9/5/2005

L'abbonamento annuale alla Rivista è di 90 Euro.

Per abbonarsi è sufficiente inoltrare una richiesta al seguente indirizzo e-mail:
info@rdes.it

Redazione

Direttore: Michele Colucci
Direttore responsabile: Marco Longobardi
Vice Direttore: Nicola Bosio
Capi redattori: Raul Caruso (*Economia*)
Anna Lisa Melillo (*Diritto*)

Assistente di redazione: Antonella Frattini

Comitato Scientifico:

Prof. Roger Blanpain (*University of Leuven – Belgio*)
Prof. Luigi Campiglio (*Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Italia*)
Prof. Paul De Grauwe (*University of Leuven – Belgio*)
Prof. Frank Hendrickx (*University of Tilburg – Paesi Bassi*)
Prof. Filippo Lubrano (*Università LUISS “Guido Carli” di Roma – Italia*)
Prof. Paolo Moro (*Università di Padova – Italia*)
Prof. Giovanni Sciancalepore (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)
Prof. Salvatore Sica (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)
Dr. Robert Siekmann (*Asser Institute – Paesi Bassi*)
Prof. Pasquale Stanzone (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)
Prof. Maria José Vaccaro (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)

Comitato di redazione:

Paolo Amato, Vincenzo Bassi, Enrico Crocetti Bernardi, Valerio Forti, Federica Fucito, Mattia Grassani, Leo Grosso, Domenico Gullo, Paolo Lombardi, Marica Longini, Enrico Lubrano, Gaetano Manzi, Ettore Mazzilli, Fabrizio Montanari, Gianpaolo Monteneri, Lina Musumarra, Omar Ongaro, Giacinto Pelosi, Alessio Piscini, Stefano Sartori, Ruggero Stincardini, Davide Tondani, Flavia Tortorella

INDICE

IL CASO WEBSTER: UN NUOVO BOSMAN?

di <i>Juan de Dios Crespo Pérez</i>	13
Introduzione	13
1. Precedenti, Regolamento FIFA e decisione della DRC	14
2. Il lodo arbitrale del TAS	16
3. La specialità delle clausole di risoluzione	19
4. Alcune reazioni al lodo	19
5. Conclusioni	20

L'ARMONIZZAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIDOPING

di <i>Giorgio Gentile</i>	23
1. Cenni introduttivi	23
I. Gli effetti sull'ordinamento comunitario della normativa WADA:	
2. La dimensione comunitaria	25
3. Il quadro di riferimento comunitario	26
4. La Convenzione Europea Antidoping del Consiglio d'Europa	26
5. L'armonizzazione della legislazione dei Paesi membri in materia antidoping	28
6. L'Unione europea ed il rapporto con la WADA	32
7. La normativa antidoping ed il regime della concorrenza	32
8. Conclusioni	34
II. L'impatto sull'ordinamento italiano della normativa WADA:	
9. Premessa	35
10. L'adesione dello Stato italiano alla WADA	36
11. Le premesse per la normativa antidoping italiana del 2000	36
12. La legge antidoping italiana	38
13. Il rapporto fra il Codice WADA e la normativa antidoping italiana	40
14. Il regolamento antidoping attuativo del Codice WADA	41
15. Conclusioni	44
III. Le conseguenze per l'ordinamento interstatale a seguito della normativa WADA:	
16. Premessa	45
17. La competenza delle Regioni in materia di doping	46
18. Il ruolo delle federazioni sportive	47
19. Il coordinamento fra le federazioni sportive ed il CONI	48
20. Conclusioni	48
21. Considerazioni conclusive generali	49
Bibliografia	53

LA SPECIFICITÀ DELLO SPORT NELL'UNIONE EUROPEA

di <i>Julien Zylberstein</i>	59
Introduzione	59
1. La specificità dello sport e l'autonomia delle federazioni sportive ..	60
2. La (non) competenza dell'UE in materia sportiva	61
3. Un'applicazione sfumata del diritto comunitario allo sport	62
4. La sentenza <i>Meca-Medina</i> e il suo impatto sul mondo dello Sport	64
Conclusioni	67
Bibliografia	70

IL CALCIO TRA MERCATO, RELAZIONI E COERCIZIONE

di <i>Raul Caruso</i>	71
Introduzione	71
1. Il Calcio come bene di mercato	73
2. Il Calcio come bene relazionale	76
3. Calcio, potere e coercizione	79
Conclusioni e implicazioni di politica economica	82
Bibliografia	87

CODICE ETICO, MODELLI ORGANIZZATIVI E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA: L'APPLICAZIONE DEL D.LGS 231/2001 ALLE SOCIETÀ DI CALCIO PROFESSIONISTICHE

di <i>Francesco Bof e Pietro Previtali</i>	89
Introduzione	89
1. La responsabilità amministrativa	90
2. Il modello organizzativo ex D. Lgs 231/2001	92
3. Le attività a rischio di reato	95
4. Responsabilità sociale e modello organizzativo	100
Conclusioni	101
Bibliografia	103

REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE

Decreto 21 gennaio 2008, n. 36 sul recepimento del «codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi» <i>Ministero delle Comunicazioni, Decreto 21 gennaio 2008, n. 36</i>	107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

REGOLAMENTAZIONE INTERNAZIONALE

Regolamento FIFA sullo status e i trasferimenti internazionali dei calciatori (2008)	117
Regolamento FIFA sugli agenti di calciatori (2008)	153

GIURISPRUDENZA INTERNAZIONALE

CAS 2007/A/1298 & 1299 & 1300 cases between Webster, Heart of Midlothian, Wigan Athletic	181
---------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

IL CASO WEBSTER: UN NUOVO BOSMAN?

di *Juan de Dios Crespo Pérez**

SOMMARIO: Introduzione – 1. Precedenti, Regolamento FIFA e decisione della DRC – 2. Il lodo arbitrale del TAS – 3. La specialità delle clausole di risoluzione – 4. Alcune reazioni al lodo – 5. Conclusioni

Introduzione

Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS-CAS) si è pronunciato il 30 gennaio del 2008, in merito ad una delle questioni più interessanti ed annose del mondo del calcio e, pertanto, dello sport.

Leggiamo, con una certa facilità, che ogni tanto si ripropone un nuovo caso Bosman, così come le cosiddette «partite del secolo» che sono più frequenti di quanto non ci si aspetti al momento di coniarne la definizione. In questo modo, per lo meno, si è pronunciato l'organismo mondiale del sindacato dei calciatori, FIFpro, nell'analisi del lodo Webster.¹ Il caso di Andrew Webster, un calciatore scozzese, rappresenta la diatriba calcistica più significativa degli ultimi anni, paragonabile, probabilmente, alle vicende dei calciatori Mexes² e Bueno-Rodriguez³ (anche quest'ultimo definito il «Bosman sudamericano», a riprova che il caso di Bosman può ripetersi in eterno).

* Avvocato dal 1985, socio di "Budete Ruiz Huerta & Crespo", studio sito a Valencia, con associati in varie città spagnole e del resto nel mondo. È professore in diversi Master di Diritto Sportivo in Spagna ed all'estero, tra i quali quello del CIES-FIFA. Specialista in Diritto Sportivo ed è stato l'avvocato di Andrew Webster al TAS.

¹ CAS, lodo del 30 gennaio 2008, CAS 2007/A/1298/1299/1300, *Wigan Athletic FC/Heart of Midlothian/Webster*, reperibile on line all'indirizzo web www.tas-cas.org/recent-decision (consultato l'11 aprile 2008).

² CAS, lodo del 5 dicembre 2005, TAS 2005/a/902 & 903, *Philippe Mexes & AS Roma c. S.A.O.S, AJ Auxerre Football e S.A.O.S, AJ Auxerre Football c. Philippe Mexes & AS Roma*, reperibile on line all'indirizzo web www.cas-tas.org.

³ CAS, lodo del 12 luglio 2006, TAS 2005/A/983&984 *Club Atlético Peñarol c. Carlos Heber Bueno Suarez, Cristian Gabriel Rodriguez Barrotti & Paris Saint-Germain*, reperibile on line all'indirizzo web www.cas-tas.org.

Poiché, però, il mondo del diritto sportivo e del calcio in particolare, è talmente evanescente e mutevole, oltre ad essere in continua evoluzione, non possiamo rimanere in un ambito di definizioni, ma dobbiamo spostarci sul terreno dello studio, ed è quello che mi propongo di fare, sebbene in forma concisa in omaggio agli amanti del diritto sportivo.

La sentenza in esame è senz'altro quella che, ultimamente, ha fatto discutere e scrivere di più, e, senza dubbio alcuno, farà scrivere molto anche nei prossimi mesi. Per avere una prima idea dei termini della questione diremo che Webster decise, per motivi di tensione sportiva tra lui e la sua società (che lo voleva riconfermare, ma a un ingaggio che poco interessava al calciatore), di risolvere il contratto decorsi i tre anni del cosiddetto «periodo protetto» invocando l'applicazione della norma rilevante del Regolamento FIFA sullo Status e sul Trasferimento dei Calciatori.⁴

Di certo, questo nuovo caso sta scuotendo le fondamenta del mondo calcistico, ed ha già ricevuto i commenti di tutti (sindacati dei calciatori, società, FIFA e studiosi di diritto) dando l'impressione che ognuno, nel tentativo di avvicinare la verità ai propri interessi, non sia imparziale nell'analisi dei fatti.

1. *Precedenti, Regolamento FIFA e decisione della DRC*

La decisione dello scorso 30 gennaio 2008 del Tribunale Arbitrale dello Sport (di seguito, TAS) è un lodo che si articola in 42 pagine in cui è stato deciso che Andy Webster ed il Wigan Athletic, nella qualità di responsabile solidale, doveva pagare 150,000 sterline (195.676,97 euro) alla squadra scozzese Heart of Midlothian PLC (di seguito, Hearts), a titolo di indennità, per la risoluzione unilaterale senza giusta causa del contratto che il calciatore aveva stipulato con la società scozzese.

Questa somma equivaleva al rimanente importo previsto dal suo contratto fino alla scadenza in giugno del 2007. Si trattava di una cifra decisamente inferiore a quella che l'Hearts chiedeva, 5.037.311 di sterline (6.570.910,15 di euro), quale risarcimento per il danno causato e in considerazione del *lucrum cessans* per aver impedito un possibile trasferimento di Webster a una squadra terza. Ricordiamo che, in base all'art. 17 del Regolamento FIFA per lo Status e Trasferimento dei Calciatori, qualsiasi calciatore può risolvere unilateralmente il contratto con la propria società al di fuori del periodo protetto.

Ai termini del Regolamento FIFA, il periodo protetto è quello che comprende “tre stagioni intere o di tre anni, a seconda di quello che comincia per primo, che segue l'entrata in vigore di un contratto, se questo contratto è stato concluso prima del 28° compleanno del Professionista, ovvero un periodo di due Stagioni intere o di due anni, a seconda di quello che comincia per primo, che segue l'entrata in vigore di un contratto, se questo contratto è stato concluso dopo il 28° compleanno del Professionista”.

⁴ Il Regolamento FIFA sullo Status e sul Trasferimento dei Calciatori (edizione 2008) è disponibile in lingua italiana in appendice alla Riv. Dir. Ec. Sport, n. 1, 2008.

È importante sottolineare che la norma di cui all'art. 17 si applica solo per i trasferimenti internazionali. A livello nazionale, ciò è possibile solo se la federazione prevede tale articolo nel suo regolamento, cosa non certo abituale.

Qualora un calciatore fosse interessato ad avvalersi dell'art.17, deve darne comunicazione, in forma certa, alla propria società di appartenenza entro 15 giorni dall'ultima gara della stagione (inclusa la Coppa nazionale, il che rappresenta una novità di modifica al Regolamento entrata in vigore dal 1° gennaio 2008) per ufficializzare la propria decisione.

Lo stesso art. 17 puntualizza e prescrive che la risoluzione anticipata del contratto da parte di un calciatore comporta che questi debba pagare un indennizzo alla precedente società e, nel caso in cui non fosse previsto nulla nel contratto in merito all'indennità da versare, spetterà proprio alla FIFA, attraverso la Camera di Risoluzione delle Controversie, determinare tale importo.

Prendiamo in considerazione alcuni elementi del caso. Il giorno 31 marzo del 2001, Andrew Webster firma un contratto con la società di calcio Hearts con scadenza al 30 giugno del 2005. Il giorno 31 giugno 2003, quando mancavano 2 anni al termine del contratto, la società ed il calciatore stipulavano un altro contratto che vincolava Andrew Webster all'Hearts per i successivi 4 anni, fino al 30 giugno del 2007.

Le prestazioni offerte dal calciatore, così come l'aver giocato da titolare in partite internazionali nella Nazionale scozzese, avevano fatto sì che nell'aprile del 2005 l'Hearts volesse rinnovare nuovamente il contratto, senza giungere, però, ad un accordo tra le parti. Tra gennaio ed aprile del 2006 la squadra di Edimburgo aveva formulato numerose offerte al calciatore senza mai arrivare ad un'intesa. Durante questo periodo, il calciatore non era stato convocato per un gran numero di partite, cosa che Webster aveva interpretato come una forma di pressione dell'Hearts per indurlo alla firma del nuovo contratto. La situazione era peggiorata quando l'azionista di maggioranza della società scozzese, il russo Vladimir Romanov, aveva rilasciato numerose dichiarazioni alla stampa rivelando che l'accordo del calciatore con la società era incerto e per tale ragione il giocatore sarebbe stato collocato nella rosa dei trasferibili.

Consigliato dalla Associazione Scozzese dei Calciatori Professionisti (di seguito, SPFA), Andrew Webster decideva di porre fine per giusta causa al rapporto, invocando la clausola 18 del contratto che specificava che *“se la società non adempie ai termini ed alle condizioni del contratto, il calciatore può, trascorsi quattordici giorni dall'intimazione alla società, recedere dal proprio contratto”*.

Se non altro, più tardi e nuovamente assistito dalla SPFA, Webster reddeceva unilateralmente dal contratto senza giusta causa invocando l'art. 17.1 del Regolamento FIFA. Il 4 maggio del 2007, il calciatore scozzese chiedeva la risoluzione per giusta causa, ma si avvaleva della possibilità contemplata dall'art. 17 del regolamento FIFA.

Dopo la risoluzione del contratto da parte di Webster, mediante l'applicazione di tale articolo, l'Hearts ricevette un'offerta di 1,5 milioni di euro da parte del

Southampton; l'offerta veniva rifiutata perché non ritenuta congrua al valore di mercato del calciatore e, comunque risultava già non valida perché formulata dopo la risoluzione contrattuale. Anche altre squadre dimostrarono interesse, ed il 4 agosto del 2006, Webster firmò un contratto di tre anni con il Wigan Athletic AFC Limited (di seguito, Wigan). L'Hearts, che militava nella Premier League scozzese, sottopose la questione alla FIFA rivendicando un indennizzo di 5.037.311 di sterline (6.570.910,15 di euro) quale risarcimento del danno subito. Allo stesso modo pretese che Andrew Webster non giocasse alcuna partita di livello professionale per un periodo di due mesi e che al Wigan non fosse permesso di ingaggiare alcun calciatore durante il periodo di iscrizione. Né il calciatore, né la squadra pagarono alcun indennizzo all'Hearts motivando entrambi che il contratto era stato risolto nei termini stabiliti dall'art. 17.

Nella decisione sull'indennizzo, la Camera di Risoluzione delle Controversie della FIFA (*Dispute Resolution Chamber*, di qui in poi DRC) ha tenuto conto di una serie di fattori quali: il valore del residuo periodo contrattuale; le condizioni economiche del contratto del calciatore con il Wigan; la somma prevista dal contratto per la cessione del calciatore dall'Arbroath (la sua prima società) nel 2001; il fatto che il recesso dal contratto era stato effettuato al di fuori del periodo protetto (il contratto aveva solo un anno in più); i cinque anni di Webster trascorsi all'Hearts che contribuirono alla sua crescita come professionista; e il forte interesse dimostrato dall'Hearts nel tenere con sé il calciatore.

La DRC stabilì che «*un calciatore non può, in alcun modo, comprare il suo contratto di lavoro pagando alla propria società solamente un importo pari al valore del residuo periodo contrattuale*».⁵ Il 4 aprile del 2007 la DRC decise che il calciatore ed il Wigan dovevano elargire un totale di 625.000 sterline (815.294,46 euro) all'Hearts, e che Webster sarebbe stato escluso da qualsiasi partita ufficiale per un periodo di 2 settimane a decorrere dall'inizio della stagione ufficiale. Quest'ultima disposizione fu determinata dal fatto che il calciatore notificò la propria decisione oltre il termine di 15 giorni indicato dal Regolamento, avendo inteso la decorrenza del predetto periodo a partire dalla fine della stagione di campionato, nella quale includeva la finale della Coppa di Scozia. La FIFA, però, stabilì che la stagione si chiudeva con l'ultima partita di campionato, e, come detto, la modifica al regolamento entrata in vigore il 1° gennaio 2008, nella quale viene compresa la finale di Coppa come ultima partita valida, è stata incoraggiata dal caso Webster. Tutte e tre le parti restarono insoddisfatte dalla decisione e decisero di proporre appello dinanzi al TAS.

2. *Il lodo arbitrale del TAS*

Il TAS chiarì che la decisione presa dalla DRC era nulla, poiché non specificava né l'iter seguito né i criteri adottati per stabilire un risarcimento pari a 625.000

⁵ La decisione della DRC sul caso Webster è pubblicata in forma anonima sul sito della FIFA www.fifa.com/aboutfifa/federation/administration/decision.html (consultato l'11 aprile 2008).

sterline (815.294,46 euro) nei confronti del calciatore e del Wigan. Bisogna evidenziare che non è la prima volta che il TAS esprime questo tipo di indicazioni nei confronti degli organi della FIFA, dal momento che il tribunale arbitrale esige delle motivazioni più dettagliate e maggiore chiarezza sugli elementi giuridici che portano a prendere una determinata decisione.

Il nodo cruciale che si trovò a dover chiarire il TAS era incentrato nello stabilire quale dovesse essere la sanzione da applicare a titolo di risarcimento. La somma variava tra i 5.037.311 di sterline (6.570.910,15 di euro), richieste dall'Hearts, le 625.000 sterline (815.294,46 euro) stabilite dalla FIFA, e le 150.000 sterline (195.676,97 euro) pretese dal calciatore e dal Wigan.

Riassumendo, il Tribunale Arbitrale dello Sport motivava la propria decisione sulla base di una profonda analisi dell'art. 17 del Regolamento dello Status e Trasferimento dei Calciatori FIFA. Arrivava, in tal modo, alla conclusione che l'indennizzo previsto da questo articolo era indipendente dall'indennità di formazione, in applicazione dell'art. 20 e dell'allegato 4 dello stesso regolamento. Chiariva che l'indennizzo per il recesso unilaterale dal contratto senza giusta causa era previsto esclusivamente in presenza di una clausola di risoluzione, cosa che, come ben sappiamo, non è usuale nel mondo del calcio. È frequente, d'altro canto, che alcuni paesi come ad esempio la Spagna o il Brasile, hanno la facoltà di utilizzare la clausola di risoluzione, il che avviene con frequenza, per non dire quasi sempre, nei contratti di lavoro dei calciatori professionisti.

La clausola si pone, a mio giudizio, quale base futura per i rapporti tra le società e gli sportivi, ma questa sarà un'altra battaglia giuridica. Il TAS ha stabilito che il compenso che avrebbe percepito il calciatore con il nuovo contratto non poteva assurgere ad indennizzo tutte le volte che il calciatore risolveva il contratto fuori dal periodo protetto, non ritenendo necessario prenderlo in considerazione.

Il motivo fondamentale su cui si basava l'Hearts, il cosiddetto «valore di mercato del trasferimento» per il quale reclamava quei 5 milioni di sterline era definito come «la perdita di opportunità di trasferire il calciatore», anche se la società scozzese riteneva che tale costo potesse includersi nelle spese sostenute per la sostituzione con altro calciatore dalle caratteristiche simili a Webster.

Ciò nonostante, il TAS valutò quella tesi come un ritorno all'ante-Bosman quando la libera circolazione dei calciatori era impedita dai costi di trasferimento che ostavano al loro normale sviluppo professionale come calciatori e lavoratori e che, in ultima analisi, suonerebbe piuttosto "anacronistico" e legalmente indebito. Queste decisioni del TAS in merito al valore di trasferimento di un calciatore sono, d'altronde, contrarie agli indirizzi di un orientamento arbitrale, relativo al caso di *Mexes-AS Roma vs Auxerre*,⁶ nel quale si prese in considerazione l'offerta (unica in quel caso) che formulò la Roma all'Auxerre per il calciatore prima che quest'ultimo risolvesse il contratto con l'Auxerre.

⁶ CAS, lodo del 5 dicembre 2005, tas 2005/a/902 & 903, *Philippe Mexes & AS Roma c. S.A.O.S, AJ Auxerre Football e S.A.O.S, AJ Auxerre Football c. Philippe Mexes & AS Roma*, pubblicato sul sito internet www.cas-tas.org ma non disponibile in data 11 aprile 2008.

È proprio questo il nodo cruciale della controversia *de qua*, dal momento che nessuna società formulò offerta alcuna all'Hearts per Andy Webster prima che questi prendesse la decisione di risolvere il contratto con la propria società. L'offerta successiva del Southampton non fu presa in considerazione dal TAS.

Per questo, pur essendo l'avvocato di Webster, devo ritenere che se dovesse esserci, in un altro ipotetico caso, una offerta per un calciatore che, a posteriori, risolvesse il proprio contratto ricorrendo all'applicazione dell'art. 17 del Regolamento FIFA, detta offerta dovrebbe essere presa in considerazione dalla FIFA e dal TAS. Ovviamente non si tratterebbe di un ritorno all'era precedente alla sentenza Bosman, ma di un ulteriore parametro da prendere in considerazione al momento della determinazione del risarcimento.

Altro argomento che vale la pena evidenziare è che il TAS non considerò nemmeno la somma che pagò l'Hearts alla società precedente per il trasferimento (circa 75.000 sterline), in quanto stabilì che *«it is not convinced beyond the protected period it is admissible for a club to reclaim a portion of the engagement fee as compensation for unilateral termination unless such compensation is stipulated in the employment contract»*.

Questa affermazione del TAS è innovativa e io stesso non posso essere d'accordo, dal momento che è abitualmente consentito nel mondo del calcio che le somme non ammortizzate facciano parte dell'indennità a seguito di uno scioglimento contrattuale, sia questo precedente o successivo al periodo protetto. Orbene, è una posizione ambigua dal momento che si riferisce, soprattutto, al fatto che, esistendo due contratti, il primo ha già ammortizzato i costi di trasferimento di Webster che non si possono far ricadere sul secondo.

Riguardo alla responsabilità economica condivisa, il TAS ha obbligato a pagare l'indennità tanto il Wigan quanto Webster dando applicazione all'art. 17.2 del Regolamento FIFA in materia di Status e Trasferimento dei Calciatori che prevede la responsabilità solidale del calciatore e della nuova società nel caso in cui sussista una indennità da corrispondere.

Altro punto di grande rilevanza e che, senza alcun dubbio, darà molto da parlare, è la cosiddetta «specificità dello sport» che l'art. 17 del Regolamento FIFA contempla quale parametro per la determinazione dell'indennità; nel caso Webster, secondo il Tribunale essa serve a compensare la necessità della stabilità contrattuale nel mondo del calcio con la libera circolazione dei calciatori.

Il TAS, infine, ha stabilito che l'interesse dell'Hearts a voler trattenere il calciatore nella squadra, una volta che quest'ultimo avesse manifestato la volontà di non rimanere, doveva essere quantificato sulla base degli emolumenti da ricevere, nella misura di quanto il calciatore riceveva mensilmente da contratto e che equivaleva al suo valore in funzione delle sue prestazioni sportive.

In definitiva, questo doveva essere, a giudizio del TAS, il parametro ogni qualvolta un calciatore receda da un contratto di lavoro senza giusta causa con la sua società, non abbia una clausola di risoluzione, sia fuori dal periodo protetto, non esista ammortamento e sia ingaggiato da un'altra società straniera.

3. *La specialità delle clausole di risoluzione*

A mio parere, questo lodo non è applicabile in Spagna dove esistono le clausole concordate di risoluzione, legalmente ammesse, neanche in quei contratti dove sia prevista una indennità in tal senso. L'applicazione dell'art. 17 del Regolamento FIFA per lo Status e Trasferimento dei calciatori è possibile in Spagna per risolvere il contratto e andare all'estero (detto Regolamento vale esclusivamente in caso di trasferimenti internazionali), sebbene il risultato economico differisca per l'esistenza di tali clausole, (anche se altro discorso è che la somma accordata venga ritenuta congrua dalla FIFA e dal TAS oppure venga ridotta, cosa già accaduta in Spagna, nel caso *Zubiaurre e Athletic di Bilbao vs Real Sociedad di San Sebastian*, e anche davanti allo stesso TAS nella causa *Real Valladolid vs Barreto*), pertanto sarà importante sottoscrivere una clausola di indennità che possa essere ammessa dal regolamento.

Credo che il lodo applicato al caso Webster potrà consentire la globalizzazione delle clausole di risoluzione del sistema spagnolo e il loro inserimento nei contratti di tutto il mondo. Nei casi in cui la normativa nazionale non le abbia previste, non potranno essere immediatamente applicabili, ma dovrà essere rispettata l'autonomia contrattuale delle parti nella determinazione dell'indennità. È, pertanto, estremamente importante che le società prestino particolare attenzione nell'inserimento delle clausole di risoluzione nei contratti che stipulano con i calciatori.

4. *Alcune reazioni al lodo*

Questo caso sta destando un'aspra polemica ai livelli più alti, il che genera innumerevoli reazioni ai vertici del calcio mondiale. L'Associazione delle Leghe Calcio Professionistico Europee (di seguito, EPFL), è contraria alla decisione del TAS per vari motivi. Essa sostiene che decisioni come questa possano destabilizzare non solo le società, ma anche i calciatori. L'EPFL afferma nel suo parere giuridico che «*l'effetto del caso Webster può influenzare la moltitudine di trasferimenti in future trattative tra le società che vendono ed acquistano, e tutte le società ed agenti per la durata e termini dei contratti dei calciatori*». Il direttore generale, Emanuel Macedo de Medeiros, spiega nell'*International Herald Tribune* che «*l'instabilità contrattuale deve essere affrontata con urgenza e che sono in atto misure per risolvere la questione*».⁷ Il direttore generale ritiene che questo caso possa causare problemi di instabilità alle società e ai calciatori.

Per il presidente della FIFA, Joseph Blatter, questo caso «*è una vittoria di Pirro per quei calciatori ed agenti che prendono in considerazione l'idea di*

⁷ *International Herald Tribune, European pro leagues to fight EU contract ruling*, reperibile on line all'indirizzo web www.iht.com/articles/2008/02/26/sports/soccercontract26.php (consultato l'11 aprile 2008).

*risolvere i contratti prima di averli adempiuti».*⁸

Ciò che più teme la massima organizzazione di calcio del mondo è che, stando alla sentenza, qualsiasi calciatore che si trovi nelle condizioni contrattuali di Andy Webster potrà comprare facilmente la propria uscita dalla società, compromettendo seriamente quest'ultima. In una dichiarazione ufficiale la FIFA ha detto che saranno adottate misure urgenti per salvaguardare lo sport ed i contratti di lavoro dei suoi professionisti.

5. Conclusioni

Il grande dilemma, tanto alla Camera di Risoluzione delle Controversie della FIFA, quanto innanzi al TAS, è stato identificato nel quantificare la somma che deve versare un calciatore il quale, ai sensi del Regolamento in esame, deve sempre elargire una indennità quando risolve il contratto, che si trovi o meno entro il periodo protetto. Nel caso di specie, detta indennità oscillava tra i 5 milioni di sterline richiesti dalla precedente società, il Hearts of Midlothian di Scozia, le 625.000 alle quali fu condannato dalla FIFA in prima istanza, ed il valore del residuo periodo contrattuale, ipotizzato dallo stesso calciatore e dalla sua nuova società, Wigan di Inghilterra, per una somma pari a circa 150.000 sterline.

Il TAS ha deciso che l'ultima delle ipotesi era da considerarsi valida, emettendo un lodo in tal senso, il che, per la prima volta limita le indennità da versare nel caso in cui un calciatore eserciti il diritto di recesso dal contratto, una volta trascorso il periodo protetto; ciò distingue la decisione arbitrale dalla sentenza Mexes in quanto la risoluzione del contratto si è verificata durante tale periodo, il che produce sempre una indennità maggiore, così come ribadito dallo stesso TAS nel lodo Webster.

Il TAS ha anche mostrato un altro orientamento giurisprudenziale, di vitale importanza al momento del calcolo dell'indennità, in quanto esso considera privo di valore il residuo ammortamento per il trasferimento di un calciatore alla firma di un nuovo contratto, eliminando, in questo modo, qualsiasi possibilità che il residuo ammortamento resti quale parametro per il calcolo dell'indennità.

Questa novità del TAS, come altre del caso Mexes o Bueno-Rodriguez, andrà a segnare, senz'altro, una nuova linea nelle decisioni, anche se non determinante, dal momento che esiste un'assoluta imparzialità ed autonomia nelle formazioni arbitrali del TAS. Tuttavia, è molto frequente, come è noto a coloro che frequentano abitualmente il Tribunale, che i lodi dei *leading cases* vengano utilizzati, in un modo o nell'altro, dagli arbitri che giudicheranno casi futuri.

⁷ International Herald Tribune, *European pro leagues to fight EU contract ruling*, reperibile on line all'indirizzo web www.iht.com/articles/2008/02/26/sports/soccercontract26.php (consultato l'11 aprile 2008).

⁸ The Scotsman, *Webster rule will be 'very damaging'*, warns Blatter, articolo reperibile on line all'indirizzo web <http://sport.scotsman.com/spl/Webster-rule-will-be-39very.3734436.jp> (consultato l'11 aprile 2008).

Ciò che il TAS evidenzia, pertanto, è che, nel caso in cui non venga stabilita alcuna indennità (quella prevista ai sensi del RD 1006/85 in Spagna ad esempio, o quella che molte società in Germania, in Russia o nella stessa Italia hanno cominciato ad applicare), ed in mancanza di una offerta concreta avanzata da una società, che provi di fatto un lucro cessante per la squadra del calciatore che va via (come accadde per il caso Mexes, dove un'offerta della AS Roma fu considerata come parte integrante dell'indennità), o di un ammortamento restante dal primo contratto e non anche di un rinnovo o nuovo contratto, esiste solo un possibile modo per quantificare l'indennità, che altro non è se non la somma residua risultante dal contratto del calciatore concluso con la precedente squadra.

Gli elementi sopra menzionati non si sono presentati nel caso Webster; pertanto, il calciatore è stato condannato a rimborsare esclusivamente il valore del residuo periodo contrattuale, che in questo caso ammonta a poco. Ovviamente non sempre sarà così, dovendo dipendere dai compensi previsti: un calciatore vincolato ancora per 3 anni con un ingaggio di 9 milioni di euro all'anno, dovrà pagare 27 milioni di euro. In altri termini, il caso di Webster non sarà né così positivo per tutti i calciatori, né così negativo per tutte le società.

Quello che di certo è stato chiaro, almeno per il TAS, è che la pretesa dell'Hearts di ottenere una somma consistente (5 milioni di sterline), non era fondata, e che non esisteva alcun lucro cessante dimostrato (come ad esempio una offerta di acquisto concreta da parte di una terza società), ed ancora che accogliere il "valore di mercato" preteso dalla società scozzese, altro non era se non tornare ad un periodo storico-giuridico "ante-Bosman". Come si può vedere il cognome del calciatore belga viene utilizzato costantemente. In altri termini non può essere ammessa alcuna valorizzazione *per se* di un calciatore senza un riscontro nei fatti (indennità contrattualmente prevista, offerta reale di altra società o la dimostrazione di un danno effettivo, o di una penale per risoluzione).

In ultima istanza, è un notevole passo in avanti per i giocatori di calcio che, nelle condizioni sopra descritte, potranno avere una solida base sulla quale valutare l'ammontare della propria indennità nel caso in cui andranno a risolvere il contratto. A mio parere, ed è ciò che raccomando alle società, è essenziale predisporre un sistema di clausole ben studiato e bilanciato relativo all'indennità in caso di risoluzione da parte del calciatore. In ultima analisi, bisogna definire il lodo come una mini-rivoluzione, anche se la possibilità adoperata da Webster già esisteva all'entrata in vigore del Regolamento FIFA del 2001, ma nessuno aveva osato utilizzarla in questa forma (bensì in altre, come Mexes). Altri due calciatori hanno utilizzato, a fine stagione 2007, il citato articolo 17: Morgan De Sanctis, che ha posto fine al contratto con l'Udinese ed ora gioca con il Siviglia FC e Francelino Matuzalem da Silva, il quale ha risolto il contratto con lo Shakhtar Donetsk e si trova adesso con il Real Zaragoza. Il secondo tra i due ha già ottenuto una decisione dalla FIFA, ma è stata appellata da tutte le parti (come era prevedibile) e ha elementi molto diversi da quelli di Webster per via delle differenti condizioni. Il caso del calciatore De Sanctis, molto seguito in Italia, è ancora in attesa di una

decisione della FIFA e, a parere di chi scrive, ha molte similitudini con il caso Webster.

Come abbiamo visto, il mondo del calcio e del diritto sportivo continuano ad evolversi sempre di più e presteremo la massima attenzione agli esiti dei casi ancora pendenti per vedere se altri utilizzeranno questa soluzione al termine della stagione in corso 2007-2008.

L'ARMONIZZAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIDOPING

di *Giorgio Gentile**

SOMMARIO: 1. Cenni introduttivi – I. Gli effetti sull'ordinamento comunitario della normativa WADA: 2. La dimensione comunitaria – 3. Il quadro di riferimento comunitario – 4. La Convenzione Europea Antidoping del Consiglio d'Europa – 5. L'armonizzazione della legislazione dei Paesi membri in materia antidoping – 6. L'Unione europea ed il rapporto con la WADA – 7. La normativa antidoping ed il regime della concorrenza – 8. Conclusioni – II. L'impatto sull'ordinamento italiano della normativa WADA: 9. Premessa – 10. L'adesione dello Stato italiano alla WADA – 11. Le premesse per la normativa antidoping italiana del 2000 – 12. La legge antidoping italiana – 13. Il rapporto fra il Codice WADA e la normativa antidoping italiana – 14. Il regolamento antidoping attuativo del Codice WADA – 15. Conclusioni – III. Le conseguenze per l'ordinamento interstatale a seguito della normativa WADA: 16. Premessa – 17. La competenza delle Regioni in materia di doping – 18. Il ruolo delle federazioni sportive – 19. Il coordinamento fra le federazioni sportive ed il CONI – 20. Conclusioni – 21. Considerazioni conclusive generali – Bibliografia

1. Cenni introduttivi

Tra le varie problematiche che il mondo sportivo si trova oggi a dover affrontare un posto di indubbio rilievo è occupato dal doping, che ha raggiunto effetti e proporzioni davvero preoccupanti, divenendo un fenomeno di massa, diffuso a livello mondiale ed esteso praticamente a tutte le discipline sportive. L'assetto complessivo della materia, data la sua ampiezza ed i numerosi settori scientifici coinvolti, non consente una ricognizione esaustiva, che, del resto, esulerebbe dai fini di questo studio, circoscritto, invece, alle implicazioni di carattere giuridico e segnatamente alla verifica dell'esistenza di un articolato sistema di regole antidoping uniforme a livello mondiale.

* Avvocato del Foro di Viterbo e Dottorando di ricerca in diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Perugia.

Orbene, entrando subito nel merito della tematica, giova sottolineare che nel 1999 si è tenuta a Losanna, grazie all'impegno assunto dal CIO,¹ la Conferenza Mondiale sul doping nello sport (*the Lausanne Conference*), che ha sottolineato l'urgente necessità di una maggiore cooperazione tra autorità pubbliche e sportive sia a livello nazionale che internazionale.

Questo consesso si è concluso con l'istituzione di un'Agenzia mondiale contro il doping «World Anti-Doping Agency» d'ora in poi denominata WADA)² e con la dichiarazione d'accettazione di un unico Codice Mondiale Antidoping «World Anti-Doping Code» (d'ora in avanti denominato Codice WADA).³

Le innovazioni introdotte da siffatta Conferenza rappresentano il crocevia del percorso normativo verso l'uniformità delle prescrizioni antidoping. Da essa inizia, quindi, il lungo cammino di riforma del sistema normativo antidoping mondiale, *iter* che non può dirsi ancora completamente concluso ed i cui effetti sono ancora difficilmente valutabili, stante l'attuazione recente della riforma.⁴

Lo sviluppo della presente indagine sulle regole antidoping terrà conto anche dell'evoluzione del sistema sportivo articolato in più centri. In effetti, l'organizzazione dell'ordinamento sportivo si manifesta sotto quattro livelli: quello internazionale, comunitario, nazionale ed interstatale. I primi tre sono più noti. Il quarto meno ed attende un'elaborazione scientifica più dettagliata. Quest'ultimo è costituito dal dialogo orizzontale delle federazioni sportive nazionali. Il disporsi dei pubblici poteri, nello specifico quello sportivo, su diversi livelli impone, quindi, di valutare gli effetti scaturenti dall'applicazione degli istituti codiciali e dei principi enucleati dalla WADA sulle regole procedurali e processuali antidoping di ciascun plesso organizzativo dell'ordinamento sportivo.

Questo lavoro si propone, dunque, nelle sue linee generali di analizzare

¹ Il CIO è un'associazione non governativa svizzera con sede a Losanna. È formato da un numero variabile di membri, attualmente circa 130, non elettivi ma nominati per cooptazione esclusivamente dal Presidente.

² WADA è, infatti, l'acronimo di *World Anti-Doping Agency*. È possibile rinvenire anche l'acronimo AMA (*Agence Mondiale Antidopage*). Sotto l'impressione degli avvenimenti del *Tour de France* del 1998 che avevano evidenziato le dimensioni del doping nel mondo del ciclismo, il CIO e i Governi di diversi Paesi decisero d'istituire un organismo centrale indipendente, *id est* la WADA, i cui membri sono per metà rappresentanti del Movimento olimpico e per l'altra metà rappresentanti di organizzazioni statali. L'Agenzia, la cui sede è a Montréal (Québec, Canada), mentre l'ufficio per l'Europa si trova a Losanna (Svizzera), è stata istituita il 10 novembre 1999 nella forma di una fondazione di diritto svizzero. Essa si prefigge di promuovere e coordinare la lotta contro il doping a livello internazionale.

³ Il documento è stato approvato dalle federazioni sportive di tutto il mondo ed è stato controfirmato praticamente da tutti i Governi (risoluzione di Copenaghen del 5 marzo 2003). Con la sua entrata in vigore all'inizio del 2004, il Codice WADA ha sostituito il Codice Antidoping del Movimento olimpico.

⁴ Gran parte dei Governi non possono essere parti in causa, né essere vincolati in alcun modo a strumenti di carattere privatistico e non governativo come il Codice. Per tale ragione, non si chiede ai Governi di essere firmatari del Codice. Tuttavia, l'impegno a combattere il doping attraverso un programma coordinato e armonizzato rispecchiato nel Codice deve rappresentare uno sforzo comune del movimento sportivo e delle autorità governative.

l'esperienza reale di costruzione di un modello uniforme di regole antidoping, prendendo in esame l'assetto normativo vigente, la sua concreta attuazione, la sua incidenza nei diversi plessi organizzativi, i passaggi del processo d'implementazione di tale progetto, il dibattito nella letteratura scientifica ed infine le opzioni esegetiche offerte dalla giurisprudenza in materia.

Non rientra nell'obiettivo di questa indagine dare risposte univoche ed esaurienti o trovare fondamenti epistemologici, quanto piuttosto quello di far emergere le molteplici questioni sottese alla costruzione di un modello, che ha come precipua finalità quella d'addivenire all'applicazione di programmi antidoping armonizzati, coordinati ed efficaci sia a livello mondiale che nazionale.

È con siffatte problematiche che intende misurarsi questo studio. In esso, dunque, si analizzerà l'impatto dei criteri fissati dalla WADA a livello europeo, nazionale ed interstatale, livelli fra loro reciprocamente influenzati ed interdipendenti.

1. *Gli effetti sull'ordinamento comunitario della normativa WADA:*

2. *La dimensione comunitaria*

Dopo le premesse *in apicibus* doverosamente accennate a fini introduttivi circa la collocazione della WADA nel rinnovato contesto mondiale antidoping, è bene, ora, sviluppare le aree problematiche sopra indicate.

Accanto alla dimensione internazionale, non oggetto di specifica trattazione in questa sede, ha gradualmente assunto autonomia ma complementare collocazione quella del diritto comunitario.⁵

L'azione antidoping comunitaria completa la disciplina normativa dei singoli Stati membri dell'UE e delle organizzazioni sportive. Essa è sostenuta finanche da una più ampia cooperazione europea, in particolare con il Consiglio d'Europa e soprattutto, a livello mondiale, con la WADA.⁶

Quindi, per un verso, tramite la stipulazione della Convenzione Europea Antidoping del Consiglio d'Europa (*European Anti-doping Convention*), è stato segnato l'inizio della lotta al doping nel contesto europeo. Per altro verso, la Commissione europea ha ribadito il proprio impegno risoluto nella WADA, dopo aver ottenuto dal CIO tutte le garanzie richieste, in particolare per quanto attiene all'indipendenza e ai poteri dell'Agenzia medesima. In effetti, l'UE partecipa alla WADA in veste di osservatore e designa due rappresentanti presso il *Foundation Board* dell'Agenzia. Questi ultimi vengono designati *ad personam* da parte della Presidenza dell'UE.

Al fine di una migliore armonizzazione del sistema antidoping, la

⁵ Per un'approfondita disamina della problematica, merita segnalare E. GREPPI, M. VELLANO, *Diritto internazionale dello sport*, Torino, Giappichelli, 2005.

⁶ Alcuni spunti di riflessione possono trarsi dal contributo di J.W. SOEK, *The WADA World Anti-Doping Code: The Road to Harmonization*, in *The International Sports Law Journal*, 2, 2002.

Commissione europea ha adottato, proprio in concomitanza con la Conferenza Mondiale antidoping di Losanna, una comunicazione, volta a definire un dettagliato piano di sostegno comunitario alla lotta contro il doping ed in particolare ad elaborare un elenco unico di prodotti e metodi vietati a livello UE su scala mondiale e a mettere a punto una procedura disciplinare armonizzata che garantisca i diritti degli atleti.

In questa sede, verranno, anzitutto, delineate le strategie dell'UE per la lotta al doping nello sport.

Poi, si elaborerà un quadro d'insieme del contenuto delle normative antidoping in ambito comunitario, concentrando l'analisi sulla verifica dell'esistenza di una base giuridica comune antidoping a livello comunitario, giacché l'UE non ha competenza generale in materia di sport.

Successivamente, sarà affrontata la questione relativa ai rapporti intercorrenti fra normativa antidoping e regime della concorrenza nel contesto europeo.

Da ultimo, dopo aver offerto un'analisi delle problematiche che investono il sistema antidoping comunitario, saranno espresse delle sintetiche riflessioni conclusive ed individuati alcuni possibili interventi ritenuti più urgenti in materia.

3. *Il quadro di riferimento*

Il Consiglio europeo, i Ministri responsabili dello sport, il Parlamento europeo ed il Comitato delle Regioni hanno chiesto alla Commissione di elaborare una strategia di mobilitazione dell'UE contro il doping. A tal uopo, la Commissione ha adottato una triplice strategia, i cui punti salienti saranno qui di seguito schematicamente enucleati. In particolare: 1) analisi dettagliata delle ragioni di questa improvvisa proliferazione del fenomeno doping. In tal senso, la Commissione ha chiesto un parere al Gruppo Europeo d'Etica (GEE);⁷ 2) rafforzamento dei rapporti con il Consiglio d'Europa e con la WADA al fine di creare programmi antidoping armonizzati ed efficaci; 3) mobilitazione degli strumenti comunitari per completare l'azione già avviata dagli Stati membri dell'UE e dalle organizzazioni sportive.

4. *La Convenzione Europea Antidoping del Consiglio d'Europa*

Redatta all'indomani dei Giochi olimpici del 1988, segnati dal doping, la Convenzione ha permesso all'Europa di prendere piena coscienza dell'ampiezza del fenomeno doping.

La Convenzione contro il doping è stata successivamente integrata da un

⁷ Il GEE è un gruppo di lavoro istituito nel 1991 su iniziativa dell'allora Presidente della Commissione Délor proprio al fine di emettere pareri per la Commissione in questioni con risvolti di tipo etico. Il parere emesso dal GEE ha previsto un *set* di provvedimenti fra cui una direttiva sulla tutela dei giovani atleti che aspirano al professionismo, la tutela degli atleti in quanto lavoratori esposti a particolari rischi, l'inserimento nei contratti degli atleti di precise clausole di divieto del doping.

Protocollo aggiuntivo, entrato in vigore il 1° aprile 2004.⁸

La Convenzione ha fornito i mezzi e gli strumenti agli Stati membri per creare un efficace e funzionale sistema antidoping a livello comunitario. La Convenzione è, infatti, rivolta a ridurre l'accesso alle sostanze dopanti, contribuire al finanziamento dei controlli e mettere in relazione il finanziamento pubblico di sport ricreativi ed agonistici al rispetto della normativa antidoping.

La Convenzione in commento definisce il doping «*means the administration to sportsmen or sportswomen, or the use by them, of pharmacological classes of doping agents or doping methods*» (art. 2, par. 1 a), facendo, poi, riferimento alle «*classes of doping agents or doping methods banned by the relevant international sports organisations and appearing in lists that have been approved by the monitoring group*» (art. 2, par. 1 b).

Alla Convenzione è, altresì, allegata una lista delle sostanze e dei metodi dopanti aggiornata periodicamente dal *Gruppo di osservazione*, organo a composizione intergovernativa istituito nell'ambito del Consiglio di Europa, il quale ha sempre seguito pedissequamente gli adeguamenti adottati dal CIO prima e dalla WADA poi. In effetti, la lista attualmente in vigore coincide perfettamente con la *Prohibited List* elaborata e periodicamente aggiornata dalla WADA.

Per verificare il rispetto degli impegni presi da parte degli Stati e monitorare l'evoluzione del fenomeno doping, la Convenzione ha istituito un apposito gruppo di controllo.

Il Protocollo, di converso, ha messo in atto un mutuo riconoscimento dei controlli,⁹ ha favorito il coordinamento tra i singoli Stati e la WADA e consentito alla Convenzione di guadagnare ancor più efficacia, adattandosi alle ultime evoluzioni dell'ambito sportivo. Il Protocollo ha introdotto, altresì, una mutua riconoscenza delle ispezioni ed ha permesso ai controllori di uno Stato firmatario di intervenire inopinatamente in un altro Paese. In pratica, uno sportivo tedesco che partecipa ad una competizione in Norvegia – o un norvegese in Germania – saprà che i controlli nel Paese ospite saranno altrettanto rigidi ed analoghi i metodi utilizzati. In tal guisa, si colma una serie di lacune ancora esistenti in materia di controlli da un Paese all'altro. Infine, il Protocollo migliora il monitoraggio della Convenzione e ne rafforza il carattere vincolante. È bene ricordare che insieme all'UE, due Stati membri del Consiglio d'Europa rappresentano la regione europea nel *Foundation Board* della WADA.

Da ultimo, occorre sottolineare come la Convenzione del Consiglio d'Europa sia una Convenzione *aperta* e che, pertanto, può essere adottata anche da Paesi che non fanno parte dell'Organizzazione o che non fanno parte del continente europeo.¹⁰

⁹ Così dispone l'art. 1, par.1, del Protocollo di Varsavia «*the Parties shall mutually recognise the competence of sports or national anti-doping organisations to conduct doping controls on their territory, in compliance with the national regulations of the host country, on sportsmen and women coming from other Parties to the Convention*».

¹⁰ La Convenzione Antidoping del Consiglio d'Europa conta attualmente 46 Stati membri, tre dei

Ora che la WADA sta accrescendo il suo potere ed è stato predisposto un accordo governativo mondiale contro il *doping* sotto l'egida dell'UNESCO (*International Convention Against Doping in Sport*),¹¹ ci si sta interrogando se il Consiglio d'Europa rischi di veder diminuito il suo ruolo contro il doping. Alla sollevazione di tale quesito, è bene subito precisare che la WADA è un organismo di diritto privato e non può, quindi, sostituirsi agli Stati e che il progetto dell'UNESCO è entrato in vigore solo recentemente.¹² In entrambi i casi, le norme e i principi del Consiglio d'Europa servono, comunque, come fondamentale riferimento per questi lavori.

5. *L'armonizzazione della legislazione dei Paesi membri in materia antidoping*

I Governi degli Stati membri si caratterizzano per le notevoli differenze in termini di esperienza antidoping. Pertanto, un aspetto decisivo tra le organizzazioni antidoping nazionali (*National Anti-Doping Organizations - NADO*) è quello della cooperazione e dell'armonizzazione delle leggi, delle tecniche di laboratorio e dei comportamenti degli organi sportivi.

L'obiettivo dell'UE è, quindi, quello di creare un quadro giuridico che permetta alla Commissione di partecipare in modo efficiente al lavoro di questa Agenzia. A tal fine, è interessante, in primo luogo, accertare se vi siano delle basi giuridiche che consentano alla Comunità europea di occuparsi di lotta al doping sportivo e, poi, verificare cosa in concreto sia stato fatto fino ad oggi dalle istituzioni

quali non sono membri del Consiglio d'Europa.

¹¹ Nel corso del 2003, sulla base di una risoluzione del Consiglio esecutivo dell'UNESCO, un gruppo di esperti ha elaborato una bozza preliminare di Convenzione internazionale contro il doping nello sport. Il 15 luglio 2004, il Direttore Generale dell'UNESCO ha inviato agli Stati membri la bozza con un suo rapporto. La successiva Conferenza dei ministri e dirigenti governativi responsabili per l'educazione fisica e lo sport, svoltasi ad Atene nel dicembre 2004, ha prodotto una seconda bozza. I successivi dibattiti, culminati nella riunione di esperti governativi del gennaio 2005, hanno tenuto conto dei vari commenti ricevuti dagli Stati membri ed hanno, infine, generato la bozza definitiva di Convenzione, sottoposta alla Conferenza generale dell'UNESCO dell'ottobre 2005 per l'adozione del progetto di Convenzione e la relativa apertura alla firma e ratifica degli Stati membri. La grande importanza della Convenzione UNESCO risiede nell'investitura ufficiale data alla WADA «*States Parties undertake to support the important mission of WADA in the international fight against doping*» (art. 14) ed in particolare al Codice WADA, allegato in appendice alla Convenzione stessa. La Convenzione recepisce al suo interno molte norme del Codice, quali, ad esempio l'elenco delle definizioni e delle violazioni antidoping (art. 2) ed obbliga le parti contraenti a rispettare i principi del Codice («*commit themselves to the principles of the Code*») come base per le misure legislative o amministrative da adottare in materia di doping (art. 4, par. 1).

¹² Molti Governi non possono essere limitati legalmente da un documento non governativo quale il Codice WADA, di conseguenza, conforme ad esso, hanno disegnato una Convenzione internazionale sotto gli auspici dell'UNESCO, dell'organismo delle Nazioni Unite competente di formazione, della scienza e della cultura, per permettere l'accettazione convenzionale del Codice WADA. La Convenzione è stata adottata all'unanimità dal 33° Congresso generale dell'UNESCO il 19 ottobre 2005. Essa è stata ormai ratificata da 50 Paesi membri ed è entrata in vigore il 1° febbraio 2007.

comunitarie in questa materia.

L'UE non ha competenza generale in materia di sport, dacché il Trattato CE non contiene disposizioni specifiche e non conferisce alla Commissione competenze dirette in materia. In altre parole, manca la base giuridica che consenta l'intervento comunitario nel settore sportivo. Proprio questa è la principale anomalia di un sistema che, da tempo, si è reso conto delle necessità di sviluppare un'azione più incisiva in un ambito in continua evoluzione.

Occorre, allora, interrogarsi se sia possibile rinvenire, comunque, delle basi giuridiche per un'azione comunitaria in materia di doping, dal momento che il Trattato CE non attribuisce alla UE alcuna competenza *per se* in materia di sport.¹³

Tra i compiti assolti dalla Comunità rientra, però, certamente ai sensi dell'art. 3 par. 1, lett. p) del Trattato CE, quello di contribuire al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute.

Sembra, dunque, giustificata un'azione comunitaria volta ad affrontare il problema del doping non dalla prospettiva della tutela dei risultati sportivi, bensì da quella della protezione della salute, nonostante i due aspetti risultino strettamente correlati e difficilmente scindibili.¹⁴

In effetti, concretizzando quanto preannunciato dalla lett. p) dell'art. 3 *supra* citata,¹⁵ l'art. 152 del Trattato CE, unica disposizione facente parte del Titolo XII dedicato alla sanità pubblica, offre una base giuridica per un'azione comunitaria in materia di doping a livello sia di sport professionistico che di sport dilettantistico, sebbene l'intervento comunitario tenda a completare le politiche nazionali più che sostituirsi ad esse. L'art. 152 dispone, infatti, che la Comunità europea «*completa l'azione degli Stati membri*», «*incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri*» e «*ove necessario, appoggia la loro azione*». Emerge, peraltro, con chiarezza, ai sensi del par. 4 dell'art. 152, che la Comunità è competente ad adottare direttamente misure diversificate, con il voto del Consiglio a maggioranza qualificata, secondo la cosiddetta procedura di codecisione di cui all'art. 251 del Trattato CE, anche se è prevista per «*le misure di incentivazione destinate a proteggere e migliorare la salute umana*» la «*esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri*».

Da ciò consegue che questa disposizione non può essere utilizzata come

¹³ La Corte di Giustizia ha chiarito nel parere del 28 marzo 1996, n. 2/94 come l'ordinamento istituzionale comunitario sia «*basato sul principio dei poteri attribuiti*» e come neanche l'art. 308, relativo ai cosiddetti poteri impliciti, possa essere fatto valere per «*ampliare la sfera dei poteri della Comunità al di là dell'ambito generale risultante dal complesso delle disposizioni del Trattato ed in particolare di quelle che definiscono i compiti e le azioni della Comunità*».

¹⁴ Per questi profili, un'attenta analisi è effettuata da E. GREPPI, M. VELLANO, cit., 181.

¹⁵ Come sottolinea G. GAJA, *Introduzione al diritto comunitario*, IV ed., Bari, Laterza, 2000, 83, l'art. 3 del Trattato CE non fonda di per sé le competenze normative della Comunità, ma funge essenzialmente da catalogo di quanto poi s'incontra nel restante testo del Trattato. Nel 1999, la Commissione ha annunciato che avrebbe promosso una proposta di raccomandazione al Consiglio ai sensi dell'art. 152 e che, nella prima metà del 2002, avrebbe presentato una proposta sul doping sulla base giuridica dell'art. 152.

base giuridica per un eventuale tentativo d'armonizzazione delle diverse normative degli Stati membri in tema di doping.

Appare, comunque, significativo che l'art. 152 del Trattato sia volto a garantire un livello elevato di protezione della salute umana «*nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità*». ¹⁶ Ciò sta ad indicare che qualunque futura azione comunitaria che riguardi lo sport, evidentemente nell'ambito di settori di competenza che possono intersecarsi con lo sport, dovrà tenere conto delle esigenze di lottare contro il doping al fine di proteggere la salute degli atleti.

Oltre all'art. 152 testé citato, una diversa base giuridica per un'azione comunitaria relativa al doping potrebbe essere quella contenuta nel Titolo XI del Trattato CE, relativo alla «*politica sociale, istruzione, formazione professionale e gioventù*», avendo particolare riguardo all'art. 137 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. Data la tipologia di competenza, si tratterebbe di un'azione antidoping riferita ai soli «*lavoratori sportivi*», vale a dire al solo sport professionistico o comunque di alto livello.

Con la base giuridica dell'art. 137 non verrebbe, dunque, coperta la fascia dello sport autenticamente dilettantistico, amatoriale o giovanile, dove il fenomeno del doping esiste più di quanto non si pensi, ma si coprirebbe certamente la fascia di atleti dove il fenomeno del doping assume dimensioni di vasta entità per la maggiore visibilità pubblica ed il relativo *effetto imitazione* che può derivarne. Non si tratterebbe nemmeno di una fascia così esigua di atleti, dacché la Corte di Giustizia ha precisato che per considerare lavoratore (o prestatore di servizi) un atleta è rilevante non la sua qualifica formale come professionista o come dilettante (sulla base di una legislazione nazionale o di una normativa federale), bensì l'effettivo svolgimento di un'attività sportiva che possa al contempo qualificarsi come economica, *id est* che possa consentire qualche introito, anche mediante sussidi pubblici e sponsorizzazioni, sempreché non si tratti per l'atleta interessato di un'attività meramente marginale o accessoria rispetto ad altre sue attività. ¹⁷

L'art. 137 sembra, dunque, utilizzabile nella lotta contro il doping degli sportivi professionisti laddove stabilisce che, utilizzando la procedura di codecisione di cui all'art. 251 del Trattato, la «*Comunità sostiene e completa l'azione degli Stati membri*» in ambiti quali quelli «*del miglioramento in particolare, dell'ambiente di lavoro per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori e delle condizioni di lavoro*». Ora, le espressioni ambiente di lavoro e condizioni di lavoro, sebbene pensate per situazioni logistico-lavorative diverse rispetto a quelle di un lavoratore dello sport, possono essere applicabili anche al lavoro sportivo.

Emergono, poi, in via mediata ed indiretta, altre disposizioni del Trattato che potrebbero consentire l'intervento delle istituzioni europee in questa materia.

¹⁶ Si veda Commissione CE, Quarta relazione sull'integrazione dei requisiti di protezione sanitaria nelle politiche comunitarie (1999), COM (1999) 587 def., 16 novembre 1999.

¹⁷ Corte di Giustizia, sentenza 11 aprile 2000, cause riunite C-51/96 e C-191/97, *Delière*, in *Raccolta*, 2000, I-2549, punti 46-54.

In particolare, volendo esemplificare, si può ritenere che le esistenti differenze legislative tra gli Stati membri in tema di doping siano in grado di provocare delle distonie sia nell'organizzazione delle competizioni sportive, soggette a differenti discipline antidoping a seconda del Paese in cui sono organizzate che nella scelta del Paese di residenza da parte degli atleti di alto livello (alcuni dei quali potrebbero essere indotti a trasferirsi in Stati con norme antidoping meno rigorose). Così, alla luce della possibile distorsione nello stabilimento e nella circolazione intracomunitaria degli atleti di alto livello, la Comunità europea potrebbe adottare atti normativi volti ad armonizzare le normative nazionali ai sensi dell'art. 40 del Trattato CE in tema di circolazione dei lavoratori ovvero ai sensi dell'art. 52 in tema di prestazione dei servizi.

D'altronde, sarebbe illogico che la Comunità europea considerasse le attività sportive quali attività economiche solo quando si tratta di far modificare le normative sportive (famoso caso *Bosman*) e non quando si tratta di far modificare o adeguare le legislazioni nazionali.

Infine, va sottolineato che la lotta al traffico illecito di sostanze dopanti potrebbe trarre un grande giovamento dalla competenza attribuita dal Trattato di Amsterdam all'UE relativamente alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (almeno nella misura in cui alcuni Stati membri – Italia, Francia e qualche altro Paese – hanno stabilito legislativamente che il traffico di sostanze dopanti concretizza un reato). In verità, l'art. 29 del Trattato CE ha apertamente collocato la lotta al traffico di droghe – in cui si può far rientrare per via interpretativa anche il traffico illecito di sostanze dopanti – tra gli obiettivi del nuovo Titolo VI del Trattato CE. Risulta, altresì, particolarmente significativo l'art. 30 del Trattato CE nella misura in cui prevede che l'azione comune nel settore della cooperazione di polizia comprende «*la cooperazione operativa tra le autorità competenti degli Stati membri, compresi la polizia, le dogane ed altri servizi specializzati incaricati dell'applicazione della legge, in relazione alla prevenzione e all'individuazione dei reati e alle relative indagini*».

Appare incontrovertibile che queste norme del cosiddetto Terzo Pilastro possano rappresentare la base giuridica per una più efficace cooperazione tra le autorità di polizia giudiziaria degli Stati membri al fine di prevenire e reprimere il fenomeno del doping.

Da ultimo, è bene ricordare come la redazione del «*Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa*» e l'inserimento nella stessa dello sport rende merito all'impegno di questi anni passati della Commissione, ma soprattutto degli Stati membri.¹⁸ La Commissione europea è, infatti, pienamente soddisfatta del trattamento che la Convenzione europea ha riservato allo sport, poiché questo figura insieme all'istruzione e alla gioventù tra i settori nei quali l'UE può condurre azioni di sostegno e di coordinamento.

¹⁸ Si veda sezione V «Istruzione, gioventù, sport e formazione professionale» art. III-282.

6. *L'Unione europea ed il rapporto con la WADA*

Le organizzazioni sportive non hanno risorse sufficienti per affrontare da sole il problema del doping e, pertanto, vi è la necessità di cooperare sia con i Governi che con l'UE.

Proprio il ruolo dei Governi e dell'UE, nonché le azioni che intraprendono sono di particolare importanza per l'efficace prevenzione alla diffusione del *doping*. In tal senso, la cooperazione e la collaborazione tra le diverse autorità sono i mezzi con cui l'UE può affrontare in modo efficace il problema del *doping* nello sport impedendo questa pratica.

La WADA coordina e promuove la lotta contro il doping a livello mondiale e l'UE deve, al fine di realizzare gli obiettivi dianzi indicati, attivamente sostenere il lavoro dell'Agenzia.

Ora, il Movimento olimpico internazionale è stato coinvolto molto attivamente nell'amministrazione della WADA, ma il ruolo dei Governi è stato meno deciso. L'azione congiunta e la sinergia degli Stati membri dell'UE consentirebbero di rendere più equilibrata la partecipazione dei Governi alla WADA permettendo, così, all'Agenzia di operare in modo più efficace ed efficiente.

L'UE deve, inoltre, attivamente vigilare sull'elaborazione dell'accordo con la WADA e coordinare le varie posizioni degli Stati membri. Essa deve svolgere, quindi, un ruolo attivo nell'implementazione, promuovere e sostenere gli obblighi previsti dall'accordo in questione.

Tuttavia, non sono ancora risolti i punti critici che rendono difficile la partecipazione dell'UE alla WADA. Un ostacolo particolarmente difficile da superare è il mancato accordo tra Commissione e *Foundation Board* della WADA circa la procedura di bilancio. L'UE avrebbe dovuto rappresentare il 47,5% della quota sociale; a fronte di tale impegno, la Commissione chiedeva una serie di vincoli che il *Foundation Board* non ha ritenuto di dover accogliere. In particolare, la Commissione ha contestato l'impostazione data al bilancio della Fondazione, chiedendo una dettagliata previsione di budget quinquennale anziché annuale, nonché dei tetti rigidi alle previsioni di spesa. Inoltre, la Commissione, alla luce della prevista larga contribuzione europea, ha rivendicato un maggior peso rappresentativo nell'ambito del *Foundation Board*.¹⁹

La posizione della Commissione non è, tuttavia, sostenuta in modo compatto dagli Stati membri dell'UE; alcuni di essi (Francia, Regno Unito, Finlandia, Svezia) hanno già dichiarato che la controversia non condizionerà il loro contributo alla futura Agenzia.

7. *La normativa antidoping ed il regime della concorrenza.*

Occorre, infine, segnalare che la normativa antidoping di provenienza privatistica,

¹⁹ Per un'analisi, si rinvia alle considerazioni svolte da E. GREPPI; M. VELLANO, cit., 190.

e delle federazioni sportive internazionali, è stata messa in discussione prima davanti alla Commissione²⁰ e poi davanti al Tribunale di primo grado²¹ ed infine davanti alla Corte di Giustizia europea²² sotto il profilo della sua compatibilità con il diritto comunitario della concorrenza. Tali istituzioni europee hanno considerato che il divieto del doping non persegue obiettivi economici, bensì mira a preservare lo spirito sportivo delle competizioni ed hanno ritenuto che la regolamentazione antidoping delle istituzioni sportive si colloca al di fuori dell'ambito di applicazione del diritto comunitario della concorrenza.

La vicenda era sorta dalla sanzione per doping inflitta dalla *Fédération Internationale de Natation* (FINA) agli atleti *Meca-Medina* e *Majcen*, risultati positivi per nandrolone (sostanza anabolizzante) ad un controllo antidoping svolto in occasione di una gara di Coppa del mondo di nuoto di lunga distanza.

La FINA, applicando le sue regole antidoping (all'epoca basate sul Codice antidoping del Movimento olimpico), aveva sospeso i due nuotatori per un periodo di quattro anni. Su appello dei due atleti, la sanzione era stata ridotta a due anni dal TAS. I due nuotatori avevano, quindi, denunciato alla Commissione europea la regolamentazione antidoping del CIO, secondo loro incompatibile con le norme comunitarie in materia di concorrenza e di libera prestazione dei servizi.

Dopo il rigetto della denuncia da parte della Commissione, i due nuotatori hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado.

Secondo la tesi sostenuta dai due atleti la fissazione della soglia di tolleranza per il nandrolone a 2 ng/ml sarebbe dovuta considerarsi una *pratica concordata* tra il CIO, le federazioni sportive e i laboratori autorizzati con scarse basi scientifiche, tale da poter escludere atleti innocenti o semplicemente negligenti; nel loro caso, il superamento della soglia di tolleranza e, dunque, la positività al controllo antidoping, sarebbe derivata dalla consumazione di carne di cinghiale. Questa pratica anticoncorrenziale sarebbe rafforzata secondo i due nuotatori sia dall'adozione delle regole sportive antidoping del meccanismo di responsabilità oggettiva sia dall'instaurazione di un organo competente per la soluzione arbitrale delle controversie in materia di sport (TAS), insufficientemente indipendente rispetto al CIO. In sostanza, secondo i nuotatori, l'applicazione della regolamentazione antidoping da parte delle istituzioni sportive condurrebbe alla violazione delle libertà economiche degli atleti, garantite in particolare dall'art. 49 del Trattato UE e, dal punto di vista, del diritto della concorrenza, alla violazione dei diritti derivanti dagli artt. 81 e 82 del Trattato UE.

Il giudice di prime cure non ha avuto difficoltà nel constatare che, benché

²⁰ Commissione, caso COMP/38158, *Meca-Medina e Majcen c. CIO*, decisione di rigetto del 1° agosto 2002, in www.europa.eu.int facente seguito alla lettera dell'8 marzo 2002 (in *G.U.CE* 30 dicembre 1998, L 354, p. 18) con cui la Commissione aveva indicato ai denunciati i motivi per cui essa riteneva di non dover accogliere la denuncia.

²¹ Tribunale di primo grado, sentenza 30 settembre 2004, causa T-313/02, *Meca-Medina e Majcen c. Commissione*, in *Raccolta*, 2004.

²² Corte di Giustizia europea, sentenza 18 luglio 2006, causa C-519/04, *Meca-Medina e Majcen c. Commissione*.

sia certamente vero che lo sport di alto livello è divenuto in larga misura un'attività economica, rimane nondimeno il fatto che la lotta antidoping non persegue alcun obiettivo economico. Infatti, la lotta antidoping è intesa a preservare, in primo luogo, lo spirito sportivo senza il quale lo sport, praticato tanto a livello dilettantistico quanto professionale, non è più sport.

In secondo luogo, dato che i prodotti dopanti non risultano privi di effetti fisiologici negativi, tale lotta mira a salvaguardare la salute degli atleti.

Secondo il Tribunale di primo grado, anche quando l'attività sportiva è praticata a livello professionistico, «il divieto del doping si basa su considerazioni puramente sportive ed è, dunque, estraneo a qualsiasi considerazione economica».²³ Pertanto, il Tribunale di primo grado, così come poi ribadito dalla Corte di Giustizia europea, ha respinto il ricorso ed ha confermato la conclusione della Commissione che la regolamentazione antidoping delle istituzioni sportive, essendo di natura puramente sportiva e non essendo discriminatoria, esula dal campo d'applicazione degli artt. 81 e 82 del Trattato UE.²⁴

8. Conclusioni

Dall'analisi compiuta finora derivano almeno due ordini di riflessioni, riguardanti, l'una, gli effetti prodotti dalle norme analizzate nel contesto europeo e, l'altra, i possibili correttivi.

In primo luogo, dal contesto testé delineato è emerso con chiarezza l'impegno della Commissione nella lotta al doping. L'aumento degli interventi a tutti i livelli dell'UE nell'ambito sportivo ha proprio come obiettivo quello di creare un sistema europeo, rispettoso delle identità culturali sportive nazionali e delle autonomie delle federazioni sportive nazionali. L'integrazione dello sport nelle diverse politiche comunitarie è uno degli elementi fondamentali del nuovo quadro politico, economico e sociale creato dall'azione capillare dell'UE in vari settori quali la sanità pubblica, la libera circolazione, la ricerca scientifica e tecnologica, la concorrenza, il mercato interno, l'istruzione e la formazione professionale, il turismo e l'ambiente.

D'altro canto, dal quadro schematicamente tracciato, emergono anche nel sistema comunitario alcuni elementi che ostacolano il cammino verso la creazione di un modello coordinato di regole antidoping. Infatti, le ancora esistenti differenze legislative tra gli Stati membri in tema di doping sono, peraltro, in grado di provocare

²³ Secondo il Tribunale, il divieto del doping e i regolamenti antidoping riguardano esclusivamente, anche quando l'attività sportiva è compiuta da un professionista, una dimensione non economica di detta attività che ne costituisce l'essenza stessa. «Il divieto del doping si basa su considerazioni puramente sportive ed è dunque estraneo a qualsiasi considerazione economica. In conclusione, le regole per la lotta antidoping non possono rientrare nell'ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato sulle libertà economiche e, in particolare, degli artt. 49 CE, 81 CE ed 82 CE. Le regole antidoping, infatti, sono intimamente legate allo sport in quanto tale».

²⁴ Per questi profili, si veda A. RIGOZZI, *Le droit de la concurrence est inapplicable en matière dello sport*, in *Jusletter*, 2004.

delle distorsioni sia nell'organizzazione delle competizioni sportive, soggette a differenti discipline antidoping a seconda del Paese in cui sono organizzate sia nella scelta del Paese di residenza da parte degli atleti di alto livello, i quali potrebbero optare per trasferirsi in Stati con norme antidoping meno rigorose.

Dalla ricostruzione effettuata, appaiono necessarie, dunque, soluzioni immediate di azioni a livello mondiale (come in effetti ci si sta gradualmente indirizzando con l'avvio di una più stretta collaborazione tra la Commissione, gli Stati membri, la WADA, il Consiglio d'Europa e l'Organizzazione Mondiale della Sanità) e, ancor più, a livello sociale al fine di individuare il problema e promuovere i necessari accordi legislativi.

Sotto il primo profilo, l'UE si sta muovendo per la lotta al doping percorrendo due strade importanti. La prima è la promulgazione di una norma penale comunitaria che consideri il doping reato in tutti i Paesi dell'UE. Allo stato attuale il doping è considerato reato solo in due Stati: l'Italia e la Francia. Quindi, sta predisponendo un piano per la costituzione di un'Agenzia europea contro il doping che risulti autonoma, trasparente ed indipendente dagli organismi sportivi.

Con riferimento al secondo aspetto, sembra opportuno non solo finanziare progetti di studio del fenomeno, ma passare a finanziare campagne di informazione e di persuasione più incisive. L'obiettivo dell'UE dovrebbe essere di rafforzare e coordinare le attività di ricerca tra il movimento sportivo e le autorità pubbliche per l'istituzione di un quadro legislativo armonizzato.

II. *L'impatto sull'ordinamento italiano della normativa WADA:*

9. *Premessa*

A livello nazionale diversi Stati, oltre a recepire nel proprio ordinamento interno la Convenzione Europea Antidoping del 1989, hanno emanato propri atti legislativi in materia di doping. Tra le legislazioni più incisive, prevedendo anche sanzioni di tipo penale, sono senz'altro da segnalare quella francese²⁵ e quella italiana.

Per quanto attiene alle regole antidoping italiane, esse hanno avuto un importante e decisivo cambiamento a seguito dell'approvazione della legge antidoping italiana 14 dicembre 2000, n. 376 «*Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping*»,²⁶ le cui linee direttrici saranno sviluppate analiticamente nel prosieguo dell'indagine.

Il nucleo centrale di questo studio sarà circoscritto ai problemi posti dall'adattamento del diritto interno al diritto antidoping internazionale, *rectius* dal coordinamento tra norme internazionali e norme nazionali.

Le problematiche relative alle regole antidoping nella dimensione italiana coinvolgono le seguenti questioni: qual è il rapporto esistente fra lo Stato italiano

²⁵ Loi 23 marzo 1999, n. 99-223 «*relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage*», in *Journal Officiel*, 24 marzo 1999, n. 70, 4399.

²⁶ In *Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 2000, n. 294, riprodotta in *R.D.S.*, 2000, 397.

e la WADA? Quali sono i limiti definiti a livello mondiale dalla WADA alle prescrizioni normative antidoping italiane? Ed ancora: quali sono le *guidelines* del nuovo regolamento dell'attività antidoping attuativo del Codice WADA? Qual è la struttura organizzativa antidoping italiana, a seguito del mutato scenario mondiale?

Gli interrogativi posti saranno gradualmente sviluppati secondo la sequenza qui di seguito schematizzata.

In primo luogo, sarà utile elaborare un quadro d'insieme in ordine ai rapporti esistenti tra lo Stato italiano e la WADA.

Successivamente, verranno affrontate le problematiche sottese alla normativa antidoping, mediante una ricognizione diacronica delle disposizioni normative in materia.

Quindi, sarà analizzata la norma cardine italiana in materia antidoping ed il regolamento attuativo del Codice WADA, al fine di verificarne le linee caratterizzanti. In relazione a tali fonti normative, verranno studiati i limiti ed i controlli all'autonomia normativa antidoping previsti a livello mondiale dall'Agenzia stessa.

Da ultimo, dopo aver compiuto una visione del quadro normativo italiano in materia antidoping, saranno individuate alcune possibili misure di riforma.

10. *L'adesione dello Stato italiano alla WADA*

È soltanto recentemente, a causa del dilagare inaspettato del fenomeno, che l'Italia ha prestato maggiore attenzione alla pratica del doping perseguendo l'obiettivo di inserirsi nella missione di creare un sistema coordinato antidoping efficace a livello universale.

Pertanto, al fine di contribuire alla promozione della lotta al doping, il Parlamento ha approvato la legge 13 ottobre 2003, n. 281, che autorizza la partecipazione italiana alla WADA, costituita dai rappresentanti dei Governi e delle organizzazioni sportive internazionali. A seguito di tale intervento, quindi, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato al pagamento del contributo annuale alla fondazione internazionale WADA.

L'Agenzia collabora, quindi, anche con l'organizzazione antidoping nazionale, che viene indicata con la sigla di NADO e che, per l'Italia, si identifica nel CONI.

11. *Le premesse per la normativa antidoping italiana del 2000*

Per comprendere al meglio l'evoluzione dell'assetto della normativa antidoping italiana, è necessario, anzitutto, esaminare i mutamenti normativi che si sono succeduti in questa materia dagli anni Settanta del secolo XX, premettendo fin d'ora che tali interventi sono rimasti inattuati e superati dal grado di diffusione del fenomeno doping.

Il primo Paese che ha legiferato in materia di doping è stata la Francia nel

1965, mentre in Italia la tematica è stata trattata per la prima volta solo nella legge 26 ottobre 1971, n. 1099.²⁷ Tale normativa puniva l'impiego delle sostanze nocive per la salute degli atleti, al fine di modificare le loro energie naturali in modo artificiale.

È la nota «*legge fantasma*», detta così in quanto il doping, pur configurato come reato, non ebbe mai nessun effetto di concretizzazione penale, anche perché nel 1981 il reato medesimo veniva depenalizzato con la legge n. 689.²⁸ Nel contempo, la perseguibilità del doping, in assenza di normativa specifica, fu tentata attraverso la contestazione dell'art. 1 della L. n. 401/1989 (inerente la frode in competizione sportiva) sull'applicabilità della quale la Suprema Corte di Cassazione si è, tuttavia, espressa in modo non uniforme e, maggioritariamente, dichiarandone la non applicabilità al doping.²⁹

Orbene, di fronte all'impiego sempre più diffuso di prodotti e metodi dopanti con gravi conseguenze per la salute degli sportivi, l'Italia ratificava con la L. n. 522/1995 la Convenzione contro il doping presentata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 16 novembre 1989. Alla Convenzione aderirono 49 Paesi europei, introducendo sanzioni disciplinari per contrastare l'uso di sostanze dopanti allora in vigore. In questa maniera è stata recepita dall'ordinamento italiano una normativa organica circa l'uso di sostanze chimiche e farmaceutiche per il miglioramento delle prestazioni sportive.

Archiviata l'infruttuosa esperienza della L. n. 1099/1971, si è dovuto attendere sino al 2000 per l'emanazione di una compiuta legislazione in materia di doping in Italia.

L'adozione della L. n. 376/2000 rappresenta, dunque, l'esito di un lungo percorso iniziato agli inizi degli anni Settanta del secolo XX.³⁰

La lacuna legislativa presente nell'ordinamento italiano è stata, quindi, colmata sia con l'emanazione della L. n. 376/2000, che disciplina la tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta contro il doping che col relativo regolamento d'attuazione (D.M. 15 ottobre 2002).³¹

Tale normativa, all'art. 1, comma 1, stabilisce quanto segue: «*L'attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16*

²⁷ Legge 13 ottobre 2003, n. 281 «*Concessione di un contributo all'Agenzia mondiale antidoping*», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 245 del 21 ottobre 2003.

²⁸ Sul punto, si veda E. BERTOL, M. GIUSIANI, F. MARI, *La lotta contro il doping in Europa e la posizione dell'Italia tra giustizia sportiva e giustizia ordinaria*, in *Jura Medica*, 16, 2003, 457-467.

²⁹ Si veda Cassazione Penale, Sez. VI, 25 gennaio 1996, n. 3011.

³⁰ Tra i molti contributi in materia, si segnala G. AIELLO, *Prime riflessioni sulla legge antidoping*, in *Riv. Dir. Sport.*, 2000, 7.

³¹ D.M. 15 ottobre 2002 recante «*Approvazione della lista dei farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376*».

novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e della regolarità delle gare e non può essere svolta con l'ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l'integrità psicofisica degli atleti».

12. La legge antidoping italiana

«Costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione o la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche e idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. Ai fini della presente legge sono equiparate al doping la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull'uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicate nel comma 2».

È questa la definizione di doping prevista dall'art. 1, comma 2, della L. n. 376/2000.

Oltre a questa precisa scelta in ordine alla nozione di doping, la legge *de qua* ha introdotto importanti novità quali la rilevanza penale attribuita a questa pratica e l'istituzione di una Commissione di controllo, che stabilisce, con cadenza non superiore a sei mesi, quali siano le sostanze e le pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping; inoltre, la legge ha stabilito che qualsiasi pratica volta ad alterare i risultati dei controlli viene equiparata al doping.

Dall'analisi della legge italiana antidoping, è possibile ricavare, almeno tendenzialmente, una struttura-tipo.

Così, in una prima parte, la legge definisce il concetto di doping e poi vengono stabiliti i criteri per individuare i prodotti dopanti e come dividerli in classe.

Segue, poi, una seconda parte sulla struttura organizzativa e le funzioni della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping (CVD) e per la tutela della salute nelle attività sportive.

Nella terza sezione sono disciplinate le varie competenze istituzionali, come ad esempio quelle delle Regioni.

Infine, è prevista una quarta parte nella quale vengono dettate le disposizioni penali.

Fatta questa premessa, necessaria per fornire indicazioni sul quadro normativo esistente, appare utile indicare i principali aspetti della nuova normativa antidoping italiana.

Innanzitutto, il doping è configurato come un reato sotto la fattispecie della frode sportiva, punito fino a tre anni di reclusione (che possono diventare di

più se insorgono danni effettivi per la salute), se ad essere indotto ad assumere sostanze vietate per doping è un minore o se, a distribuire le sostanze, è un dipendente del CONI. Solo in presenza di condizioni patologiche dell'atleta documentate e certificate da un medico e verificata l'assenza di pericoli per la salute, è consentito un trattamento specifico con sostanze vietate per doping e la possibilità di partecipare ugualmente alle competizioni sportive. Ma anche in questo caso il trattamento deve rispondere a specifiche esigenze terapeutiche e la documentazione deve essere conservata e tenuta sempre a disposizione dall'atleta. Il controllo antidoping vero e proprio sulle competizioni e sulle attività sportive spetta ad alcuni laboratori accreditati dal CIO.

La suddetta legge propone, altresì, un elenco, completo e definito, suddiviso in 10 classi, di sostanze vietate agli atleti ed un'ulteriore sezione relativa ai metodi di doping emotrasfusioni, somministrazione di trasportatori artificiali di ossigeno. L'elenco delle sostanze vietate dalla legge italiana, pur basandosi su quello redatto dal CIO, risulta alquanto differente soprattutto per una particolare e fondamentale caratteristica. Nell'elenco stilato dal Comitato Olimpico ogni classe di sostanze vietate presenta una parziale lista delle principali molecole e termina con la dicitura «*and related substances*». In particolare, il CIO si riserva di vietare l'assunzione delle sostanze elencate e di tutte le relative affini per struttura ed effetto farmacologico in guisa tale da non permettere all'atleta di ricercare prodotti dopanti a base di molecole non espressamente indicate.

Ogni classe presente nella lista della legge italiana è priva della dicitura «*...e sostanze affini*»; a tale mancanza la legge italiana sopperisce con periodici aggiornamenti semestrali della lista delle sostanze vietate parallelamente ai più recenti progressi della ricerca scientifica.³²

In Italia, dunque, l'applicazione delle due liste è da differenziare: per le sanzioni sportive da comminare agli atleti trasgressori nell'ambito delle competizioni organizzate sotto l'egida del CIO e della WADA ha valore la relativa lista aperta, per le sanzioni penali ha valore la lista italiana; per tutte le competizioni nazionali non gestite dal CIO e dalla WADA ha valore la lista italiana sia per le sanzioni sportive che per quelle penali.

La L. n. 376/2000, infatti, prevede anche interventi penali con sanzioni pecuniarie e fino alla reclusione nei confronti dell'atleta o di chiunque favorisca il ricorso al doping.

Con l'entrata in vigore della L. n. 376/2000 è stato affermato, da ultimo, la centralità del ruolo del Ministero della Salute nelle politiche di indirizzo e controllo sul doping. L'apposita Commissione di vigilanza, istituita presso il Ministero ai

³² Riepilogando, gli interventi di aggiornamento alla lista, al momento in cui si scrive, sono stati i seguenti: D.M. 15 ottobre 2002; D.M. 30 dicembre 2002; D.M. 10 luglio 2003; D.M. 16 gennaio 2004; D.M. 13 aprile 2005 che fa proprio l'emendamento all'Appendice della Convenzione europea contro il doping nello sport contenente la nuova lista di riferimento delle sostanze e dei metodi vietati per doping, che è entrato in vigore il 1° gennaio 2005 e che recepisce la lista elaborata dalla WADA.

sensi della suddetta legge, avoca a sé molte ed importanti funzioni che, tuttavia, non sembrano limitare l'attività antidoping contestualmente svolta dal CONI. A conferma di ciò, è stato asserito, nel D.lgs. 8 gennaio 2004, n. 15, che il Comitato olimpico «cura nell'ambito dell'ordinamento sportivo, anche d'intesa con la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive». ³³ L'utilizzo della parola «anche» attesterebbe la piena potestà regolamentare dell'ente nel campo dell'attività sportiva agonistica. Potestà, peraltro, già riconosciuta dalla Convenzione Antidoping di Strasburgo nella quale si invitavano gli Stati firmatari ad assistere le rispettive organizzazioni sportive nella lotta al doping, con l'obbligo per i destinatari di prevedere, tra l'altro, i necessari contributi per il finanziamento dei controlli e delle analisi.

13. Il rapporto fra il Codice WADA e la normativa antidoping italiana

Prospettate le linee generali della normativa antidoping italiana, sarà necessario, ora, analizzare l'influenza esercitata, sotto varie angolazioni, dalle disposizioni antidoping previste a livello mondiale dalla WADA. ³⁴

Anzitutto, è interessante far notare come la L. n. 376/2000 faccia immediato riferimento (art. 1, comma 1) alla Convenzione di Strasburgo del 1989, sembrando, dunque, configurare una forma di adattamento ordinario da aggiungersi all'ordine di esecuzione già intervenuto nel 1995, salvo, poi, distaccarsene in vari modi. Segnatamente, l'art. 2 della legge in commento prevede che il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, approvi per decreto un elenco di sostanze e pratiche mediche dopanti anche nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di Strasburgo e delle indicazioni del CIO, con ciò consentendo che l'elenco sia diverso da quello della Convenzione europea e da quello del CIO, che, poi, coincidono esattamente con la lista della WADA (la *Prohibited List*).

In effetti, il citato D.M. 15 ottobre 2002, di «*approvazione della lista dei farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping*», si discosta per molti versi dalla *Prohibited List* della WADA, determinando, così, delicati problemi di coordinamento tra le due fonti normative – un atleta potrebbe essere considerato dopato dal punto di vista penalistico ed innocente dal punto di vista sportivo o viceversa – e *preparando il terreno* per la possibile violazione della Convenzione europea da parte dello Stato italiano.

Il problema evidentemente *in nuce* si è aggravato quando l'Italia ha aderito alla Convenzione internazionale promossa dall'UNESCO, la quale recepisce

³³ D.lgs. 8 gennaio 2004, n. 15 «*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242*», recante «*Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI*», ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137 in *Gazzetta Ufficiale*, n. 21 del 27 gennaio 2004.

³⁴ Per una puntuale disamina di questi profili, si veda E. GREPPI, M. VELLANO, cit., 179.

anch'essa integralmente la *Prohibited List*.

Non merita, invece, muovere osservazioni critiche sulla circostanza che il legislatore italiano abbia accolto nell'art. 1 della L. n. 376/2000 una definizione di doping diversa da quella del Codice WADA sotto il profilo dell'elemento soggettivo. In effetti, a differenza del Codice WADA, il quale prevede finanche forme di responsabilità oggettiva (*strict liability*),³⁵ la legge italiana richiede espressamente un dolo specifico, *id est* la finalità di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti senza che sia necessario che tale alterazione venga effettivamente conseguita.

La diversità di approccio appare pienamente giustificata alla luce delle ovvie differenze sussistenti tra una norma di carattere privatistico che stabilisce un'infrazione di tipo meramente disciplinare³⁶ ed una norma incriminatrice di carattere penale.³⁷

È evidente che nel momento in cui lo Stato italiano ha deciso di ratificare e rendere esecutivi nel proprio ordinamento il Protocollo addizionale di Varsavia del 2002 e la Convenzione internazionale predisposta in ambito UNESCO, sono sorti dei gravi problemi di compatibilità tra questi strumenti internazionali e la L. n. 376/2000. Dovrebbero prevalere gli obblighi convenzionali, stante la successione delle leggi nel tempo, ma al fine di evitare ambiguità e discrasie sembra opportuno che il legislatore *rimetta mano* alla disciplina nazionale per renderla pienamente conforme a quella di provenienza internazionale. Segnatamente, sarà necessario, alla luce dell'art. 4, par. 3, della Convenzione UNESCO, uniformare la lista delle sostanze e dei metodi proibiti a quella approvata dalla WADA, mentre potrà ben rimanere nella legislazione nazionale il menzionato requisito del dolo specifico.

14. Il regolamento antidoping italiano attuativo del Codice WADA

Tutti i regolamenti antidoping adottati in adattamento al Codice mondiale dalle varie organizzazioni sportive, internazionali e nazionali seguono l'impostazione del Codice medesimo. Così, l'ultimo atto del programma per la lotta al doping del CONI è stata l'approvazione del nuovo regolamento dell'attività antidoping, documento tecnico attuativo del Codice WADA.

Il regolamento dell'attività antidoping approvato dalla Giunta nazionale, in vigore dal 1° gennaio 2004 e poi modificato nel

³⁵ Si tratta di una responsabilità oggettiva assoluta in riferimento all'esito della gara durante la quale l'atleta è incorso nella positività: ai sensi del Codice WADA l'annullamento del risultato della gara è automatico e non è ammessa prova liberatoria. La *ratio* di tale disposizione è che l'atleta ha, comunque, avuto un vantaggio illecito sugli altri concorrenti. In particolare, l'art. 9 del Codice WADA stabilisce quanto segue: «An anti-doping rule violation in connection with an In-Competition test automatically leads to Disqualification of the individual result obtained in that Competition with all resulting consequences, including forfeiture of any medals, points and prizes».

³⁶ Sul punto, si veda F. RIGAUX, *Il diritto disciplinare dello sport*, in *Riv. Dir. Sport.*, 3, 1997, 386-406.

³⁷ E. GREPPI, M. VELLANO, cit., 180.

2005,³⁸ costituisce il precipitato di una lunga evoluzione normativa che, iniziata già nel 1988 con l'emanazione di una specifica direttiva alle federazioni sportive nazionali, ha portato a migliorare sempre più gli strumenti per un efficace contrasto al doping.

Tuttavia, nonostante il carattere generale estremamente innovativo, molti aspetti organizzativi sono rimasti invariati.

Centro pulsante del programma, con specifiche funzioni di controllo e coordinamento, resta la Commissione Antidoping (CA), chiamata a raccogliere dalle specifiche federazioni e discipline associate le informazioni riguardanti l'attività agonistica nazionale ed internazionale in ordine all'effettuazione, in armonia con la Commissione di vigilanza ministeriale, di controlli a sorpresa o richiesti dalle federazioni stesse. Insieme alla Federazione medico sportivo italiana (FMSI), che materialmente esegue i controlli, essa è l'organo operativo del sistema.

Alla Commissione Antidoping spetta, altresì, l'importante compito di svolgere funzioni propositive e consultive.

Altra funzione importante, riservata al CONI, riguarda l'istituzione, in maniera autonoma, di una Commissione Scientifica Antidoping (CSA), con compiti di ricerca ed attività educativo-didattica. La CSA assume, tra le altre, le funzioni di autorità medica competente a disciplinare e valutare la concessione di esenzioni a fini terapeutici (TUE), anche in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della L. n. 376/2000, su richiesta esaurientemente documentata ed avanzata esclusivamente per il tramite delle commissioni federali antidoping, nel rispetto dello specifico standard internazionale.

Il nuovo regolamento prevede, inoltre, l'istituzione dell'Ufficio di Procura Antidoping (UPA), anch'esso autonomo rispetto agli altri organismi, che ha compiti d'indagine su violazioni del regolamento. L'ufficio ha, anche, la funzione di segnalare alle procure della Repubblica competenti le fattispecie penalmente rilevanti, ai sensi della L. n. 376/2000. Tale esigenza era da tempo avvertita anche a livello internazionale e la citata convenzione di Strasburgo ne fa espresso riferimento.

Infine, rientrano in questo programma la costituzione di un Comitato Etico (CE) con compiti di consulenza e giudizio d'idoneità riguardo gli aspetti etici, comportamentali, sociologici e metodologici ed un Ufficio di supporto agli organi di Giustizia e Garanzia per lo sport (UGG), al fine di organizzare l'attività della CA. L'UGG ha anche il compito di provvedere, in caso di positività del primo campione analizzato (detto «*campione A*»), alle comunicazioni di rito che danno inizio alle attività di competenza dell'UPA e delle federazioni nazionali interessate.

³⁸ Regolamento dell'attività antidoping approvato dalla Giunta nazionale del CONI con deliberazione n. 482 del 21 ottobre 2003 così come modificato dal Regolamento dell'attività antidoping, documento tecnico attuativo del Programma mondiale antidoping WADA «*Codice Mondiale Antidoping. Standard Internazionali. Regolamento dell'attività antidoping*», approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 311 del 30 giugno 2005 e successive modifiche e/o integrazioni approvate dalla Giunta nazionale del CONI con deliberazione n. 615 del 22 dicembre 2005.

È l'UGG che intrattiene i rapporti con il WADA e riferisce a questo in ordine alla concessione di esenzioni a fini terapeutici (TUE).

Il nuovo regolamento prende anche in esame il problema dei rapporti con le altre organizzazioni nazionali ed internazionali preposte ai controlli antidoping, da sempre intrinseco limite alla lotta al fenomeno. Attraverso le disposizioni finali si provvede a disciplinare le competenze riguardanti i controlli nelle diverse manifestazioni.

Infine, sempre sulla spinta armonizzatrice dei nuovi regolamenti nazionali ed internazionali, viene anche sancito il principio di mutuo riconoscimento tra Comitato Olimpico e gli altri firmatari del Codice mondiale dei test, delle esenzioni a fini terapeutici (TUE), dei risultati delle udienze e di altre deliberazioni, fatto salvo, nel rispetto del principio di autonomia decisionale dei diversi organismi, il diritto d'appello. Particolarità, quest'ultima, utile ad evitare i casi che la giurisprudenza sportiva, in diverse occasioni, si è trovata a dover dirimere, proprio a causa della difformità degli apparati sanzionatori e regolamentari.³⁹

A proposito dell'apparato sanzionatorio del nuovo regolamento CONI, esso può definirsi alquanto complesso e fortemente ispirato al Codice WADA.

L'Agenzia mondiale stessa, in nota al proprio Codice, evidenzia come l'armonizzazione delle sanzioni sia uno degli argomenti più discussi nelle politiche di contrasto al doping. Le argomentazioni contrarie ad un'uniformità sanzionatoria si fondano sulle implicite differenze tra gli atleti praticanti le diverse discipline sportive. Tra di essi esistono veri e propri professionisti come anche dilettanti. Inoltre, per alcuni sport che prevedono una carriera agonistica breve, le squalifiche pluriennali ne decreterebbero una significativa compromissione. D'altra parte, il paradosso di due atleti, dello stesso Paese, positivi per la stessa sostanza, giudicati in maniera diversa, perché praticanti diverse discipline, ben spiega la ragione che spinge gli organismi preposti alla lotta al doping verso una completa e totale armonizzazione delle sanzioni.

Il CONI, recependo tali indicazioni, ha sancito, nel caso di uso di sostanze vietate o di metodi proibiti, due anni per la prima infrazione e la squalifica a vita per la seconda. Le sanzioni sono attenuate nel caso in cui la sostanza riscontrata sia compresa tra quelle definite in un apposito elenco. In questo caso, spetta all'atleta l'onere di dimostrare come essa non sia stata assunta con lo scopo di migliorare la prestazione.

Rispetto ai precedenti regolamenti viene confermata la gravità per la violazione sulle norme del traffico o somministrazione di sostanze vietate, in particolare qualora il fatto coinvolga un minore. In tal caso, è prevista la squalifica a vita del personale coinvolto. Comunque, benché le organizzazioni antidoping siano sempre più propense a dirimere il fenomeno doping, valutando come oggettiva o assoluta la responsabilità dell'atleta, in verità la giurisprudenza sportiva ha

³⁹ Per la trattazione della seguente questione, si rinvia a M. COCCIA, *Questioni in tema di arbitrato sportivo internazionale e norme antidoping*, in *Rivista dell'arbitrato*, 2001, 779.

manifestato negli anni il desiderio di mitigare l'inderogabilità di questo principio con quelle che vengono definite e riportate anche nel regolamento in esame, «*circostanze eccezionali*», ossia la mancanza assoluta o significativa di colpa o negligenza nella violazione al regolamento. Sebbene la validità di queste attenuanti sia applicabile esclusivamente all'irrogazione delle sanzioni e non per accertare se vi sia stata violazione al regolamento o meno, l'assenza di un'affermazione chiara dei principi di responsabilità oggettiva nella giurisprudenza potrebbe produrre un indebolimento degli strumenti di lotta al doping.

Restano ancora altri nodi gordiani da risolvere. Esistono, ad esempio, opinioni contrastanti sull'operato del CONI nell'evoluzione delle politiche antidoping, ma il quadro finora esaminato testimonia l'impegno del massimo ente sportivo nazionale che, colmando il vuoto legislativo esistente in Italia fino all'avvento della L. n. 376/2000, ha adeguato le proprie normative a quelle del CIO, prima, e della WADA, poi, sviluppando una complessa attività di collaborazione con le altre organizzazioni coinvolte nel problema.

È indubbio che il CONI, come le altre organizzazioni sportive internazionali, si sia trovato negli ultimi anni ad affrontare problematiche in enorme evoluzione, che, spesso, esulano dall'ambito sportivo andando a coinvolgere sfere apparentemente estranee, identificate in organizzazioni che gestiscono il traffico di sostanze dopanti o il giro di scommesse clandestine che gravita sulle diverse manifestazioni sportive.

La soluzione di queste problematiche è individuata nella massima cooperazione, esplicitata nel nuovo regolamento, con gli altri soggetti protagonisti nel combattere il fenomeno, a partire dalla WADA fino ad arrivare alla Commissione ministeriale di vigilanza sul doping.⁴⁰

Di certo, se una critica vuole essere mossa nei confronti del complesso apparato costruito dalle diverse organizzazioni nazionali (compresa l'esperienza italiana) e internazionali, questa riguarda l'obiettivo da raggiungere.

Il CONI si è reso protagonista di diverse iniziative nel campo educativo, ma la mancanza di indicazioni esplicite in tal senso rappresenta forse l'unica carenza riscontrabile nel nuovo regolamento.

15. Conclusioni

L'analisi compiuta permette di formulare le seguenti riflessioni conclusive.

In primo luogo, il progetto di armonizzazione delle procedure con il resto d'Europa è in Italia, così come nel resto del mondo, uno dei punti più dibattuti in materia di doping e la creazione di un organismo centrale, responsabile a livello internazionale della lotta antidoping, sta favorendo la realizzazione di tale difficile missione.

⁴⁰ Si veda D.M. 31 ottobre 2001, n. 440, recante «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive».

In base alla ricostruzione operata, risulta incontrovertibile che la WADA influenzi in maniera decisiva sia la produzione normativa antidoping del legislatore italiano che la relativa struttura organizzativa preposta a darne attuazione.

Nonostante decisivi miglioramenti per la creazione di un sistema normativo antidoping uniforme a livello internazionale, emergono, comunque, alcune divergenze sia in materia di sanzioni definite a livello nazionale che per quanto attiene alla predisposizione della lista delle sostanze vietate e dei metodi vietati.

Risulta, dunque, indispensabile per realizzare un sistema antidoping effettivamente uniforme a livello mondiale rafforzare la cooperazione ed il controllo dei laboratori antidoping, adottare dei provvedimenti legislativi più conformi a quelli di provenienza internazionale, migliorare le metodologie di rivelazione dei vari tipi di doping tra gli sportivi dilettanti ed i professionisti e, da ultimo, formare più adeguatamente le persone coinvolte nella lotta contro il doping.

III. *Le conseguenze per l'ordinamento interstatale a seguito della normativa WADA:*

16. *Premessa*

Finora è stata affrontata la problematica dei rapporti fra legislazione antidoping e dimensione internazionale, comunitaria e domestica ed il *leitmotiv* dell'indagine è stato quello di definire il grado di armonizzazione delle disposizioni antidoping nei diversi plessi organizzativi.

Ora, per un verso, la competenza in materia di doping è non solo statale, ma anche regionale e, quindi, risulta fondamentale il ruolo esercitato dalle Regioni in tale materia.

Per altro verso, esiste un *network* di relazioni sia tra federazioni sportive e CONI che fra le medesime federazioni sportive che si adoperano per la costruzione di un efficiente modello antidoping armonizzato.

Con riferimento al primo aspetto, è bene evidenziare che il problema del doping coinvolge diversi livelli di governo della Repubblica per realizzare l'obiettivo comune di una cooperazione in materia. Si segnala, quindi, la compresenza a livello locale di due distinte competenze, regionale e statale. Si è posta, dunque, l'esigenza di delimitare le rispettive aree di competenza e di intervento ed in tale prospettiva un posto di particolare rilievo è occupato dalla recente modifica del titolo V della Costituzione ad opera della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Sotto il secondo profilo, è bene osservare le molteplici relazioni che si sono progressivamente instaurate tra le federazioni sportive nazionali ed il CONI. È il caso, ad esempio, del Coordinamento Attività Antidoping del CONI (UCAA), che svolge importanti funzioni di raccordo tra le federazioni sportive e l'ente pubblico in questione.⁴¹

⁴¹ Il CONI, a mezzo dell'Ufficio Coordinamento Attività Antidoping (UCAA), svolge l'attività antidoping in attuazione delle normative proprie e del Movimento olimpico. In particolare, l'UCAA

Di seguito, quindi, si analizzeranno le implicazioni scaturenti dalla riforma del titolo V della Costituzione e gli effetti prodotti da essa sul tessuto normativo antidoping.

In secondo luogo, verranno esaminate le relazioni intercorrenti fra federazioni sportive nazionali, CONI ed enti locali, soffermando l'analisi sull'azione coordinata di essi per capire la portata e gli effetti del loro operato.

Da ultimo, si fornirà un quadro generale di sintesi in merito alle posizioni raggiunte dai meccanismi di raccordo presi in considerazione in materia di doping.

17. *La competenza delle Regioni italiane in materia di doping*

Nel campo del doping il riconoscimento della competenza legislativa regionale è fortemente limitato dalla riserva allo Stato delle norme generali in materia di sport.⁴² Compatibilmente con i principi dell'autonomia e del decentramento apportati dalla riforma del titolo V della Costituzione, l'ordinamento sportivo è stato inserito tra le materie a legislazione concorrente per cui spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, che resta riservata alla legislazione dello Stato.

Lo Stato non esce indebolito dall'apertura delle Regioni; non solo, volendo ampliare l'indagine si può vedere che, sempre nell'ambito della legislazione concorrente Stato-Regioni, è indicata la tutela della salute e non è certamente necessario ricordare quale rilevanza abbia oggi questo compresente profilo, in considerazione anche della crescente attenzione giustamente prestata tanto ai positivi riflessi delle pratiche sportive per la tutela della salute, tanto a fenomeni negativi come appunto la diffusione del doping.⁴³

Proprio con riferimento a quest'ultimo profilo, le Regioni, nell'ambito dei piani sanitari regionali, programmano le attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive, individuano i servizi competenti, avvalendosi dei dipartimenti di prevenzione e coordinano le attività dei laboratori di cui all'art. 4, comma 3, della L. n. 376/2000.⁴⁴

Questa legge affida, altresì, alle Regioni il compito di promuovere autonomamente progetti antidoping ed individuare competenze specifiche per le relative attività di formazione, informazione, ricerca scientifica antidoping e controllo dello stato di salute degli atleti.

Sempre in quest'ottica merita ricordare che in base all'accordo Stato-Regioni e Province autonome del 28 luglio 2005, concernente le «*Linee guida sui*

coordina l'effettuazione dei controlli a sorpresa eventualmente disposti dalla Commissione Antidoping (CA) e dalle federazioni sportive nazionali; dispone, altresì, delle risorse necessarie per il funzionamento ed il collegamento degli organismi operanti nell'ambito delle attività antidoping dell'ente pubblico.

⁴² Art. 117, comma 3, Cost.

⁴³ Per una ricostruzione complessiva della materia, cfr. C. ALVISI, *Il diritto sportivo nel contesto nazionale ed europeo*, Milano, Giuffrè, 2006, 51.

⁴⁴ Si veda in proposito l'art. 5 della L. n. 376/2000.

requisiti organizzativi e di funzionamento dei laboratori antidoping regionali» sono state delineate le procedure per l'accreditamento dei laboratori antidoping regionali (LAD) da parte del Ministero della Salute, previa valutazione dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS).

La richiesta va presentata all'ISS, che provvederà alle verifiche tecniche dei requisiti strutturali, strumentali, funzionali e di dotazioni posseduti dai laboratori che avvanzeranno la richiesta.

Successivamente, la Commissione di vigilanza doping (CVD), verificata la documentazione, proporrà al Ministro della Salute l'attribuzione del Certificato LAD al laboratorio, di validità triennale.

L'obiettivo è soprattutto quello di creare dei laboratori orientati alla tutela della salute dello sportivo, finalizzati a valutare i parametri biologici in rapporto alle condizioni fisiologiche tipiche di chi non assume sostanze dopanti. Si vogliono, inoltre, creare i presupposti e le condizioni per eseguire la ricerca di tutte le sostanze dopanti, attività tipica dei pochi laboratori attualmente accreditati dalla WADA in Europa.

18. *Il ruolo delle federazioni sportive*

Prima di entrare nel merito del discorso, appare opportuna una breve analisi preliminare dei profili strutturali e funzionali delle federazioni sportive e del CONI.

Il D. Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, così come modificato dal D. Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15, relativo al riordino del CONI definisce, all'art. 2, quest'ultimo come la confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate ed inoltre dispone che lo stesso si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal CIO. Più in generale, il D.L. 19 agosto 2003, n. 220, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 17 ottobre 2003, n. 280, prevede, all'art. 1, che *«la Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al CIO»*.

Il provvedimento mantiene la natura di ente pubblico del CONI (art.1), mentre opera una trasformazione delle federazioni sportive nazionali (FSN), fino ad oggi organi del CONI, in associazioni di diritto privato.

Il decreto ridisegna la disciplina delle federazioni sportive quali associazioni di diritto privato senza fini di lucro (art.15); il riconoscimento della personalità giuridica è, comunque, subordinato al riconoscimento a fini sportivi da parte del Consiglio nazionale del CONI, ai cui indirizzi le federazioni devono conformarsi, vista la valenza pubblicistica della loro attività.

Ora, per un verso, va rimarcato l'apporto del CONI alla lotta al doping. Così, nell'art. 2 dello Statuto del CONI, che ribadisce i principali compiti del CONI, si richiama la *«promozione della massima diffusione della pratica sportiva sia per i normodotati che, di concerto, con il Comitato italiano paraolimpico, per i disabili»*, nonché la promozione di *«opportune iniziative contro ogni forma*

di discriminazione e di violenza nello sport», termine che ricomprende, ovviamente, anche la lotta al doping.

Per altro verso, tutte le federazioni sportive nazionali si sono da tempo dotate di un regolamento antidoping che fa riferimento alle norme e all'elenco delle sostanze vietate emanate dalla WADA.

Tutti i tesserati devono essere consapevoli che possono essere sottoposti a controlli doping ordinari (in corso di gara) o a sorpresa, disposti dalla CA istituita presso il CONI, dalla CVD, dal Ministero della Salute ovvero dalla federazione internazionale o dalla WADA.

19. *Il coordinamento tra le federazioni sportive ed il CONI*

È opportuno, infine, segnalare lo stretto legame esistente fra il CONI e le federazioni sportive nazionali per coordinare le nuove normative WADA in materia di antidoping e per discutere dell'accentramento al CONI dei controlli antidoping.

L'UCAA del CONI ha avviato di recente una serie di incontri con i responsabili delle attività antidoping di tutte le federazioni sportive.

La finalità delle riunioni è quella di illustrare ai responsabili federali, a seguito del recepimento del Codice WADA e della successiva normativa d'attuazione, i comportamenti che dovranno essere scrupolosamente seguiti per realizzare il Programma Nazionale Antidoping. Si è sottolineata con tutti la necessità di intensificare gli sforzi non solo nella direzione della rilevazione e del controllo, ma anche in quella del coordinamento dell'azione di contrasto e dell'educazione all'antidoping, coinvolgendo quanto più possibile gli atleti ad una partecipazione responsabile, attiva piuttosto che passiva.

L'obiettivo delle successive riunioni sarà quello di sviluppare un nuovo sistema gestionale sull'attività dei controlli antidoping con una prevalenza di controlli a sorpresa su quelli preventivamente notificati. È stata portata a conoscenza delle federazioni sportive nazionali che la WADA, come visto, riconosce per ogni Paese un unico soggetto per l'attività antidoping e che, quindi, tutti i controlli verranno accentrati nel CONI, attraverso un nuovo sistema di coordinamento che terrà anche conto delle peculiarità delle federazioni sportive nazionali, senza *depauperare* il loro bagaglio di conoscenze e le singole capacità organizzative.

Le federazioni sono state informate anche che la WADA ha previsto che per ciascuna disciplina sia indicato un gruppo di atleti di altamente qualificati da sottoporre a periodici controlli e che gli stessi atleti devono fornire una serie di informazioni dettagliate per garantire la loro reperibilità.

20. *Conclusioni*

Dall'analisi compiuta è possibile trarre almeno due riflessioni conclusive riguardanti, l'una, gli effetti prodotti dalle norme antidoping analizzate e, l'altra, le possibili prospettive di riforma.

Il sistema normativo antidoping italiano si struttura su due livelli: uno locale, l'altro nazionale e su entrambi si sovrappongono reti transnazionali. Il livello nazionale, però, è rappresentato non solo dalle regole o dagli organi centrali, ma anche dalle reti di collegamento tra le federazioni sportive o tra organismi interni all'articolazione istituzionale sub statale.

Il sistema normativo antidoping è divenuto, dunque, una struttura composita, un modello reticolare, nell'ambito del quale operano, in modo integrato, Stato e Regioni, enti locali, federazioni sportive e CONI.

L'esistenza di molteplici livelli decisionali ed operativi (Stato, Regioni, federazioni sportive, CONI) deve, quindi, coesistere e confrontarsi continuamente al fine di garantire l'uniformità delle regole antidoping a tutti gli atleti sull'intero territorio nazionale, adattandosi alle prescrizioni normative antidoping elaborate dalla WADA.

Pertanto, i rapporti tra federazioni sportive, CONI, Regioni ed enti locali devono essere estesi e rafforzati, per il raggiungimento di comuni obiettivi di sviluppo e di armonizzazione e devono sempre ispirarsi ai metodi del coordinamento orizzontale, basati sull'accordo e la programmazione condivisa.

21. Considerazioni conclusive generali

La regolamentazione del fenomeno doping è stata declinata nei vari Paesi del mondo in forme differenziate, che dipendono in larga misura dalle specificità dei contesti politico-istituzionali nazionali e dalle caratteristiche organizzative degli apparati sportivi consolidatesi nel corso del tempo. Il contenuto stesso della nozione di doping varia da un Paese all'altro in funzione delle diverse esperienze culturali.

Ciononostante, esiste, oggi, una realtà evolutiva che vede al proprio interno capacità di sviluppo tendente a garantire l'armonizzazione e la migliore pratica del programma antidoping internazionale e nazionale.

In effetti, la lotta al doping ha conosciuto a livello internazionale una progressiva evoluzione, andata parallelamente con la crescente consapevolezza che l'uso di certe sostanze o di alcuni metodi dopanti comporta notevoli pericoli per la salute degli atleti. L'evoluzione è stata duplice nel senso che oggi si può riscontrare, da un lato, la tendenza verso l'uniformità della normativa internazionale in materia e, dall'altro, il progresso della ricerca scientifica finalizzata a migliorare i controlli antidoping.

Un dato comune che emerge dall'analisi della normativa antidoping sviluppata sui diversi plessi organizzativi fra loro reciprocamente influenzati è che risulta preminente la volontà di procedere, sia pure con le difficoltà evidenziate, verso un modello uniforme di prescrizioni antidoping.

Il complesso processo di riforma a livello mondiale che ha interessato il fenomeno del doping, è tuttora in corso, ma si possono fissare alcuni punti fermi.

Dal complesso delle riflessioni e valutazioni condotte sull'esperienza fin qui maturata emerge che il Codice elaborato dalla WADA è stato ormai recepito da

tutte le federazioni sportive del Movimento olimpico (restano fuori per il momento le leghe professionistiche americane)⁴⁵ ed è divenuto il punto di riferimento del diritto antidoping a livello interstatale, con gli espliciti riferimenti contenuti nel Protocollo addizionale di Varsavia e nella Convenzione UNESCO. Pertanto, la disciplina materiale antidoping va rinvenuta quasi esclusivamente in detto Codice.

Il recente sforzo di armonizzazione normativa universale è di grande importanza, in quanto si tratta di una materia nella quale le fonti del diritto sono molteplici. Si affiancano e si sovrappongono normative di tipo privatistico e di tipo pubblicistico, nonché normative di livello nazionale ed internazionale. Correlativamente, molte sono le istituzioni nazionali ed internazionali, private, pubbliche o miste, che a vario titolo e con diversi compiti si occupano di doping, emanando atti normativi e verificandone il rispetto.

Il Codice WADA si è rivelato essere uno strumento efficace, basato su dei principi solidi e delle regole che hanno provato la loro equità e la loro praticabilità. La giurisprudenza sta sviluppandosi rapidamente, stabilita dal TAS e dai tribunali civili. Il ruolo e la reputazione della WADA in quanto Agenzia indipendente sono ormai stabiliti. Ora che gli Stati comprendono come funziona il sistema mondiale secondo le prescrizioni indicate dal Codice, essi hanno fiducia nell'efficacia e nella praticabilità di questo approccio. Un numero sempre crescente di Paesi si è impegnato nella lotta contro il doping.⁴⁶

Attraverso il programma di armonizzazione della WADA, alcuni Paesi situati nelle Regioni del mondo in via di sviluppo e disponendo di risorse piuttosto limitate si raggruppano per creare delle organizzazioni regionali antidoping responsabili di realizzare dei controlli, la sensibilizzazione al fenomeno ed altre importanti attività antidoping in questi Paesi.

Il 15-17 novembre 2007 si è tenuta a Madrid una terza Conferenza Mondiale sul doping nello sport a quasi quattro anni e mezzo dopo la precedente Conferenza a Copenaghen.

Questa Conferenza è stata organizzata con il sostegno del Consiglio superiore degli sport del Governo spagnolo. Questo consesso rappresenta il terzo di questo tipo dopo la Conferenza organizzata dal CIO nel febbraio 1999 a Losanna (Svizzera) e quella realizzata dalla WADA a Copenaghen nel marzo 2003. La prima Conferenza mondiale ha avuto per risultato la Dichiarazione di Losanna, che ha creato la WADA. La seconda Conferenza ha condotto all'accettazione e all'introduzione del Codice WADA. La terza Conferenza ha approvato il nuovo Codice che entrerà in vigore il 1° gennaio 2009. Il nuovo documento presenta diverse novità rispetto a quello varato nel 2004: possibile squalifica di 4 anni già

⁴⁵ A dire il vero qualcosa si sta muovendo anche negli Stati Uniti e, in sede di Commissione congressuale, è stato approvato il 26 maggio 2005 un disegno di legge in materia di doping (il *Clean Sports Bill*) volto a combattere il doping anche nello sport professionistico.

⁴⁶ 187 Governi hanno preso l'impegno di lottare contro il doping nello sport firmando la Dichiarazione di Copenaghen e numerosi Stati hanno già concretizzato questo impegno ratificando la Convenzione Internazionale dell'UNESCO contro il doping nello sport, entrata in vigore il 1° febbraio 2007. Nessuna Convenzione nella storia è stata adottata e ratificata così rapidamente.

alla prima violazione, minore rigidità per quanto riguarda le sanzioni di tipo economico e ipotesi di notevoli sconti di pena per gli atleti che collaborano con le autorità.

Pertanto, basandosi sui tre anni d'applicazione pratica e sull'esperienza accumulata si è lavorato al rafforzamento del Codice e degli standards internazionali ad esso collegati.

Quando i Governi ed il Movimento olimpico hanno creato la WADA nel 1999, volevano rispondere al bisogno urgente di proteggere l'integrità dello sport e la sanità degli sportivi. Per combattere il doping efficacemente, era in effetti di cruciale importanza condurre una strategia armonizzata mondiale raggruppando e coordinando le risorse dei Governi e del Movimento sportivo. Ciò perché una delle prime e più importanti missioni della WADA è stata adoperarsi per l'armonizzazione delle numerose regole esistenti.

Questo processo è iniziato seguendo la *road map* della strategia indicata nella seconda Conferenza mondiale sul doping nello sport a Copenaghen, nel marzo 2003, nel corso della quale i partecipanti hanno accettato il Codice Mondiale Antidoping ed intrapreso l'obiettivo di includere le sue previsioni nella propria regolamentazione antidoping.

Le novelle introdotte dalla Terza Conferenza rappresentano un'ulteriore tappa del lungo e difficile percorso normativo verso l'uniformità delle prescrizioni antidoping.

L'armonizzazione delle regole antidoping è un traguardo difficile che implica il diritto e la capacità di darsi proprie regole, di farle condividere e rispettare.

Emergono nel corso dell'indagine alcuni elementi che convergono nell'ostacolare il cammino verso una compiuta creazione di un modello uniforme di regole antidoping a livello mondiale. Ad un attento esame della normativa e della giurisprudenza, il contenuto dei criteri stabiliti dalla WADA risulta ancora condizionato sia dalle culture antidoping nazionali che dalle varie discipline sportive prese in considerazione. Ciò risulta con più evidenza nelle procedure disciplinari antidoping e nelle sanzioni da applicare agli atleti.

Sotto il primo profilo sarebbe auspicabile l'adozione di una procedura disciplinare armonizzata che salvaguardi maggiormente i diritti degli atleti.

Relativamente al secondo aspetto, è opportuno un processo di armonizzazione volto ad evitare che due atleti dello stesso Paese che risultano positivi per la stessa sostanza vietata in condizioni simili debbano ricevere sanzioni differenti solo perché praticano discipline diverse.

È bene, comunque, sottolineare come nonostante le varie impostazioni per reprimere il fenomeno del doping non siano del tutto uniformi, molte hanno dimostrato la loro correttezza ed efficacia. Il Codice, dunque, non soppianta i singoli sistemi di gestione dei firmatari contro il doping. La sua specificità gli consente di armonizzare in modo completo i temi che necessitano di uniformità, mentre il suo carattere generale in ordine ad altre tematiche conferisce flessibilità alle modalità di attuazione dei principi antidoping concordati.

Rimane da chiedersi cosa può essere fatto, da un punto di vista pratico, per migliorare l'efficienza di un sistema che mira ad uniformarsi.

Innanzitutto, va riconosciuto che, dopo la sua creazione, la WADA ha realizzato dei progressi importanti nella lotta contro il doping nello sport a livello internazionale.

Risulta urgente dare allo sport e alle legislazioni dei singoli Stati una dimensione internazionale ed un assetto sistematico di regole, politiche e direttive universali nella lotta contro il doping. Tuttavia, nel corso dell'analisi, si è manifestata, a più riprese, la difficoltà di definire un modello per la struttura antidoping del nuovo millennio, che non sia un utile compromesso o un necessario superamento della dialettica fra uniformità e decentramento nazionale.

In secondo luogo, appare particolarmente importante migliorare i metodi di rivelazione dei vari tipi di doping tra gli sportivi dilettanti ed i professionisti, rafforzare la cooperazione ed il controllo dei laboratori antidoping, formare più adeguatamente le persone coinvolte nella lotta contro il doping.

Come ultimo aspetto, sarebbe opportuno che la legislazione antidoping dei singoli Stati si rinnovi rapidamente adeguandosi non solo alle esigenze di organizzazione interna degli ordinamenti sportivi, ma anche e soprattutto alle innovazioni ed alla velocità di sviluppo del fenomeno doping, di talché possa affacciarsi al meglio nella realtà non solo nazionale, ma soprattutto internazionale.

Bibliografia

- AIELLO G., *Prime riflessioni sulla legge antidoping*, in *Riv. Dir. Sport.*, 2000.
- ALBANESI A., *Novissimo digesto italiano*, XVIII, 1971.
- ALVISI C., *Il diritto sportivo nel contesto nazionale ed europeo*, Milano, Giuffrè, 2006.
- ALVISI C., *Autonomia privata e autodisciplina sportiva. Il CONI e la regolamentazione dello sport*, Milano, Giuffrè, 2000.
- ARIOLLI G., BELLINI V., *Disposizioni penali in materia di doping*, Milano, Giuffrè, 2005.
- BENZI G., *Valutazioni mediche dell'attuale strategia internazionale antidoping*, in *Atti del VI Convegno Nazionale GTF - SIMLA, «Doping e Scienze Medico-Forensi»*, Pavia, Edimes, 1993.
- BERGES R., SEGURA J., *Discrimination of prohibited oral use of salbutamolo from authorized inhaled asthma treatment*, *Clin Chem*, 46, 9, 2000.
- BERTOL E., GIUSIANI M., MARI F., *La lotta contro il doping in Europa e la posizione dell'Italia tra giustizia sportiva e giustizia ordinaria*, in *Jura Medica*, 2003.
- BIRKELAND K.I., DONIKE M., LJUNGQVIST A., *Blood sampling in doping control*, in *Int J Sports Med.*, 18, 1, 1997.
- BORRAS A., *Existe-t-il un droit international du sport?*, in *Nouveaux itineraries en droit, Hommage à F. Rigaux*, Bruxelles, 1993.
- BROWNE A., LACHANCE V., PIPE A., *The ethics of blood testing as an element of doping control in sport*, in *Med Sci Sports Exercise*, 31, 4, 1999.
- CAFFARENA A., *Le organizzazioni internazionali*, Bologna, Il Mulino, 2001.
- CANALIS S., *Doping e culture dopanti. Storia del doping*, in *Rivista di Scienze e Storia*, vol. 19, 75, 2001.
- CAPILLI G., *Il doping e la nuova L. 14 dicembre 2000, n. 376*, in M. Bessone, *Casi e questioni di diritto privato, La Responsabilità nello sport*, vol. XX, Milano, Giuffrè, 2001.
- CAPRIOLI R., *L'autonomia normativa delle federazioni sportive nazionali nel diritto privato*, Napoli, Jovene, 1997.
- CAPRISTO C.M., GAGLIANO CANDELA R., GRECO M., *Normativa e Tossicologia dello Sport*, Bari, Milella, 1992.
- CINGOLANI M., FRATI P., FROLDI R., RODRIGUEZ D., *Aspetti medico-legali e tossicologici della Legge 14 dicembre 2000, n. 376 in tema di doping*, in *Riv. It. Med. Leg.*, XXIII, 229, 2001.
- CINGOLANI M., *Il doping secondo la Cassazione: qual è il bene giuridicamente tutelato dalla Legge 14 dicembre 2000 n. 376?*, in *Riv. It. Med. Leg.*, XXV, 421, 2003.
- CIPOLLONI L., GAGLIARDI D., *Attuali previsioni normative nella legislazione anti-doping*, *Zacchia*, 70, 2-3, 1997.
- COCCIA M., *Questioni in tema di arbitrato sportivo internazionale e norme antidoping*, in *Rivista dell'arbitrato*, 2001.
- COCCIA M., *Fenomenologia delle controversie sportive e dei suoi modi di risoluzione*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1997.
- COLUCCI M. (a cura di), *Lo sport e il diritto: profili istituzionali e regolamentazione giuridica*, Napoli, Jovene, 2004.
- DE MONDENARD J.P., *Drogues et dopages*, Parigi, Chiron-Diffusion, 1987.
- FERRARA S.D., *Doping-Antidoping. Contributi e ruolo delle Scienze Medico-Legali*, in *Riv. It. Med. Leg.*, XXV, 279, 2003.

- FITZGERALD M. K., *The Court of Arbitration for Sport: Doping and Due process During the Olympics*, in *The Sports Lawyers Journal*, 2000.
- FITZGERALD M. K., *Doping and Due Process during the Olympics*, 7 *Sports Law J.*, 2000.
- FOIS P., *Gli accordi degli Stati membri delle Comunità europee*, Milano, Giuffrè, 1968.
- FORLENZA O., *Dubbia la sussistenza dell'illecito penale senza la tabella delle sostanze proibite*, in *Guida Dir.*, 9, 15, 2002.
- FRANCHINI C. (a cura di), *Gli effetti delle decisioni dei giudici sportivi*, Torino, Giappichelli, 2004.
- FRATI P., MONTANARI VERGALLO G., DI LUCA M.N., *I reati connessi al doping nella prospettiva del principio di tassatività e del diritto alla salute*, in *Riv. It. Med. Leg.*, XXV, 408, 2003.
- FUMAGALLI L., *La risoluzione delle controversie sportive. Metodi giurisdizionali, arbitrari ed alternativi di composizione*, in Perlingeri P., *Profili evolutivi del diritto dello sport*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2001.
- GAJA G., *Introduzione al diritto comunitario*, IV ed., Bari, Laterza, 2000.
- GIANNINI M.S., *Diritto amministrativo*, in *Enc. dir.*, XII, Milano, Giuffrè, 1964.
- GIANNINI M.S., *Diritto amministrativo*, Milano, Giuffrè, 1970.
- GREPPI E., VELLANO M., *Diritto internazionale dello sport*, Torino, Giappichelli, 2005.
- GUARINIELLO R., *La Legge sul doping tra Corte di Cassazione e Ministero della Salute*, in *Foro It.*, 126, II, 281, 2002.
- HOYLE J., *Sports arbitration: what's the name of the game* in www.claytonutz.com.
- KAUFMANN-KOHLER G., *Arbitration at the Olympics: issues of fast-track dispute resolution and sports law*, The Hague/New York, Kluwer Law International, 2001.
- LAGEARD G., *Doping, non è reato somministrare sostanze anabolizzanti senza fine di alterare la prestazione agonistica*, in *Dir. Pen. Proc.*, 8, 2002.
- LAPOUBLE J. C., *Droit du Sport*, Paris, LDGJ, 1999.
- LATTY F., *Le Comité international olympique et le droit international*, Paris, Montchrestien, 2001.
- LEVERMORE R., BUDD A., *Sport and International Relations, An Emerging Relationship*, London-New York, Routledge, 2004.
- MARANI TORO I., MARANI TORO A., *Gli ordinamenti sportivi*, Milano, Giuffrè, 1977.
- MARCHETTI B., *Lo Sport*, in S. Cassese (a cura di), *Trattato di diritto amministrativo*, II ed., III, Milano, Giuffrè, 2003.
- MARTONE A., *Il doping nell'ordinamento sportivo*, in *Il Corriere giuridico*, 12, 1210, 1990.
- MCLAREN R., *Introducing the Court of Arbitration for Sports: the Ad Hoc Division at the Olympic Games*, in *Marq. Sports L. Rev.*, 2001.
- MEIER P., AGUET C., *L'arbitrabilità du recours contre la suspension prononcée par une federation sportive internationale*, in *Journal des Tribunaux*, 2002.
- MENNEA P., *Diritto Sportivo Europeo*, Delta 3 Edizioni, Costituzione per l'Europa.
- MIETH D., SORSA M., *Ethical aspects arising from doping in sport. Opinion of the European Group of Ethics in Science and New Technologies to the European Commission*, 14, 1999.
- MONTAGNA M., CRIPPA O., MANTERNINI P., *Doping e Scienze Medico-Forensi*, in Atti del VI Conv. Nazionale Gruppo Tossicologi Forensi SIMLA, Pavia, Edimes, 1993.
- NAFZIGER J.A.R., *International Sports Law: A Replay of Characteristics and Trends*, 86 *Am. J. Int. L.* 1992.

- NAFZIGER J.A.R., *US National Reports to the XVIth International Congress of Comparative Law: Section II Dispute Resolution in the Arena of International Sports Competition*, 50 *Am. J. Comp. L.*, 2002.
- NAFZIGER J.A.R., *International Sports Law* (II Ed.), Ardsley, Transnational Publishers, 2004.
- NICOLAI R., *La lotta al doping tra ordinamento sportivo e statale*, in C. Bottari (a cura di), *La tutela della salute nelle attività motorie e sportive: doping e problematiche giuridiche*, Rimini, Maggioli, 2004.
- OSCHULTZ F., *Harmonization of Anti-Doping Code Through Arbitration: The Case Law of the Court of Arbitration for Sport*, Vol. 12, 2, Spring, 2002.
- PANAGIOTOPOULOS D., *Court of Arbitration for Sports*, in *Villanova Sports & Entertainment Law Journal*, 1999.
- PARRISH R., *Sports law and policy in the European Union*, European Policy Research Unit Series, 2003, Manchester, Manchester University Press.
- PAULSSON J., *Arbitration of International Sports Disputes*, in *Arbitration International*, 1993.
- PETRUCCI G., *Codice di comportamento in materia di lotta al doping nell'ambito della salute*, FIGC, CU n. 49, 2001.
- PROCACCIANTI P., GRILLO R., ARGO A., *Doping, aspetti giuridici, tossicologici e medico-legali*, Palermo, Ragno Editore, 1993.
- REEB M., *The Role and Functions of the Court of arbitration in International Sports Law Journal*, 2, 2002.
- REEB M., *Le Tribunal arbitral du sport: son histoire et son fonctionnement*, in *Journal de droit international*, 2001.
- REEB M., *Digest of CAS Awards 1986-1998*, Bern, Staempfli, 1998.
- REEB M., *Digest of CAS Awards II 1998-2000*, Kluwer, The Hague, 2001.
- RIGAUX F., *Il diritto disciplinare dello sport*, in *Riv. Dir. Sport.*, 3, 1997.
- RIGOZZI A., *Le droit de la coucurrence est inapplicable en matière dello sport*, in *Jusletter*, 15, 2004.
- RIGOZZI A., *L'arbitrabilité des litiges sportifs*, *ASA Bulletin*, 3, 2003.
- RIVIER L., *Technique for analytical testing of unconventional samples. Baillieres Best Pract Res C*, in *Endocrino Metab* 14, 1, 2000.
- RUBINO SAMMARTANO M., *Diritto dell'arbitrato (interno)*, Padova, Cedam, 2003.
- SAMUEL A., GEARHART R., *Sporting Arbitration and the International Olympic Committee's Court of arbitration for Sport*, in *Journal of International Arbitration*, 1989.
- SCHEPEL H., *The Constitution of Private Governance. Product Standards in the Regulation of Integrating Markets*, Oxford, Hart Publishing, 2005.
- SOEK J. W., *The WADA World Anti-Doping Code: The Road to Harmonization*, in *The International Sports Law Journal*, 2, 2002.
- SOEK J. W., *The Fundamental Rights of Athletes in Doping Trials*, in John O'LEARY (ed.), *Drugs and Doping in Sport: Socio-Legal Perspectives*, London, Cavendish, 2001.
- STRAUBEL M. S., *Doping Due Process: A Critique of the Doping Control Process in International Sport*, 106 *Dick. L. Rev.*, 2002.
- STURZAKER D., GODHARD K., *The Olympic Legal Legacy* in *Melbourne Journal of International Law*, 2001.
- TRIEPEL H., *Les rapports entre le droit interne et le droit international*, in *Recueil des Cours*, 1923.

VALORI G., *Il diritto nello sport*, Torino, Giappichelli, 2005.

VIGORITI V., *Il Tribunal Arbitral du sport: struttura, funzioni, esperienze*, in *Riv. Arb.*, 2000.

LA SPECIFICITÀ DELLO SPORT NELL'UNIONE EUROPEA

di *Julien Zylberstein**

«Ci pronunceremo contro le leggi insensate *fino a quando non saranno riformate e, nell'attesa, le rispetteremo*»

Denis DIDEROT, Supplemento al viaggio di Bougainville, 1772

SOMMARIO: Introduzione – 1. La specificità dello sport e l'autonomia delle federazioni sportive – 2. La (non) competenza dell'UE in materia sportiva – 3. Un'applicazione sfumata del diritto comunitario allo sport – 4. La sentenza *Meca-Medina* e il suo impatto sul mondo dello Sport – Conclusioni – Bibliografia

Introduzione

Fino al 2006, lo sport godeva nel diritto comunitario di un regime giuridico particolare a causa della sua specificità. Per quanto difficile da definire, questo concetto può essere espresso come l'insieme degli aspetti singoli ed essenziali dello sport che lo distinguono fundamentalmente da qualsiasi altro settore di attività e di prestazione di servizi. La specificità dello sport sta nel suo carattere poliedrico – lo sport svolge allo stesso tempo una funzione sociale, educativa, ricreativa, culturale e di tutela della salute pubblica –, nella sua organizzazione piramidale,¹ nei valori morali che esprime, nella dipendenza sportiva reciproca tra le squadre o gli atleti

* Coordinatore per gli affari europei della UEFA. Docente presso l'Università Paris X – Nanterre.

¹ Le modalità d'organizzazione dello sport in Europa (il famoso «modello sportivo europeo») si basano su una struttura a piramide. La base più ampia è costituita dai giocatori e dai club in cui giocano. I club, sono affiliati alle federazioni nazionali responsabili per l'organizzazione dei campionati e della gestione della loro disciplina a livello nazionale. Le federazioni nazionali costituiscono poi le federazioni continentali. Il vertice assoluto della piramide si compone della federazione internazionale. Ne esiste solo una per disciplina. La Commissione Europea, il Consiglio Europeo ed il Parlamento Europeo si sono espressi a favore di questo modello, prodotto della società civile europea e vera e propria espressione della nostra cultura.

che vi partecipano.

Per tener conto di queste particolarità e per salvaguardarle – senza che lo sport godesse di un regime generale d’esonazione come il settore della cultura – le istituzioni comunitarie per molto tempo hanno trattato lo sport in maniera modulata. Sembrava logico, infatti, che i principi alla base di un trattato essenzialmente liberale, votato alla realizzazione di un mercato dove merci ed operatori economici possono circolare liberamente, non fossero applicati *mutatis mutandis* al settore sportivo.

Questo approccio, messo oggi in discussione da un’interpretazione dogmatica del Trattato e da un’analisi speciosa della competizione sportiva e delle sue strutture, era stato elaborato non senza contrasti dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee (di seguito, la Corte) e dalla Commissione Europea. Successivamente ad una serie di decisioni, le due istituzioni erano riuscite a dimostrare che il Trattato CE, nella sua forma attuale, consente perfettamente di prendere in considerazione la specificità dello sport. Non era stato facile in quanto, inizialmente, tutto sembrava porre in contrasto il diritto comunitario e lo sport, ma il buon senso alla fine ha prevalso.

1. La specificità dello sport e l’autonomia delle federazioni sportive

Sin dai suoi albori l’organizzazione dello sport in Europa è stata affidata all’iniziativa di soggetti privati: le federazioni sportive. Queste ultime sono rimaste a lungo al margine del campo d’azione delle autorità pubbliche prima che l’oggetto stesso delle loro attività non fosse esaminato sotto la lente del diritto comunitario con delle modalità, comunque, sfumate rispetto agli altri settori dell’economia.

Esercitando le proprie prerogative al di fuori di qualsiasi intervento da parte degli Stati, le federazioni hanno rivendicato piena autonomia nei confronti dei poteri pubblici nazionali, prima di tentare di affrancarsi dalla tutela delle istituzioni comunitarie. Sin dalla fine del XIX secolo, i club sportivi si sono raggruppati per costituire delle istituzioni cui affidare il compito di gestire la loro disciplina e di organizzare le competizioni. Per condurre tale missione a buon fine, esse sono state dotate di poteri di regolamentazione e di una sostanziale funzione disciplinare. Le dimensioni di un campo di gioco, la durata di una competizione ovvero la squalifica di un atleta colpevole di un fallo particolarmente grave sono manifestazioni concrete di questo vero e proprio potere legislativo che è di competenza esclusiva delle federazioni sportive.

Tale apparato è stato costruito da attori privati senza alcun intervento dello Stato e di conseguenza le istanze sportive internazionali hanno rivendicato la loro autonomia nei confronti delle autorità pubbliche. In quest’ottica, il movimento sportivo ha rinunciato a risolvere le proprie controversie relative all’interpretazione o all’applicazione dei regolamenti sportivi facendo ricorso a tribunali statali, scegliendo, invece, una soluzione interna e totalmente indipendente per dirimere qualsiasi lite. La creazione del Tribunale d’Arbitrato Sportivo (di qui in poi TAS)²

² Ritenendo che i tribunali statali – in linea di principio – non sono preposti a dirimere controversie

ha contribuito a mantenere le attività sportive al di fuori della tutela statale.

Il confronto tra le caratteristiche del movimento sportivo internazionale e la teoria istituzionalista delle fonti del diritto³ consente di identificare un ordine giuridico autonomo dallo Stato:⁴ le federazioni sportive dispongono, in effetti, di un potere normativo transnazionale, che prevale sia sulle istituzioni (federazioni nazionali, club) sia sugli sportivi stessi. Tutti sono tenuti a rispettare le regole per non incorrere nel rischio di essere sottoposti a sanzioni dissuasive (multe, squalifiche, riduzione di punti, esclusione, radiazione), mentre istanze giuridiche indipendenti si fanno carico di far rispettare tali regole e di giudicare.

2. *La (non) competenza dell'UE in materia sportiva*

L'autonomia rivendicata dalle federazioni sportive nei confronti delle istituzioni comunitarie è rafforzata anche dall'assenza di qualsiasi riferimento allo sport nel Trattato CE, nonostante un progressivo allargamento delle competenze comunitarie dal Trattato di Roma a quello di Nizza, ancora in vigore. Uno dei principi fondamentali che governa l'azione del legislatore europeo, stabilisce che l'Unione può agire soltanto nei settori in cui ha la competenza derivante dal Trattato.⁵ Vista la mancanza di qualsiasi diritto ad agire, non era possibile prefigurare alcun intervento nel campo dello sport. Leggendo in maniera esogenica il principio di sussidiarietà,⁶ ben noto nel diritto comunitario,⁷ si può chiaramente stabilire che le federazioni sportive sono di responsabilità esclusiva degli Stati membri.

Lo sport, tuttavia, per la mobilità naturale dei suoi protagonisti e, in generale, per la sua forte connotazione commerciale, è entrato nella sfera del diritto comunitario. Sulla base di un'interpretazione teologica del Trattato CE e di una lettura giuridico-economica semplificatrice del fenomeno sportivo contemporaneo, la Corte di Giustizia si è occupata della materia sportiva attivamente e si è

di natura sportiva, la comunità sportiva ha creato una propria giurisdizione. Il 60% dei casi racchiusi in tali istanze riguardano questioni di doping. Si veda C. MIÈGE – J.C. LAPOUBLE, *Sport et organisations internationales*, in *Economica*, 2004, 214.

³ Tutto è partito ad inizio secolo grazie al giurista italiano Santi Romano (1875-1947), per poi essere ripreso entusiasticamente da Maurice Hauriou (1856-1929).

⁴ L'autonomia delle federazioni sportive internazionali deve comunque essere relativizzata in quanto, nella maggior parte dei casi, le normative da esse emanate devono essere recepite quasi sempre dalle federazioni nazionali per avere pieno effetto e queste ultime devono la loro esistenza al riconoscimento da parte dello Stato sul cui territorio esercitano le proprie prerogative.

⁵ Si tratta dell'espressione del principio d'attribuzione delle competenze, previsto dall'articolo 5 §1 CE: «la Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente Trattato».

⁶ Il diritto canonico stabilisce che, nella misura del possibile, la responsabilità di un'azione politica incombe all'entità più vicina ai soggetti interessati.

⁷ Nell'articolo 5 §2 CE il concetto viene espresso nei seguenti termini: «Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario».

pronunciata sulla compatibilità tra il diritto comunitario e la regolamentazione stabilita dalle federazioni sportive.

3. *Un'applicazione sfumata del diritto comunitario allo sport*

Secondo il linguaggio del diritto comunitario, la presa in considerazione della specificità dello sport si è manifestata con un'applicazione sfumata del diritto comunitario. Ciò che in pratica determinava il rigore con cui applicare il Trattato CE all'attività sportiva dipendeva dalla natura della norma sportiva. Da una parte, le normative di natura economica dovevano essere applicate in piena conformità con il diritto comunitario – con la possibilità di prevedere alcune esenzioni nel caso in cui alcune severe condizioni – previste dal Trattato o dalla giurisprudenza – fossero rispettate, mentre dall'altra le regole «puramente sportive» – inerenti all'organizzazione delle competizioni – non rientravano nel campo d'applicazione del Trattato CE.

Le norme sportive emanate dalle federazioni, il cui obiettivo o effetto è quello di avere carattere economico – come nel campo del mercato del lavoro –, sono in linea di principio vietate, a meno che il loro obiettivo non sia considerato «legittimo».

Secondo la giurisprudenza della Corte – costante su questo punto da ormai 30 anni e confermata, peraltro, in occasione della sentenza *Bosman*, l'attività sportiva rientra nella sfera del diritto comunitario «*se costituisce un'attività economica ai sensi dell'articolo 2 CE*».⁸ Tale postulato ha consentito alle autorità comunitarie di immischiarsi in questioni tradizionalmente di competenza delle federazioni sportive. Secondo la Corte, l'attività degli atleti professionisti che comporta il pagamento di uno stipendio o la prestazione di un servizio remunerato e il modo in cui le federazioni nazionali regolamentano le attività collettive degli stessi devono rispettare le libertà fondamentali incorporate nel Trattato.

Nella sentenza *Bosman*, due regole dell'Union des Associations Européennes de Football (di qui in poi UEFA)⁹ sono state giudicate incompatibili con il diritto comunitario. La prima prevedeva che un giocatore cittadino di uno Stato membro dell'UE arrivato alla conclusione del proprio contratto con il club d'appartenenza

⁸ Corte di Giustizia, sentenza del 12 dicembre 1974, *Walrave & Koch*, 36/74, Raccolta 1405, punto 4°; sentenza del 14 luglio 1976, *Donà*, 13/76, Raccolta 1333, punto 12°; sentenza del 15 dicembre 1995, *Bosman*, Raccolta I-4921, punto 7°; sentenza dell'11 aprile 2000, *Delière*, C-51/96 et C-191/97, Raccolta I-2549, punto 41°; sentenza del 13 aprile 2000, *Lehtonen et Castors Braine*, C-176/96, Raccolta I-2681, punto 32°; sentenza del 18 luglio 2006, *David Meca-Medina & Igor Majcen*, C-519/04 I-6991, punto 22°.

⁹ Fondata nel 1954, la UEFA è l'organismo direttivo del calcio europeo. Oggi riunisce l'insieme delle federazioni nazionali degli Stati del continente europeo nel senso ampio del termine (cinquantatre in totale, tra cui Israele, Turchia e Kazachistan). Tra le missioni ad essa affidate dalle federazioni affiliate, la UEFA ha il compito, in particolare, di promuovere il calcio ed organizzare le competizioni internazionali in cui si affrontano le squadre europee. Il Campionato Europeo per Nazioni (Euro) e la Champions League sono le sue competizioni più importanti. Presieduta dal francese Michel Platini dal 26 gennaio scorso, la UEFA ha sede a Nyon in Svizzera.

la cui sede si trovava sul territorio dell'UE, non potesse passare ad un'altra squadra in assenza del versamento di un indennizzo a favore del club d'origine. La Corte ha stabilito che si trattava di un ostacolo ingiustificabile alla luce del principio della libera circolazione dei lavoratori, vietato dall'articolo 39 CE. La seconda norma veniva considerata come una discriminazione, proibita sempre dall'articolo 39 CE, in quanto limitava il numero di giocatori di nazionalità straniera che potevano essere schierati dai club europei.

Completando la sua opera di censura delle regole sportive che hanno carattere discriminatorio, la Corte ha successivamente condannato quelle che limitano, nella composizione delle squadre professionistiche, la presenza di giocatori cittadini di Stati legati all'UE da Trattati di Associazione¹⁰ o di Co-operazione.¹¹ Alcune regole, in principio sottoposte al rispetto del diritto comunitario a causa della loro incidenza economica ma contrarie ad esso, possono essere ammesse. Le regole in questione devono perseguire un obiettivo considerato come «legittimo» ed i loro effetti restrittivi nei confronti delle libertà economiche previste dal Trattato CE non devono andare al di là di quanto necessario per raggiungere tale obiettivo in virtù del principio di proporzionalità.

La regolamentazione che prevede che il trasferimento di un giocatore desideroso di cambiare club avvenga in un periodo circoscritto è un chiaro esempio. In linea di principio, un giocatore acquistato in un periodo diverso da quello determinato dalla normativa federale (da giugno ad agosto compreso e nel mese di gennaio, ad esempio) non potrà essere schierato dal suo club in gare ufficiali. Anche i termini entro i quali le operazioni di trasferimento devono essere completate costituiscono una restrizione – certamente non discriminatoria – al diritto di circolare liberamente entro il territorio dell'UE di cui godono i lavoratori di diritto comune in virtù dell'articolo 39 CE. Ciononostante, la Corte ritiene che queste regole perseguano un fine degno di essere protetto: garantire la regolarità delle competizioni. I trasferimenti avvenuti in periodi successivi a quelli previsti potrebbero servire a rafforzare una squadra in occasione di gare decisive e falsare la regolarità dei risultati.¹² Quanto al carattere proporzionale della regola, nasce dal semplice fatto che non è concepibile alcuna alternativa per perseguire lo stesso obiettivo.

Come corollario al principio secondo il quale la dimensione economica delle attività sportive è tenuta a rispettare i principi del diritto comunitario, le normative che hanno un carattere puramente sportivo, ossia giustificate da «motivazioni non economiche *che riguardano il carattere ed il quadro specifico di alcuni incontri*»¹³ e «*che riguardano unicamente lo sport in quanto tale*»¹⁴ non

¹⁰ Sentenza dell'8 maggio 2003, *Deutscher Handballbund (Kolpak)*, Raccolta I-4135.

¹¹ Sentenza del 12 aprile 2005, *Simutenkov*, Raccolta I-2579.

¹² Sentenza cit. Lehtonen, punti 53°-55°.

¹³ Sentenze cit. *Donà*, punto 14°; *Bosman*, punto 76°; *Deliège*, punto 43°; *Lehtonen*, punto 34°; *Meca-Medina*, punto 26°.

¹⁴ Sentenze cit. *Walrave*, punto 8°; *Donà*, punti 14° e 15°; *Bosman*, punti 76° e 127°; *Deliège*, punto 43; *Lehtonen*, punto 34°.

rientrano nel campo d'applicazione del Trattato. Lo stesso vale, ad esempio, per le disposizioni che determinano la composizione delle rappresentative nazionali. La regola secondo la quale la squadra di pallacanestro che rappresenta l'Italia debba essere composta esclusivamente da giocatori di nazionalità italiana non può essere contestata sulla base dell'articolo 39 CE in quanto è «inerente» all'organizzazione delle competizioni sportive internazionali e non potrà, di conseguenza, essere considerata come un ostacolo alle libertà economiche previste dal Trattato.

Per la stessa ragione, le regole che governano le modalità di selezione per partecipare a competizioni internazionali, non sono assoggettate ai principi generali del Trattato.¹⁵ Parlare d'incompatibilità con il diritto comunitario dei sistemi di selezione per approdare in Nazionale potrebbe semplicemente compromettere l'esistenza di competizioni come i Giochi Olimpici ed il Campionato del Mondo. Per questo scartare un atleta dalla Nazionale non costituisce una restrizione alla libertà fondamentale di prestare servizi di cui beneficia quest'ultimo in virtù del Trattato CE. In definitiva le federazioni sportive dispongono della competenza esclusiva di stabilire una lista di atleti ammessi a partecipare ad una competizione internazionale in quanto rappresentanti del proprio paese.

La Commissione ha da parte sua sottratto al campo d'applicazione le regole relative alla territorialità delle competizioni sportive che vietano la delocalizzazione di una gara verso un altro Stato membro. Queste ultime, di conseguenza, non sono soggette all'applicazione delle regole e dei principi sostenuti dal Trattato, particolarmente negli articoli 81 e 82 CE sulla libera concorrenza.¹⁶

La norma UEFA che prevede un divieto per la stessa persona di essere azionista di due o più club impegnati nella stessa competizione è anche necessaria ed «inerente all'esistenza stessa delle competizioni organizzate» secondo la federazione calcistica europea, soprattutto per quanto riguarda equità e credibilità. Come nel caso precedente, contestare tale norma sulla base degli articoli 81 e 82 CE, non è pertinente.¹⁷

Nonostante la sua apparenza sibillina, la distinzione tra le regole che hanno dimensioni economiche e quelle «puramente sportive» aveva il merito di porre le regole sportive più fondamentali fuori dalla portata dei principi liberali che reggono l'organizzazione del mercato nello spazio comunitario. Con la sentenza *Meca-Medina* del 18 luglio 2006,¹⁸ tuttavia, la Corte ha rivisto i termini della questione.

4. *La sentenza Meca Medina e il suo impatto sul mondo dello Sport*

Affermando che ogni regola sportiva deve d'ora in poi rispettare il diritto europeo

¹⁵ Sentenza dell'11 aprile 2000, *Deliège*, C-51/96 e C-191/97, Raccolta I-2549.

¹⁶ Decisione della Commissione del 9 dicembre 1999, *Comunità Urbana di Lille c/ UEFA* (caso noto con il nome di «*Mouscron*»), non pubblicata. Si veda il comunicato stampa della Commissione IP/99/965.

¹⁷ Decisione della Commissione del 25 giugno 2002, *ENIC c/UEFA*, caso COMP/37806.

¹⁸ Corte di Giustizia, sentenza del 18 luglio 2006, *David Meca-Medina & Igor Mejen*, C-519/04, Raccolta I-6991.

della concorrenza, la sentenza *Meca-Medina* ha relegato lo sport al rango di banale attività economica. Questa decisione, inoltre, è contraria a tutte le dichiarazioni politiche delle istituzioni comunitarie degli ultimi quindici anni e mette in evidenza la necessità di dotare lo sport di un quadro giuridico rispettoso della sua specificità.

Tenendo conto di tutta la giurisprudenza della Corte, il ricorso contro una disposizione antidoping sulla base delle regole della concorrenza andava chiaramente respinto. Ma decidendo di concentrarsi sugli interessi economici dello sport a tutto svantaggio dei suoi valori etici – sacrificati a favore di una logica dogmatica – i giudici comunitari sono riusciti a legittimare tale ricorso.

I fatti all'origine del caso erano una preziosa occasione per la Corte per affermare che le sanzioni disciplinari sportive fanno parte della categoria delle «regole puramente sportive» tradizionalmente escluse dal campo d'applicazione del Trattato e per spiegare alle federazioni sportive quali sono i limiti posti alle loro attività dal diritto comunitario. Due nuotatori erano stati accusati di aver assunto sostanze dopanti in occasione di una competizione organizzata dalla federazione internazionale nuoto (di qui in poi FINA). Squalificati inizialmente per quattro anni dal Comitato Olimpico Internazionale (di qui in poi CIO),¹⁹ i due campioni si sono visti ridurre la squalifica a due anni. Lungi dall'essere soddisfatti per questo atto di clemenza, i due hanno presentato ricorso²⁰ presso la Commissione Europea adducendo come motivazione che il codice antidoping sulla base del quale la decisione relativa alla squalifica era stata presa, costituiva un accordo tra imprese (CIO e FINA) proibito dall'articolo 81 CE ed i cui effetti restrittivi andavano al di là di ciò che era necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, ossia la lotta contro il doping.

Per la Commissione, il Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee – presso la quale i ricorrenti avevano fatto appello dopo che la Commissione aveva respinto il loro primo ricorso²¹ – e successivamente l'Avvocato Generale non esisteva alcun dubbio: le disposizioni antidoping sono norme prettamente sportive che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, non rientrano nel campo d'applicazione del Trattato CE e di conseguenza non possono essere contestate su questa base. Se una normativa che dissuade un atleta dal migliorare le sue prestazioni utilizzando metodi vietati – detto in altri termini vieta di barare – non è una ragione non economica che interessa lo sport in quanto tale, allora cosa può essere definito tale?

¹⁹ Il CIO è l'autorità suprema del movimento olimpico. Sotto la sua egida operano le federazioni sportive internazionali riconosciute, tra le quali la FINA, incaricata di organizzare le competizioni di nuoto a livello internazionale. La normativa antidoping viene emanata dal CIO e attuata dalle federazioni.

²⁰ Secondo la procedura prevista dal regolamento (CE) n° 2842/98 della Commissione del 22 dicembre 1998, GO n° L. 354 del 30 dicembre 1998, 18. Questo regolamento è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n° 773/2004 della Commissione del 7 aprile 2004 relativo alle procedure attuate dalla Commissione in applicazione degli articoli 81 e 82 del Trattato CE, GO n° L. 123 del 27 aprile 2004, 18.

²¹ Conformemente all'articolo 230 CE.

Contro ogni attesa, al termine di un ragionamento giuridico discutibile e con motivazioni iconoclaste peraltro abbondantemente criticate,²² la Corte ha sentenziato che, ormai qualsiasi norma emanata da una federazione sportiva, di qualsiasi natura essa sia, deve rispettare il diritto europeo sulla concorrenza. Così facendo, ha messo fine alla distinzione tradizionalmente posta tra le «regole puramente sportive» e le altre. Dobbiamo, inoltre, aggiungere che la Corte non ha dato prova di alcun discernimento nella sua analisi e nella metodologia applicata alla realtà: le regole del Trattato sulla concorrenza possono valere soltanto per i comportamenti delle compagnie e allora, come ha potuto la Corte applicare tali norme a delle entità che si occupano di regolamentare le attività sportive?²³ Una norma antidoping viene emanata per garantire lo svolgimento regolare e leale di una competizione che deve essere disputata «come previsto».

Questo errore di valutazione è ulteriormente aggravato dal fatto che sin dall'inizio, i giudici hanno ommesso di rilevare che la pratica sportiva non sia, per sua natura, un'attività economica: la relazione tra gli atleti è di natura unicamente sportiva. Essi si affrontano sul campo di gioco e non, come le imprese, su un mercato per beni e servizi. Le norme sportive non soggiacciono ad alcuna considerazione economica o di carattere discriminatorio. Proprio la questione della pratica sportiva emersa nel caso *Meca-Medina* non potrebbe essere considerata di natura economica. Inoltre l'errore della Corte è di non aver definito l'oggetto stesso della pratica separandolo dall'elemento secondario di natura economica.

²² J. ZYLBERSTEIN, «*Inquiétant arrêt de la Cour de justice dans l'affaire Meca-Medina – Ou comment deux nanogrammes de nandrolone pourraient bouleverser le sport européen*», in *Cahiers de droit du sport*, 2007, No 7, 174-192; J. ZYLBERSTEIN, «*Collision entre idéaux sportifs et contingences économiques dans l'arrêt Meca-Medina*», in *Cahiers de droit européen*, Volume 43, No 1-2, 2007, 213-237; G. AUNEAU, «*L'approche contrastée de la justice communautaire sur la qualification des règles sportives*», in *Revue Trimestrielle de Droit Européen*, 2007, 365-377; PH. ICARD, «*La spécificité du sport menace*», in *Dalloz*, 2007, No 9, 635-639; C. MIÈGE, «*Contrôle d'une réglementation anti-dopage au regard des règles communautaires de concurrence*», in *La Semaine juridique (édition générale)*, 2006, II 10194, 2227-2229.

²³ Alcuni detrattori lasciano intendere che una federazione sportiva internazionale debba essere considerata come un'azienda o più esattamente come un'associazione d'impresе a causa, in particolare, dei redditi provenienti dalla vendita dei diritti televisivi delle competizioni che organizzano (TPICE, 9 gennaio 1994, *Scottish Football Association*, T-46/62, Raccolta II-1039). Conformemente, però, alla giurisprudenza recentemente emanata dalle giurisdizioni comunitarie, la valutazione su che cosa costituisca un'impresa oppure no deve essere svolta dal punto di vista delle sue attività. Ciò vuol dire che un'entità potrà essere considerata come un'impresa nell'esercizio di alcune sue funzioni e non altre. Di conseguenza, le disposizioni del Trattato sarebbero applicabili soltanto alle attività di natura economica ed ognuna di esse dovrà rispettare il proprio regime giuridico (TPICE, 12 dicembre 2000, *Aéroports de Paris*, T-128/98, Raccolta 2001, II-3929, punto 108° e sentenza del 24 ottobre 2002, *Aéroports de Paris*, C-82/01 P, Raccolta I-9297, punti 74° a 77°). Seguendo tale metodologia, il CIO non avrebbe dovuto essere considerato come un'impresa o un'associazione d'impresе in questo caso. Quando emana una normativa sportiva, come le disposizioni antidoping, il CIO non rientra nella definizione comunitaria d'impresa come stabilito dalla sentenza *Höfner et Elser* (sentenza del 23 aprile 1991, C-41/90, Raccolta I-1979, punto 21°) in quanto non esercita alcuna attività economica che possa giustificare l'applicazione della normativa sulla concorrenza del Trattato.

Esaminando questo caso soltanto alla luce dei principi cardine della normativa sulla concorrenza – concepita con prospettiva e logica affatto conciliabili con gli obiettivi della regolamentazione sportiva – e senza tener conto delle singolarità del settore sportivo, la Corte è precipitata in un dogmatismo eccessivo. Tale situazione fa percepire addirittura l'UE come una minaccia per lo sport.

La sentenza *Meca-Medina* dimostra ad ogni modo la mancanza di un'attenta riflessione sulla questione, se non una certa forma di pigrizia giuridica e non manca di risvegliare lo spettro del governo dei giudici – caro sia ai costituzionalisti americani che ai nostri avi rivoluzionari. Quest'ultimo ha forse deciso di abbandonare i polverosi pretori per partire alla conquista dei nostri stadi?

Conclusioni

La singolarità delle attività sportive è stata regolarmente affermata dagli organismi e dalle istituzioni dell'UE. La redazione del Libro Bianco sullo sport della Commissione nel 2007 aveva portato a sperare che si potesse definire un quadro giuridico adatto alle attività sportive. Tali speranze erano vane.

Nessun intervento legislativo che riguardi direttamente lo sport è prevedibile. Le competenze normative dell'UE, tuttavia, sono esercitate in alcuni ambiti che interessano direttamente la dimensione economica dello sport. Per questo la Commissione aveva pubblicato sin dal 1991 una comunicazione con la quale intendeva stabilire degli orientamenti per le iniziative della Comunità che avrebbero potuto avere un impatto sullo sport. In essi si sottolineava la necessità di «rispettare l'autonomia della vita associativa in generale e dell'ambito sportivo in particolare».²⁴

Al fine di mettere in guardia contro un'assimilazione eccessiva delle attività sportive a quelle di natura economica ordinaria, conseguenza della sentenza *Bosman*, il mondo politico ha riconosciuto la dimensione socioculturale dello sport in una Dichiarazione sullo sport in allegato al Trattato d'Amsterdam del 1997. Gli Stati membri vi sottolineano «la rilevanza sociale dello sport, in particolare il ruolo che esso assume nel forgiare l'identità e nel ravvicinare le persone» invitando le istituzioni comunitarie a «consultarsi con le associazioni sportive quando trattano questioni che potrebbero avere rilevanza anche per lo sport».²⁵

La soggezione sempre maggiore dello sport alle logiche di mercato – tra cui la tentazione di alcuni operatori economici e sportivi di uscire dal quadro delle federazioni per sfruttare meglio il proprio potenziale economico²⁶ – e la

²⁴ La Comunità europea e lo sport SEC (91) 1438 del 31 luglio 1991.

²⁵ Dichiarazione (n° 29) relativa allo sport, GU n° C 340 del 10 novembre 1997.

²⁶ Confermato dalla creazione nel 2000 – sotto l'impulso del gruppo spagnolo *Telefonica* – di un campionato europeo a numero chiuso di pallacanestro, indipendente dalla FIBA Europa. Un progetto di superlega europea di calcio era stato presentato dalla *Media Partners International* nel 1998 prima che l'idea fosse completamente abbandonata per fortuna. Si veda il caso IV/37.400, *Progetto Gandalf*, GUCE n° C 70 del 13 marzo 1999, 5. Il Rapporto di Helsinki

generalizzazione di pratiche dopanti in alcune discipline hanno successivamente destato le preoccupazioni degli Stati membri i quali, in occasione del Consiglio Europeo del dicembre 1998, hanno invitato la Commissione a pubblicare un rapporto.²⁷ Il documento, presentato un anno dopo al Consiglio Europeo tenutosi ad Helsinki, constata che «*l'evoluzione dello sport in Europa rischia di condurre ad un indebolimento della sua funzione educativa e sociale*» e rammenta alle autorità politiche sportive, nazionali ed europee, che è necessario elaborare assieme un quadro giuridico che contribuisca a salvaguardare la funzione sociale e le strutture attuali dello sport.

Durante il Consiglio Europeo di Nizza nel dicembre 2000, gli Stati membri hanno espresso la volontà comune di trattare le problematiche sportive a livello europeo. A tal fine una Dichiarazione sulle caratteristiche specifiche dello sport, sulle sue funzioni sociali in Europa, da prendere in considerazione nell'attuazione delle politiche comuni, è stata pubblicata a margine delle conclusioni della Presidenza francese. Questo testo, sottolineando l'importanza dei valori sociali, educativi e culturali che lo sport trasmette, invita le istituzioni comunitarie a tenere maggiormente conto delle sue particolarità nell'applicazione del diritto comunitario. La coesione sportiva garantita dalle azioni delle federazioni sportive viene anche riconosciuta dal Consiglio Europeo che indica inoltre «*il proprio attaccamento all'autonomia delle organizzazioni sportive e del loro diritto ad organizzarsi indipendentemente*» e riconosce la loro «*competenza particolare nell'organizzazione delle competizioni*».

Più di recente, nel marzo 2007, il Parlamento Europeo ha adottato una risoluzione sul futuro del calcio professionistico in Europa.²⁸ In tale dichiarazione, l'unica istituzione che esprime la volontà dei popoli degli Stati membri, ha ricordato che lo sport «*non funziona come un settore normale dell'economia, [non potendo i club] operare alle stesse condizioni di mercato degli altri settori economici, a causa dell'interdipendenza tra gli avversari in campo sportivo*», prima di esprimere l'«*auspicio che il futuro del calcio in Europa sia determinato soltanto caso per caso*». Il riferimento alla sentenza *Meca-Medina* è implicito, ma inequivocabile.

constata a tal riguardo che «*l'esistenza di più federazioni per una stessa disciplina rischierebbe di creare gravi conflitti [in quanto] l'organizzazione dei campionati nazionali e la selezione degli atleti nazionali e delle rappresentative nazionali per le competizioni internazionali presuppongono spesso l'esistenza di una sola organizzazione che riunisca l'insieme delle associazioni sportive e dei competitori di una stessa disciplina*». La situazione di monopolio di cui beneficiano tradizionalmente le federazioni sportive riconosciute non è sufficientemente giustificata da tali premesse?

²⁷ Rapporto della Commissione al Consiglio Europeo nell'ottica della salvaguardia delle strutture sportive attuali e del mantenimento della funzione sociale dello sport nel quadro comunitario (Dichiarazione di Helsinki sullo Sport), COM (1999) 644 finale, GUCE C n° 135 del 7 maggio 2001, 274-278.

²⁸ Risoluzione del Parlamento Europeo sul futuro del calcio professionistico in Europa, INI/2006/2130. Sul tema si consiglia di leggere J. ZYLBERSTEIN, *Note introductive à la résolution du Parlement européen du 29 mars 2007 sur l'avenir du football professionnel en Europe*, in *Cahiers de droit du sport*, 2007, No 8, 32-33.

Sfortunatamente nessuno di questi strumenti politici è vincolante e di conseguenza viene a mancare la certezza giuridica di cui lo sport europeo ha bisogno oggi.

La pubblicazione nel 2007 da parte della Commissione di un Libro Bianco sullo sport destinato a «*definire un orientamento strategico per lo sport a livello europeo*»²⁹ si presentava come un'opportunità unica – nonostante il margine minimo di manovra della Commissione in materia – di porre fine all'incertezza giuridica provocata dalla sentenza *Meca-Medina*, gettando le basi intellettuali per una soluzione che consentisse di difendere la specificità delle attività sportive.

Ahimé! Pur pretendendo di riconoscere la specificità dello sport, il Libro Bianco non si discosta dalla *ratio decidendi* che prevede lo studio caso per caso di tutte le regole sportive indistintamente, sottoponendole ad un test di proporzionalità per misurare i loro effetti restrittivi sulla concorrenza. È lecito interrogarsi sul perché la Commissione non sia impegnata a trovare un approccio più conforme alle proprie reali convinzioni – e più in particolare di quelle della Direzione Generale della Formazione, Educazione, Cultura e Gioventù (DG EAC) – incaricata della redazione di tale documento.

Prudentemente applicato, ragionevolmente interpretato e sfruttando le sue possibilità di prevedere deroghe ed esenzioni, il Trattato CE consente sicuramente di tenere conto della specificità dello sport. L'idea non è quella di far beneficiare lo sport di un'esenzione generale o di sottrarlo al controllo giuridico – lo sport non è al di sopra della legge – ma di privilegiare un approccio funzionale sfumato fedele, in definitiva, al diritto comunitario esistente.

È auspicabile che la prossima adozione del Trattato della Riforma dell'Unione Europea, che assegnerà all'UE una competenza di «*sostegno, coordinamento e complemento*» per sostenere le azioni degli Stati membri in ambito sportivo, acceleri questa presa di coscienza.

²⁹ Libro Bianco della Commissione Europea sullo sport, COM (2007) 391 finale. Sul tema si consiglia di leggere A. HUSTING, *Le livre blanc de la Commission sur le sport – Un document 'timoré et indécis' ou le point de départ d'une politique européenne du sport?*, in *Revue du Marché Commun de l'Union européenne*, No 511, settembre 2007, 513-517.

Bibliografia

- AUNEAU G., *L'approche contrastée de la justice communautaire sur la qualification des règles sportives*, in *Revue Trimestrielle de Droit Européen*, 2007, 365-377.
- HUSTING A., *Le livre blanc de la Commission sur le sport – Un document 'timoré et indécis' ou le point de départ d'une politique européenne du sport?* in *Revue du Marché Commun de l'Union européenne*, No 511, Settembre 2007.
- ICARD PH., *La spécificité du sport menace* in *Dalloz* 2007, No 9.
- MIÈGE C., *Contrôle d'une réglementation anti-dopage au regard des règles communautaires de concurrence* in *La Semaine juridique (édition générale)*, 2006, II 10194, 2227-2229.
- MIÈGE C., LAPOUBLE J.C., *Sport et organisations internationales*, in *Economica*, 2004.
- ZYLBERSTEIN J., *Collision entre idéaux sportifs et contingences économiques dans l'arrêt Meca-Medina*, in *Cahiers de droit européen*, 43 (2007), nn. 1-2.
- ZYLBERSTEIN J., *Que reste-t-il de la spécificité du sport en droit communautaire*, in *Gazette du Palais, numéro spécial droit du sport*, nn. 311-312, 7 & 8 novembre 2007.
- ZYLBERSTEIN J., *Inquiétant arrêt de la Cour de justice dans l'affaire Meca-Medina – Ou comment deux nanogrammes de nandrolone pourraient bouleverser le sport européen*, in *Cahiers de droit du sport*, 2007, n. 7.
- ZYLBERSTEIN J., *Note introductive à la résolution du Parlement européen du 29 mars 2007 sur l'avenir du football professionnel en Europe* in *Cahiers de droit du sport*, 2007, No 8.

II CALCIO TRA MERCATO, RELAZIONI E COERCIZIONE

di *Raul Caruso**

SOMMARIO: Introduzione – 1. Il Calcio come bene di mercato – 2. Il Calcio come bene relazionale – 3. Calcio, potere e coercizione – Conclusioni e implicazioni di politica economica – Bibliografia

CLASSIFICAZIONE JEL: L83.

Introduzione

Qual è la natura economica del calcio? A questo interrogativo non è stata ancora data una risposta esaustiva. La complessità e la varietà di interessi che circondano il mondo del calcio impongono però questo tipo di riflessione. Semplici cifre forniscono una dimensione del fenomeno. Secondo i dati Istat in Italia nel 2006 il calcio (insieme al calcio a 5) era praticato da 4 milioni 152 mila persone (pari al 24,2% degli sportivi di 3 anni e più).¹ Nel contempo, secondo i dati diffusi dalla Deloitte (2007) il mercato europeo del calcio professionistico nel 2005/2006 ha generato ricavi per 12,6 miliardi di euro. I principali quattro club italiani (Juventus, Milan, Internazionale e Roma) hanno registrato rispettivamente ricavi per 251, 239, 207 e 127 milioni di euro. La fetta più importante di questi introiti dipende dalla cessione di diritti TV. È noto il fatto che negli ultimi anni l'impatto delle sponsorizzazioni e soprattutto dei grandi contratti dei diritti di trasmissione televisiva hanno inciso in maniera profonda sul mondo del calcio.² Per questo motivo, molti

* Istituto di Politica Economica, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. E-mail: raul.caruso@unicatt.it. L'autore intende ringraziare Anna Lisa Melillo, Michele Colucci, Fabrizio Montanari e Davide Tondani per i preziosi suggerimenti.

¹ Istat, *La Pratica Sportiva in Italia, Anno 2006, Statistiche in breve*, 20 Giugno 2007.

² Per una descrizione accurata della transizione del calcio in Italia da gioco a business si veda A. BARONCELLI, U. LAGO, S. SZYMANSKI, *Il business del calcio*, 2004, EGEA, Milano. Baroncelli et al. (2004).

osservatori hanno affermato che il calcio come esperienza amatoriale e dilettantistica avesse ormai smesso di esistere. Ma questo tipo di affermazioni – come sarà più chiaro in seguito – analizzano in maniera approssimativa solo una parte del fenomeno e soprattutto difettano di una solida impostazione teorica in merito alla natura del calcio stesso.

La necessità di rischiare una definizione economica più puntuale del calcio nasce dal fatto che, a dispetto del grande interesse che esso è in grado di suscitare sia in termini sociali sia in termini economici, una risposta strutturata in merito è lungi dall'essere stata fornita. Dalla definizione che vi si attribuisce ne possono discendere indicazioni di politiche più efficaci volte a regolarlo ovvero a sostenerlo.

Esistono due posizioni apparentemente antitetiche al riguardo. Secondo una prima impostazione, il calcio non sarebbe altro che un sub-settore dell'industria dello spettacolo. Il calcio come tale sarebbe assimilabile a un bene di mercato e dovrebbe essere analizzato secondo le usuali impostazioni della scienza economica, vale a dire analizzando agenti economici razionali che hanno quale obiettivo quello di massimizzare i propri profitti. Esiste poi un'altra impostazione che interpreta il calcio come una sorta di bene pubblico. Al pari di altri sport, il calcio rivestirebbe un ruolo sociale positivo. Il fumoso Libro Bianco sullo Sport della Commissione Europea pubblicato nel Luglio del 2007 si basa su questo tipo di impostazione.³ In questo documento, da un lato è enfatizzato il ruolo sociale dello sport e il ruolo che esso può giocare nel promuovere l'inclusione sociale e l'integrazione nelle società europee. Nel contempo è evidenziata la 'dimensione economica' dello sport come settore in grado di partecipare in maniera importante alla crescita e allo sviluppo. Nel Libro Bianco però non è possibile ritrovare un'idea sistematica di cosa sia lo sport, e quindi anche il calcio. Da un lato, esso appare come un bene pubblico, dall'altro, come un bene di mercato privato che però godrebbe, rispetto ad altri settori, di una propria specificità. In buona sostanza, – in particolare in Italia – esiste una grande confusione tra i *policy maker* in merito alla natura stessa del fenomeno. Pertanto, senza un'adeguata riflessione sulla natura economica del calcio le misure di politica economica che lo investono finiscono con il divenire 'scimmiettamenti' regolamentari mutuati dall'esperienza di altri settori industriali da un lato, oppure trasferimenti pubblici di sostegno senza una precisa indicazione delle finalità sociali che si intendono perseguire, dall'altro. Ha infatti ragione Giocoli nel momento in cui critica l'indagine dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sul mondo del calcio.⁴ Essa, basandosi su una visione del calcio mutuata da altri settori industriali, conduce a proposte di riforma fuorvianti e controproducenti.

Il punto di partenza di questo breve saggio è la consapevolezza che – in

³ Commissione delle Comunità Europee, White paper on Sport, com (2007) 391, Bruxelles 11 Luglio 2007.

⁴ Si veda N. GIOCOLI, *Riforma del Calcio ancora all'anno zero*, articolo pubblicato il 5/04/2007 su www.lavoce.info, reperibile all'indirizzo www.lavoce.info/articoli/pagina2664.html (ultimo accesso Aprile 2008).

termini economici – il calcio ha una natura ‘multipla’. Esso presenta sia alcune caratteristiche di bene di mercato sia le caratteristiche di un bene relazionale. È bene precisare fin dal principio che per mezzo dell’espressione ‘multipla’ non si intende attribuire una gerarchia tra le diverse forme e configurazioni del calcio. Il *genus* specifico del calcio è da ritrovare nella combinazione di diverse caratteristiche. Non è infatti possibile distinguerle in maniera netta, ma esse coesistono nella produzione del prodotto calcio a tutti i livelli.

Il prosieguo della trattazione è così strutturato: in un primo paragrafo, è analizzata la natura specifica del bene calcio come bene di mercato alla luce della letteratura economica di riferimento; in un secondo paragrafo, sono viceversa delineati i tratti del calcio come bene relazionale. Infine, sono presentate alcune indicazioni di politica economica sulla base delle teorie esposte.

1. *Il Calcio come bene di mercato*

Lo studio e l’interpretazione del calcio come bene di mercato è gemmato dalla più ampia analisi economica dello sport, che non è una scoperta recente della scienza economica. Un primo seminale contributo è un articolo di Walter Neale⁵ pubblicato nel 1964 sul *Quarterly Journal of Economics*, in cui l’autore prova a delineare le specificità delle imprese operanti nell’industria dello sport rispetto ai tradizionali mercati. Una prima, e forse più importante, peculiarità dello sport evidenziata da Neale è costituita dal fatto che le imprese operanti in questo mercato necessariamente producono un prodotto congiunto indivisibile.

«The sporting firms produce an indivisible product from the separate processes of two or more firms [...] But the product itself is a peculiar mixture: it comes divisible in parts, each of which can be and is sold separately, but it also a joint and multiple yet indivisible product», (Neale 1964, p.2).

L’industria dello sport, infatti, produce competizioni sportive e una competizione è necessariamente il prodotto della partecipazione di almeno due concorrenti. In termini teorici, questo implica che qualsivoglia analisi dello sport non possa prescindere dalla considerazione di una interazione diretta tra i diversi agenti. L’unità di analisi dell’economia dello sport diviene, quindi, la lega sportiva che gestisce l’organizzazione dei diversi campionati e non il singolo club. Secondo Neale, infatti, è la lega che può essere assimilata all’impresa tradizionale. È la lega che organizza i campionati e quindi che crea il prodotto sportivo. In particolare, ogni lega sportiva costituirebbe un monopolio. Questo nasce dal fatto che, a differenza di altri settori, le singole squadre sono tenute a cooperare. Invero, le

⁵ W.C. Neale, *The Peculiar Economics of Professional Sports, A contribution to the theory of the firm in sporting competition and in market competition*, *Quart. J. Econ.*, vol. 78, n.1, 1964, 1-14.

leghe tendono a divenire monopoliste nell'offerta di un singolo sport. È pertanto prevedibile una concorrenza reale tra diverse leghe che organizzano diversi sport e non tra diverse leghe nello stesso sport.

Sulla base di questa impostazione, la principale preoccupazione degli economisti che si occupano di sport è il concetto di equilibrio della competizione (*competitive balance*). Il concetto di equilibrio della competizione è direttamente legato a quello dell'incertezza del risultato che rappresenterebbe uno dei principali motivi di interesse del pubblico rispetto al mondo dello sport. Secondo questa impostazione, quanto più sono equilibrate le forze in campo in un campionato o un singolo incontro tanto più sarà elevato l'interesse che esso suscita nei fruitori del prodotto 'calcio'. La domanda da parte degli spettatori sarebbe quindi maggiore al crescere dell'incertezza. Questa ipotesi era stata formulata per la prima volta da Rottenberg⁶ analizzando il campionato professionistico americano di Baseball. Questa ha costituito e ancora costituisce, pertanto, il necessario punto di riferimento teorico per qualsivoglia dibattito in merito all'organizzazione di campionati e distribuzione delle risorse. Sulla base di questa idea portante le implicazioni tradizionalmente accettate nella letteratura nordamericana sono essenzialmente tre: (1) la distribuzione ineguale di risorse tra i club comporta necessariamente una competizione sbilanciata a favore del club più ricco; (2) l'interesse dei tifosi e, quindi, la domanda di calcio decresce al crescere della disuguaglianza nelle dotazioni delle risorse; (3) diversi meccanismi di redistribuzione delle risorse possono produrre diversi livelli di incertezza del risultato e quindi migliorare/peggiore il livello di equilibrio della competizione. Le principali soluzioni sarebbero la redistribuzione degli introiti tra le varie squadre e il tetto agli ingaggi degli atleti. In particolare, essendo le squadre agenti economici razionali avrebbero convenienza a cooperare per garantire il massimo livello di incertezza. Favorendo una maggiore incertezza nel risultato le squadre favorirebbero allo stesso tempo una maggiore domanda e quindi maggiori profitti. La cooperazione tra squadre interdipendenti in seno alla stessa lega diviene, quindi, un comportamento necessario. Questo modello trova la sua migliore applicazione agli sport di squadra negli Stati Uniti. L'organizzazione del campionato professionistico di basket americano, ad esempio, si basa su questo principio.

Sloane⁷ critica l'eccessiva enfasi che Neale ha posto sulla mutua interdipendenza tra le squadre. Sebbene Sloane riconosca che data la loro interdipendenza i club siano indotti a cooperare, sarebbe eccessivo sostenere che tale cooperazione dia vita a una organizzazione così stabile da essere considerata un monopolio. È, quindi, il singolo club che costituisce l'oggetto di indagine delle analisi economiche dello sport di squadra e del calcio in particolare. Avendo riportato a livello dei singoli club la scelta delle rispettive strategie all'interno di un assetto

⁶ S. ROTTENBERG, *The Baseball Players' Labor Market*, *J. of Pol. Econ.*, vol. 64, n. 3, 1956, 242-258.

⁷ P. J., SLOANE, *The Economics of professional football: The Football Club as a Utility Maximizer*, *Scot.J.of Pol.Econ.* vol. 18, n. 2, 1971, 121-146.

istituzionale predeterminato, Sloane suggerisce che l'ipotesi della massimizzazione dei profitti dell'impresa sportiva non sia universalmente applicabile. Sloane parla in maniera più generale di imprese che massimizzano una funzione di utilità con diversi argomenti tra cui anche il profitto. Altri obiettivi di un club sarebbero: (i) la sopravvivenza; (ii) il seguito da parte dei tifosi; (iii) il successo nelle competizioni; (iv) la salvaguardia della lega di appartenenza. A ognuno di questi può essere attribuito un 'peso' differente. Pertanto, i comportamenti e le scelte strategiche dei singoli club facilmente si discostano da quelle che erano le previsioni di Neale e Rottenberg. Infatti, molti club potrebbero effettuare i propri investimenti sulla base di motivazioni diverse dal profitto quali il prestigio, l'onore derivanti dal successo.

It is quite apparent that directors and shareholders invest money in football clubs not because of expectations of pecuniary income but for psychological reasons as the urge for power, the desire for prestige, the propensity to group identification and the related feeling of group loyalty.
(Sloane, 1971, p.134).

Questo tipo di impostazione ha conseguenze notevoli in merito all'equilibrio della competizione. Nel mondo descritto da Neale e Rottenberg le squadre più ricche non avrebbero incentivo ad accumulare la più elevata quota possibile di talento (vale a dire assicurarsi il numero più elevato possibile dei migliori atleti in circolazione) al fine di non minare la domanda da parte degli spettatori. Viceversa, nel modello di Sloane l'ipotesi di spontanea allocazione più o meno eguale di talento tra le squadre tende a cadere. Questa considerazione ha aperto un filone importante della letteratura economica degli sport di squadra che solitamente divide le squadre tra quelle che massimizzano i profitti e quelle che massimizzano il numero di vittorie.⁸ È chiaro che nel momento in cui non tutte le squadre sono interpretabili come imprese che massimizzano i profitti anche l'equilibrio della competizione dei campionati tende a modificarsi e tutte le tradizionali economiche applicate ad altre industrie rischiano di risultare fallaci. In particolare, se all'interno della stessa lega esistono squadre con diversi obiettivi, questo può rappresentare un'ulteriore fonte di squilibrio tra le squadre oltre alle differenti dotazioni di risorse da investire in talento. Questo tipo di ragionamento è poi particolarmente applicabile alla situazione del calcio europeo caratterizzato da promozioni e retrocessioni. Infatti, in questi campionati le squadre hanno necessariamente diversi incentivi. Questo sistema di regole necessariamente modifica l'equilibrio della competizione dei diversi campionati. La differenza tra l'organizzazione degli sport di squadra nordamericani

⁸ R. FORT, J. QUIRK, Owner Objectives and Competitive Balance, *J. of Sport Econ.*, vol. 5, n. 1, 2004, 20-32; N. GIOLLI, Competitive Balance in football Leagues when teams have different goals, *Intern. Rev. of econ.*, vol. 54, 2007, 345-370; S. KESENNE, Revenue Sharing and competitive Balance, *J. of Sports Econ.*, vol. 6, n. 1, 2005, 98-106; A. ZIMBALIST, Sport as Business, *Oxf. Rev. of Econ. Pol.*, vol. 19, n. 4, 2003, 503-511.

ed europei è stata, infatti, oggetto di diversi studi.⁹

Ma in che modo è possibile interpretare il fatto che le squadre non siano imprese che massimizzano i profitti? Per fare questo è necessario richiamare in primo luogo il concetto di identità. L'impostazione tradizionale, infatti, si basa sull'idea che le squadre appartenenti a una lega, al pari di prodotti in un mercato, siano anonime. Ebbene, questo non corrisponde alla realtà. Molte squadre nel mondo del calcio fanno dell'identità, della storia e del legame con un territorio un loro tratto distintivo e, quindi, il fondamento della loro strategia di azione. L'esempio più famoso e importante in questo senso è quello del Barcellona.¹⁰

In secondo luogo, la rilevanza dell'identità di una squadra a ben guardare non è separabile dai consumatori del bene calcio e, quindi, in primo luogo i tifosi. Non a caso nella letteratura economica degli sport di squadra sta prendendo piede la distinzione tra i tifosi *committed* (tifosi affezionati o tifosi veri) e tifosi *uncommitted*, vale a dire i tifosi (occasionalisti o sbadati) che seguono il calcio, con diversi gradi di interesse ma senza particolare passione e trasporto.¹¹ Nel caso vi sia una prevalenza di tifosi affezionati l'ipotesi di incertezza del risultato tende a non essere confermata. In sostanza, il tifoso appassionato preferisce assistere a un campionato equilibrato ma non troppo, poiché la sua preferenza sarà particolarmente orientata alla vittoria della propria squadra. Viceversa, nel caso in cui vi sia una prevalenza di tifosi *uncommitted* l'ipotesi dell'incertezza del risultato quale base della domanda di calcio tende ad essere maggiormente confermata. Al contrario, la presenza di tifosi affezionati rende la domanda di calcio particolarmente anelastica e l'ipotesi della preferenza dell'incertezza del risultato perde la sua portata esplicativa.

Alla fine, pertanto, sembra quasi banale affermare che per analizzare in fondo il mondo del calcio è necessario tenere conto di alcuni fattori che caratterizzano naturalmente il comportamento di tutti gli attori coinvolti (squadre, giocatori, tifosi). Mi riferisco a sentimenti di identità, appartenenza e identificazione che informano la strategia delle squadre, l'impegno agonistico dei giocatori e l'atteggiamento dei consumatori (tifosi) nei confronti del bene calcio. Un approfondimento delle riflessioni in merito alla natura economica del calcio non può quindi prescindere da questi elementi.

2. *Il calcio come bene relazionale*

Il calcio non è solo un business miliardario ma anche un'esperienza umana e sociale

⁹ Si vedano C.P. BARROS, M. IBRAHIMO, S. SZYMANSKI, (a cura di), *The Comparative Economics of North American and European Sports*, 2002, Edward Elgar, Cheltenham; R. Fort *European and North American Sports Differences (?)*, *Scot. J. of Pol. Econ.*, vol. 47, n. 4, 2002, 431-455.

¹⁰ F. BOF, F. MONTANARI, S. BAGLIONI, *Il calcio tra contesto locale ed opportunità globali. Il caso del Barcellona FC, Más que un Club*, *Riv. Dir. Econ. Sport*, vol. 3, n. 2, 2007, 27-44.

¹¹ S. SZYMANSKI, *Income Inequality, Competitive Balance and the Attractiveness of Team Sports: Some Evidence and a Natural Experiment from English Soccer*, *The Ec. J.*, vol. 111, n. 469, 2001, F69-F84.

che appassiona per il suo portato emotivo e passionale. Tutti gli appassionati di calcio hanno sentito raccontare storie quasi eroiche di partite giocate su improbabili campi da gioco da bambini e adolescenti. Racconti di indefessi allenatori di periferia che a titolo volontario nel corso di decenni hanno allevato bambini togliendoli dalla strada portandoli a giocare in terreni fangosi nella speranza di scoprire un campione. Come si concilia questo mondo fatto di precarietà e improvvisazione strutturale, gratuità assoluta, sacrificio e senso di identità con il mondo della Serie A, della Champions League e delle sponsorizzazioni miliardarie? Più precisamente, come sono interpretabili in chiave economica i legami che tengono insieme la passione e le motivazioni che nascono in un campo di periferia con quelle che informano il comportamento di atleti professionisti plurimilionari. Sarà verosimile quello che hanno sostenuto alcuni osservatori secondo i quali la naturale evoluzione del calcio è esclusivamente nel senso del business e, quindi, esso non sarebbe più definibile come un gioco? Si è già detto che questa interpretazione è parzialmente errata. Invero, nonostante sia innegabile che nei campionati professionistici i club calcistici si siano trasformati da organizzazioni quasi amatoriali in organizzazioni a fini di lucro, tale deterministica trasformazione appare lungi dal presentarsi in molti scenari in cui il calcio si vive e si produce. Definire il calcio semplicemente un business guardando esclusivamente al valore assoluto di contratti TV, sponsorizzazioni e premi trascura un aspetto importante della natura intrinseca del calcio ma anche più in generale di molte altre attività sportive. Anche il calcio non professionistico ha una sua natura economica. Anche tra i giovanissimi, gli amatori, i dilettanti, e tra i campi di periferia si impiegano risorse monetarie, si creano scambi e si operano scelte in merito alla propria disponibilità di tempo. Al fine di dare ad esso quindi un'interpretazione di natura economica più completa, è possibile fare riferimento a una delle più recenti evoluzioni del pensiero economico e precisamente la teoria dei beni relazionali.

Negli ultimi anni si sta facendo strada una nuova consapevolezza in merito al comportamento degli agenti economici. L'*homo oeconomicus* tradizionalmente inteso sta perdendo il tradizionale potere esplicativo della realtà sociale. L'economista, infatti, ha sempre interpretato l'individuo come un agente economico auto interessato, impegnato a massimizzare la propria utilità rispettando un vincolo di bilancio. Alla luce delle evidenze sia aneddotiche sia empiriche è oramai chiaro che il classico modello di *homo oeconomicus* mostra alcuni limiti importanti. Per inserire nel ragionamento economico l'anziano allenatore di provincia che a titolo gratuito accompagna i bambini a giocare la domenica mattina non possiamo non considerare comportamenti quali la dazione volontaria, la gratuità, ovvero aspetti quali l'intenzione ideale, l'amicizia, che apparentemente sono lontani dallo studio e dalla pratica dell'economia ma che viceversa costituiscono elementi fondamentali della vita quotidiana di milioni di individui.

La teoria dei beni relazionali¹² evidenzia il ruolo e il valore intrinseco

¹² L. BRUNI, *Reciprocità, Dinamiche di Cooperazione, economia e società civile*, Pavia, Bruno Mondadori, 2006; B. GUI, *Più che scambi incontri. La Teoria economica alla prese con i fenomeni*

assunto dalle relazioni interpersonali. Nei beni relazionali, è *la relazione* a costituire il bene. Essi si costituiscono sulla base della stessa relazione. Bruni in particolare, individua sette caratteristiche principali per un bene relazionale: (1) *identità*: a differenza dei mercati tradizionalmente intesi costituiti da consumatori anonimi l'identità dei soggetti coinvolti rileva; (2) *reciprocità*: poiché fondati da una relazione essi sono tali solo se goduti nella reciprocità; (3) *simultaneità*: a differenza dei tradizionali beni di mercato per i quali il momento della produzione e del consumo sono distinti, i beni relazionali si producono e consumano simultaneamente; (4) *motivazioni*: il bene relazionale non è tale se non tiene conto delle motivazioni dei soggetti che vi partecipano; (5) *fatto emergente*: con questa espressione si indica il fatto che un bene relazionale emerge, non è semplicemente prodotto; (6) *gratuità*; (7) *bene*, il bene relazionale è un bene nel senso che soddisfa ma non è una *merce*, non ha un prezzo di mercato. Sulla base di questa impostazione teorica, questa crescente parte della letteratura economica ha cominciato infatti a considerare una nozione ampia di benessere che dipende sia dal soddisfacimento dei bisogni materiali sia di quelli relazionali. Esso è generalmente indicato con il termine anglosassone *well-being* ed è posto in contrapposizione al classico concetto di *welfare*. Nella ricerca del benessere, un ruolo fondamentale è quindi attribuito esattamente alla soddisfazione dei bisogni relazionali, soprattutto nelle economie avanzate, dove la soddisfazione dei bisogni materiali ha ormai raggiunto livelli straordinari.

L'esempio che Bruni presenta per spiegare il concetto di bene relazionale è quello di una cena. Una cena può avere un valore strumentale laddove sia interpretata come un mezzo per raggiungere altri fini (ad es. una cena d'affari). Al contempo, una cena può essere un bene relazionale nel momento in cui essa non abbia alcune fine strumentale ma rappresenti un bene in sé, come ad esempio una cena tra amici. In questo secondo caso, gli amici che partecipano alla cena producono e consumano contestualmente il bene relazionale 'cena tra amici'. Tutti gli amici godono contestualmente della relazione che emerge. In assenza di qualsivoglia motivazione strumentale, la cena tra amici sarà caratterizzata dalla gratuità, vale a dire da una forma di dazione unilaterale da parte di ognuno dei partecipanti.

A ben guardare tutti questi elementi sono presenti nel mondo dello sport e quindi anche nel calcio, in particolare nelle sue forme amatoriali, dilettantistiche e giovanili. È infatti chiaro che molto spesso gli allenamenti, le partite, la stessa organizzazione dei tornei rappresentino dei beni in sé che non possono essere scambiati come una merce poiché rappresentano una relazione. La 'partitella' tra amici è chiaramente un bene relazionale, ma lo sono anche le partite dei giovanissimi e le già citate competizioni in fangosi campi di periferia. Il dato importante, comunque, è che il calcio può essere interpretabile per mezzo delle sue componenti relazionali anche nella sua dimensione professionistica. Anche a livello professionistico, molti atleti infatti sono guidati nelle loro scelte di impegno agonistico non solo dalla massimizzazione di un'utilità legata alla remunerazione


monetaria. Sia i calciatori sia i sostenitori di una squadra contribuiscono alla produzione del gioco calcio in maniera spesso gratuita. Inoltre, si è già detto della distinzione tra tifosi 'affezionati' e tifosi 'sbadati'. L'importanza dei tifosi affezionati è spiegabile avendo riguardo alla componente relazionale. I tifosi non sono semplici consumatori del prodotto calcio. Essi per molti aspetti partecipano alla produzione del prodotto e il loro comportamento è decisamente caratterizzato dall'esistenza di gratuità, identità e motivazioni.

Un elemento assente nell'analisi di Bruni è quello relativo alla capacità delle motivazioni di essere riconoscibili. Perché un bene relazionale emerga da un'interazione esso deve essere riconosciuto come tale. Se è vero che le identità dei produttori e consumatori di un bene relazionale rilevano sarà anche vero che le azioni dei singoli soggetti siano perfettamente riconoscibili. Si ritorni all'esempio della cena portato da Bruni. Come detto in precedenza una cena può essere considerata un bene relazionale nel momento in cui l'incontro non sia un mezzo per il raggiungimento di altri scopi (ad es. una cena d'affari), ma costituisca un fine in sé. Ma perché il bene relazionale sia consumato è necessario che esso sia riconoscibile tra tutti i partecipanti. Nel caso della cena è necessario che tutti i partecipanti alla cena si riconoscano come produttori/consumatori di un bene relazionale. Devono, quindi, tutti riconoscersi come partecipanti a una cena tra amici e non a una cena d'affari. Laddove questo non accada la produzione del bene relazionale ne può risultare compromessa. Discorso analogo può farsi per il calcio. Anche in una competizione giovanile è possibile che la produzione del bene relazionale risulti compromessa nel momento in cui le motivazioni ideali e le componenti di reciprocità non siano perfettamente riconoscibili. Questo può derivare oltre che da un'asimmetria informativa tra i protagonisti (allenatori, giocatori) anche da un'asimmetria nelle motivazioni. Un incontro giovanile che per alcuni può costituire esclusivamente un momento di benessere individuale, per altri può rappresentare un momento strumentale alla scoperta di nuovi talenti da inserire nel mondo del calcio professionistico. Pertanto, analogamente a quello che si era analizzato nel precedente paragrafo, sebbene le teoria dei beni relazionali ci indichi un filone importantissimo di analisi è necessario a questo punto ritrovare un quadro unico di riferimento che ci aiuti a tenere insieme la natura del calcio, in virtù del fatto che esso non è definibile né come un perfetto bene di mercato né come un perfetto bene relazionale. Queste considerazioni in merito alla natura relazionale del calcio a tutti i livelli conduce necessariamente a un importante distinguo teorico. Il calcio non può essere considerato un bene relazionale 'puro'.

3. *Calcio, potere e coercizione*

Come è possibile conciliare in un unico quadro di riferimento l'identità multipla del calcio? Come dimostrato precedentemente, il calcio può presentare sia una componente commerciale sia una componente relazionale caratterizzata dal ruolo di identità e motivazioni. Esso può essere considerato sia un bene di mercato sia un

bene relazionale. Se da come è apparso chiaro nei precedenti paragrafi, le due caratteristiche quantunque siano perfettamente distinguibili non sono al contempo perfettamente separabili è necessario un quadro teorico di riferimento che consenta di tenerle insieme e che quindi ci conduca a una più precisa definizione del calcio. Pertanto per ritrovare questo quadro più ampio è bene fare riferimento alla teoria triangolare delle relazioni sociali di Kenneth Boulding.¹³ In breve, il pensiero di Boulding si basa sull'idea che tutti gli accadimenti e le istituzioni sociali siano analizzabili sulla base di tre dimensioni: (1) scambio; (2) integrazione; (3) coercizione e potere. Le relazioni di scambio sono le tradizionali relazioni di mercato mediate da un prezzo. Le relazioni di potere sono caratterizzate dalla coercizione di un individuo su un altro che ne modifica l'insieme di scelte possibili. Le relazioni integrative sono viceversa caratterizzate da un elemento di gratuità. Vale a dire un individuo stabilisce una relazione integrativa con un altro sulla base di una dazione unilaterale (gratuità). La scelta di impegnarsi in una dazione unilaterale coinvolge l'identità e le motivazioni dell'individuo che la pongono in essere e quindi costituiscono il fondamento dei beni relazionali. L'idea di dazione unilaterale esposta da Boulding coincide con i concetti di gratuità e reciprocità così come esposti da Bruni. Boulding sottolinea il fatto che tutti e tre questi elementi non compaiono in forma pura ed esclusiva, ma ogni accadimento è classificabile una volta individuata l'intensità dei singoli elementi. A tal fine Boulding rappresentava il suo ragionamento con un triangolo sociale. Ogni punto interno al triangolo, presenta diverse intensità per gli elementi considerati.




Il punto E, ad esempio, è più vicino alla dimensione integrativa e quindi sarà più assimilabile ai beni relazionali. Il punto P è prossimo alla massima intensità di scambio e quindi verosimilmente individuerà una relazione di mercato. Il punto M più prossimo alla coercizione e quindi verosimilmente individuerà una relazione che impone una soggezione e un conflitto tra almeno due individui. Tutte le relazioni sono classificabili in base all'intensità dei tre elementi. Un rapporto di lavoro, ad esempio, contiene tutti e tre gli elementi. È una relazione di mercato perché due

¹³ K. BOULDING, *Ecodynamics*, Sage, Londra, 1978.

parti (lavoratore e impresa) si accordano per uno scambio, ma è anche una relazione di potere poiché il datore di lavoro detiene un potere sul lavoratore, e nel contempo è una relazione integrativa poiché non è infrequente che emergano molte prestazioni lavorative – anche su base volontaria come le ore straordinarie di lavoro non retribuite – e che non sono interpretabili solo sulla base dello scambio e del potere.

Sulla base di questa impostazione quindi possiamo inquadrare il calcio a seconda se esso presenti maggiormente la sua componente relazionale ovvero la sua componente commerciale. È chiaro che esso non si presenta in forma pura, vale a dire non esiste un calcio esclusivamente commerciale e non esiste un calcio esclusivamente relazionale. Esistono diverse intensità per le diverse componenti. Nel caso in cui il calcio sia nella sua forma dilettantistica e giovanile sicuramente la sua componente relazionale sarà maggiore. Nel caso in cui il calcio sia nella sua forma professionistica chiaramente la componente dello scambio sarà più pronunciata e con essa la natura di bene di mercato. Ciò nonostante la componente relazionale che coinvolge identità, motivazioni e aspetti di gratuità continua a sussistere. Nel contempo, anche la componente di coercizione ha avuto ed ha una rilevante importanza nel mondo del calcio. Il calcio italiano degli anni sessanta a dispetto della romantica descrizione che la pubblicistica gli attribuisce presentava una rilevante componente coercitiva. All'epoca i calciatori erano considerati come esclusiva proprietà dei club di appartenenza che ne limitavano in maniera importante le libertà individuali per non parlare dei diritti patrimoniali. Non a caso, sorge in quegli anni la battaglia dei calciatori per diritti minimi negati tra i quali il riposo settimanale, l'assicurazione sugli infortuni o (addirittura!!) la possibilità di allontanarsi dalla propria residenza. Pertanto, a dispetto della prevalente componente relazionale, di passioni e di identità da molti nostalgicamente evocata, in virtù della componente coercitiva e di potere potremmo rappresentare nel triangolo questa fase con il punto A. L'evoluzione del calcio in senso imprenditoriale ha fortunatamente nei fatti minato la soggezione dei calciatori rispetto ai club e ha trovato il suo compimento nella sentenza Bosman. Purtroppo la componente coercitiva non è scomparsa. Come in tutti i mercati rileva anche la componente del potere e della coercizione. Si pensi semplicemente al caso tristemente famoso della oramai infinita vicenda ribattezzata Moggiopoli. In quel caso è chiaro che la componente di potere e di coercizione avesse creato un innegabile vantaggio a favore di alcuni creando una distorsione nella riallocazione dei profitti del mondo calcio (punto B).



Appare chiaro a questo punto quello che si era anticipato nei precedenti paragrafi, vale a dire che il calcio ha una natura ‘multipla’ e non è perfettamente inquadrabile in un’ unica categoria teorica, ma è per sua natura un bene ogni volta diverso a seconda che esso presenti differenti intensità delle diverse componenti. Il calciatore professionista e il calciatore amatoriale stanno producendo lo stesso bene con la sola differenza che per il professionista la componente di mercato sarà preponderante laddove per l’amatore sarà la componente relazionale a presentare una maggiore intensità.

In particolare, si noti il fatto che se si ammette che il calcio possa presentarsi con diverse intensità delle diverse componenti, non dovrebbe essere esclusa dal punto di vista teorico la possibilità che una o più tra esse sia nulla laddove le altre informino perfettamente la produzione del bene calcio. In altre parole, esistono dei casi estremi in cui il calcio è configurabile esclusivamente come bene di mercato puro, come bene relazionale puro o come una mera interazione coercitiva? La risposta può seguire semplici considerazioni. Il calcio in qualsivoglia delle sue manifestazioni non potrà mai essere considerato un bene anonimo così come sono interpretati i tradizionali beni di mercato. Banalmente, una partita tra Inter e Milan sarà sempre diversa da una partita tra Roma e Juventus. È possibile, quindi, affermare che se il calcio possa emergere come un bene relazionale puro, di converso esso non è mai configurabile come un bene di mercato puro. Quindi, se possiamo ammettere la possibilità che il calcio si manifesti come bene relazionale puro (la partitella tra amici), nel contempo, esso non sarà mai interpretabile alla stregua di un bene di mercato puro. Nel contempo, il calcio non potrà mai essere una relazione esclusivamente informata dalla coercizione, poiché a una massima componente coercitiva corrisponderebbe un annullamento delle motivazioni tipiche di ogni atleta. In ultima analisi, è possibile a questo punto legare insieme le riflessioni svolte e definire il calcio come: *«un bene congiunto indivisibile, prodotto e consumato simultaneamente da una pluralità di agenti che presenta nel contempo le caratteristiche di un bene di mercato, le caratteristiche di un bene relazionale e componenti di coercizione. Tutte le componenti presentano intensità variabili, ma la componente relazionale non può mai essere nulla».*

Conclusioni e implicazioni di politica economica

Sulla base delle considerazioni prima esposte, quali dovrebbero essere gli obiettivi di una qualsivoglia politica economica per il mondo del calcio?. Facendo riferimento all’analisi ‘triangolare’ prima esposta, l’obiettivo dovrebbe essere quello di raggiungere un punto in cui sia la componente relazionale sia la componente di mercato siano tenute adeguatamente in considerazione (punto C). Non si confonda questo obiettivo con una proposizione etica ovvero come una mera petizione di principio. Esso ha delle implicazioni pratiche misurabili e verificabili. In primo luogo, diminuire l’intensità dei rapporti di potere e coercizione rappresenta in termini economici la liberazione di risorse che altrimenti sarebbero destinate ad attività

improduttive. Infatti, le relazioni di potere e coercizione costruiscono un costo netto per la collettività in quanto creano una distorsione nell'allocazione di risorse che sebbene aumentino i profitti di singoli agenti non sono classificabili come attività che contribuiscono alla crescita e allo sviluppo del sistema economico considerato nel suo complesso.¹⁴

Perché il mondo del calcio si sposti verso un punto in cui la componente improduttiva della coercizione diminuisca è necessario che le forze di mercato abbiano a disposizione un assetto istituzionale che consenta loro di dispiegarsi in maniera più efficiente. Nel contempo anche una serie di misure volte a rafforzare l'aspetto relazionale del calcio contribuirà alla diminuzione delle componenti di coercizione. Ma ciò è possibile solo in presenza di una chiarificazione della natura 'multipla' del calcio. In ultima analisi esso non può essere regolamentato se non tenendo conto di queste sue caratteristiche intrinseche.

Sembra chiaro a questo punto che sono ugualmente non condivisibili le posizioni che rivendicano un ritorno del calcio professionistico alla situazione degli anni trascorsi¹⁵ oppure quelle che auspicano una progressiva 'americanizzazione' del calcio europeo attraverso la creazione di una superlega delle più importanti squadre europee.¹⁶ Entrambe le proposizioni si basano su assunzioni incomplete: che i club siano imprese che massimizzano i profitti nel caso di Hoehn e Szymanski, e che l'attaccamento da parte dei tifosi a una squadra sia abbastanza debole nel caso di Groot. Come detto in precedenza, queste ipotesi di base sono fallaci e quindi le implicazioni di politica economica che se ne fanno discendere risultano 'viziate'. Nel prosieguo si presentano alcune semplici indicazioni che si basano sulla definizione di calcio così come esposta nel precedente paragrafo.

In primo luogo, sarebbe auspicabile una ri-organizzazione dei campionati professionistici. Una rinnovata e migliore organizzazione dei campionati professionistici non può non partire dalla considerazione che sia le squadre sia i tifosi sono eterogenei. Si è detto infatti che tra le squadre presenti in un campionato può esistere una asimmetria negli incentivi. Facendo tesoro dell'impostazione presentata da Sloane è chiaro che tale asimmetria si basa in primo luogo sulle differenti motivazioni che sottendono alle decisioni di investimento dei proprietari delle squadre. Nel contempo, si consideri il fatto che il sistema europeo di regolamentazione dei campionati con promozioni e retrocessioni tende ad aumentare l'asimmetria tra le squadre di una stessa lega. Si pensi semplicemente al fatto che l'attuale organizzazione dei campionati di stampo europeo e di alcuni tra i più importanti tornei internazionali può creare uno sbilanciamento a favore di uno o

¹⁴ Si vedano J. N. BHAGWATI, *Directly Unproductive, Profit-Seeking (DUP) Activities*, *The J. of Pol. Econ.*, vol. 9, no. 5, 1982, 988-1002; W. J. BAUMOL, *Entrepreneurship: Productive, Unproductive, and Destructive*, *The J. of Pol. Econ.*, vol. 98, 1990, 893-921; S. BOWLES, A. JAYADEV, *Guard Labor*, *J. of Devel. Econ.*, vol. 79, no. 2, 2006, 328-348.

¹⁵ L. GROOT, *De-commercializzare il Calcio Europeo e Salvaguardarne l'Equilibrio Competitivo: una Proposta Welfarista*, *Riv. Dir. Econ. Sport*, vol. 1, n. 2, 2005, 63-91.

¹⁶ T. HOEHN, S. SZYMANSKI, *The Americanization of European Football*, *Econ. Pol.*, vol. 14, n. 28, 1999, 203-240.

più concorrenti minando in ultima analisi l'equilibrio della competizione.¹⁷ Esiste, infatti, una sfasatura temporale tra risultati conseguiti in una determinata stagione e il conseguimento di un determinato ammontare di profitti. La posizione in classifica conseguita alla fine di una stagione determina a quali competizioni la squadra parteciperà nella stagione successiva e, quindi, il suo reddito atteso. Vincendo il campionato di serie A (o piazzandosi nelle primissime posizioni) si partecipa alla Champions League. Questo chiaramente modifica l'utilità attesa delle squadre partecipanti al campionato. Banalmente, nelle ultime giornate di campionato l'asimmetria negli incentivi tra le squadre in corsa per la Champions League, le squadre che lottano per non retrocedere e le squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato influenzano in maniera importante il grado di equilibrio della competizione. Pertanto, anche immaginare una nuova modalità di fissazione degli incentivi monetari legati alla performance potrebbe garantire un migliore equilibrio della competizione.¹⁸ In particolare, è necessario implementare un sistema di premi monetari da assegnare per la vittoria di ogni partita o comunque per ogni punto realizzato (premi quindi legati alla performance). In maniera semplice, una misura di questo tipo tende a far convergere l'obiettivo di massimizzazione dei profitti con l'obiettivo di massimizzazione delle vittorie. L'eterogeneità tra le squadre tende a ridursi. È chiaro che, date le dotazioni di partenza, la convergenza non potrà mai essere perfetta. Ciò nonostante l'asimmetria negli obiettivi tenderà a ridursi. Questo tipo di soluzione è particolarmente utile nel momento in cui si consideri l'asimmetria strutturale di motivazioni delle squadre rispetto alla strategia da adottare, così come analizzato da Sloane. Se infatti non è possibile intervenire sugli incentivi non-monetari delle singole squadre è, viceversa, possibile intervenire su quelli monetari rendendo più efficiente l'allocazione del talento e migliorando di conseguenza l'equilibrio della competizione.

Un'organizzazione di questo tipo contribuirebbe anche a una maggiore regolarità dei campionati evitando accordi tra squadre volti a pre-determinare i risultati. Queste indicazioni potrebbero risultare complementari al dibattito in merito alla distribuzione delle risorse finanziarie derivanti dalla cessione dei diritti televisivi nel mondo del calcio. Come ha mostrato Kesenne¹⁹ se le squadre non massimizzano i profitti, bensì il numero di vittorie allora una redistribuzione dei diritti televisivi migliora l'equilibrio della competizione. È infatti possibile mostrare²⁰ che laddove coesistono squadre con diversi obiettivi una redistribuzione dei diritti televisivi che

¹⁷ I. PRESTON, S. SZYMANSKI, *Cheating in Contests*, *Oxf. Rev. of Econ. Pol.*, vol. 19, n. 4, 2003, 612-624.; R. CARUSO, *Asimmetrie negli incentivi, equilibrio competitivo e impegno agonistico: distorsioni in presenza di doping e combine*, *Riv. Dir. Econ. Sport*, vol. 1, n. 3, 2005, 13-38; R. CARUSO, *The Economics of Match-Fixing*, in H. Dietl, E. Frank, H. Kempf, (a cura di), *Fussball: Ökonomie einer Leidenschaft*, Hofmann-Verlag (in corso di stampa), 2008.

¹⁸ R. CARUSO, N. GIOCOLI, *Nuove regole del gioco*, pubblicato su www.lavoce.info, 2006, disponibile all'indirizzo www.lavoce.info/articoli/-sport/pagina2303.html, (ultimo accesso Aprile 2008).

¹⁹ si veda nuovamente S. KESENNE, *Revenue Sharing and competitive Balance*, cit.

²⁰ Si veda N. GIOCOLI, *Competitive Balance in football Leagues when teams have different goals*, *Int. Rev. Econ.*, vol. 54, 2007a, 345-370.

tenga in considerazione l'importanza relativa delle singole squadre può risultare più efficace. L'accordo raggiunto in seno alla Lega Calcio nel 2007 si basa essenzialmente su un principio simile. Nell'accordo della Lega Calcio una minima redistribuzione legata alla performance si basa sui risultati conseguiti nel passato attribuendo un peso minore alle performance correnti. È una scelta decisamente conservativa. Sulla base dei ragionamenti esposti, comunque, la proposta di implementare un sistema di premi monetari da assegnare per la vittoria di ogni partita o comunque per ogni punto conseguito risulterebbe molto più efficace. Se per mezzo di una regolamentazione di questo tipo si incentivano le squadre a massimizzare il numero di vittorie allora la redistribuzione dei diritti televisivi (anche in diverse forme) diviene una politica maggiormente efficace nel salvaguardare l'equilibrio della competizione.

Una seconda indicazione di politica economica nasce più direttamente dall'importanza relazionale del calcio. Si è detto, infatti, che il soddisfacimento di bisogni relazionali consente di raggiungere un livello di *well-being* più elevato. Il fine di un *well-being* superiore è realizzabile investendo nei 'luoghi' laddove nascono, si articolano e si strutturano i beni relazionali e quindi, in primo luogo, nella famiglia e nella scuola. Tra i luoghi in cui emergono beni relazionali e diminuiscono i rapporti di coercizione, comunque, entrano a buon diritto tutte le organizzazioni senza scopo di lucro o comunque tutte le organizzazioni in cui la componente relazionale sia prevalente. È inutile spiegare a questo punto perché le organizzazioni sportive che contribuiscono all'emersione della componente relazionale ne facciano parte. In termini pratici, una maggiore attenzione alle dimensioni dilettantistiche e giovanili del calcio è un ulteriore obiettivo concreto di politica economica misurabile e perseguibile. Il sostegno al calcio non deve comunque esclusivamente seguire la pratica tipica del trasferimento di risorse a un numero individuato di organizzazioni sportive, ma deve mirare al sostegno, alla partecipazione e all'inclusione di individui e organizzazioni che praticano la relazionalità in seno a organizzazioni sportive.

Le tradizionali politiche di sostegno si basano su trasferimenti e comunque seguono il principio coercitivo dell'ente pubblico. Creano fenomeni di cattura delle rendite e costituiscono un costo per la collettività. Naturale (e forse più efficace) complemento di una politica di trasferimenti è, senza dubbio, una fiscalità vantaggiosa a favore dei protagonisti dell'attività sportiva. Solo recentemente in Italia è stata approvata una detrazione fiscale per la pratica sportiva dei ragazzi e dei giovani fino a 18 anni. Quantunque questo rappresenti un primo passo, esso è ancora profondamente insufficiente. Considerata l'importanza del calcio come bene relazionale e, quindi, l'impatto positivo sia sul benessere individuale sia su quello collettivo dovrebbe in primo luogo riguardare tutti gli individui senza alcuna discriminazione legata all'età, e poi rientrare nella differente categoria delle deduzioni fiscali, che a differenza delle detrazioni sono legate al reddito individuale. Questo corrisponderebbe quindi a un sussidio indiretto (sussidio sul lato della domanda) a favore di coloro che volontariamente impiegano il proprio tempo e le proprie risorse nella produzione del bene calcio. Un'agevolazione fiscale di questo

tipo, risulterebbe particolarmente importante per tutti i protagonisti nel calcio giovanile e dilettantistico. È bene precisare un punto. Sussidiare indirettamente gli individui per mezzo di una deduzione fiscale ha un impatto decisamente diverso rispetto al sostegno che un ente pubblico può fornire a un club sportivo. Nel momento in cui un ente pubblico trasferisce risorse a un club sportivo (sussidio sul lato dell'offerta), nei fatti, distorce la spontanea allocazione di risorse a favore di alcuni attori individuati. Sorgono automaticamente fenomeni di cattura della rendita che, da un lato, determinano un importante costo sociale per la collettività e, dall'altro, modificano le preferenze degli individui a favore dell'attività sportiva che gode di trasferimenti pubblici. Si modificano le funzioni di costo dei club sussidiati senza un reale controllo sull'efficacia e l'efficienza di tale misura. Viceversa, a differenza dei trasferimenti diretti, un sussidio indiretto agli individui, quale è la deduzione fiscale, non modifica le preferenze dell'individuo, anzi massimizza la libertà di scelta dello stesso. Esso ha il pregio di intervenire sostenendo attività che i singoli individui hanno già precedentemente scelto di portare avanti.

In ultima analisi, le misure che sono state proposte si basano sulla natura multipla del calcio e possono risultare complementari al fine di perseguire, allo stesso tempo, sia la buona regolazione di un'industria in espansione come quella del calcio professionistico sia la partecipazione ad attività amatoriali e dilettantistiche idonee a soddisfare i bisogni relazionali degli individui.

Bibliografia

- BARONCELLI, A., LAGO, U. E SZYMANSKI, S. *Il business del calcio*, EGEA, Milano, 2004.
- BAUMOL W.J., *Entrepreneurship: Productive, Unproductive, and Destructive*, in *The Journal of Political Economy*, vol. 98, 893-921, 1990.
- BARROS, C.P., IBRAHIMO, M. E SZYMANSKI, S., (a cura di.), *The Comparative Economics of North American and European Sports*, Cheltenham, Edward Elgar, 2002.
- BHAGWATI J.N., *Directly Unproductive, Profit-Seeking (DUP) Activities*, in *The Journal of Political Economy*, vol. 9. no. 5, 988-1002, 1982.
- BOF, F., MONTANARI, F. E BAGLIONI, S., *Il calcio tra contesto locale ed opportunità globali. Il caso del Barcellona FC, Más que un Club*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 3, n. 2, 27-44, 2007.
- BOWLES S., JAYADEV A., *Guard Labor*, in *Journal of Development Economics*, vol. 79, no. 2, 328-348, 2006.
- BRANDES, L. E FRANCK, E., *Who made who?, An empirical analysis of competitive balance in European soccer leagues*, in *Eastern Economic Journal*, vol. 33, n. 3, 379-403, 2007.
- BRUNI, L., *Reciprocità, Dinamiche di Cooperazione, economia e società civile*, Pavia, Bruno Mondadori, 2006.
- CARUSO R., *Reciprocity in the Shadow of Threat*, in *International Review of Economics*, (in corso di stampa), 2008a.
- CARUSO R., *The Economics of Match-Fixing*, in Dietl H., Frank E. e Kempf H., (2008), (a cura di), *Fussball: Ökonomie einer Leidenschaft*, Hofmann-Verlag (in corso di stampa), 2008b.
- CARUSO R., *Partite di fine stagione, taciti accordi o combine?*, in *Ticonzero*, n. 75, pp. 1-9, 2007.
- CARUSO R., *Conflict and Conflict Management with Interdependent Instruments and Asymmetric stakes, (The Good-Cop and the Bad-Cop game)*, in *Peace Economics, Peace Science and Public Policy*, vol. 12, n. 1, art. 1, 2006.
- CARUSO R., *Asimmetrie negli incentivi, equilibrio competitivo e impegno agonistico: distorsioni in presenza di doping e combine*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 1, n. 3, 13-38, 2005.
- CARUSO R., GIOCOLI N., *Nuove regole del gioco*, pubblicato su www.lavoce.info, 2006.
- DAVIES L.E., *Valuing the Voluntary Sector in Sport: Rethinking economic analysis*, in *Leisure Studies*, vol. 23, n. 4, 347-364, 2004.
- DELOITTE SPORT BUSINESS GROUP, (2007), *Football Money League*, Manchester, UK.
- FORT R. E QUIRK J., *Owner Objectives and Competitive Balance*, in *Journal of Sport Economics*, vol. 5, n. 1, 20-32, 2004.
- FORT R., *European and North American Sports Differences (?)*, in *Scottish Journal of Political Economy*, vol. 47, n. 4, 431-455, 2000.

- FORREST D. E SIMMONS R., *Outcome Uncertainty and attendance demand in sport: the case of English Soccer*, in *The Statistician*, vol. 51, n. 2, 229-241, 2002.
- GIOCOLI N., *Competitive Balance in football Leagues when teams have different goals*, in *International Review of economics*, vol. 54, pp. 345-370, 2007a.
- GIOCOLI N., *Riforma del Calcio ancora all'anno zero*, pubblicato su www.lavoce.info, 05/04/2007.
- GROOT L., *De-commercializzare il Calcio Europeo e Salvaguardarne l'Equilibrio Competitivo: una Proposta Welfarista*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, vol. 1, n. 2, 63-91, 2005.
- GUI B., *Più che scambi incontri. La Teoria economica alla prese con i fenomeni interpersonali*, in Sacco P.L. – Zamagni S. (a cura di), *Complessità relazionale e comportamento economico*, Il Mulino, Bologna, 2002.
- HOEHN T. E SZYMANSKI S., *The Americanization of European Football*, in *Economic Policy*, vol. 14, n. 28, 203-240, 1999.
- KESENNE S., *Revenue Sharing and competitive Balance*, in *Journal of Sports Economics*, vol. 6, n. 1, 98-106, 2005.
- NEALE W.C., *The Peculiar Economics of Professional Sports, A contribution to the theory of the firm in sporting competition and in market competition*, in *Quarterly Journal of Economics*, vol. 78, n. 1, 1-14, 1964.
- PRESTON I. E S. SZYMANSKI, *Cheating in Contests*, in *Oxford Review of Economic Policy*, vol. 19, n. 4, 612-624, 2003.
- ROTTENBERG S., *The Baseball Players' Labor Market*, in *The Journal of Political Economy*, vol. 64, n. 3, 242-258, 1956.
- SACCO P.L. E ZAMAGNI S. (a cura di), *Complessità relazionale e comportamento economico*, Il Mulino, Bologna, 2002.
- SLOANE P.J., *The Economics of professional football: The Football Club as a Utility Maximizer*, in *The Scottish Journal of Political Economy*, vol. 18, n. 2, 121-146, 1971.
- SZYMANSKI S., *The Economic Design of Sporting Contests*, in *The Journal of Economic Literature*, vol. 41, n. 4, 1137-1187, 2003.
- SZYMANSKI S., *Income Inequality, Competitive Balance and the Attractiveness of Team Sports: Some Evidence and a Natural Experiment from English Soccer*, in *The Economic Journal*, vol. 111, n. 469, F69-F84, 2001.
- TONDANI D., *I Ranking Internazionali come rimedio alle asimmetrie informative negli sport individuali: il caso del ciclismo professionistico*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 1, n. 2, 93-117, 2005.
- ZIMBALIST A., *Sport as Business*, in *Oxford Review of Economic Policy*, 19, n. 4, 503-511, 2003.

**CODICE ETICO, MODELLI ORGANIZZATIVI E RESPONSABILITÀ
AMMINISTRATIVA: L'APPLICAZIONE DEL D.LGS 231/2001 ALLE
SOCIETÀ DI CALCIO PROFESSIONISTICHE**

di *Francesco Bof** e *Pietro Previtali***

SOMMARIO: Introduzione – 1. La responsabilità amministrativa – 2. Il modello organizzativo *ex D. Lgs 231/2001* – 3. Le attività a rischio di reato – 4. Responsabilità sociale e modello organizzativo – Conclusioni – Bibliografia

CLASSIFICAZIONE JEL: K40, L83, M14, M48.

Introduzione

Nel presente articolo si trattano le possibili implicazioni del decreto legislativo 231 del 2001 sulle società di calcio professionistiche, con particolare riferimento al codice etico comportamentale e al modello organizzativo previsti dalla normativa. Pur essendo stato emesso da ormai sette anni, la sua applicazione rappresenta ancora una novità, soprattutto nei settori – come il calcio professionistico – in cui le società sono dotate di organici e risorse non sempre strutturate, presentano processi e procedure con uno scarso livello di standardizzazione ed adottano comportamenti non sempre trasparenti nei confronti degli *stakeholders* esterni.

«Deferite per falso in bilancio legato alla compravendita di giocatori. Pur prosciolte il 31 gennaio nel processo penale perché il fatto non costituisce reato, Inter e Milan restano nel mirino della giustizia sportiva, che ha tirato le conclusioni dell'indagine sul cosiddetto doping amministrativo. L'accusa è di violazione delle lealtà e correttezza sportiva ed ora i due club rischiano

* Docente SDA Bocconi School of Management e ricercatore CERGAS. E-mail: francesco.bof@sdabocconi.it.

** Ricercatore di organizzazione aziendale all'Università degli Studi di Pavia. E-mail: pietero.previtali@unipv.it.

un'ammenda».¹ In particolare, la procura milanese aveva contestato alle due società di aver esposto in bilancio un valore degli atleti sovradimensionato per ottenere delle plusvalenze e rendere i bilanci positivi, con l'intenzione di ingannare i soci e il pubblico e al fine di conseguire l'ingiusto profitto evitando di evidenziare perdite che avrebbero comportato l'obbligo di ripianare e/o di ridurre il capitale sociale entro il successivo esercizio, nonché al fine di evitare di presentare alla Commissione di vigilanza sulle società di calcio (da qui in poi Covisoc) l'esatta situazione patrimoniale ai fini delle verifiche propedeutiche all'ammissione dei campionati di calcio 2004-2005 e 2005-2006 e di rientrare finanziariamente dai parametri richiesti dalla Figc (Federazione Italiana giuoco calcio) per la regolare iscrizione al campionato di calcio 2005-2006. Indipendentemente da come si concluderà la vicenda, che ora è nelle mani del Superprocuratore federale, occorre sottolineare proprio il fatto che insieme alle persone fisiche (4 dirigenti nerazzurri ed 1 rossonero) sono state indagate anche le due società sportive, intese come persone giuridiche, in base al decreto legislativo 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle società, che può comportare pesanti sanzioni pecuniarie o addirittura – per i reati più gravi – all'interdizione dall'attività.²

Questi sono solo alcuni tra gli ultimi e più noti esempi dell'applicazione del d.lgs. 231/2001 che istituisce nel nostro Paese la responsabilità amministrativa³ a carico di società, enti e associazioni anche prive di personalità giuridica: la responsabilità è imputabile all'ente, nel caso in cui sia stato realizzato (o tentato) nel suo interesse o vantaggio un reato ad opera di un soggetto apicale, ovvero di un suo sottoposto, o anche quando l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile.

1. *La responsabilità amministrativa*

L'introduzione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche rappresenta una delle più significative riforme che – in attuazione degli impegni assunti a livello comunitario ed internazionale – hanno recentemente interessato l'ordinamento italiano. Il D. Lgs. Dell'8 giugno 2001 n. 231, in attuazione della delega conferita con la legge 300 del 29 settembre 2000, infatti, si inserisce

¹ Corriere della Sera, 8 febbraio 2008.

² E. AMODIO, *Prevenzione del rischio penale di impresa e modelli integrati di responsabilità degli enti*, in *Cassazione Penale*, 320, Giuffrè, Milano, 2005; S. BARTOLOMUCCI, *Responsabilità delle persone giuridiche ex d.lgs. n. 231/2001: notazioni critiche*, in *Le Società*, 657, Ipsoa Editore, 2005.

³ La maggior parte della dottrina ritiene che la responsabilità in questione configuri un *tertium genus*, non riconducibile né alla responsabilità penale, né a quella amministrativa. Cfr. A. BERNARDO, *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni prive di personalità giuridica*, Centro di ricerca per il diritto d'impresa della Luiss, 2003; A. FIORELLA, G. LANCELOTTI, *La responsabilità dell'impresa per i fatti di reato*, Giappichelli, Torino, 2004; R. RAZZANTE, F. TOSCANO, *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, Giappichelli, Torino, 2003.

nell'ambito dell'ampio movimento di lotta alla corruzione internazionale che ha imposto agli Stati aderenti l'assunzione di omogenei mezzi di repressione e prevenzione della criminalità che coinvolge l'economia e la finanza.

La norma prevede un esteso ambito di reati⁴ contro la Pubblica Amministrazione (corruzione, concussione, malversazione, truffa, frode informatica, ecc.) e societari (falso in bilancio, illegale ripartizione di utili, false comunicazioni sociali, aggio, ecc.), a cui sono stati recentemente aggiunti i delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, i delitti e illeciti finanziari introdotti nel regolamento dei mercati nel quadro della revisione della normativa finanziaria e i reati riguardanti la sicurezza sul posto di lavoro. Il D.lgs 231/01 introduce dunque – di fatto – il principio di presunzione di colpa organizzativa: non solo è coinvolta la persona fisica che ha commesso materialmente il reato, ma, come nel caso dei due club milanesi e di altre società di Serie A, anche l'ente dove la persona fisica svolge la propria attività lavorativa con una posizione apicale o ad essa subordinata. La presunzione di colpa è riconducibile al fatto che l'ente non si sia dotato di un idoneo assetto organizzativo in grado di prevenire le condotte delittuose.⁵

Le sanzioni previste (art. 9) si riconducono principalmente a due categorie:⁶

- pecuniarie, commisurate alla gravità dell'illecito e alle condizioni economiche dell'Ente. Vanno da un minimo di euro 25.822,84 ad un massimo di euro 1.549.370,69;
- interdittive, come ad esempio la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi con revoca di quelli già concessi, l'interdizione dall'esercizio di attività.

Tra le principali motivazioni che portano le società ad adottare il modello 231 (è da evidenziare che l'adozione del modello è facoltativa), sono da considerare sicuramente le seguenti:

- la previsione di una rilevante condizione esimente che è rappresentata dall'adozione ed efficace attuazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti considerati,⁷ che al

⁴ Vedi G. LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, Giuffrè, Milano, 2005.

⁵ G. ZANALDA, M. BARCELLONA, *La responsabilità amministrativa delle società e i modelli organizzativi*, in *Il Sole 24 ore*, 2002; P. IELO, *Compliance programs: natura e funzione nel sistema della responsabilità degli enti. Modelli organizzativi e D.Lgs. 231/2001*, in *Rivista 231*, 2006.

⁶ A. BASSI, T. EPIDENDIO, *Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure cautelari*, in *Collana teoria e pratica del diritto sezione III diritto penale*, Giuffrè, Milano, 2006.

⁷ Vedi P. PREVITALI, *Colpa e responsabilità di manager o di aziende? Modelli organizzativi, procedure e standard di controllo ex decreto legislativo 231*, *Eco. & Manag.*, n. 1, RCS Libri, 2007; S. BARTOLOMUCCI, *Corporate governance e responsabilità delle persone giuridiche*, Ipsa, 2004; B. CAVALLO, *Analisi delle prime pronunce giurisprudenziali in materia di D.lgs. 231/2001*, in *Il Nuovo Diritto*, 6, 451, 2005.

limite è realizzabile anche *post factum* per beneficiare della prevista riduzione della pena;

- i requisiti di *accountability*, trasparenza e responsabilità sociale (*corporate social responsibility*) che oramai tutte le società dovrebbero rispettare per soddisfare al meglio i fabbisogni di trasparenza, comportamento etico, informazione e comunicazione nei confronti dei propri *stakeholders*;
- i requisiti di *compliance* indotti dalla competizione globale e dai mercati finanziari, che si declinano in standard internazionali e nazionali (es. *Sarbanes-Oxley Act*, norme *ISO*, *standard del Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*, ecc.);
- i requisiti di efficienza ed efficacia organizzativa che implicano una buona organizzazione basata su chiarezza di ruoli, responsabilità definite, procedure e giusta formalizzazione.

Vale la pena ricordare, poi, che in letteratura si dibatte oramai da tempo sull'obbligatorietà del modello, e che per alcuni segmenti della Borsa di Milano come lo Star, l'adozione è addirittura obbligatoria *ex lege* per la quotazione dal 31 marzo 2008.

2. Il modello organizzativo ex D. Lgs 231/2001

Per quanto riguarda la condizione esimente, il decreto (art. 6) prevede che il modello organizzativo debba essere idoneo a prevenire l'illecita condotta, adeguato alla realtà aziendale e redatto in base ai codici di comportamento emanati dalle associazioni rappresentative degli Enti.

A questo proposito, Confindustria⁸ ha suggerito alcuni principi guida⁹ che dovrebbero informare il modello organizzativo ed essere esplicitati nel relativo codice etico (previsto dal decreto come parte fondante il modello organizzativo):

- sistema organizzativo sufficientemente chiaro e formalizzato, soprattutto per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica e la descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni e l'abbinamento di firma;
- separazione di funzioni tra chi autorizza un'operazione, e chi la contabilizza, la esegue operativamente e la controlla;
- assegnazione di poteri autorizzativi e di firma in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- registrazione, autorizzazione e verifica di ogni operazione, con controllo di legittimità, coerenza e congruenza;

⁸ CONFINDUSTRIA, *Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001*, 2004.

⁹ Tali linee guida sono state in alcuni casi declinate nel dettaglio da alcune associazioni di categoria, così come previsto dal decreto, come ad esempio ABI (Associazione bancaria italiana), ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), ASSOBIOMEDICA, FARMINDUSTRIA, AIOP (Associazione italiana ospedalità privata), ANCE (Associazione nazionale costruttori edili), ASSOSIM, ASSTRA (Associazione trasporti).

- comunicazione al personale e sua formazione sulle caratteristiche del modello organizzativo;
- istituzione di un organismo di vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che vigili e curi l'aggiornamento del modello,¹⁰ andando a sviluppare nuovi rapporti di *governance* sia con gli organi di amministrazione e controllo, che con gli organi direttivi.

È importante sottolineare come i principi guida sopra riportati si ispirino ad una maggior controllabilità dei flussi, con separazione tra chi esegue e chi controlla, e di maggior tracciabilità, ma non sono comunque – se non in via ipotetica – garanzia di comportamento etico e lecito da parte della società. A tal proposito, la letteratura organizzativa ha oramai da anni affermato come un assetto organizzativo valido in assoluto non esista, ma sia da correlare con le altre variabili organizzative e di contesto che ne informano il comportamento e l'azione.¹¹

Da questa previsione normativa di idoneità e di adeguatezza, declinata dalle associazioni rappresentative degli enti in linee guida, si evince quanto il legislatore lasci comunque ampia autonomia nella predisposizione del modello organizzativo che, oltre a procedure e protocolli, comprende il codice etico che sancisce i principi e gli obblighi di comportamento per tutti i dipendenti e il sistema disciplinare che prevede apposite sanzioni per la violazione delle regole di condotta e, in generale, delle procedure interne. La società deve infine istituire un organismo di vigilanza dotato di propri poteri di iniziativa e di controllo con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello e di garantirne l'aggiornamento (figura 1). Secondo le linee guida di Confindustria non può coincidere con il Collegio sindacale e deve rispondere ai principi di autonomia ed indipendenza, professionalità e continuità di azione.

Se da una parte è vero che le Società di calcio professionistiche, sull'onda della crescita reale e potenziale del business del calcio, stanno progressivamente adottando nuovi modelli organizzativi e meccanismi di gestione, integrando la dimensione sportiva con la dimensione manageriale,¹² è anche vero che la maggior parte non ha ancora sviluppato una cultura manageriale capace di innovare adottando strategie di cambiamento organizzativo. In Italia, si è appena iniziato, per esempio, a selezionare ed assumere manager capaci di gestire funzioni complesse o processi trasversali (tipicamente di staff) e di ricoprire aree di responsabilità legate ai risultati della gestione, nonostante molti club abbiano già introdotto nuove aree di management come marketing, merchandising, gestione finanziaria, vendite, gestione delle relazioni con la stampa, gestione delle infrastrutture e degli stadi, promozione dell'immagine etc.

¹⁰ Per un approfondimento sull'organismo di vigilanza e sui delicati problemi di *corporate governance* che comporta la sua introduzione in azienda, si veda M. CAMERAN, G. LUNGHINI, N. PECCHIARI, *Controllo interno e controlli esterni: quali prospettive dopo il D. Lgs. 231/2001 e il caso Enron*, in *Eco. & Manag.*, n. 5, 2002.

¹¹ T. BURNS, G.M. STALKER, *The management of innovation*, Tavinstock, 1961.

¹² F. BOF, F. MONTANARI, S. BAGLIONI, *Il Calcio tra contesto locale ed opportunità globali: il caso del Barcellona FCm més que un club.*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, n. 2, 2007.



FIGURA 1 Il percorso verso la «compliance 231»

Cultura organizzativa e competenze manageriali, già evidenti nei club di altri Paesi europei (Inghilterra su tutti), iniziano solo ad intravedersi in Italia, dove le organizzazioni calcistiche stentano ad applicare i principi e le logiche che sottostanno al modello richiesto dalla 231/2001 e che di fatto dovrebbero ispirare tutte le aziende di determinate dimensioni e ad alto impatto socio-economico, come per esempio i club di calcio, anche indipendentemente dal dettato normativo. Chiare aree di responsabilità, e relazioni organizzative e gerarchiche, la realizzazione di efficaci ed oggettivi sistemi di gestione e di controllo, l'individuazione di processi e procedure strategiche in cui risulti chiaro chi fa che cosa, quando e come, sono, infatti, aspetti che rappresentano potenziali vantaggi competitivi per qualunque organizzazione.¹³

In altre parole, il modello organizzativo su cui il D.lgs 231 concentra giustamente l'attenzione come forma di tutela da comportamenti illeciti da parte dei dipendenti, richiama principi e logiche generali di efficace ed efficiente gestione e di appropriata strutturazione organizzativa. In tal senso il modello dovrebbe essere colto dall'azienda che lo deve implementare come opportunità di cambiamento e miglioramento dell'organizzazione. Ad esclusione di quei casi, in Italia purtroppo non infrequenti, in cui è la proprietà medesima che opera scientemente al confine tra lecito ed illecito o nel malaffare, dal Perugia di Gaucci alla Lazio di Cragnotti-

¹³ R. DAFT, *Organizzazione Aziendale*, Apogeo, 2006. V. PERRONE, *Strutture organizzative di impresa*, Egea, 1990.

Cirio per citarne alcuni, e in cui, quindi, la volontà di costruire forme di tutela attraverso gli strumenti del codice etico, di un modello di gestione e di un organo di vigilanza interno (vedi Figura 1) viene meno *ab origine*. Esistono alcune prime esperienze di club sportivi (es. Inter e Juventus) che stanno adottando lo strumento del codice etico anche *ex 231* ma, vista la recente introduzione del modello, non si è ancora in grado di apprezzarne l'efficacia, né si è avuto modo di approfondirne la conoscenza, né tantomeno di individuare o ricercare le competenze capaci di implementarlo. Alcune società (es. Virtus Roma, Pallavolo Catania), senza richiamare espressamente il dlgs 231, hanno già seguito questa direzione dotandosi di un codice etico interno a cui non ha fatto però ancora seguito un processo di ristrutturazione organizzativa.

I lodi arbitrari emessi nel 2006¹⁴ per gli illeciti commessi¹⁵ dalla società di calcio Milan, Fiorentina, Lazio e Juventus, hanno come fattore comune proprio l'espresso richiamo ai modelli organizzativi *ex d.lgs. n. 231/2001*. I lodi per Milan, Lazio e Fiorentina statuiscano «che la violazione di tali obblighi (lealtà, correttezza e probità, ndr) ha trovato un ambiente giuridico e istituzionale favorevole sia nella mancanza nell'ordinamento federale di adeguati presidi normativi e procedurali a tutela delle funzioni terze e neutrali e nel grave sconfinamento dai compiti amministrativi e dai doveri deontologici degli organi direttivi federali e di designazione arbitrale; sia nell'assenza di *Modelli Organizzativi interni alla società, idonei a garantire l'assoluta correttezza e trasparenza delle condotte individuali dei tesserati e a prevenire la commissione di illeciti*». Per la Juventus il lodo sottolinea come il precedente adeguamento alla *compliance 231* «[...] vada apprezzato sul piano del trattamento sanzionatorio, in applicazione analogica della disciplina sulla responsabilità delle persone giuridiche, secondo cui allo scopo di determinare l'entità della sanzione, deve farsi riferimento non solo alla gravità del fatto e al grado di responsabilità dell'ente, ma anche all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti [...]».

3. *Le attività a rischio di reato*

Considerando le classi di reato previste dagli artt. 25 e 26 del decreto, con riferimento

¹⁴ Il testo integrale dei lodi è reperibile su www.rdes.it, newsletter del 29.10.2006.

¹⁵ In particolare, si fa riferimento alla violazione degli obblighi di lealtà, correttezza e probità cui sono tenuti i soggetti dell'ordinamento della FIGC ai sensi dell'art. 1 CGS (Codice Giustizia Sportiva): l'attivazione di canali, anche istituzionali, al fine di ottenere «attenzione», se non esplicitamente «favore» da parte della terna arbitrale, in quanto condotta potenzialmente idonea ad attentare, tanto più in contesti comportamentali e dichiarativi oggettivamente ambigui, all'imparzialità della funzione arbitrale; tale violazione è aggravata se il canale attivato conduce all'instaurazione di un contatto diretto con i soggetti che partecipano alla designazione della terna arbitrale e/o con i componenti della terna arbitrale nell'imminenza della gara, pur senza tradursi nel compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero di assicurare un vantaggio in classifica, rilevanti ai fini dell'art. 6 CGS.

alle società di calcio professionistiche, i casi più evidenti di aree sensibili sono i reati in danno alla pubblica amministrazione, a cui si possono ascrivere l'indebita percezione di contributi federali, la corruzione di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (personale FIGC, CONI, UEFA, ecc.) e i reati societari, così come evidenziato nell'introduzione.

Anche l'attività internazionale di acquisto-cessione di giocatori¹⁶ impone una riflessione in ordine alle fattispecie di reato introdotte con la legge n. 146/2006 (cd. reati transnazionali), con particolare riferimento alla commissione dei reati di riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.) e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.). Infine, per le società quotate costituisce area di rischio quella afferente ai cosiddetti delitti finanziari, come il *market abuse* e l'*insider trading*.¹⁷

Si riportano a titolo di esempio alcuni flow chart con evidenza di una prima *gap analysis*, con riferimento a tipologie di processo comuni a tutte le società sportive. Come si vedrà, il livello di formalizzazione richiesto ed il modello organizzativo richiamato, si discostano in maniera abbastanza sostanziale dall'operatività attuale delle società sportive in cui, talora, una leadership «familiare» e personalistica dei club conduce all'insediamento di figure di dubbia competenza e con poteri scarsamente formalizzati tanto ampi quanto vaghi e difficilmente circoscrivibili.

Uno dei processi strumentali che classicamente si va ad analizzare considerandolo come mezzo di produzione di provviste atte al compimento dei reati sopra descritti è il processo d'acquisto (figura 2). Quest'ultimo è infatti sensibile ai reati di concussione e corruzione (es. corruzione per agevolare un determinato fornitore, acquisti a «prezzi gonfiati» per procurarsi provvidenze illecite, ecc.). Il relativo sistema di controllo si dovrebbe basare sui principi di separazione formale dei ruoli presenti nel processo, condivisione e trasparenza delle decisioni, tracciabilità e rendicontazione periodica dei flussi. Nell'esempio qui riportato la funzione richiedente il bene/servizio emette l'ordine d'acquisto nei confronti dello staff che si occupa di acquisti e di gestione delle relazioni dei fornitori, che provvede a sua volta ad istruire il processo di *recruitment* e selezione dei fornitori, peritandosi di individuare almeno 3 fornitori. La decisione sulla short list così individuata, è poi svolta da una commissione acquisto composta dai responsabili delle aree funzionali oltre che a membri del Cda, seguendo un iter che, in generale, può prevedere anche procedure di gara. Da qui la formalizzazione del contratto e delle relative clausole a cura dell'ufficio acquisti, oltre all'emissione dell'ordine di acquisto.

¹⁶ Si veda M. CARDIA, *I lodi arbitrali relativi alla vicenda "calciopoli" e i modelli di organizzazione e controllo ex d.lgs. 231/2001 per le società di calcio*, in *Rivista 231*, n. 2, 2007.

¹⁷ Quest'ultima area di reato, assieme ai reati societari, è particolarmente interessante per le 3 società di calcio professionistiche attualmente quotate, che non risultano ancora, se non parzialmente, 231 - *compliant*.




FIGURA 2 Flow chart del processo di acquisto beni e servizi, emissione richiesta d'acquisto e ordine d'acquisto

Altro processo strumentale è l'assegnazione di incarichi di consulenza ed assistenza, sensibile ai reati di concussione e corruzione (es. assegnazione di consulenza come compensazione di favoritismi diretti o indiretti, assegnazione di consulenze fittizie a prestanome, assegnazione per incarichi non corrispondenti all'effettiva prestazione svolta, ecc.), e di violazione dei principi etici nei confronti dei lavoratori e dei collaboratori (figura 3). Il relativo sistema di controllo si dovrebbe basare sui principi di separazione formale dei ruoli presenti nel processo, sulla tracciabilità e formalizzazione dei flussi (invio *curricula*, restituzione del *feed back* al candidato, *recruitment* e segnalazioni, ecc.). Nell'esempio qui riportato l'unità organizzativa richiedente emette una richiesta di ordine che viene preventivamente analizzata nella sua necessità dal responsabile dell'ufficio risorse, che se reputa la richiesta adeguata e l'impossibilità interna all'azienda di sopperire il relativo fabbisogno di competenze, istruisce la procedura di reclutamento e selezione, raccogliendo i *curricula* dei candidati, e procedendo – d'intesa con l'unità richiedente – alla verifica dell'adeguatezza del candidato. Seguono poi le fasi di definizione della proposta contrattuale e delle relative condizioni economiche, a cui seguirà l'eventuale predisposizione del contratto di fornitura di consulenza.




FIGURA 3 Flow chart del processo di attribuzione di incarichi a collaboratori e consulenze ad personam

Infine, anche considerando le recenti ipotesi di reato sopra richiamate, riveste particolare importanza l'area dei reati societari, ed in particolare il processo di formazione e redazione del bilancio (figura 4). Quest'ultimo è infatti sensibile ai reati di false comunicazioni sociali, falsità in relazioni e comunicazioni alla società di revisione, impedito controllo, illecita influenza sull'assemblea. Il relativo sistema di controllo si dovrebbe basare sui principi di separazione formale e chiarezza dei ruoli dei vari attori coinvolti: CDA, assemblea, collegio sindacale, società di revisione, organismo di vigilanza, ufficio amministrativo. Nell'esempio qui riportato sono evidenziate le relazioni esistenti tra i vari organi coinvolti nel processo di approvazione del bilancio, iniziando dall'emissione della lettera di *clearance* da parte della società di revisione che viene istruita dall'ufficio amministrativo, che raccolta la documentazione necessaria invia il tutto al CDA per l'approvazione del bilancio, a cui segue la relativa certificazione ad opera della società di revisione. L'ufficio amministrativo si incarica poi di gestire i passaggi ulteriori di controllo e verifica sindacale e di approvazione finale del bilancio da parte dell'assemblea.




FIGURA 4 Flow chart del processo di formazione ed approvazione del bilancio

Contratti di sponsorizzazione e gestione dei diritti d'immagine sono tra le altre cosiddette a rischio di reato. La presenza di queste attività di rischio, è acuita dalla fragilità organizzativa di molte società di calcio professionistico, come anche rilevato nell'indagine conoscitiva sulle recenti vicende relative al calcio professionistico con particolare riferimento al sistema delle regole e dei controlli presentata all'audizione parlamentare del 11 ottobre 2006 dalla CONSOB.¹⁸

¹⁸ «[...] si è rilevata dunque una gestione che poteva definirsi in alcuni casi di carattere "familiare" nella quale le decisioni venivano affidate, con deleghe pressoché illimitate, agli amministratori delegati e ai direttori sportivi, adducendo come giustificazioni generici motivi di riservatezza, efficienza e rapidità, e che solo successivamente, a consuntivo, venivano assoggettate alla ratifica del consiglio di amministrazione. [...] Un'altra area nella quale sono possibili margini di intervento è quella dei modelli organizzativi e dei codici etici previsti dal D. Lgs. 231/01. Su questa materia solo di recente le tre società quotate hanno avviato iniziative per l'implementazione delle procedure di controllo previste dalla normativa, tra le quali sono

Infine, un'ulteriore area oggetto di reato potrebbe essere quella relativa alle sponsorizzazioni. Ai fini della *compliance* 231, la società dovrebbe definire linee guida per le sponsorizzazioni e una procedura che garantisca il rispetto delle linee guida, individui i criteri per la scelta delle e ne disciplini il procedimento deliberativo. Le sponsorizzazioni e le attività promozionali dovrebbero essere in ogni caso autorizzate da una funzione diversa rispetto a quella che le gestisce.

4. *Responsabilità sociale e modello organizzativo*

Attraverso l'introduzione del modello organizzativo ex D.Lgs 231/2001, il legislatore ha voluto non tanto porre in essere una forma di riparo-scudo dell'ente dall'applicazione delle sanzioni previste, ma piuttosto sollecitare l'ente stesso ad organizzare proprie strutture ed attività in modo da assicurare adeguate condizioni di salvaguardia degli interessi penalmente protetti. Si è, cioè, attribuita all'ente una responsabilità sociale più ancora che penale per le scelte da esso compiute, soddisfacendo l'intento primario dell'OCSE, vale a dire ottenere dall'impresa una condotta etica non in quanto imposta dall'alto, ma perché condivisa sulla base di una nuova cultura economica. Questa previsione legislativa, lungi dal penalizzare le imprese, tende a renderle soggetti socialmente più responsabili e, pertanto, costituisce un'irrinunciabile occasione di crescita e di sviluppo del tessuto economico imprenditoriale verso una nuova concezione di gestione aziendale etica.


Alcune società di calcio, acclarato che quest'ultime sono enti soggetti alla responsabilità amministrativa ex d.lgs.231, si sono adeguate alla *compliance* 231, come la Juventus e l'Inter. Molte altre si stanno o si devono ancora adeguare.

A latere di questa riflessione, il rischio da evitare è che la *compliance* al modello organizzativo ex 231 si trasformi in una mera operazione di make up per le società che si limitano a recepirlo come mero adeguamento della parte formale dell'organizzazione, senza però intaccarne la parte sostanziale. Dunque la condizione esimente sarà rispettata, ma la figura apicale potrebbe comunque delinquere, anche se la società azienda non ne sarà responsabile, almeno ai sensi del D.Lgs 231. Viceversa, l'adeguamento al modello organizzativo ex 231, soprattutto per l'attività di monitoraggio e vigilanza, potrebbe diventare talmente pervasivo da intaccare la necessaria agilità della società nel reagire agli stimoli del mercato, e dunque influenzarne negativamente l'efficacia e l'efficienza.

A tal proposito, in una recente ricerca condotta presso il Dipartimento di Ricerche Aziendali dell'Università di Pavia su 146 aziende quotate alla Borsa Valori

ovviamente ricomprese quelle che riguardano le aree tipiche di rischio del settore calcistico quali gli acquisti e le cessioni dei diritti dei calciatori e i contratti di sponsorizzazione e di gestione dei diritti di immagine. Nel merito, è necessario che soprattutto gli organi di controllo interno, i collegi sindacali ovvero gli organi equivalenti dei modelli societari alternativi, garantiscano un severo e sicuro presidio sia attraverso controlli assidui e stringenti che mediante interventi efficaci e pervasivi, auspicando inoltre un periodico rapporto di collaborazione con la Consob sulle irregolarità riscontrate nell'operato di amministratori e manager nonché in merito alle iniziative intraprese nel corso dell'attività di controllo».

di Milano, si è cercato di comprendere se il modello 231/2001 abbia migliorato o meno l'etica aziendale all'interno delle società esaminate (figura 5). Le evidenze empiriche mostrano che il 48% dei casi analizzati ha migliorato, in modo abbastanza o molto sostanziale, l'etica della condotta aziendale. Il restante 52% di aziende ritiene che la *compliance* 231 non abbia sortito effetti sul comportamento della società.



Se invece adottiamo il più ampio concetto di responsabilità sociale di impresa, non possiamo dimenticare che, oltre al controllo organizzativo, operano in azienda altre due forme di controllo del comportamento: il controllo individuale - che afferisce al campo delle motivazioni individuali all'agire, partecipare e produrre - ed il controllo sociale che afferisce al campo delle motivazioni sociali dell'agire. Il D.Lgs 231/2001 influenza il controllo organizzativo che però - per poter funzionare efficacemente e non solo formalmente - deve essere coerente anche con le altre due tipologie di controllo. Per influenzare quest'ultimi, non basta un modello organizzativo ex 231. Ciò che serve è una vera e propria rivoluzione della cultura organizzativa e manageriale, sempre più centrata sulla trasparenza, sulla condivisione delle informazioni e sulla collaborazione e fiducia reciproca, in cui i «whistleblower» non abbiano necessità di essere protetti perché ritenuti delatori, ma bensì siano premiati ed incentivati come soggetti virtuosi, promuovendo con forza valori come l'integrità e l'etica anche mediante riti, cerimonie, simboli, linguaggi, slogan e miti che rappresentano in azienda «la parte emersa dell'iceberg» chiamato cultura organizzativa.

Conclusioni

Molte società di calcio professionistiche non sono ancora preparate ad affrontare i cambiamenti che lo sviluppo socio-economico, una competizione sia locale sia

globale, che si gioca su un numero sempre maggiore di mercati e di settori, e le potenziali occasioni di business, le imporrebbero; le necessità di adattamento ai mutamenti esterni ed alle dinamiche ambientali richiedono cambiamenti sfidanti che devono essere affrontati, innanzitutto, all'interno delle organizzazioni attraverso processi di condivisione delle strategie con le persone che ne fanno parte. Uno strumento come il codice etico, che apporti e diffonda valori, oltre a fornire garanzie oggettive sul comportamento societario a tutela degli *stakeholder*, se fatto seguire da un modello organizzativo che introduca nuovi ruoli, processi e, perché no, risorse, può rappresentare una grande opportunità, sia per rafforzare l'immagine «sociale» di un club professionistico, sia per concretizzarne gli obiettivi di business, sia per migliorarne la gestione ed i risultati delle attività sportive.

Occorre altresì sottolineare, come, in un sistema sport che ha bisogno di nuove regole, altro approccio ed altri strumenti devono essere utilizzati quando, come purtroppo succede nel calcio nostrano, il pesce puzza dalla testa, e cioè quando la proprietà investe nel calcio per risolvere i problemi economico-finanziari di altre aziende o per fare il *lifting* alla propria reputazione ed alla propria immagine pubblica. In questi casi la questione deve essere risolta prima, attraverso sistemi di regole e criteri che impediscano l'entrata nel settore sportivo di soggetti inaffidabili e che con lo sport poco hanno a che fare, anziché *ex-post* con un modello organizzativo che seppur formalizzato e chiaro, rischia di diventare inapplicabile o, se applicato, di essere una mera operazione di facciata.

Bibliografia

- AMODIO E., *Prevenzione del rischio penale di impresa e modelli integrati di responsabilità degli enti*, in *Cassazione Penale*, Giuffrè, Milano, 2005.
- BARTOLOMUCCI S., *Corporate governance e responsabilità delle persone giuridiche*, Ipsa, 2004.
- BARTOLOMUCCI S., 2005, *Responsabilità delle persone giuridiche ex D.Lgs. n. 231/2001: notazioni critiche*, in *Le Società*, Ipsa, 2005.
- BASSI A., EPIDENDIO T., *Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure cautelari*, in *Collana teoria e pratica del diritto sezione III diritto penale*, Giuffrè, Milano, 2006.
- BERNARDO A., *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni prive di personalità giuridica*, in *Centro di ricerca per il diritto d'impresa della Luiss*, 2003.
- F. BOF, F. MONTANARI, S. BAGLIONI, *Il Calcio tra contesto locale ed opportunità globali: il caso del Barcellona FCm "mès que un club"*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, n. 2, 2007
- CAMERAN M., LUNGHINI G., PECCHIARI N., *Controllo interno e controlli esterni: quali prospettive dopo il D. Lgs. 231/2001 e il caso Enron*, in *Economia & Management*, n. 5, 2002.
- CARDIA M., *I lodi arbitrali relativi alla vicenda "calciopoli" e i modelli di organizzazione e controllo ex d.lgs. 231/2001 per le società di calcio*, in *Rivista 231* n. 2, 2007
- CAVALLO B., *Analisi delle prime pronunce giurisprudenziali in materia di D.lgs. 231/2001*, in *Il Nuovo Diritto*, 2005.
- Confindustria, *Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001*, 2004.
- DAFT R., *Organizzazione Aziendale*, Apogeo, 2006.
- FIORELLA A., LANCELOTTI G., *La responsabilità dell'impresa per i fatti di reato*, Giappichelli, Torino, 2004.
- IELO P., *Compliance programs: natura e funzione nel sistema della responsabilità degli enti. Modelli organizzativi e D.Lgs. 231/2001*, *Rivista 231*, 2006.
- LATTANZI G., (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, Giuffrè, Milano, 2005.
- PERRONE V., *Le strutture organizzative di impresa, Criteri e modelli di progettazione*, Egea, 1990.
- PREVITALI P., *Colpa e responsabilità di manager o di aziende? Modelli organizzativi, procedure e standard di controllo ex decreto legislativo 231* in *Economia & Management*, n. 1, 2007.
- RAZZANTE R., TOSCANO F., *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, Giappichelli, Torino, 2003.
- ZANALDA G., BARCELLONA M., 2002, *La responsabilità amministrativa delle società e i modelli organizzativi in Il Sole 24 ore*.

REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE

**DECRETO 21 GENNAIO 2008, N. 36 SUL RECEPIMENTO DEL
«CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELLE TRASMISSIONI
DI COMMENTO DEGLI AVVENIMENTI SPORTIVI»
*Ministero delle Comunicazioni, Decreto 21 gennaio 2008, n. 36***

(GU n. 58 del 8-3-2008)

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

di concerto con

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI
E LE ATTIVITÀ SPORTIVE

e con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69;

Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio delle comunità europee e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 2002, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 4, 34 e 35;

Viste le delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 165/06 CSP e 23/07 CSP;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2007, n. 41;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2007, n. 72;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive in data 17 maggio 2007;

Visti i formali concerti espressi dal Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive e dal Ministero della giustizia in data 27 luglio 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2007; Acquisito il parere del Garante dell'Autorità per la protezione dei dati personali reso in data 11 ottobre 2007;

Rilevata l'importanza dell'adesione su base volontaria di tutti i mezzi d'informazione, indipendentemente dallo strumento utilizzato, che hanno scelto di condividere la responsabilità di vigilare sulla corretta informazione sportiva unitamente agli altri organismi della stampa ed in particolare rappresentati dall'Ordine dei giornalisti, dalla Federazione nazionale della stampa italiana, dall'Unione stampa sportiva italiana e dalla Federazione italiana editori di giornali;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 in data 30 ottobre 2007 (nota protocollo n. GM/149773/4762/DL/COM del 22 ottobre 2007);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È recepito il codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 2008

Il Ministro delle comunicazioni
Gentiloni Silveri

Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive
Melandri

Il Ministro della giustizia (ad interim)
Prodi

Visto, il Guardasigilli (ad interim): Prodi

Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2008

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 101

Allegato 1

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'INFORMAZIONE SPORTIVA DENOMINATO «CODICE MEDIA E SPORT»

Preambolo.

Le emittenti televisive e radiofoniche e i fornitori di contenuti firmatari o aderenti alle associazioni firmatarie, l'Ordine dei giornalisti, la Federazione nazionale della stampa italiana, l'Unione stampa sportiva italiana, la Federazione italiana editori di giornali, d'ora in poi indicate come parti;

Considerata la frequenza con cui in occasione di eventi sportivi, in particolare calcistici, sono avvenuti gravi reati, dalle conseguenze talvolta tragiche, contro l'integrità fisica e la dignità delle persone, oltrechè contro beni di proprietà pubblica e privata;

Preso atto che questi fenomeni di violenza e di vandalismo hanno creato indignazione e allarme nei cittadini, inducendo il Governo e il Parlamento ad adeguare in senso più rigoroso la disciplina in materia di ordine pubblico durante gli eventi sportivi;

Rilevato che gli episodi di violenza vedono spesso coinvolte persone di giovane età e minori;

Ritenuto di dover assicurare secondo le modalità previste dal presente Codice che nell'informazione sportiva, attraverso i diversi mezzi di comunicazione di massa non siano veicolati messaggi di incitazione o di legittimazione nei confronti delle

violazioni della legge;

Ritenuto di dover contribuire a diffondere i valori positivi dello sport che, così come enunciati anche in Codici e Dichiarazioni internazionali pongono l'agonismo sportivo al servizio di un corretto e pacifico sviluppo delle relazioni umane;

Nel condividere i principi enunciati nella Direttiva comunitaria «Televisione senza frontiere» e nella sua revisione perchè i servizi dei media audiovisivi non contengano alcun incitamento all'odio; nel condividere il divieto di trasmissioni che contengano messaggi di incitamento all'odio o che inducano ad atteggiamenti di intolleranza secondo quanto previsto dal testo unico della radiotelevisione; nel condividere gli atti di indirizzo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sul rapporto tra informazione e rispetto dei diritti fondamentali della persona;

Consapevoli del contributo che i mezzi di comunicazione di massa, da quelli tradizionali ai nuovi media, anche per l'intreccio dei loro messaggi possono fornire per condannare nei confronti della pubblica opinione, la violenza legata agli eventi sportivi, in particolare quelli calcistici;

Consapevoli dei diritti dei giornalisti di avere l'accesso più ampio alle fonti di informazione sportiva che non possono essere sottoposte a indebite restrizioni incompatibili con il diritto di cronaca;

Nel solco di un'autonoma tradizione di autodisciplina che, a partire dal Codice di Treviso e dalla Carta dei doveri del giornalista, ha consolidato nel tempo il necessario bilanciamento del diritto-dovere dell'informazione con gli altri diritti costituzionalmente garantiti, tra i quali quelli relativi alla sicurezza personale dei cittadini e alla tutela dei minori;

Considerato che l'incitazione alle violazioni di legge, così come il ricorso alla minaccia e all'ingiuria sono comunque in contrasto con il ruolo pubblico dei mezzi d'informazione così come enunciati dalla legislazione vigente e dalle sue interpretazioni giurisprudenziali;

Dopo ampio confronto in sede di «Commissione per la elaborazione del Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi», istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive in data 17 maggio 2007 per dare corso a quanto previsto dall'articolo 34, comma 6-bis del decreto legislativo n. 177/2005 così come modificato dalla legge n. 41/2007;

Sentiti i soggetti associativi e istituzionali interessati alla questione, quali i responsabili della Lega calcio e quelli dell'Osservatorio nazionale sulle

manifestazioni sportive istituito dal Ministero dell'interno con decreto 1° dicembre 2005 per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive;

Rilevata la necessità che il Parlamento e il Governo armonizzino l'attuale quadro normativo e regolamentare dei diversi media in materia di ordine pubblico e diritto di informazione relativo agli eventi sportivi;

Adottano

il presente Codice di autoregolamentazione di seguito denominato «Codice media e sport»:

Art. 1.

Principi generali

1. Ai fini del presente Codice per informazione sportiva si intende quella veicolata dai diversi media a una pluralità di destinatari che tratta sotto forma di cronaca, commento, dibattiti televisivi e radiofonici con ospiti in studio o collegati dall'esterno, eventi sportivi in generale e calcistici in particolare.
2. Nella diffusione dell'informazione sportiva, qualora realizzata anche al di fuori delle testate giornalistiche, le parti assicurano comunque l'osservanza dei principi della legalità, della correttezza, e del rispetto della dignità altrui, pur nella diversità delle rispettive opinioni.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 2, le parti si impegnano a evitare qualsiasi forma di incitazione o di legittimazione di comportamenti contrari a norme di legge.
4. Vengono fatti salvi e ribaditi i doveri derivanti dalla legislazione sulla stampa, da quella sulle emittenti radiotelevisive e da quella sull'Ordine dei giornalisti.

Art. 2.

Diritto di informazione sportiva

1. Il commento degli eventi sportivi dovrà essere esercitato sui diversi media in maniera rispettosa della dignità delle persone, dei soggetti e degli enti interessati, con la chiara distinzione tra il racconto dei fatti e le opinioni personali che si hanno di essi.
2. Le parti si impegnano in ogni caso a evitare il ricorso a espressioni minacciose od ingiuriose nei confronti di singoli individui o di gruppi di persone quali,

- ad esempio, atleti, squadre, tifosi avversari, arbitri, giornalisti, forze dell'ordine, soggetti organizzatori di eventi sportivi, etnie, confessioni religiose.
3. Le parti assicurano una corretta informazione relativamente ai reati commessi in occasione di eventi sportivi, tenuto conto della loro rilevanza sociale.
 4. Nel rispetto della propria autonomia editoriale, le parti si impegnano a stigmatizzare le condotte lesive dell'integrità fisica delle persone, della loro dignità e dei beni di proprietà pubblica e privata verificatesi in occasione di eventi sportivi.
 5. Preso atto che le immagini sono parte essenziale dell'informazione sportiva, nei casi di utilizzo di immagini registrate e di espressioni particolarmente forti e impressionanti, sarà cura del conduttore o del commentatore avvertire gli spettatori facendo presente che le sequenze che verranno diffuse non sono adatte al pubblico dei minori.

Art. 3.

Conduzione delle trasmissioni radiofoniche e televisive

1. Le emittenti ed i fornitori di contenuti assicurano che i conduttori delle trasmissioni di informazione sportiva abbiano adeguata conoscenza del presente codice, nonché delle disposizioni normative soprarichiamate e delle regole che disciplinano l'esercizio di ciascuna delle discipline sportive oggetto delle trasmissioni loro affidate.
2. In caso di violazione delle disposizioni del presente Codice, da chiunque commesse nel corso di trasmissioni radiofoniche o televisive di informazione e di commento sportivo in diretta, inclusi ospiti, membri del pubblico, interlocutori telefonici o via internet, il conduttore dissocia con immediatezza l'emittente e il fornitore di contenuti dall'accaduto, e ricorre ai mezzi necessari - fino alla eventuale disposizione di una pausa della trasmissione, o la sospensione di un collegamento, o l'allontanamento del responsabile - per ricondurre il programma entro i binari della correttezza.
3. Nel caso di trasmissioni registrate, le emittenti e i fornitori di contenuti si impegnano a procedere al preventivo controllo del contenuto delle stesse, escludendo dalla messa in onda episodi che costituiscano violazioni del presente Codice.
4. Le emittenti e i fornitori di contenuti si impegnano comunque, in caso di violazione del Codice a diffondere nella prima edizione successiva del

- programma in cui è stata commessa la violazione, o in altra trasmissione della medesima emittente, un messaggio nel quale l'editore e l'emittente e i fornitori di contenuti stessi si dissociano dall'accaduto esprimendo la loro deplorazione.
5. Le emittenti e i fornitori di contenuti si riservano di valutare l'idoneità dei soggetti che si sono resi responsabili di violazioni alle disposizioni del presente Codice a partecipare ulteriormente a trasmissioni di informazione o di approfondimento sportivo, tenuto conto della gravità e delle eventuali reiterazioni della violazione, oltrechè del comportamento tenuto dall'interessato successivamente alla stessa.
 6. Le emittenti e i fornitori di contenuti si impegnano a realizzare, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di trattamento dei dati personali, misure atte, se del caso, a rendere individuabili i soggetti che si collegano telefonicamente, in audio o in audiovideo, alle trasmissioni.

Art. 4.

Promozione dei valori dello sport

1. Con particolare attenzione nei confronti dei giovani e dei minori e quale contributo alla loro crescita culturale, civile e sociale, le parti si impegnano a diffondere i valori positivi dello sport e lo spirito di lealtà connesso a tali valori negli specifici contenitori degli avvenimenti sportivi, anche mediante campagne formative concordate e attuate con le istituzioni nazionali e locali.

Art. 5.

Vigilanza

1. Il controllo del rispetto del presente Codice è affidato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali violazioni riguardanti i giornalisti vengono segnalate dall'Autorità delle comunicazioni all'Ordine professionale di appartenenza.

Art. 6.

Sanzioni e impegni

1. Nei casi di violazione del presente Codice si applicano ai soggetti di cui all'articolo 34, comma 3 del Testo unico della Radiotelevisione le sanzioni richiamate dall'articolo 35, comma 4-bis dello stesso Testo unico.
2. Delle sanzioni è data notizia alle amministrazioni pubbliche competenti per gli eventuali provvedimenti collegati alla erogazione di misure a sostegno

- dell'emittenza radiotelevisiva.
3. Delle sanzioni è data notizia al CONI, alle Federazioni sportive, alle Leghe e all'Unione Stampa Sportiva per gli eventuali provvedimenti di competenza in materia di accesso agli stadi.
 4. Per le imprese televisive locali e per le imprese radiofoniche locali l'adesione al presente codice, costituisce requisito di ammissibilità ai contributi di cui all'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni e integrazioni.
 5. Per i giornalisti eventualmente coinvolti le sanzioni sono quelle decise dall'Ordine professionale.

AERANTI I
Rossignoli

AERANTI-CORALLO
Rossignoli

A.L. P. I.
Angelillo

CNT
Federico

CONNA
Albanesi

CORALLO
Caricato

Europa TV S.p.A.
Viggiani

FIEG
Brignone

FNSI
Siddi

FRT
Rebecchin

TELECOM ITALIA
MEDIA
Ghigliani

ORDINE DEI
GIORNALISTI
Deliberato

PRIMA TV S.p.A.
Viggiani

RAI
De Luca

REA
Riso

RNA
Montefusco

RTI
Nieri

SKY ITALIA
Camiglieri

U.S.S.I.
Ferrajolo

REGOLAMENTAZIONE INTERNAZIONALE

REGOLAMENTO FIFA SULLO STATUS E I TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DEI CALCIATORI 2008¹

Sulla base dell' Art. 5 dello Statuto FIFA del 19 Ottobre 2003, il Comitato Esecutivo ha adottato il presente Regolamento e i suoi allegati che ne formano parte integrale.

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, i termini elencati qui di seguito sono definiti come segue:

1. Federazione precedente: la Federazione alla quale la società precedente è affiliata.
2. Società Precedente: la società che il calciatore sta per lasciare.
3. Nuova Federazione: la Federazione alla quale la Nuova Società è affiliata.
4. Nuova Società: la società presso la quale il calciatore si sta trasferendo.
5. Partite Ufficiali: le partite giocate nell'ambito del Calcio Organizzato, come i campionati nazionali di Lega, le coppe nazionali e i campionati internazionali per società, ma senza includere le gare amichevoli e quelle di "prova".
6. Calcio Organizzato: Calcio organizzato sotto gli auspici della FIFA, delle Confederazioni e delle Federazioni, o da loro autorizzato.
7. Periodo Protetto: un periodo di tre stagioni intere o di tre anni, a seconda di quello che comincia per primo, che segue l'entrata in vigore di un contratto, se questo contratto è stato concluso prima del 28° compleanno

¹ Il Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori è stato redatto originalmente in lingua inglese. Solo le versioni ufficiali in lingua inglese, francese, tedesca e spagnola, redatte a cura della FIFA fanno testo. La presente versione in lingua italiana è stata tradotta dall'Avv. Michele Colucci (e-mail: info@colucci.eu) al solo scopo di agevolare la lettura e la comprensione di questo importante documento.

del Professionista, ovvero un periodo di due Stagioni intere o di due anni, a seconda di quello che comincia per primo, che segue l'entrata in vigore di un contratto, se questo contratto è stato concluso dopo il 28° compleanno del Professionista.

8. Periodo di tesseramento: un periodo stabilito dalla Federazione interessata ai sensi dell'Articolo 6.
9. Stagione: il periodo che comincia con la Prima Gara ufficiale del campionato di Lega nazionale e che si conclude con l'ultima gara ufficiale dello stesso campionato.
10. Indennità di formazione: i pagamenti fatti ai sensi dell'allegato 4 per sostenere la formazione sviluppo dei giovani calciatori.

Riferimento è anche fatto alla sezione "Definizioni" dello Statuto FIFA.

NB. I termini che fanno riferimento alle persone fisiche sono applicabili ad entrambi i sessi. Ogni termine al singolare si applica anche al plurale e viceversa.

I. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento contiene regole generali e vincolanti relative allo status e all'idoneità dei calciatori a partecipare nel "Calcio Organizzato", e il loro trasferimento fra società appartenenti ad Federazioni differenti.
2. Il trasferimento di calciatori fra Società appartenenti alla medesima Federazione è disciplinato dai Regolamenti specifici emanati dalla Federazione interessata, ai sensi dell'Art. 1, par. 3, seguente, che deve essere approvato dalla FIFA. Tali regolamenti conterranno norme per la risoluzione delle controversie fra società e giocatori, nel rispetto dei principi fissati nel presente regolamento. I regolamenti delle Federazioni dovrebbero anche prevedere un sistema di indennità per quelle società che investono nella formazione e nell'educazione dei giovani calciatori.
3. a) Le seguenti disposizioni sono vincolanti a livello nazionale e devono essere incluse senza modifica nei regolamenti delle Federazioni: articoli 2-8-10-11-18 e 18 bis.

b) Ogni Federazione includerà nei propri regolamenti strumenti adatti a proteggere la stabilità contrattuale, nel rispetto della legislazione nazionale

e dei contratti collettivi nazionali. In particolare, dovrebbero essere presi in considerazione i principi seguenti :

Art. 13: Il principio secondo cui i contratti devono essere rispettati.

Art. 14: Il contratto può essere risolto da entrambi le parti senza conseguenza nel caso di giusta causa.

Art. 15: Il principio secondo cui i contratti possono essere risolti dai Professionisti per giusta causa sportiva.

Art. 16: Il principio secondo cui il contratto non può essere risolto nel corso della Stagione Sportiva.

Art. 17 par. 1 e 2: il principio secondo cui in caso di risoluzione di contratto senza giusta causa, un'indennità dovrà essere pagata ed il suo ammontare potrà essere stabilito nel contratto.

Art. 17 par. 3 e 5: Il principio secondo cui in caso di risoluzione di contratto senza giusta causa, sanzioni sportive saranno comminate nei confronti della parte che risolve il contratto.

4. Il presente regolamento disciplina la messa a disposizione dei giocatori per le squadre nazionali e la loro idoneità a giocare per esse ai sensi delle disposizioni contenute negli Allegati 1 e 2. Tali disposizioni sono vincolanti per tutte le Federazioni e le Società.

II. LO STATUS DEI CALCIATORI

Articolo 2 – Lo Status dei calciatori: Dilettanti e Professionisti

1. I calciatori che giocano nel “Calcio Organizzato” si suddividono in Dilettanti e Professionisti
2. Professionista è colui che ha un contratto scritto con un società e che in cambio della propria prestazione riceva un pagamento superiore alle spese effettivamente sostenute nell'esercizio della prestazione calcistica. Tutti gli altri giocatori sono considerati Dilettanti.

Articolo 3 – Riacquisto dello status di Dilettante

1. Un calciatore tesserato come Professionista non può essere tesserato di nuovo come Dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando

abbia disputato la sua ultima partita da Professionista.

2. Nessuna indennità è dovuta a seguito del riacquisto dello status di Dilettante. Se un calciatore è registrato di nuovo come Professionista entro 30 mesi da quando è divenuto Dilettante la sua nuova società pagherà un'indennità di Formazione secondo quanto stabilito dall'art. 20.

Articolo 4 – Cessazione dell'attività

1. I Professionisti che cessano di giocare alla scadenza dei loro contratti e i Dilettanti che cessano di giocare rimarranno tesserati presso la Federazione nazionale dell'ultima società per la quale hanno giocato per un periodo di 30 mesi.
2. Il termine decorre a partire dal giorno in cui il giocatore ha giocato per l'ultima volta in una Partita Ufficiale per la sua società.

III. TESSERAMENTO DEI CALCIATORI

Articolo 5 – Il Tesseramento

1. Un calciatore deve essere tesserato ad una Federazione per giocare per un Società sia come Professionista sia come Dilettante secondo la definizione contenuta nell'art. 2 del presente regolamento. Solo i calciatori tesserati sono idonei a partecipare al Calcio Organizzato. Per mezzo del tesseramento, un giocatore accetta di aderire agli Statuti e ai Regolamenti della FIFA, delle Confederazioni e delle Federazioni.
2. Un calciatore può essere tesserato solo per una società alla volta.
3. I calciatori possono essere tesserati per un massimo di tre società per stagione. Durante questo periodo il calciatore è abilitato a disputare partite ufficiali per solo due società. Come eccezione a questa regola, un calciatore, che si trasferisce tra due squadre appartenenti alle Federazioni con stagioni sovrapposte (ad esempio inizio della stagione in estate/autunno in una e inverno/primavera in un'altra), può essere abilitato a giocare in partite ufficiali per una terza società durante la stagione pertinente, purché egli abbia adempiuto completamente i propri obblighi contrattuali verso le sue precedenti società. Allo stesso modo, le norme legate ai periodi di tesseramento (articolo 6), così come la durata minima dei contratti (articolo 18 paragrafo 2), devono essere rispettate.
4. In ogni caso, dovuta considerazione deve essere data all'integrità sportiva

della competizione. In particolare un calciatore non può disputare partite ufficiali per più di due società che competono nello stesso campionato nazionale, o coppa, durante la stessa stagione, in osservanza delle specifiche regole individuali di competizione delle Federazioni membre.

Articolo 6 – Periodi di tesseramento

1. I calciatori possono essere tesserati per giocare durante uno dei due periodi annuali di tesseramento stabiliti dalla Federazione nazionale. In deroga a tale principio, un Professionista privo di contratto al termine del periodo di tesseramento può essere tesserato al di fuori di tale periodo. Le Federazioni sono autorizzate a tesserare i Professionisti in questione a condizione che sia preservata l'integrità sportiva del campionato interessato. Nel caso in cui il contratto sia risolto per giusta causa ovvero sia terminato, la FIFA può adottare misure provvisorie ai sensi dell'Art. 22 al fine di evitare abusi.
2. Il primo Periodo di tesseramento comincia al termine della stagione agonistica e si conclude di regola prima dell'inizio della nuova stagione. Il periodo in questione non può superare le 12 settimane. Il secondo periodo di tesseramento cade di regola a metà stagione e non può superare le 4 settimane. I due periodi di tesseramento per la stagione saranno comunicati alla FIFA almeno 12 mesi in anticipo. La FIFA stabilirà le date nel momento in cui le Federazioni vengano meno a questo obbligo.
3. I calciatori possono essere tesserati – fatta salva l'eccezione contenuta nell'Art. 6, paragrafo 1, solo se la richiesta della società in tal senso sia presentata validamente alla Federazione interessata nel corso del Periodo di Tesseramento.
4. Le disposizioni relative ai Periodi di Tesseramento non si applicano alle competizioni in cui partecipino esclusivamente i dilettanti. Per tali competizioni, la Federazione interessata specificherà i periodi quando i calciatori possono essere tesserati, assicurando l'integrità sportiva della competizione.

Articolo 7 – Passaporto del calciatore

La Federazione che provvede al tesseramento è obbligata a fornire alla Società per la quale è tesserato il "Passaporto del Calciatore" contenente tutte le informazioni rilevanti sul calciatore. Il passaporto del Calciatore deve indicare tutte le società per le quali il calciatore è stato tesserato a partire dal campionato durante il quale ha compiuto il 12° compleanno. Se il giorno del compleanno

cade fra due Stagioni, nel passaporto il nome del calciatore verrà indicato per la società per la quale è stato registrato nella Stagione che segue il suo compleanno.

Articolo 8 – Richiesta di tesseramento

La richiesta di tesseramento deve essere presentata insieme ad una copia del contratto del giocatore. L'organo decisionale competente potrà prendere in considerazione – a sua discrezione - eventuali modifiche contrattuali o accordi aggiuntivi che non sono stati invece presentati nel modo dovuto.

Articolo 9 – Certificato di Trasferimento Internazionale

1. I calciatori tesserati con una Federazione possono essere tesserati per una nuova Federazione solo quando quest'ultima abbia ricevuto il Certificato di Trasferimento Internazionale (CTI) dalla prima. Il CTI sarà rilasciato a titolo gratuito e non sarà soggetto a condizioni di sorta né a limiti di tempo. Sono nulle le disposizioni contrarie. La Federazione che rilascia il certificato dovrà depositarne una copia presso la FIFA. La procedura amministrativa relativa al rilascio del certificato è contenuta nell'Allegato 3 del presente regolamento.
2. Il CTI non è richiesto per i giocatori al di sotto dei 12 anni.

Articolo 10 – Prestito dei Professionisti

1. Un Professionista può essere ceduto in prestito ad un'altra società sulla base di un contratto scritto fra il calciatore e le società interessate. Il prestito è disciplinato dalle stesse regole applicabili ai trasferimenti dei calciatori, incluse quelle relative all'indennità di formazione e al meccanismo di solidarietà.
2. Salvo quanto stabilito dall'Art. 5, par. 3, il periodo minimo di prestito sarà quello intercorrente fra due Periodi di tesseramento.
3. La società che ha preso un giocatore in prestito non può trasferirlo ad una terza società senza l'autorizzazione scritta della società che lo ha ceduto in prestito e senza il consenso dello stesso calciatore.

Articolo 11 – Calciatori non tesserati

Se un calciatore non è stato tesserato dalla Federazione ma partecipa ad una Gara Ufficiale con una società, tale partecipazione verrà considerata illegittima.

Senza pregiudizio delle misure richieste per rettificare le conseguenze sportive della condotta in questione, possono essere irrogate anche delle sanzioni a carico del giocatore e/o della società. Il diritto di irrogare tali sanzioni spetta in linea di principio alla Federazione o agli organizzatori degli eventi in questione.

Articolo 12 – Applicazione delle sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari irrogate ad un calciatore prima che abbia luogo il trasferimento devono essere applicate dalla nuova Federazione per la quale il calciatore è tesserato. Al momento del rilascio del CTI, la Federazione precedente ha l'obbligo di notificare per iscritto alla Nuova Federazione tutte le sanzioni per iscritto.

IV. MANTENIMENTO DELLA STABILITA' CONTRATTUALE FRA PROFESSIONISTI E SOCIETA'

Articolo 13 – Rispetto del Contratto

Il contratto fra un Professionista ed una Società può terminare solo alla sua scadenza o per mutuo accordo tra le parti.

Articolo 14 – Risoluzione del Contratto per Giusta Causa

Entrambi le parti possono risolvere un contratto senza incorrere in conseguenze di sorta (pagamento di un'indennità o irrogazione di sanzioni sportive) se sussiste una giusta causa.

Articolo 15 – Risoluzione del Contratto per Giusta Causa Sportiva

Un professionista affermato (“established”) che abbia disputato, nel corso di una stagione agonistica, meno del 10 % delle gare ufficiali alle quali partecipava la sua società, può risolvere il suo contratto prima della sua scadenza naturale per giusta causa sportiva.

Nella valutazione di tali casi, verrà tenuta in considerazione ogni circostanza specifica concernente il calciatore. L'esistenza della giusta causa sportiva dovrà essere accertata caso per caso. Non saranno irrogate sanzioni sportive anche se può essere richiesta un'indennità. Il professionista può porre fine al suo contratto per giusta causa sportiva solo nei 15 giorni successivi all'ultima Gara Ufficiale della Stagione disputata per la Società per la quale è tesserato.

Articolo 16 – Divieto di porre fine al contratto nel corso di una Stagione

Un contratto non può essere risolto unilateralmente nel corso di una Stagione.

Articolo 17 – Conseguenze della risoluzione di contratto senza giusta causa

Le disposizioni seguenti si applicano nel caso di risoluzione di contratto senza giusta causa:

- 1) In tutti i casi, la parte che risolve il contratto dovrà pagare un'indennità. Fatte salve le disposizioni contenute negli art. 20 e nell'allegato 4 sull'indennità di formazione, e a meno che non sia stato previsto diversamente nel contratto, l'indennità per la risoluzione del contratto sarà calcolata nel dovuto rispetto delle leggi nazionali vigenti, della specificità dello sport e di tutti i criteri oggettivi del caso. Tali criteri comprendono: la remunerazione ed altri benefici dovuti al giocatore ai sensi del contratto esistente e/o del nuovo contratto, la durata del tempo rimanente nel contratto esistente fino ad un massimo di 5 anni, l'importo di qualsiasi quota e spesa pagate o contratte dalla vecchia Società (ammortizzato nel corso della durata del contratto) e se la risoluzione avviene durante un periodo protetto”.
- 2) L'indennità non può essere assegnata a terzi. Nel caso in cui un Professionista debba pagare l'indennità ne risponderà in solido con la sua società. L'ammontare dell'indennità può essere prevista nel contratto o può essere stabilita fra le parti.
- 3) In aggiunta al pagamento di una indennità, possono essere imposte sanzioni sportive ad ogni calciatore che risolva il contratto durante il periodo protetto. Questa sanzione potrà consistere nel divieto di giocare in partite ufficiali per quattro mesi. In caso di circostanze aggravate, la restrizione durerà sei mesi. Tali sanzioni sportive avranno sempre effetto dall'inizio della stagione successiva nella nuova squadra. Il recesso unilaterale senza giusta causa o giusta causa sportiva, dopo il periodo protetto, non comporterà l'irrogazione di sanzioni sportive. Misure disciplinari, possono, tuttavia, essere imposte al di fuori del periodo protetto, per mancata comunicazione della notizia di recesso entro 15 giorni dall'ultima partita ufficiale della stagione della società (inclusa la coppa nazionale) in cui il calciatore è tesserato. Il periodo protetto, inizia nuovamente quando, durante il rinnovo del contratto, la durata del contratto precedente è prolungata.
- 4) Le persone soggette allo Statuto e ai Regolamenti della FIFA (dirigenti delle società, agenti dei calciatori, calciatori, ecc.) che agiscono in maniera da indurre alla risoluzione contrattuale fra un Professionista ed una società per facilitare il trasferimento saranno sanzionate.

Articolo 18 – Disposizioni speciali relative ai contratti fra professionisti e società

- 1) Se un agente è coinvolto nella negoziazione di un contratto, il suo nome dovrà essere specificato nello stesso contratto.
- 2) I contratti saranno conclusi per un periodo minimo che ha inizio dalla data del tesseramento fino alla fine della stagione e per un periodo massimo di cinque anni. I contratti di qualsiasi altra durata sono autorizzati solo se conformi alle leggi nazionali. I calciatori al di sotto dei 18 anni non possono firmare un contratto da professionista per un periodo superiore ai tre anni; ogni clausola facente riferimento ad un periodo più esteso si darà per non apposta.
- 3) Una società che intenda sottoscrivere un contratto con un Professionista deve informare la società attuale del Professionista per iscritto e prima di entrare nella fase negoziale con quel Professionista. Un Professionista sarà libero di concludere un contratto con un'altra società se il suo contratto con la sua società attuale sia scaduto ovvero scada entro 6 mesi. Ogni violazione di questa disposizione sarà punita con sanzioni appropriate.
- 4) La validità di un contratto non può essere soggetta ad un esame medico e/ o al rilascio di un permesso di lavoro.
- 5) Se un Professionista sottoscrive uno o più contratti relativi allo stesso periodo di tempo, si applicheranno le disposizioni del CAPIV.

Articolo 18bis – Influenza della terza parte

1. Nessuna società potrà stipulare un contratto che permetta a qualsiasi altra parte del contratto, o a terzi, di poter interferire sui rapporti di lavoro e di trasferimento, le sue scelte politiche, o l'attività della sua squadra.
2. La FIFA può imporre misure disciplinari alle società che non osservano le obbligazioni scritte in questo articolo.

V. TRAFERIMENTI INTERNAZIONALI DI MINORI

Articolo 19 – Protezione dei Minori

1. I trasferimenti internazionali dei calciatori sono ammessi solo se il calciatore abbia più di 18 anni.

2. A questa regola si applicano le seguenti tre eccezioni:
 - a) I genitori del calciatore si trasferiscono per motivi indipendenti dal calcio nel Paese della nuova Società, o
 - b) il trasferimento avviene all'interno del territorio dell'UE o dello Spazio Economico Europeo (SEE) e il giocatore ha un'età compresa fra i 16 e i 18 anni. In questo caso la nuova società deve soddisfare le seguenti obbligazioni minime:
 - i) deve fornire al calciatore un'adeguata educazione e/o formazione calcistica secondo gli standards nazionali più elevati.
 - ii) deve garantire al calciatore una formazione accademica e/o scolastica e/o una formazione permanente e/o una formazione, oltre alla sua educazione e/o formazione calcistica, che permetterà al calciatore di fare una carriera diversa da quella calcistica nel momento in cui dovesse cessare tale attività.
 - iii) deve adottare tutte le misure necessarie per assicurare che il calciatore sia seguito nella migliore maniera possibile (ottime condizioni di vita in una famiglia ospite o in una struttura della società, nomina di un tutor all'interno della società, ecc.).
 - iv) deve, all'atto del tesseramento del calciatore, fornire alla Federazione di appartenenza la prova che ha soddisfatto tutte le obbligazioni sopra menzionate;
 - c) Il calciatore vive in una località di frontiera, ad una distanza massima di 50 km dal confine nazionale e la Società affiliata alla Federazione limitrofa per la quale il calciatore desidera tesserarsi, ha la propria sede a non più di 50 km dal confine. La distanza massima fra il domicilio del calciatore e la sede della società è di 100 km. In questi casi, il calciatore deve continuare ad abitare nel proprio domicilio e le due Federazioni interessate devono dare il loro esplicito consenso.
3. Le stesse condizioni si applicano per quanto riguarda il primo tesseramento dei calciatori che hanno una nazionalità diversa da quella del Paese nel quale richiedono di essere tesserati per la prima volta.
4. Ogni Federazione assicura il rispetto di questa disposizione da parte delle società ad essa appartenenti.

5. La Commissione per lo Status dei Calciatori è competente per decidere su ogni controversia che sorge in materia ed irroga le sanzioni adatte in caso di violazione della presente disposizione.

VI. INDENNITA' DI FORMAZIONE E MECCANISMO DI SOLIDARIETA'

Articolo 20 – Indennità di formazione

Un'indennità di formazione sarà pagata alla/e società in cui il calciatore si è formato : 1) quando il calciatore firma il suo primo contratto da Professionista, e 2) in occasione di ogni singolo trasferimento fino alla stagione in cui compie il suo 23° compleanno. L'obbligo di pagare un'indennità di formazione sorge quando il trasferimento avviene nel corso o alla fine del contratto. Le disposizioni sull'indennità di formazione sono contenute nell'Allegato 4 del presente Regolamento.

Articolo 21 – Meccanismo di solidarietà

Se un Professionista è trasferito prima della scadenza del suo contratto, la/e società che hanno contribuito alla sua educazione e formazione riceveranno in proporzione una parte dell'indennità pagata alle società per le quali ha giocato (contributo di solidarietà). Le disposizioni relative al meccanismo di solidarietà sono stabilite nell'Allegato 5 del presente Regolamento.

VII. GIURISDIZIONE

Articolo 22 – Competenza della FIFA

Senza pregiudizio per il diritto di un calciatore o di una società di adire un tribunale civile per controversie relative a rapporti di lavoro, la FIFA è competente per:

a) le controversie fra società e calciatori in relazione al mantenimento della stabilità contrattuale (art. 13 - 18), se è stata avanzata una richiesta di CIT e se c'è un reclamo di una parte interessata in relazione a questa richiesta, in particolare con riferimento alla sua emissione, alle sanzioni sportive o all'indennità per la rottura del contratto;

b) le controversie tra società e calciatori in materia di rapporti di lavoro, che abbiano una dimensione internazionale, a meno che non sia istituito a livello nazionale un collegio arbitrale autonomo che garantisca un procedimento giusto ed il rispetto del principio dell'eguale rappresentanza dei calciatori e delle

società nell'ambito della Federazione e/o di un accordo collettivo;

c) le controversie tra una società o una Federazione e un allenatore in materia di rapporti di lavoro, che abbiano una dimensione internazionale, a meno che non sia istituito a livello nazionale un collegio arbitrale autonomo che garantisca un procedimento giusto;

d) le controversie relative all'Indennità di Formazione (Art. 20) e al Meccanismo di Solidarietà (Art. 21) fra società appartenenti a Federazioni differenti;

e) le controversie relative ai meccanismi di solidarietà (Art. 21) fra società appartenenti alla stessa Federazione, sempre che il trasferimento di un calciatore alla base della disputa, avvenga fra società appartenenti a diverse Federazioni

f) le controversie relative a società appartenenti a Federazioni differenti che non rientrino nei casi sub a), d), ed e).

Articolo 23 – Commissione per lo Status dei calciatori

1. La Commissione per lo Status dei Calciatori ha giurisdizione su tutte le questioni di cui ai punti c) ed e) dell'art. 22, così come su tutte le altre controversie derivanti dall'applicazione del presente Regolamento, fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 24.
2. Nel caso di incertezza sulla giurisdizione della Commissione per lo Status dei Calciatori o della Camera per la Risoluzione delle Controversie, il Presidente della Commissione per lo Status dei Calciatori stabilisce qual'è l'organo competente a decidere sulla controversia.
3. La Commissione per lo Status dei Calciatori giudica in presenza di almeno tre membri, incluso il Presidente o il Vice Presidente, a meno che il caso non sia tale da potere essere deciso da un Giudice Unico. Nei casi urgenti o che non presentano difficoltà dal punto di vista fattuale o giuridico, ovvero nelle decisioni che riguardano il rilascio del CTI provvisorio ai sensi delle disposizioni contenute nell'Allegato 3, il Presidente o una persona da lui designata, che deve essere anch'essa membro della Commissione, può giudicare in qualità di Giudice Unico. Ciascuna parte deve essere ascoltata una volta nel corso del procedimento. Contro le decisioni prese dal Giudice Unico o dalla Commissione si può ricorrere al TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport).

Articolo 24 – Camera per la Risoluzione delle Controversie

1. La CRC decide sulle controversie di cui ai punti a), b) e d) dell'art.22, ad

eccezione di quelle relative al rilascio del CTI.

2. La CRC decide in presenza di almeno tre membri, inclusi il Presidente o il Vice Presidente, a meno che il caso non sia di tale natura da potere essere deciso da un Giudice della CRC. I membri della CRC devono designare un giudice della CRC per le società e uno per i calciatori, entrambi scelti fra i propri membri. Il Giudice della CRC può decidere nei seguenti casi:
 - i) le vertenze il cui valore non supera i 100.000 franchi svizzeri;
 - ii) le vertenze relative al calcolo dell'Indennità di Formazione;
 - iii) le vertenze relative al calcolo del Contributo di Solidarietà.

Il Giudice Unico è tenuto a sottoporre le principali controversie/questioni alla Camera.

Articolo 25 – Linee Guida procedurali

1. Di regola, il Giudice Unico ed il Giudice della CRC devono giudicare entro 30 giorni dal ricevimento di una richiesta valida e la Commissione per lo Status dei Calciatori o la Camera per la Risoluzione delle Controversie devono giudicare entro 60 giorni. La procedura è disciplinata dalle Regole Procedurali Generali della FIFA.
2. L'ammontare massimo delle spese procedurali per le controversie giudicate dalla Commissione per lo Status dei Calciatori, incluse quelle giudicate dal Giudice Unico, è fissato in 25.000 franchi svizzeri. Tali spese sono di regola sostenute dalla parte soccombente. L'allocazione delle spese è spiegata nella decisione. I procedimenti davanti alla CRC e al Giudice della CRC sono gratuiti.
3. La procedura disciplinare per la violazione del presente Regolamento, a meno che non sia stabilito diversamente nel Regolamento stesso, è conforme a quanto previsto dal Codice Disciplinare della FIFA.
4. Se c'è motivo di ritenere che un caso possa sollevare un problema di natura disciplinare, la Commissione per lo Status dei Calciatori, la Camera per la Risoluzione delle Controversie, il Giudice Unico o il Giudice della CRC (a seconda del caso) devono sottoporre il caso alla Commissione Disciplinare, accompagnandolo con la richiesta di avviare un procedimento disciplinare ai sensi del Codice Disciplinare della FIFA.
5. La Commissione per lo Status dei Calciatori, la Camera per la Risoluzione delle Controversie, il Giudice Unico o il Giudice della CRC (a seconda

del caso) non giudicano i casi soggetti alle disposizioni del presente Regolamento se sono trascorsi più di due anni dall'evento che ha dato luogo alla controversia. La decorrenza di questo periodo è valutata *ex officio* in ogni singolo caso.

6. La Commissione per lo Status dei Calciatori, la Camera per la Risoluzione delle Controversie, il Giudice Unico o il Giudice della CRC (a seconda del caso), nel prendere le proprie decisioni, applicano il presente Regolamento prendendo in considerazione tutte le disposizioni rilevanti, le leggi e/o gli accordi collettivi esistenti a livello nazionale, così come la specificità dello sport.
7. La procedura dettagliata per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione del presente Regolamento è ulteriormente delineata nelle Regole Procedurali Generali della FIFA.

VIII. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26 – Misure Transitorie

1. I casi sottoposti alla FIFA prima dell'entrata in vigore del presente regolamento saranno giudicati a norma del Regolamento precedentemente in vigore.
2. Come regola generale tutti gli altri casi saranno giudicati secondo il presente regolamento ad eccezione delle:
 - a) controversie riguardanti compensi di allenamento;
 - b) controversie relative al meccanismo di solidarietà;
 - c) controversie di lavoro relative ai contratti stipulati prima del 1 settembre 2001.

Ogni caso non soggetto a questa regola generale sarà giudicato ai sensi del Regolamento in vigore quando il contratto oggetto della controversia è stato stipulato, o quando i fatti oggetto della controversia si sono verificati.

3. Le Federazioni affiliate dovranno modificare i propri regolamenti secondo quanto previsto dall'art. 1 per assicurare che gli stessi siano conformi al presente Regolamento e li sottoporranno alla FIFA per approvazione entro il 30 giugno 2007. In ogni caso, tutte le Federazioni applicheranno l'art. 1 par. 3 (a) a partire dal 1° luglio 2005.

Articolo 27 – Materie non regolamentate

Le materie non disciplinate dal presente Regolamento ed i casi di forza maggiore saranno decisi dal Comitato Esecutivo FIFA, le cui decisioni sono inappellabili.

Articolo 28 – Lingue Ufficiali

Nel caso di qualsiasi divergenza nell'interpretazione dei testi in Inglese, Francese, Spagnolo o Tedesco del presente Regolamento, prevale la versione Inglese.

Articolo 29 – Abrogazione - Entrata in Vigore

1. Il presente Regolamento sostituisce le norme speciali relative alle modalità di selezione dei calciatori per le squadre nazionali, datate 4 Dicembre 2003, ed il Regolamento sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori del 5 luglio 2001, così come tutte le modifiche successive, incluse tutte le circolari in argomento emanate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento è stato approvato dal Comitato Esecutivo della FIFA il 18 Dicembre 2004 ed entrerà in vigore il 1 luglio 2005. L'art. 1 paragrafo 3 a); l'art. 5, paragrafi 3 e 4 , l'articolo 17, paragrafo 3; l'art. 18 bis; l'art 22 e) e f); l'Allegato 1, art. 1 paragrafo 4 d) ed e); l'Allegato 1, art. 3, paragrafo 2; l'Allegato 3, art. 1, paragrafi 2, 3, e 4; l'Allegato 3, art. 2, paragrafo 2, sono stati integrati o modificati dal Comitato Esecutivo FIFA del 29 Ottobre 2007. Tali modifiche entrano in vigore a partire dal 1 Gennaio 2008.

Zurigo, Dicembre 2004/Ottobre 2007

PER IL COMITATO ESECUTIVO FIFA

Presidente
Joseph S. Blatter

Segretario Generale
Jérôme Valke

Allegato 1: Messa a disposizione dei calciatori per le Squadre nazionali

Articolo 1 – Principi

1. Le società sono obbligate a mettere a disposizione i loro tesserati alle squadre rappresentative nazionali del Paese per il quale il calciatore è idoneo a giocare in base alla sua nazionalità, nel caso in cui egli sia selezionato dalla Federazione interessata. Ogni accordo in senso contrario fra la società e il calciatore è proibito.
 2. La messa a disposizione dei calciatori ai sensi del paragrafo precedente è obbligatoria per le partite nelle date elencate nel Calendario Internazionale Coordinato e per tutte le partite per le quali esiste un obbligo di rilascio a seguito di una decisione speciale del Comitato Esecutivo della FIFA.
 3. Non è obbligatorio il rilascio dei calciatori per le gare programmate in date non previste dal Calendario Internazionale Coordinato.
 4. I calciatori devono anche essere rilasciati per il periodo di preparazione precedente alla partita, in base alle seguenti norme:
 - a) per partite amichevoli: 48 ore;
 - b) per partite di qualificazione a tornei internazionali: 4 giorni (compreso il giorno della partita). Il periodo di rilascio sarà prolungato a cinque giorni se la partita in questione si svolge in una confederazione diversa da quella di appartenenza della società;
 - c) per partite di qualificazione ad una competizione internazionale programmate in una data prevista per gare amichevoli: 48 ore;
 - d) per partite amichevoli che sono programmate in una data riservata per partite di qualifica a tornei internazionali: 48 ore.
- I calciatori hanno l'obbligo di raggiungere la squadra nazionale almeno 48 ore prima del calcio d'inizio.
5. I calciatori delle Federazioni che sono automaticamente qualificate per la fase finale della Coppa del Mondo FIFA o di un campionato continentale per squadre nazionali "A" devono essere rilasciati per le gare amichevoli fissate nei giorni di partite ufficiali di qualificazione secondo le direttive che si applicherebbero per le Gare Ufficiali programmate in queste date.

6. Le Società e le Federazioni interessate possono concordare un periodo di rilascio più lungo.
7. I calciatori che rispondono a una convocazione della loro nazionale in base al presente articolo sono tenuti a rientrare presso la società entro le 24 ore che seguono la disputa della gara internazionale per cui sono stati convocati. Il ritorno avrà luogo invece entro 48 ore se la gara è stata giocata in una confederazione diversa da quella di appartenenza della società per cui sono tesserati. Le società interessate devono essere informate per iscritto sul programma di viaggio e di rientro dei calciatori convocati 10 giorni prima della gara. Le Federazioni devono assicurare che i calciatori convocati possano tornare in sede, dopo la gara, nei termini previsti.
8. Nel caso in cui un calciatore non rientri presso la propria società entro i termini stabiliti in questo articolo, il periodo di rilascio, per le successive convocazioni della propria Federazione, sarà ridotto come segue:
 - a) per una partita amichevole: a 24 ore;
 - b) per una partita di qualificazione: a 3 giorni;
 - c) per la fase finale di un torneo internazionale: a 10 giorni.
9. Nel caso in cui si verificano ricorrenti violazioni di queste disposizioni da parte di una Federazione, la Commissione per lo Status dei Calciatori potrà applicare adeguate sanzioni che potranno includere, ma non essere limitate a:
 - multe;
 - riduzione del periodo di rilascio;
 - sospensione della possibilità di convocare il/i calciatore/i per la/le partita/e successiva/e.

Articolo 2 – Disposizioni Finanziarie e Assicurazione

1. Le società che mettono a disposizione un calciatore secondo quanto è previsto nel presente Allegato non hanno diritto ad alcun compenso economico.
2. Le spese effettive di viaggio che il calciatore ha dovuto affrontare in seguito alla convocazione sono a carico della Federazione che lo ha convocato.
3. La società per la quale il calciatore è tesserato è responsabile della sua copertura assicurativa per malattia e incidenti per l'intero periodo del rilascio. L'assicurazione deve anche coprire gli infortuni subiti dal calciatore durante l'incontro o gli incontri internazionali per i quali è stato messo a disposizione.

Articolo 3 – Convocazione dei Calciatori

1. Come regola generale, qualsiasi calciatore tesserato per una società ha l'obbligo di rispondere affermativamente ad una convocazione della Federazione che egli può rappresentare in base alla propria nazionalità, per una qualsiasi delle sue squadre nazionali.
2. Le Federazioni che intendono convocare un calciatore che sta giocando all'estero devono notificare per iscritto il calciatore stesso al massimo 15 giorni prima del giorno della partita per la quale è convocato. Le Federazioni che vogliono convocare un calciatore per la competizione finale di un torneo internazionale devono notificarlo per iscritto al calciatore medesimo al massimo 15 giorni prima del quattordicesimo giorno del periodo di preparazione (cf. Allegato 1, articolo 1, paragrafo 4e). Contemporaneamente la società del calciatore dovrà altresì essere informata per iscritto. La società deve confermare la richiesta del calciatore nei 6 giorni successivi.
3. Le Federazioni possono richiedere assistenza alla FIFA per ottenere il rilascio di un calciatore che gioca all'estero a condizione che:
 - a) sia stato chiesto, senza successo, l'intervento della Federazione presso la quale il calciatore è tesserato, e
 - b) il caso sia stato sottoposto alla FIFA almeno cinque giorni prima del giorno dell'incontro per il quale il calciatore è convocato.

Articolo 4 – Calciatori infortunati

Un calciatore che non può rispondere ad una convocazione della Federazione nazionale che egli può rappresentare in base alla propria nazionalità, a causa di un infortunio o di una malattia, deve, se la Federazione lo richiede, sottoporsi ad un esame medico da parte di un dottore scelto dalla Federazione stessa. Se il calciatore lo preferisce, la visita medica può avere luogo nel territorio della Federazione dove egli è tesserato.

Articolo 5 – Restrizioni imposte ai calciatori

Un calciatore che è stato convocato dalla propria Federazione per una delle sue squadre nazionali, non può giocare per la sua società per tutto il periodo di rilascio effettivo o per il periodo per il quale avrebbe dovuto essere rilasciato ai sensi del presente Allegato, a meno che non sia stato concordato diversamente con la Federazione interessata. Tale sospensione della possibilità di giocare per la propria società deve, inoltre, essere prolungata di 5 giorni

se il calciatore, per un motivo qualsiasi, non ha voluto o potuto rispondere alla convocazione.

Articolo 6 – Misure Disciplinari

1. Qualsiasi violazione delle disposizioni contenute nel presente Allegato è sanzionata con misure disciplinari.
2. Se una società si rifiuta o trascura di rilasciare un calciatore, nonostante le disposizioni contenute nel presente Allegato, la Commissione per lo Status dei Calciatori deve richiedere alla Federazione di appartenenza della società di dichiarare persal/le partita/e alla/e quale/i il calciatore ha partecipato per la società stessa. Tutti i punti ottenuti dalla società in questione devono essere annullati. Ogni partita giocata con il meccanismo delle coppe (*eliminazione diretta*) deve essere considerata come vinta dalla squadra avversaria, qualunque sia stato il punteggio.
3. Se un calciatore convocato rientra in ritardo presso la propria società per più di una volta, la Commissione per lo Status dei Calciatori può, a richiesta della società del calciatore, irrogare sanzioni aggiuntive a carico del calciatore e/o della sua Federazione.

Allegato 2: Idoneità dei calciatori a giocare per più squadre nazionali in virtù della loro nazionalità

Articolo 1 – Condizioni

1. Un calciatore legittimato, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento di Applicazione dello Statuto della FIFA, a rappresentare più di una Federazione in base alla propria nazionalità può giocare una partita internazionale per una di tali Federazioni solo se, oltre ad avere la nazionalità in questione, soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) il calciatore è nato nel territorio della Federazione in questione;
 - b) la madre naturale o il padre naturale sono nati nel territorio della Federazione in questione;
 - c) la nonna o il nonno del calciatore è nato nel territorio della Federazione in questione;
 - d) il calciatore ha vissuto nel territorio della Federazione in questione per almeno due anni senza interruzione.

2. A prescindere da quanto è previsto dal paragrafo 1 del presente articolo, le Federazioni che condividono la nazionalità di un calciatore possono stipulare un accordo per annullare completamente la previsione d) del paragrafo 1 o per modificarla specificando un periodo di tempo più lungo. Suddetti accordi devono essere depositati presso la FIFA ed approvati dalla stessa.

Allegato 3: Procedura amministrativa per il trasferimento dei calciatori fra Federazioni.

Articolo 1 – Principio

1. Un calciatore tesserato per una Società affiliata ad una Federazione non può giocare per una società affiliata ad un'altra Federazione, a meno che la Precedente Federazione non abbia rilasciato un Certificato di Trasferimento Internazionale e la Nuova Federazione l'abbia ricevuto, ai sensi delle disposizioni contenute in questo Allegato. A tal fine, devono essere utilizzati moduli speciali forniti dalla FIFA o moduli che utilizzino le stesse formule.
2. Al più tardi, il Certificato di Trasferimento Internazionale deve essere richiesto all'ultimo giorno del periodo di tesseramento della nuova Federazione.
3. La Federazione che ha emesso il Certificato di Trasferimento Internazionale dovrà inoltre allegare una copia del passaporto del calciatore.
4. La nuova Federazione informerà per iscritto la/le Federazione/i della/e società che hanno formato il calciatore fra i suoi 12 e 23 anni di età (cf. Art. 7 – Passaporto del calciatore) del tesseramento del calciatore come professionista dopo aver ricevuto il Certificato di Trasferimento Internazionale.

Articolo 2 – Rilascio di un CIT per un Professionista

1. Tutte le domande relative al tesseramento di un Professionista devono essere presentate dalla Nuova Società alla Nuova Federazione nel corso di uno dei Periodi di Tesseramento stabiliti dalla Federazione stessa. Tutte le domande devono essere corredate da una copia del contratto fra la Nuova Società ed il Professionista. Un Professionista non può partecipare a Gare Ufficiali per la Nuova Società fino a quando il CIT non sia stato rilasciato dalla Precedente Federazione e ricevuto dalla Nuova Federazione.
2. Dopo avere ricevuto la domanda, la Nuova Federazione deve richiedere immediatamente alla Precedente Federazione il rilascio di un CIT per il Professionista ("Domanda di CIT). Una Federazione che riceve un CIT non richiesto da parte di un'altra Federazione non ha il diritto di tesserare il calciatore in questione per una delle sue società.
3. Dopo avere ricevuto la Domanda di CIT, la Federazione Precedente deve immediatamente richiedere alla Società Precedente ed al Professionista di confermare se il contratto è scaduto, se è stata concordata di comune accordo una risoluzione anticipata del contratto oppure se esiste una controversia contrattuale.

4. La Federazione Precedente, entro 7 giorni dal momento in cui ha ricevuto la Domanda di CTI, deve:
 - a) rilasciare il CTI alla Nuova Federazione; o
 - b) informare la Nuova Federazione che il CTI non può essere rilasciato perché il contratto fra la Società Precedente ed il Professionista non si è concluso o non è stato raggiunto un comune accordo sulla risoluzione anticipata del contratto.
5. Se la Nuova Federazione non riceve una risposta entro un periodo di 30 giorni dalla data della Domanda di CTI, la stessa provvede immediatamente a tesserare in via provvisoria il Professionista per la Nuova Società (“Tesseramento Provvisorio”). Il Tesseramento Provvisorio diventa definitivo un anno dopo la Domanda di CTI. La Commissione per lo Status dei Calciatori può ritirare il Tesseramento Provvisorio se, durante questo periodo di un anno, la Federazione Precedente presenta valide ragioni che giustifichino il suo rifiuto al rilascio del CTI.
6. La Federazione Precedente non deve rilasciare un CTI nel caso in cui sia sorta una vertenza contrattuale tra la Società Precedente ed il Professionista. In questo caso, il Professionista, la Società Precedente e/o la Nuova Società possono inoltrare un ricorso alla FIFA ai sensi dell’ Art. 22. La FIFA deve decidere sul rilascio del CTI e sulle sanzioni sportive entro 60 giorni. In ogni caso, la decisione sulle sanzioni sportive deve essere presa prima del rilascio del CTI. Il rilascio del CTI non pregiudica il diritto all’ indennità per la risoluzione contrattuale. La FIFA può prendere misure provvisorie in circostanze eccezionali.
7. La Nuova Federazione può concedere ad un calciatore la facoltà provvisoria di giocare, sulla base di un CTI inviato via fax, fino alla fine della Stagione in corso. Se il CTI ufficiale non viene ricevuto entro questo termine, l’ idoneità del calciatore a giocare deve essere considerata definitiva.
8. Alle Federazioni è fatto divieto di richiedere un CTI al fine di permettere al calciatore di prendere parte a gare di allenamento.
9. Queste disposizioni e procedure si applicano anche ai Professionisti che, passando ad una Nuova Società, acquistano lo status di Dilettante.

Articolo 3 – Rilascio del CTI per un dilettante

1. La domanda relativa al tesseramento di un Dilettante deve essere presentata

da parte della Nuova Società alla Nuova Federazione nel corso di uno dei Periodi di Tesseramento stabiliti dalla Federazione stessa.

2. Dopo avere ricevuto la richiesta di CTI, la Nuova Federazione deve richiedere immediatamente alla Federazione Precedente il rilascio di un CTI per il Calciatore (Domanda di “CTI”).
3. La Federazione Precedente, entro 7 giorni dal ricevimento della Domanda di CTI, deve rilasciare il CTI alla Nuova Federazione.
4. Se la Nuova Federazione non riceve una risposta entro un periodo di 30 giorni dalla data della Domanda di CTI, la stessa deve tesserare immediatamente in via provvisoria il calciatore Dilettante con la Nuova Società (“Tesseramento Provvisorio”). Il Tesseramento Provvisorio diventa definitivo un anno dopo la richiesta di CTI. La Commissione per lo Status dei Calciatori può ritirare il Tesseramento Provvisorio se, durante questo periodo di un anno, la Federazione Precedente presenta valide ragioni che giustifichino il suo rifiuto alla Domanda di CTI.
5. Queste disposizioni e procedure si applicano anche ai Dilettanti che, passando ad una Nuova Società, acquistano lo status di Professionista.

Articolo 4 – Prestito dei Calciatori

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche al prestito di un Professionista proveniente da una società affiliata ad una Federazione ad una società affiliata ad un'altra Federazione.
2. I termini che regolano il prestito sono inclusi nella richiesta del CTI
3. Alla scadenza del periodo di prestito, il CTI sarà riconsegnato, su richiesta, alla Federazione di appartenenza della società che ha ceduto il calciatore in prestito.

Allegato 4: Indennità di formazione

Articolo 1: Obiettivo

1. La formazione e l'educazione di un calciatore ha luogo tra i 12 ed i 23 anni. L'indennità di formazione deve essere pagata, come regola generale, fino all'età di 23 anni per la formazione ricevuta fino all'età di 21 anni, a meno che risulti evidente che un calciatore ha già concluso il suo periodo di formazione prima dell'età di 21 anni. In quest'ultimo caso, l'indennità di formazione è dovuta fino al termine della Stagione durante la quale il calciatore raggiunge l'età di 23 anni, ma il calcolo dell'ammontare dell'indennità si baserà sugli anni compresi tra l'età di 12 anni e l'età nella quale si stabilisce che il calciatore ha effettivamente completato la propria formazione.
2. L'obbligo di pagare l'indennità di formazione non pregiudica alcun altro obbligo di pagare un'indennità per la rottura di un contratto.

Articolo 2 – Pagamento dell'indennità di formazione

L'indennità di formazione è dovuta:

- i) quando un calciatore viene tesserato per la prima volta come Professionista; o,
- ii) quando un Professionista è trasferito fra società appartenenti a due differenti Federazioni (sia nel corso sia al termine del suo contratto) prima della fine della stagione del suo 23° compleanno.

L'indennità di formazione non è dovuta:

- i) se la Società precedente risolve il contratto con il calciatore senza giusta causa (impregiudicati i diritti dei club precedenti); o
- ii) se il calciatore è trasferito ad una società della categoria 4; o
- iii) se il Professionista con il trasferimento riacquista lo status di dilettante.

Articolo 3 – Obbligo di pagamento dell'indennità di formazione

1. Quando un calciatore viene tesserato come Professionista per la prima volta, la società per la quale viene tesserato deve pagare l'indennità di formazione, entro 30 giorni dal tesseramento, a tutte le società per le quali il calciatore è

stato tesserato (in base alla carriera del calciatore così come la stessa risulta dal passaporto del Calciatore) e che abbiano contribuito alla sua formazione a partire dalla Stagione del suo 12° compleanno. La somma da pagare è calcolata pro-rata tenendo conto del periodo di formazione ricevuto in ciascuna società. Nel caso di trasferimenti successivi del calciatore Professionista, l'indennità di formazione è dovuta esclusivamente alla Società precedente del calciatore, per il periodo in cui egli è stato effettivamente formato da quella società.

2. In entrambi i casi sopra menzionati, la scadenza per il pagamento dell'Indennità di Formazione è fissata in 30 giorni a partire dalla data di tesseramento del Professionista presso la nuova Federazione.
3. Se non è possibile stabilire un legame tra il calciatore professionista e le società che lo hanno formato, o se dette società non si palesano entro 18 mesi dal primo tesseramento del calciatore come Professionista, l'indennità di formazione è corrisposta alla Federazione (alle Federazioni) del Paese (o Paesi) in cui il Professionista ha ricevuto la sua formazione. Tale indennità sarà vincolata a programmi di sviluppo del calcio giovanile nella Federazione (nelle Federazioni) in questione.

Articolo 4 – Costi di formazione

1. Al fine di calcolare l'indennità dovuta per i costi di formazione ed educazione, le Federazioni devono classificare le loro società in un massimo di 4 categorie a seconda degli investimenti finanziari sostenuti per la formazione dei calciatori. I costi relativi alla formazione sono stabiliti per ciascuna categoria e corrispondono alla somma necessaria per formare un calciatore per un anno moltiplicata per un "fattore calciatore" medio, che indica il rapporto tra il numero dei calciatori che bisogna formare per avere un calciatore professionista.
2. I costi di formazione, che sono stabiliti per ogni confederazione per ciascuna categoria di società, così come la classificazione in categorie delle società di ogni Federazione, sono pubblicate sul sito della FIFA (www.fifa.com). Esse saranno aggiornate alla fine di ogni anno solare.

Articolo 5 – Calcolo dell' indennità di formazione

1. Come regola generale per calcolare l'indennità di formazione dovuta alla/ alle Società precedente/i, è necessario considerare i costi che sarebbero stati sostenuti dalla nuova Società se avesse dovuto provvedere alla formazione del calciatore.

2. Di conseguenza, la prima volta che il calciatore si tesserà come Professionista, l'indennità di formazione dovuta si calcola considerando i costi di formazione della nuova Società moltiplicati per il numero di anni di formazione che sono intercorsi, in linea di principio, dalla stagione del 12° compleanno del calciatore fino alla stagione del suo 21° compleanno. In caso di trasferimenti successivi, l'indennità di formazione è calcolata sulla base dei costi di formazione della nuova Società moltiplicati per il numero di anni di formazione presso la Società precedente.
3. Per garantire che l'indennità di formazione dei giovani calciatori non sia fissata ad un livello irragionevolmente elevato, i costi di formazione per le stagioni tra il 12° e il 15° compleanno (ovvero 4 stagioni) sono calcolati in base ai costi di formazione e di educazione stabiliti per la categoria 4.
4. La CRC può esaminare le controversie relative all'ammontare dell'Indennità di Formazione ed ha il potere discrezionale di rideterminarne l'ammontare se questo risultasse chiaramente sproporzionato rispetto al caso in esame.

Articolo 6 - Disposizioni Speciali per i paesi UE/SEE

1. Per i calciatori che si trasferiscono da una Federazione ad un'altra all'interno del territorio UE/SEE, il valore dell'indennità di formazione sarà stabilito secondo quanto segue:
 - a) Se il calciatore si trasferisce da una società di categoria più bassa ad una di categoria più alta, il calcolo è fondato sulla media dei costi di formazione delle due Società.
 - b) Se il calciatore si trasferisce da una Società di categoria più alta a una di categoria più bassa, il calcolo è fondato sui costi di formazione della Società appartenente alla categoria più bassa.
2. All'interno del territorio dell'UE/SEE, l'ultima stagione di formazione può essere prima di quella in cui il calciatore abbia compiuto 21 anni, se viene stabilito che il calciatore abbia completato la sua formazione prima di quella data.
3. Se la Società precedente non offre al calciatore un contratto, non sarà dovuta alcuna indennità di formazione, a meno che la Società precedente non dimostri che ha titolo per ottenere tale indennità. La società precedente deve offrire al calciatore un contratto per iscritto ed inviarlo per posta raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza del suo contratto attuale.

Tale offerta deve, inoltre, essere di valore almeno equivalente all'attuale contratto. Questa disposizione non pregiudica i diritti della/e società precedente/i a ricevere l'indennità di formazione.

Articolo 7 – Misure disciplinari

La Commissione Disciplinare della FIFA può adottare dei provvedimenti disciplinari nei confronti delle Società o dei calciatori che non assolvono gli obblighi stabiliti nel presente allegato.

Allegato 5: Meccanismo di Solidarietà

Articolo 1 – Contributo di solidarietà

Se un Calciatore professionista si trasferisce nel corso di un contratto, il 5% di qualsiasi compenso, ad eccezione dell'indennità di formazione, pagato alla Società precedente deve essere dedotto dal totale di tali compensi e distribuito dalla nuova Società come contributo di solidarietà al/alle società che hanno formato ed educato il calciatore nel corso degli anni. Tale contributo di solidarietà rifletterà il numero di anni (calcolato in proporzione se meno di un anno) durante i quali il calciatore è stato tesserato per la/le società in questione nelle stagioni comprese tra il suo 12° e 23° compleanno, nel seguente modo:

- Stagione del 12 compleanno: 5% (ovvero 0,25% dell'indennità totale)
- Stagione del 13 compleanno: 5% (ovvero 0,25% dell'indennità totale)
- Stagione del 14 compleanno: 5% (ovvero 0,25% dell'indennità totale)
- Stagione del 15 compleanno: 5% (ovvero 0,25% dell'indennità totale)
- Stagione del 16 compleanno: 10% (ovvero 0,5% dell'indennità totale)
- Stagione del 17 compleanno: 10% (ovvero 0,5% dell'indennità totale)
- Stagione del 18 compleanno: 10% (ovvero 0,5% dell'indennità totale)
- Stagione del 19 compleanno: 10% (ovvero 0,5% dell'indennità totale)
- Stagione del 20 compleanno: 10% (ovvero 0,5% dell'indennità totale)
- Stagione del 21 compleanno: 10% (ovvero 0,5% dell'indennità totale)
- Stagione del 22 compleanno: 10% (ovvero 0,5% dell'indennità totale)
- Stagione del 23 compleanno: 10% (ovvero 0,5% dell'indennità totale)

Articolo 2 – Procedura relativa al pagamento

1. La nuova Società deve pagare il contributo di solidarietà alla/alle società che si è/sono occupata/e della formazione del calciatore in conformità alle previsioni di cui al presente Allegato al più tardi entro 30 giorni dal tesseramento del calciatore o, nel caso di pagamenti rateali, entro 30 giorni dalla data dei singoli pagamenti.
2. Spetta alla nuova Società il calcolo dell'ammontare del contributo di solidarietà e la distribuzione dello stesso secondo la carriera del calciatore, così come la stessa è definita nel passaporto del Calciatore. All'occorrenza, il calciatore deve offrire alla nuova Società la propria collaborazione nello svolgimento di questo compito.
3. Se non è possibile stabilire un legame tra il calciatore professionista e le

- società che lo hanno formato entro 18 mesi dal trasferimento, il contributo di solidarietà deve essere corrisposto alla Federazione (alle Federazioni) del paese (o paesi) in cui il Professionista ha ricevuto la sua formazione. Detto contributo sarà vincolato a programmi di sviluppo del calcio giovanile nella Federazione (nelle Federazioni) in questione.
4. La Commissione Disciplinare può adottare dei provvedimenti disciplinari nei confronti delle società che non assolvono gli obblighi stabiliti nel presente Allegato.

Allegato 6: Regolamento sullo status e sul trasferimento dei giocatori di calcio a 5

Per l'interpretazione del presente allegato, i termini usati si definiscono come segue:

1. Il calcio a cinque è il calcio disputato in base al Regolamento Tecnico del calcio a cinque della FIFA, elaborato dalla stessa FIFA con la collaborazione della Sottocommissione dell'International Football Association Board.
2. Il calcio a undici è il calcio disputato secondo le regole tecniche di giuoco della FIFA, approvate dall'International Football Association Board.
3. Il Regolamento per lo Status ed i Trasferimenti dei Calciatori è il Regolamento pubblicato dalla FIFA in base all'art. 5 dello Statuto FIFA del 19.10.2003.
4. Precedente Federazione: è la federazione alla quale la vecchia società è affiliata.
5. Precedente Società: è quella che il giocatore sta lasciando.
6. Nuova Federazione: la Federazione a cui è affiliata la nuova società.
7. Nuova Società: la società per la quale il giocatore intende tesserarsi;
8. Gare ufficiali: gare disputate in seno al calcio organizzato, ovvero quelle dei campionati nazionali, delle coppe nazionali, nonché i campionati internazionali tra società., ad eccezione delle partite amichevoli o di prova.
9. Calcio organizzato: si tratta del calcio e del calcio a cinque organizzato sotto l'egida della FIFA, delle Confederazioni e delle Federazioni o da Enti da esse autorizzati.
10. Periodo protetto: un periodo di tre stagioni sportive intere o di tre anni, qualunque venga prima, che seguono l'entrata in vigore di un contratto, se tale contratto è stato concluso prima del 28° anno di età del calciatore professionista, o di due stagioni intere o due anni, qualunque venga prima, che seguono l'entrata in vigore di un contratto, quando tale contratto è stato stipulato dopo il compimento del 28° anno di età del professionista.
11. Periodo di tesseramento: periodo fissato dalla Federazione in conformità all'Art. 6 del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori.
12. Stagione: il periodo che comincia con la prima partita ufficiale di campionato nazionale e termina con l'ultima.

Si fa anche riferimento alla sezione “definizioni” dello Statuto FIFA.

N.B. – I termini usati per le persone fisiche, si intendono universali e valgono per ambedue i sessi. Come pure i termini al singolare possono essere validi per il plurale e viceversa.

Articolo 1 - Principi

Le presenti norme fanno parte integrante del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori pubblicato dalla FIFA, di cui costituiscono l'allegato 6.

Articolo 2 - Campo di applicazione

1. Il Regolamento per lo Status ed il trasferimento dei giocatori di Calcio a cinque della FIFA stabilisce regole universali vincolanti che concernono lo Status e l'idoneità dei Calciatori di calcio a cinque per partecipare al calcio organizzato, come pure i loro trasferimenti fra Società appartenenti a Federazioni diverse.
2. Il Regolamento per lo Status e il Trasferimento dei Calciatori si applica senza modifiche ai calciatori di calcio a cinque, a meno che il presente allegato 6 non imponga una regola diversa che debba applicarsi al calcio a cinque.
3. Il trasferimento dei calciatori di calcio a cinque fra Società appartenenti alla stessa Federazione è sottoposto alle regole specifiche emesse dalla Federazione interessata in conformità all'art. 1 del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori.
4. Le seguenti disposizioni, contenute nel Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori, sono vincolanti per il calcio a 5 a livello nazionale e debbono essere incluse senza modifiche nel Regolamento della Federazione: artt. 2–8, 10, 11 e 18.
5. Ogni Federazione deve includere nel suo Regolamento norme che proteggano la stabilità contrattuale nel rispetto della legge nazionale vigente e dei contratti collettivi nazionali. In particolare dovranno essere tenuti in considerazione i principi enunciati nell'art. 1 par. 3 b) del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori.

Articolo 3 –Rilascio e idoneità dei giocatori per le squadre di Federazione

1. Le disposizioni contenute negli allegati 1 e 2 del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori che regolano il rilascio dei calciatori per le

squadre di Federazione e la loro idoneità a giocare nelle squadre di Federazione sono vincolanti.

2. Un giocatore può rappresentare solo una Federazione di calcio a cinque o di calcio a undici. Qualsiasi calciatore che abbia già rappresentato una Federazione (per intero o in parte) in una competizione ufficiale di calcio a undici o di calcio a cinque di qualsiasi categoria, non può giocare gare internazionali con una squadra di un'altra Federazione. Questa disposizione è soggetta ad eccezione in base all'art. 15, par. 3-5, del Regolamento di attuazione dello Statuto FIFA.

Articolo 4 – Tesseramento

1. Un giocatore di calcio a cinque deve essere tesserato per una Federazione per giocare in una società o come professionista o come dilettante in conformità alle disposizioni dell'art. 2 del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori. Soltanto i giocatori tesserati possono prendere parte al calcio organizzato. Il giocatore tesserato si impegna a rispettare lo Statuto e i Regolamenti della FIFA, nonché quelli delle Confederazioni e delle Federazioni.
2. Un calciatore potrà tesserarsi soltanto per una società di calcio a cinque alla volta. Tuttavia un calciatore può anche essere tesserato nello stesso periodo per una Società di calcio a undici. Non è necessario che le due Società (calcio a cinque e calcio a undici) appartengano alla stessa Federazione.
3. Nel periodo che comincia il 1° luglio e che termina il 30 giugno dell'anno successivo, un giocatore potrà essere tesserato per un massimo di tre società di calcio a 5. Durante tale periodo, il giocatore è idoneo a giocare in gare ufficiali solo in due società. Il numero delle Società di calcio a undici per le quali lo stesso giocatore può anche essere tesserato durante il periodo che va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo, è specificato nell'art. 5, par. 3 del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori.

Articolo 5 – Certificato internazionale di trasferimento per il calcio a cinque

1. Un calciatore di calcio a cinque tesserato per una Federazione, può essere tesserato per una società di calcio a cinque di una nuova Federazione soltanto dopo che quest'ultima abbia ricevuto il certificato internazionale di trasferimento per il calcio a cinque (di seguito indicato con l'abbreviazione IFCT – dal termine inglese *International Futsal Transfer Certificate*) rilasciato dalla Federazione di provenienza. L'IFCT deve essere incondizionato, gratuito e senza limiti di tempo. Qualsiasi disposizione

contraria sarà considerata nulla e come non avvenuta. La Federazione che rilascia l'IFCT deve inviarne copia alla FIFA. Per l'emissione di un IFCT si applica la stessa procedura amministrativa necessaria per l'emissione di un Certificato Internazionale di Trasferimento per il calcio a undici. Tali procedure sono illustrate nell'allegato 3 del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori. L'IFCT deve essere distinguibile dal Certificato Internazionale di Trasferimento utilizzato nel calcio a undici.

2. Per un calciatore al di sotto dei 12 anni di età non è richiesto il IFCT.

Articolo 6 – Provvedimenti disciplinari

1. Una sospensione imposta in termini di gare (art. 20 par. 1 e 2 del Codice Disciplinare della FIFA) nei confronti di un giocatore, per un'infrazione commessa durante il gioco di calcio a cinque o in relazione ad una gara di calcio a cinque, impedirà soltanto la partecipazione del giocatore a gare di calcio a cinque nella sua Società. Allo stesso modo, una sospensione imposta in termini di gare a carico di un giocatore di calcio a undici, impedirà soltanto la sua partecipazione a partite di calcio a undici nella Società.
2. Una sospensione imposta in termini di giornate o mesi riguarderà la partecipazione del giocatore all'attività sia in seno alla Società di calcio a 5 sia in quella di calcio a undici, indipendentemente dal fatto che l'infrazione sia stata commessa nell'uno o nell'altro campo.
3. La Federazione per la quale un giocatore è tesserato ha l'obbligo di notificare la sospensione imposta in termini di giorni e di mesi all'altra Federazione con la quale il giocatore stesso è tesserato, nel caso in cui il giocatore sia tesserato per una Società di calcio a cinque e una di calcio a undici appartenenti a due diverse Federazioni.
4. Qualsiasi sospensione di carattere disciplinare irrogata ad un giocatore prima di un trasferimento deve essere imposta e applicata dalla Federazione con la quale il giocatore è tesserato. Al momento di emettere il IFCT quindi, la Federazione di provenienza è tenuta a notificare per iscritto qualsiasi sanzione in corso alla nuova Federazione.

Articolo 7 – Rispetto dei contratti

1. Un giocatore professionista sotto contratto con una Società di calcio a undici può firmare un secondo contratto da professionista con una società di calcio a cinque diversa dalla prima soltanto se ottiene l'approvazione scritta della società di calcio a undici presso la quale gioca. Un professionista sotto

contratto con una società di calcio a cinque può firmare un secondo contratto da professionista con una Società di calcio a undici solo se ottiene l'approvazione scritta della società di calcio a cinque presso la quale gioca.

2. Le norme previste per la garanzia della stabilità contrattuale sono quelle contenute negli artt. da 13 a 18 del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori.

Articolo 8 – Protezione dei minori

Il trasferimento internazionale di un giocatore è autorizzato solo se l'interessato ha compiuto il 18° anno di età, salvo le eccezioni previste dall'art. 19 del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori.

Articolo 9 – Indennità di formazione

Le disposizioni riguardanti le indennità di formazione di cui all'articolo 20 ed all'allegato 4 del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori, non sono applicabili per i trasferimenti nelle società di calcio a cinque.

Articolo 10 – Meccanismo di solidarietà

Le disposizioni relative al meccanismo di solidarietà di cui all'art. 21 e all'allegato n. 5 del Regolamento per lo Status ed il trasferimento dei giocatori, non sono applicabili per i trasferimenti nelle Società di calcio a cinque.

Articolo 11 – Competenze della FIFA

1. Senza pregiudicare il diritto di ogni calciatore o di ogni società di calcio a 5 ad ottenere davanti ad un Tribunale Civile il risarcimento per vertenze nel campo del lavoro, la competenza della FIFA riguarda le controversie previste nell'art. 22 del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori.
2. La Commissione per lo Status del Giocatore o il Giudice Unico sono abilitati a decidere qualsiasi controversia in conformità a quanto indicato all'art. 23 del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori.
3. La Camera delle Risoluzioni delle controversie o il Giudice Unico decidono qualsiasi controversia così come indicato dall'art. 24 del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori.

4. Le decisioni prese dai suddetti Organi possono essere appellate presso il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS).

Articolo 12 – Casi non previsti

Per i casi non previsti dal presente regolamento si deve fare riferimento al Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori.

Articolo 13 – Lingue ufficiali

In caso di contestazioni relative all'interpretazione dei testi inglese, francese, spagnolo e tedesco, farà fede il testo inglese.

Articolo 14 – Entrata in vigore

Il presente allegato, adottato dal Comitato esecutivo della FIFA in data 29 giugno 2005, entra in vigore il 1° settembre 2005.

Per il Comitato Esecutivo della FIFA

Il Presidente
Joseph S. Blatter

Il Segretario Generale
Urs Linsi

REGOLAMENTO FIFA SUGLI AGENTI DI CALCIATORI 2008

Traduzione a cura dell'Avv. Michele Colucci e dell'Avv. Mario Gallavotti¹

INDICE

Definizioni

I. Introduzione

1. Ambito di applicazione

II. Condizioni per l'attività di agenti di calciatori

2. In generale

3. Requisiti per l'esercizio dell'attività di agente di calciatori con licenza

4. Eccezioni

III. Il rilascio e la revoca della licenza di agente di calciatori

5. Competenza per il rilascio della licenza

6. Requisiti preliminari per presentare la domanda

7. Domanda

8. Procedura d'esame

9. Stipula di un contratto di assicurazione

10. Rilascio di garanzia bancaria

11. Il rispetto del Codice di condotta professionale e dei Regolamenti del Calcio

12. Rilascio della licenza

13. Pubblicazione

14. Decadenza della licenza

15. Revoca della licenza a causa del mancato rispetto dei requisiti preliminari

16. Esame dei requisiti preliminari

¹ Il Regolamento FIFA sugli Agenti di Calciatori è stato redatto originalmente in lingua inglese a cura della FIFA, e poi in quella francese, tedesca e spagnola. Solo la versione inglese fa fede. La presente versione in lingua italiana è stata tradotta dall'Avv. Michele Colucci (info@colucci.eu) e dall'Avv. Mario Gallavotti (mgallavotti@ghplex.it) al solo scopo di agevolare la lettura e la comprensione di questo importante documento.

- 17. Riesame
- 18. Cessazione dell'attività

IV. I diritti e gli obblighi degli Agenti di Calciatori

- 19. Mandato
- 20. Compenso
- 21. Contratto standard di mandato
- 22. Diritti che derivano dal contratto, divieto di trattative
- 23. Rispetto di statuti, regolamenti e leggi locali applicabili
- 24. Adesione al Codice di Condotta Professionale

V. Diritti e obblighi dei calciatori

- 25. Utilizzo di agenti di calciatori con licenza
- 26. Disposizioni specifiche nei contratti di trasferimento

VI. Diritti e obblighi delle società di calcio

- 27. Utilizzo di agenti di calciatori con licenza
- 28. Disposizioni specificazioni nei contratti di trasferimento
- 29. Limitazioni al pagamento, attribuzione di diritti e reclami

VII. Controversie relative all'attività di agenti di calciatori

- 30. Disposizioni generali

VIII. Sanzioni

- 31. Disposizione generale
- 32. Competenza, limiti e costi
- 33. Sanzioni nei confronti degli agenti di calciatori
- 34. Sanzioni nei confronti dei calciatori
- 35. Sanzioni nei confronti delle società di calcio
- 36. Sanzioni nei confronti delle Federazioni

IX. Interpretazione e casi non previsti

- 37. Lingue Ufficiali
- 38. Materie non previste

X. Disposizioni transitorie e di attuazione

39. Disposizioni transitorie

40. Entrata in vigore

ALLEGATO 1 Codice di condotta professionale

ALLEGATO 2 Polizza assicurativa e garanzia bancaria

ALLEGATO 3 Contratto standard di mandato

DEFINIZIONI

Il presente regolamento è stato emanato in conformità con l'articolo 14 del regolamento sull'applicazione dello Statuto FIFA.

1. "Agente di Calciatori": una persona fisica che, dietro compenso, mette in contatto un giocatore e una società di calcio al fine di concludere o rinnovare un contratto di lavoro o mette in contatto due società di calcio tra loro al fine di concludere un accordo per il trasferimento di un calciatore, in conformità con le disposizioni del presente regolamento.
2. "Licenza": una certificazione ufficiale rilasciata dalla competente Federazione che abilita una persona fisica a svolgere l'attività di agente di calciatori.
3. "Candidato": una persona fisica che presenti domanda per il conseguimento della licenza di abilitazione all'attività di agente di calciatori.

Si fa inoltre riferimento alla sezione Definizioni dello Statuto FIFA e del Regolamento sullo Status e sul Trasferimento dei Calciatori.

N.B. : I termini riferiti a persone fisiche sono applicabili a entrambi i sessi. Qualsiasi termine al singolare vale per il plurale e viceversa.

I. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Questo regolamento disciplina la professione di agente di calciatori, consistente nella rappresentanza di calciatori e nei confronti di società di calcio in occasione della conclusione o rinnovo di un contratto di lavoro, ovvero nel mettere in contatto due società di calcio tra loro, al fine di concludere un accordo di trasferimento nell'ambito di una Federazione o da una Federazione ad un'altra.
2. L'ambito di applicazione di queste norme è strettamente limitato all'attività di agente di calciatori così come descritta nell'articolo precedente.
3. In particolare, il presente regolamento non si applica ai servizi che possono essere forniti dagli agenti di calciatori ad altri soggetti quali dirigenti o allenatori. Tale attività è disciplinata dalle leggi applicabili nel territorio della Federazione.
4. Il presente regolamento deve garantire una formazione adeguata e una preparazione qualificata dell'agente di calciatori.

5. Le Federazioni nazionali sono tenute ad attuare e far rispettare questo regolamento in conformità con le funzioni loro assegnate. Esse sono tenute ad emanare propri regolamenti, i quali debbono contenere i principi stabiliti nel presente regolamento e possono discostarsene solo nel caso in cui le disposizioni di quest'ultimo non siano conformi alle leggi vigenti nel loro territorio. Ciascuna Federazione nazionale presenta il proprio regolamento ed ogni successiva modifica alla Commissione FIFA sullo Status del Calciatore (FIFA Players' Status Committee) per la sua approvazione entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

II. REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AGENTE DI CALCIATORI

Art. 2 In generale

1. I calciatori e le società di calcio possono avvalersi dei servizi di un agente di calciatori con licenza in relazione ad un trasferimento o in vista di una conclusione o rinnovo di un contratto di lavoro. L'agente di calciatori ha il diritto di essere remunerato per il servizio offerto. Il presente regolamento non esonera l'agente di calciatori dal suo obbligo di rispettare le leggi localmente vigenti, in particolare in materia di lavoro.

2. Con riferimento agli articoli 4.1 e 4.2, ai calciatori e alle società di calcio è vietato utilizzare i servizi di un agente di calciatori che non sia in possesso di licenza.

Art. 3 Requisiti per gli agenti di calciatori con licenza

1. L'attività di agente di calciatori può essere effettuata solo da persone fisiche che abbiano ottenuto la licenza dalle Federazioni nazionali competenti.

2. Un agente di calciatori può organizzare la sua professione in modo imprenditoriale, purché l'attività dei suoi dipendenti sia limitata a funzioni amministrative.

Solo gli agenti di calciatori hanno il diritto di rappresentare e promuovere gli interessi dei giocatori e/o delle società di calcio nei rapporti con altri giocatori e/o società di calcio.

Art. 4 Eccezioni

1. I genitori, fratelli o il coniuge del calciatore possono rappresentarlo nella conclusione o rinnovo di un contratto di lavoro.

2. Un avvocato che esercita l'attività professionale, legalmente abilitato in conformità con le norme in vigore nel Paese in cui è domiciliato, può rappresentare un calciatore o una società di calcio nella negoziazione di un contratto di lavoro o di trasferimento.

3. L'attività svolta dai soggetti sopra indicati, non rientra nella giurisdizione della FIFA.

III. IL RILASCIO E LA REVOCA DELLA LICENZA DI AGENTE DI CALCIATORI

Art. 5 Responsabilità per il rilascio della licenza

1. Le Licenze di agente di calciatori sono rilasciate dalla Federazione del Paese di cui il candidato è cittadino; nel caso di candidati con doppia o multipla nazionalità, verrà considerata la nazionalità più recentemente acquisita. Se il candidato è stato residente con continuità in un altro Paese per due o più anni, solo la Federazione di questo Paese, e non quella del Paese di cui il richiedente è cittadino, è competente per il rilascio della licenza.

2. Se un candidato è cittadino di un Paese CE/SEE e risiede in un altro Paese CE/SEE, può presentare domanda scritta alla Federazione del Paese di residenza, senza avere l'obbligo di avervi soggiornato, in via continuativa, per almeno due anni.

Art. 6 Requisiti preliminari per presentare la domanda

1. Il candidato è tenuto a presentare alla Federazione competente una domanda scritta per ottenere la licenza di agente di calciatore. Il richiedente deve essere una persona fisica dalla reputazione impeccabile. Un candidato si considera di impeccabile reputazione se non ha subito condanne penali per reati finanziari o reati di violenza .

2. Il candidato non può, in nessun caso, rivestire nessuna carica o funzione (sia essa di dirigente, impiegato, ecc.) all'interno della FIFA, di una Confederazione, di una Federazione, di una Lega, di una società di calcio o di qualsiasi altra organizzazione collegata con tali enti e organizzazioni.

3. Tali presupposti per potere presentare la domanda per una licenza devono essere mantenuti durante tutta la carriera di agente di calciatori(cfr. articolo 15).

4. Con la domanda, il richiedente s'impegna a rispettare le leggi, i regolamenti, le direttive e le decisioni degli organi competenti della FIFA, nonché delle relative confederazioni e federazioni.

Art. 7 Domanda

1. La Federazione deve accertare che una domanda soddisfi relativi requisiti preliminari. Se uno qualsiasi dei requisiti preliminari non è soddisfatto, la domanda deve essere respinta. In tali casi, il richiedente può rivolgersi alla Commissione FIFA dello Status del Calciatore presentando la documentazione che ritiene rilevante a dimostrare il possesso dei requisiti, e chiedendo un riesame della sua domanda. . Se i requisiti sono considerati soddisfatti, la FIFA comunica alla competente Federazione di accettare la domanda.

Un candidato non in possesso dei requisiti per ottenere una licenza, può ripresentare la domanda d'esame nel momento in cui ne abbia i requisiti.

Art. 8 Procedura d'esame

1. Se una domanda soddisfa i requisiti preliminari, la Federazione invita il candidato a sostenere una prova d'idoneità scritta. Le Federazioni possono organizzare prove d'idoneità due volte l'anno nei mesi di marzo e settembre. Le date delle prove sono stabilite dalla FIFA nel mese di gennaio e di giugno di ogni anno. La prova d'idoneità è organizzata dalla Federazione ed è svolta sotto la supervisione generale della FIFA. La FIFA si riserva il diritto di eseguire controlli sulla procedura d'esame presso le Federazioni nazionali.

2. Una Federazione può, per qualsiasi motivo, decidere di non organizzare una prova d'esame tenere, dandone tempestivamente notizia attraverso i propri canali di comunicazione ufficiali. In ogni caso, una Federazione può non organizzare una prova d'idoneità per non più di due sessioni consecutive.

3. La Federazione può richiedere ai candidati il pagamento di una tassa d'esame al fine di coprire le spese di organizzazione e amministrazione della prova. La tassa d'esame non può superare tali costi.

4. La prova d'idoneità consiste in un test a scelta multipla. Il candidato supera la prova se raggiunge il punteggio minimo stabilito dalla FIFA.

5. Ogni candidato deve essere esaminato sulle seguenti materie:

a) Conoscenza delle regole del gioco del calcio vigenti, con particolare riferimento ai trasferimenti dei calciatori (gli statuti e i regolamenti della FIFA, delle Confederazioni e delle Federazioni del paese in cui il candidato sostiene la prova d'idoneità);

b) Conoscenza del diritto civile, (principi basilari dei diritti della persona), delle obbligazioni e dei contratti.

6. La prova d'esame consiste in venti domande, quindici su regolamenti internazionali e cinque sulle norme nazionali. I candidati hanno tra i 60 e 90 minuti di tempo per completare l'esame. Le Federazioni sono libere di determinare la durata esatta della prova nell'ambito di questi parametri.

7. Ciascuna Federazione elabora le domande sulle materie nazionali, mentre la FIFA sceglierà le domande su questioni relative al proprio statuto e ai suoi regolamenti e li fornirà alle Federazioni nazionali.

8. La parte di prova di cui al comma precedente deve essere effettuata utilizzando il questionario fornito dalla FIFA. Un questionario verrà consegnato ad ogni candidato.

9. La FIFA determina il punteggio minimo richiesto per superare l'esame. Ad ogni risposta corretta viene attribuito un solo punto.

10. Prima di iniziare la prova d'esame, i candidati sono informati del limite massimo di tempo a loro disposizione, nonché del punteggio minimo da raggiungere.

11. Dopo l'esame gli elaborati sono corretti nel tempo necessario e senza ritardo e il candidato è informato dei risultati.

12. Il candidato che non raggiunge il punteggio minimo richiesto può presentare domanda per essere ammesso alla prova d'esame successiva disponibile.

13. Se un candidato non raggiunge il punteggio minimo neppure al secondo tentativo, può essere ammesso a sostenere nuovamente l'esame solo dopo che sia trascorso almeno un anno solare. Solo allora può essere ammesso a sostenere la prova una terza volta, nel qual caso può scegliere di essere esaminato o dalla federazione competente o dalla FIFA.

14. Un candidato che non riesca a raggiungere il minimo del punteggio al terzo tentativo non può effettuare una nuova prova nei successivi due anni.

15. Richieste di informazioni relative ai risultati dell'esame possono essere rivolte alla Federazione competente o alla FIFA per il tramite della Federazione competente, entro sei mesi dalla data della relativa prova.

Art. 9 Copertura assicurativa per la responsabilità professionale

1. Se il candidato supera la prova scritta, la Federazione gli richiede di stipulare (con riserva di cui all'articolo 10 del presente regolamento) un'assicurazione di responsabilità professionale a suo nome (cfr Allegato 2) con una primaria compagnia

di assicurazione, preferibilmente del suo Paese. L'assicurazione deve coprire adeguatamente i rischi che potrebbero derivare dalla attività di agente di calciatori. L'assicurazione copre anche gli eventuali danni che possono sorgere dopo la cessazione dell'attività di agente di calciatori, ma che sono stati causati da tale attività. La polizza assicurativa deve essere formulata in modo tale che, ogni possibile rischio connesso con l'attività di agente di calciatori, sia coperto.

2. È compito della Federazione che ha emesso la licenza di verificare la conformità dell'assicurazione di responsabilità professionale con il presente regolamento.

Art. 10 Rilascio di garanzia bancaria

In luogo della polizza assicurativa per la responsabilità professionale di cui al precedente articolo 9, il richiedente può fornire una garanzia bancaria emessa da una banca svizzera per un importo minimo di CHF 100.000 nel rispetto dei criteri fissati nell'allegato 2. La garanzia bancaria deve essere rilasciata da una banca svizzera e accompagnata da una dichiarazione irrevocabile che la garanzia è escussa incondizionatamente a prima richiesta nel caso di una decisione emessa da un tribunale, un giudice e/o una competente autorità calcistica a favore di un calciatore, di una società di calcio o di un altro agente di calciatori, che abbiano subito un pregiudizio dall'attività dell'agente.

Art. 11 Il rispetto del Codice di condotta professionale e dei Regolamenti del Calcio

Il richiedente che ha superato la prova deve firmare il codice di condotta professionale (cfr. Allegato 1), che disciplina la sua attività, accettando di osservarlo. La Federazione custodisce l'originale firmato del codice di condotta professionale.

Art. 12 Rilascio della licenza

1. Se tutti i presupposti per il rilascio di una licenza di agente di calciatori sono soddisfatti, compresa la firma del codice di condotta professionale e la stipula di un'assicurazione di responsabilità professionale o garanzia bancaria, la Federazione rilascia la licenza. La licenza è strettamente personale e non cedibile. Essa abilita l'agente di calciatori a svolgere la sua attività nel settore calcistico su base mondiale, con il dovuto rispetto per le leggi applicabili nel territorio della Federazione (cfr. articolo 2.1).

2. Una volta ottenuta la licenza, l'agente del calciatore può qualificarsi come: "Agente di calciatore autorizzato dalla [nome e paese della Federazione]".

3. Se un candidato non soddisfa tutti i requisiti entro sei mesi dalla data in cui ha superato l'esame, è tenuto a sostenere nuovamente la prova d'esame.

Art. 13 Pubblicazione

1. Ciascuna Federazione ha l'obbligo di mantenere un elenco aggiornato di tutti gli agenti di calciatori ai quali è stata rilasciata una licenza, pubblicandolo in una forma appropriata (internet, lettera circolare, ecc.). Una copia di tale elenco deve essere presentata alla FIFA dopo ogni data di esame; qualsiasi modifica, come ad esempio il ritiro o la restituzione di una licenza, deve essere anche comunicata alla FIFA immediatamente. Inoltre, la Federazione informa anche la FIFA di qualsiasi procedimento disciplinare (cfr. Capitolo VII) avviato nei confronti di agenti e del suo esito.

2. Ciascuna Federazione, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta alla FIFA una relazione sulla attività degli agenti di calciatori nel proprio territorio relativa all'anno precedente, comprese statistiche e informazioni sensibili, come il numero degli agenti di calciatori, i dati degli agenti che hanno iniziato o cessato l'attività, le sanzioni applicate, i precedenti penali, e i carichi pendenti, e ogni possibile circostanza che abbia effetti sulla loro reputazione.

Art. 14 Decadenza della licenza

La licenza decade nei casi in cui l'agente non possieda più i requisiti preliminari rilevanti (cfr. articoli 6, 9 e 10), cessi la sua attività (cfr. articolo 18) ovvero a seguito di specifica sanzione disciplinare (cfr. Capitolo VII).

Art. 15 Revoca della licenza a causa del mancato rispetto dei requisiti preliminari

Se un agente non possiede più i requisiti preliminari per la licenza (ossia nessuno dei requisiti specifici di cui agli articoli 6, 9 e 10), la Federazione competente gli revoca la licenza. Se la mancanza dei requisiti preliminari può essere sanata, l'organismo competente della Federazione concede all'agente un periodo di tempo ragionevole entro il quale egli possa adottare i rimedi necessari a sanare detta mancanza. Se alla scadenza di tale termine i requisiti non sono ancora soddisfatti, la licenza deve essere definitivamente revocata.

Art. 16 Esame dei requisiti preliminari

La Federazione provvede a monitorare costantemente se l'agente possieda i requisiti preliminari per il mantenimento di una licenza.

Art. 17 Riesame

1. La licenza scade cinque anni dopo la data di rilascio.
2. L'agente di calciatore deve inviare una domanda scritta alla competente

Federazione con la quale richiede di poter effettuare nuovamente una prova di idoneità prima della data in cui la sua licenza scade, in conformità con l'articolo 5 di cui sopra. Se l'agente non presenta la domanda scritta per effettuare di nuovo la prova di idoneità entro cinque anni dalla data di rilascio della licenza, questa è automaticamente sospesa.

3. Se l'agente rispetta il termine di cui al paragrafo 2 di cui sopra, la sua licenza resta valida fino alla data del primo esame disponibile.

4. Se l'agente non riesce a superare la prova, la sua licenza viene automaticamente sospesa fino al momento in cui egli riesca a superarla.

5. L'agente può essere ammesso a sostenere nuovamente la prova d'esame alla prima data disponibile. Non vi è alcun limite al numero di volte in cui un agente possa sostenere nuovamente la prova d'esame.

Art. 18 Cessazione dell'attività

1. Qualsiasi agente che decida di cessare la sua attività è obbligato a restituire la sua licenza alla Federazione che l'ha rilasciata. Il mancato rispetto di questa disposizione comporta la cancellazione della licenza e la pubblicazione di tale decisione.

2. La Federazione pubblica i nomi di quegli agenti che hanno cessato la loro attività e ne dà comunicazione senza indugio alla FIFA.

IV. I DIRITTI E GLI OBBLIGHI DEGLI AGENTI DI CALCIATORI

Art. 19 Mandato

1. Un agente di calciatore è autorizzato a rappresentare un calciatore o una società di calcio solo a seguito della conclusione di un contratto di mandato scritto stipulato con il calciatore o con la società di calcio.

2. Se il calciatore è un minore, il mandato è sottoscritto da chi ne eserciti la potestà in conformità con il diritto nazionale del Paese in cui è domiciliato il calciatore.

3. Il mandato è valido per un periodo massimo di due anni. Esso può essere rinnovato per un ulteriore periodo massimo di due anni mediante sottoscrizione di un nuovo accordo e non può essere tacitamente prorogato.

4. Il mandato deve indicare espressamente il soggetto tenuto al pagamento dell'agente e le modalità del pagamento. Trovano applicazione tutte le disposizioni legislative vigenti nel territorio della Federazione interessata. Il pagamento di quanto dovuto

all'agente deve essere effettuato esclusivamente dal cliente che gli ha conferito il mandato. Tuttavia, dopo la conclusione del suo contratto con una società, il calciatore può esprimere il suo consenso scritto autorizzando la società di calcio a pagare direttamente l'agente di calciatore per suo conto. Il pagamento effettuato a nome del calciatore deve riflettere le condizioni generali di pagamento concordate tra il calciatore e l'agente.

5. Il mandato deve contenere almeno le seguenti informazioni: il nome delle parti, la durata e il compenso dovuto all'agente del calciatore, le condizioni generali di pagamento, la data di scadenza e la firma delle parti.

6. Il mandato deve essere rilasciato in quattro originali, debitamente sottoscritti da entrambe le parti. Il calciatore o la società di calcio tiene la prima copia e l'agente la seconda. Ai fini della registrazione, l'agente deve inviare la terza e la quarta copia alla propria Federazione e alla Federazione cui il calciatore o la società di calcio appartengono, entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non possono pregiudicare il diritto a concludere un contratto di lavoro o un accordo di trasferimento senza l'assistenza di un rappresentante.

8. Gli agenti di calciatori hanno l'obbligo di evitare qualsiasi conflitto di interessi nel corso della loro attività. Un agente di calciatore in ogni trattativa può rappresentare solo gli interessi di una parte. In particolare, ad un agente è vietato avere un mandato, un accordo di cooperazione o comunque interessi condivisi con una delle altre parti o con uno degli agenti delle altre parti coinvolti nel trasferimento di un calciatore o nella stipula di un contratto di lavoro.

Art. 20 Compenso

1. L'importo del compenso dovuto ad un agente che ha ricevuto un mandato da un calciatore è calcolato sulla base della retribuzione annua lorda di base del calciatore prevista dal contratto negoziato dall'agente nel suo interesse, compresi eventuali compensi straordinari una-tantum dovuti alla firma del contratto. Nel calcolo della retribuzione non è calcolato il valore di altri benefits quali ad esempio l'automobile, l'abitazione, i premi a punto e/o qualsiasi tipo di bonus o di privilegio che non sia certo.

2. L'agente e il calciatore possono concordare in via preventiva che il compenso dell'agente sia costituito da una somma fissa predeterminata forfettariamente e pagata in via anticipata all'inizio del del contratto di lavoro concluso dal calciatore con l'assistenza dell'agente ovvero in rate annuali al termine di ciascuna annualità contrattuale.

3. Se l'agente e il calciatore non concordano sul compenso in misura fissa e il contratto di lavoro negoziato dall'agente per conto del calciatore ha una durata superiore a quella del mandato tra l'agente e il calciatore, l'agente ha diritto alla retribuzione annuale anche dopo la scadenza del mandato. Tale diritto dura fino a quando il contratto di lavoro in questione giunge al termine o il calciatore firma un nuovo contratto di lavoro senza l'assistenza dello stesso agente.

4. Se l'agente e il calciatore non sono in grado di raggiungere un accordo sulla quantificazione del compenso o se il mandato non lo quantifica, l'agente ha diritto a ricevere un compenso pari al tre per cento della retribuzione base di cui al precedente paragrafo 1, dovuta al calciatore in forza del contratto di lavoro concluso o rinnovato dall'agente nel suo interesse.

5. Un agente che ha stipulato un contratto con una società di calcio deve essere remunerato per i suoi servizi, con il pagamento di una somma forfettaria, concordata in anticipo.

Art. 21 Contratto standard di mandato

1. La FIFA fornisce alle Federazioni nazionali un modello standard di mandato (cfr. Allegato 3).

2. Si raccomanda ad ogni agente di utilizzare detto modello. Le parti del contratto sono libere di stipulare ulteriori accordi integrativi nel rispetto della normativa sul lavoro vigente nel territorio della Federazione interessata.

Art. 22 Diritti che derivano dal contratto, divieto di trattative

1. Gli agenti hanno il diritto di:

a) contattare ogni calciatore che non è, o non è più, vincolato da un mandato esclusivo con un altro agente;

b) rappresentare gli interessi di ogni calciatore o società di calcio che gli richieda di rappresentarli nella conclusione o rinnovo di contratti;

c) curare gli interessi di qualsiasi calciatore che gli chieda di farlo;

d) curare gli interessi di qualunque società di calcio gli chieda di farlo.

2. Agli agenti è vietato contattare calciatori che siano sotto contratto con una società di calcio al fine di convincerlo a risolvere anticipatamente il suo contratto o violare gli obblighi in esso previsti. Salvo prova contraria, in caso di risoluzione contrattuale

del contratto senza giusta da parte di un calciatore, la responsabilità dell'agente per induzione alla risoluzione è presunta.

3. Ogni agente deve assicurarsi che il suo nome, la firma e il nome del suo cliente siano indicati in qualsiasi contratto relativo a operazioni in cui è parte.

Art. 23 Rispetto di statuti, regolamenti e leggi locali applicabili

1. Gli agenti di calciatori sono tenuti a rispettare gli statuti, i regolamenti, le direttive e le decisioni degli organi competenti della FIFA, delle confederazioni e delle Federazioni nazionali, nonché le leggi che regolano la materia della rappresentanza o collocamento dei lavoratori vigenti nel territorio della Federazione interessata.

2. Gli agenti devono garantire che ogni transazione conclusa come risultato della loro attività sia conforme alle disposizioni dei suddetti statuti, regolamenti, direttive e decisioni degli organismi competenti della FIFA delle confederazioni e delle Federazioni di categoria, nonché sia conforme alle leggi vigenti nel territorio della Federazione interessata.

Art. 24 Adesione al Codice di Condotta Professionale

1. Gli agenti di calciatori devono rispettare i principi indicati nel Codice di condotta professionale (cfr. articolo 11).

2. In particolare, gli agenti sono tenuti a fornire ai competenti uffici delle Federazioni nazionali e/o della FIFA tutte le informazioni e documentazione che siano loro richieste.

V. DIRITTI E OBBLIGHI DEI CALCIATORI

Art. 25 Utilizzo di agenti con licenza

1. Un calciatore può avvalersi unicamente dei servizi di un agente in possesso di licenza per essere rappresentato nelle trattative per la conclusione o rinnovo di un contratto di lavoro.

2. Un calciatore che non intenda trattare direttamente il proprio contratto con una società di calcio, è obbligato a farsi rappresentare solo da agenti con regolare licenza, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 4.

3. È dovere del calciatore verificare che un agente sia fornito di regolare licenza prima di conferirgli il relativo mandato.

Art. 26 Disposizioni specifiche nei contratti di trasferimento

1. I contratti conclusi a seguito di trattative condotte da un agente con licenza e a seguito di mandato ricevuto dal calciatore devono indicare le generalità dell'agente.
2. Se un calciatore non si avvale dell'assistenza di un agente, tale circostanza deve essere esplicitamente indicata nel contratto.

VI. DIRITTI E OBBLIGHI DELLE SOCIETÀ DI CALCIO

Art. 27 Utilizzo di agenti di calciatori con licenza

1. Le società di calcio hanno il diritto di avvalersi dei servizi di agenti di calciatori forniti di licenza per essere rappresentate nelle trattative in materia di trasferimenti di giocatori o nella stipula di contratti di lavoro.
2. Le società che non intendano svolgere direttamente le predette trattative, devono avvalersi unicamente dell'assistenza di agenti con licenza, fatte salve le eccezioni elencate all'art. 4.2.
3. È dovere della società verificare che un agente sia in possesso di idonea licenza prima di firmare il relativo contratto di mandato.

Art. 28 Indicazione nei contratti di trasferimento

1. Qualsiasi contratto concluso a seguito di trattative condotte da un agente incaricato da una società di calcio deve indicare le generalità dell'agente.
2. Se la società non si avvale dell'assistenza di un agente, tale circostanza deve essere esplicitamente indicata nel contratto. Questo fatto deve anche essere esplicitamente indicato nel corrispondente trasferimento e/o contratto.

Art. 29 Limitazioni al pagamento, attribuzioni di diritti e reclami

1. Nessun pagamento, inclusa l'indennità di trasferimento, l'indennità di formazione o il contributo di solidarietà, dovuto in relazione al trasferimento di un calciatore tra società di calcio, può essere versato in tutto o in parte, dal debitore (società di calcio) all'agente, neppure per il saldo di somme ad altro titolo dovute dalla società all'agente nella sua veste di creditore. Tale divieto comprenda, a titolo non esaustivo, qualsiasi partecipazione dovuta all'agente relativa a indennità, anche futura, di trasferimento di un calciatore.
2. Nell'ambito di un trasferimento di un calciatore, agli agenti di calciatori è vietato

ricevere qualsiasi compenso diverso da quello previsto ai sensi del Capitolo IV del presente regolamento.

3. Se la Federazione competente lo richiede, i pagamenti in favore dell'agente devono essere effettuati tramite un conto bancario indicato dalla stessa Federazione.

VII. CONTROVERSIE RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DI AGENTI DI CALCIATORI

Art. 30 Disposizioni generali

1. Le Federazioni debbono prevedere che qualsiasi controversia interna relativa all'attività degli agenti di calciatori e al relativo regolamento, sia devoluta in ultima istanza ad un Collegio Arbitrale indipendente, debitamente costituito e imparziale, che tenga conto dello Statuto FIFA e delle leggi applicabili nel territorio della Federazione.

2. In caso di controversie internazionali relative all'attività di agente di calciatore, una richiesta di procedura di arbitrato può essere presentata alla Commissione per lo Statuto dei Calciatori (*Players' Status Committee*) della FIFA.

3. Se dalla trattazione di una controversia emergono profili disciplinari, la Commissione per lo Statuto dei Calciatori della FIFA (*FIFA Players' Status Committee*) ovvero il giudice unico (qualora sia competente) trasmette gli atti alla Commissione Disciplinare con la richiesta di avvio di un procedimento disciplinare, in conformità con il codice di disciplina della FIFA e con le disposizioni del successivo Capitolo VIII.

4. Il *Players' Status Committee* o il giudice unico (qualora sia competente) non possono avviare un procedimento disciplinare nei qualora siano trascorsi più di due anni dall'evento che ha dato origine alla controversia o siano trascorsi più di sei mesi dalla cessazione dell'attività da parte dell'agente coinvolto. La prescrizione è rilevabile d'ufficio.

5. Le singole procedure per la risoluzione delle controversie relative all'attività di agente di calciatore sono ulteriormente regolate dal regolamento di procedura della FIFA per i procedimenti innanzi la Commissione per lo Statuto dei Calciatori della FIFA (*FIFA Players' Status Committee*) e la Camera per la Risoluzione delle Controversie della FIFA (*FIFA Dispute Resolution Chamber*).

VIII. SANZIONI

Art. 31 Disposizione generale

1. Sanzioni disciplinari possono essere inflitte ad agenti, calciatori, società di calcio o Federazioni che violino le norme del presente regolamento, e suoi allegati, o gli statuti o gli altri regolamenti della FIFA, delle Confederazioni o delle Federazioni.

Art. 32 Competenza, limiti e costi

1. Nelle questioni nazionali, le relative Federazioni sono competenti per l'applicazione di sanzioni. Tale competenza, tuttavia, non esclude la competenza della Commissione Disciplinare della FIFA (*FIFA Disciplinary Committee*) di applicare sanzioni ad un agente di calciatori che sia coinvolto in un trasferimento all'interno di una Federazione diversa da quella che ha emesso la sua licenza di agente.

2. Nelle transazioni internazionali, la Commissione Disciplinare della FIFA è competente per l'applicazione di sanzioni in conformità con il codice disciplinare della FIFA.

3. In caso di incertezza o di controversia sulla competenza, la decisione è rimessa alla Commissione Disciplinare della FIFA, la quale decide quale sia l'organo competente per l'applicazione di sanzioni.

4. Ciascuna Federazione istituisce un organo competente per l'applicazione di sanzioni disciplinari agli agenti di calciatori, ai calciatori e alle società. Le Federazioni prevedono che, una volta esauriti i rimedi interni, le parti sanzionate per fatti previsti dalle presenti disposizioni, abbiano la facoltà di devolvere la controversia a un Collegio arbitrale indipendente, debitamente costituito e imparziale.

5. I procedimenti disciplinari sono avviati dalla Federazione competente o dalla FIFA, d'ufficio o su istanza di parte.

Art. 33 Sanzioni nei confronti degli agenti di calciatori

1. Le seguenti sanzioni possono essere applicate a carico di agenti di calciatori per la violazione delle norme del presente regolamento e suoi allegati, in conformità con il Codice di Disciplina della FIFA:

- censura o deplorazione;
- sanzione pecuniaria di almeno 5000 CHF;
- sospensione della licenza per un massimo di 12 mesi;
- revoca della licenza;
- divieto di partecipare a qualsiasi attività nell'ambito del calcio.

Queste sanzioni possono essere irrogate separatamente o anche congiuntamente.

2. In particolare, la licenza deve essere revocata se l'agente viola ripetutamente o gravemente gli statuti e i regolamenti della FIFA, delle Confederazioni o delle Federazioni.

3. Solo la Federazione che ha rilasciato la licenza può sospenderla o revocarla. Se la FIFA decide di sospendere o revocare la licenza a un agente, una volta che la sua decisione sia definitiva, essa impartisce le conseguenti istruzioni alla Federazione che ha rilasciato la licenza.

Art. 34 Sanzioni nei confronti dei calciatori

Le seguenti sanzioni possono essere applicate a carico di calciatori per la violazione delle norme del presente regolamento e suoi allegati, in conformità con Codice disciplinare FIFA:

- censura o deplorazione;
- sanzione pecuniaria di almeno 5000 CHF;
- inibizione;
- divieto di svolgere qualsiasi attività legata al calcio.

Queste sanzioni possono essere imposte separatamente o in combinazione fra loro.

Art. 35 Sanzioni nei confronti delle società di calcio

Le seguenti sanzioni possono essere applicate a carico delle società di calcio per la violazione delle norme del presente regolamento e suoi allegati, in conformità con il codice disciplinare della FIFA:

- censura o deplorazione;
- sanzione pecuniaria di almeno 10.000 CHF;
- divieto di trasferimenti;
- penalizzazione di punti in classifica;
- retrocessione ad una serie inferiore.

Queste sanzioni possono essere imposte separatamente o anche congiuntamente.

Art 36 Sanzioni nei confronti delle Federazioni

Le seguenti sanzioni possono essere applicate alle Federazioni per la violazione delle norme del presente regolamento e suoi allegati, in conformità con il Codice Disciplinare della FIFA:

- censura o deplorazione;

- sanzione pecuniaria di almeno 30.000 CHF;
- esclusione da una competizione

IX. INTERPRETAZIONE E CASI NON PREVISTI

Art. 37 Lingue Ufficiali

Nel caso di qualsiasi divergenza nell'interpretazione delle versioni inglese, francese, spagnola o tedesca, del presente regolamento, il testo in lingua inglese fa fede.

Art. 38 Materie non previste

Per le materie non previste in questo regolamento e nei casi di forza maggiore, il Comitato Esecutivo della FIFA (*FIFA Executive Committee*), è competente a decidere con provvedimento definitivo.

X. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

Art. 39 Disposizioni transitorie

1. Le controversie pendenti presso la FIFA alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono decise in conformità con il regolamento Agenti di calciatori del 10 dicembre 2000.
2. Le domande per il rilascio della licenza di agente di calciatore sono disciplinate dal presente regolamento.
3. Gli agenti in possesso di una licenza all'entrata in vigore del presente regolamento sono ugualmente soggetti alle disposizioni in esso contenute.
4. Ogni altra questione è regolata dal presente regolamento. Ciò anche, in particolare, per la disposizione contenuta nell'art. l'articolo 17.

Art. 40 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è stato approvato dal Comitato Esecutivo della FIFA il 29 ottobre 2007 ed entra in vigore il 1° gennaio 2008.
2. Le nuove disposizioni introdotte dal presente regolamento dovranno essere applicate dalle Federazioni entro e non oltre il 31 dicembre 2009. Tuttavia, ciascuna Federazione dovrà dare applicazione alle disposizioni contenute nel Capitolo III di questo regolamento a partire dal 1° gennaio 2008.

Zurigo, 29 October 2007

Per il Comitato Esecutivo della FIFA

Presidente

Joseph S. Blatter

General Secretary

Jéôme Valcke

ALLEGATO 1

CODICE DI CONDOTTA PROFESSIONALE

1. L'Agente di calciatori ha l'obbligo di svolgere l'attività coscienziosamente e ha l'obbligo di comportarsi in maniera degna di rispetto e confacente alla sua professione.
2. L'Agente di calciatori è tenuto incondizionatamente a rispettare gli Statuti, I regolamenti, le direttive e le decisioni degli organi della FIFA, delle Confederaioni, e delle Federazioni competenti.
3. L'Agente di calciatori deve sempre attenersi alla verità, alla chiarezza e all'obiettività nei rapporti con il suo cliente, nelle trattative con le parti contraenti interessate e con i colleghi.
4. L'Agente di calciatori deve tutelare gli interessi del suo cliente, con imparzialità e nel rispetto della legge, conducendo relazioni d'affari improntate alla chiarezza e alla legalità.
5. Nel corso delle trattative con i suoi interlocutori e le altre parti in causa, l'Agente di calciatori non deve venire meno al rispetto dei loro diritti. In particolare deve rispettare i rapporti contrattuali dei suoi colleghi e deve astenersi da qualsiasi azione diretta ad indurre calciatori a revocare gli incarichi conferiti ad altri.
6.
 - a) L'Agente di calciatori deve tenere la prevista contabilità dei propri affari. In particolare, egli deve essere in grado di dimostrare la propria attività in ogni momento sulla base di prove documentali.
 - b) Conservare con la dovuta diligenza i propri registri e tenere fedelmente i libri contabili.
 - c) Su richiesta di qualsiasi autorità che conduca un'indagine su questioni disciplinari o su qualunque altra controversie, l'Agente di calciatori è tenuto a produrre registri e ogni altra documentazione direttamente attinente al caso in questione.
 - d) Su richiesta del cliente, l'Agente di calciatori deve, senza indugio, documentare i costi e le spese sospese e consegnare idonea documentazione fiscale.
7. È fatto divieto all'Agente di Calciatori di adire gli organi di giustizia

ordinaria ai sensi dello Statuto della FIFA, mentre è tenuto a devolvere qualsiasi controversia alla competenza della Federazione o della FIFA.

Con la sua firma, l'Agente di Calciatori, accetta quanto sopra stabilito.

Luogo e data...

L'Agente dei Calciatori...

Per la Federazione ... (Timbro e Firma)

ALLEGATO 2

Polizza assicurativa e garanzia bancaria

1. Il massimale coperto dalla polizza assicurativa deve essere rapportato al volume di affari dell'Agente. Esso comunque non può essere inferiore a CHF 100.000.
2. La polizza assicurativa per responsabilità professionale deve coprire anche i reclami fatti dopo la scadenza della polizza per eventi occorsi durante il periodo di validità della polizza.
3. L'Agente è tenuto a rinnovare la polizza assicurativa alla sua scadenza e automaticamente ad inviare i documenti rilevanti alla Federazione competente.
4. La sottoscrizione della polizza assicurativa è richiesta allo scopo di coprire qualsiasi richiesta di risarcimento da parte di un calciatore, di una società di calcio o di un altro Agente di calciatori e relativamente all'attività dell'Agente che, secondo la Federazione e/o la FIFA, sia contraria ai principi di questo regolamento e/o dei regolamenti delle federazioni rilevanti.
5. Solo nel caso in cui non sia possibile per un Agente dei calciatori sottoscrivere una polizza assicurativa ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento, l'Agente dei calciatori può depositare una garanzia bancaria di un minimo di CHF 100.000.
6. Qualora non sia possibile sottoscrivere una polizza assicurativa per responsabilità professionale sul territorio di una determinata federazione, quest'ultima dovrà informare la FIFA e presentare richiesta ufficiale per permettere l'ottenimento di una garanzia bancaria.
7. La FIFA ha accesso esclusivo a tale garanzia bancaria. Quest'ultima ha lo stesso scopo della polizza assicurativa per la responsabilità professionale. Il massimale della garanzia (minimo CHF 100.000) non rappresenta un limite all'ammontare dei danni di cui una parte richieda il risarcimento.
8. Se la garanzia è diminuita a seguito del pagamento fatto dalla banca per un risarcimento danni contro l'Agente, la sua licenza sarà sospesa fino a quando non sarà assicurato di nuovo il massimale iniziale (minimo CHF 100.000).
9. Le Associazioni di calciatori che desiderano offrire un servizio di collocamento ai calciatori, in conformità del presente regolamento, possono stipulare una loro polizza assicurativa di responsabilità professionale con una compagnia di assicurazione di primaria importanza, preferibilmente nel Paese in cui operano.

10. In tali casi la polizza assicurativa per la responsabilità professionale dovrà avere un massimale pari al rischio connesso a non più di cinque licenze. I titolari di licenza saranno tuttavia considerati appartenenti alle relative Federazioni, dovranno aver superato la prova d'esame scritta ai sensi dell'art. 8 del Regolamento e dovranno aver firmato personalmente il codice di Condotta Professionale (art. 11). I nomi dei richiedenti titolari di la licenza dovranno essere indicati nella polizza assicurativa.

11. L'Agente di calciatori non può risolvere la sua polizza assicurativa fino a quando non abbia cessato la sua attività professionale (ovvero la licenza sia stata restituita o revocata). L'Agente di calciatori, è comunque tenuto a garantire che qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata dopo la cessazione della sua attività ma che sia legata alla pregressa attività di agente, sia coperta dalla polizza assicurativa (cf. art. 9).

ALLEGATO 3

Modello Standard di Mandato

Le parti:

.....
(Cognome, nome, indirizzo esatto dell'agente di calciatori e nome della società, se è il caso)

.....(qui di seguito: *l'agente di calciatori*)
e

.....
(Cognome e nome (e soprannome, se è il caso), indirizzo esatto e data di nascita oppure nome della Società ed indirizzo esatto)

.....(qui di seguito: *il cliente*)

hanno stipulato un contratto nei seguenti termini:

1) Durata

Il contratto sarà valido per.....(n° di mesi, massimo 24) (data esatta)

Entrerà in vigore il.....(data esatta)

E terminerà il.....(data esatta)

2) Compenso

Soltanto il cliente può remunerare l'agente di calciatori per il lavoro compiuto.

a) Calciatore come cliente

L'agente di calciatori riceverà una commissione che ammonta al.....% del reddito lordo base dovuto al calciatore come risultato dei contratti negoziati dall'agente di calciatori, nei seguenti termini:

- una somma forfettaria all'inizio del contratto d'ingaggio:.....

- pagamenti annuali al termine di ogni anno contrattuale:.....

(indicare dove necessario)

b) Società come cliente

L'agente di calciatori riceverà come commissione una somma forfettaria che

ammonta a

.....

(importo esatto e valuta)

3) Esclusiva

Le parti concordano che i diritti di collocamento siano trasferiti in maniera esclusiva:.....in maniera non esclusiva:..... (segnare laddove è necessario) all'agente di calciatori.

4) Altri accordi

Qualsiasi altro accordo conforme ai principi contenuti nel Regolamento per Agenti di Calciatori sarà incluso in questo contratto e depositato presso la Federazione nazionale di competenza.

5) Normativa obbligatoria

Le parti concordano di aderire agli statuti, regolamenti, direttive e decisioni dei competenti organi della FIFA, delle Confederazioni e delle Federazioni competenti, nonché rispettare le vigenti disposizioni di legge in materia di lavoro e ogni altra legge applicabile nel territorio della Federazione, così come il diritto e i trattati internazionali applicabili.

Le parti accettano di sottoporre qualsiasi controversia tra loro alla giurisdizione della Federazione o della FIFA. Il ricorso ad organi giurisdizionali ordinari è ammesso esclusivamente nei casi specifici individuati dai Regolamenti FIFA.

GIURISPRUDENZA INTERNAZIONALE

**CAS 2007/A/1298 & 1299 & 1300 CASES BETWEEN WEBSTER,
HEART OF MIDLOTHIAN, WIGAN ATHLETIC**

CAS 2007/A/1298 Wigan Athletic FC v/ Heart of Midlothian
CAS 2007/A/1299 Heart of Midlothian v/ Webster & Wigan Athletic FC
CAS 2007/A/1300 Webster v/ Heart of Midlothian

ARBITRAL AWARD

delivered by the

COURT OF ARBITRATION FOR SPORT

sitting in the following composition:

President: Mr Quentin Byrne-Sutton, Attorney-at-law in Geneva, Switzerland
Arbitrators Mr Jean-Jacques Bertrand, Attorney-at-law in Paris, France
The Hon. Michael Beloff QC MA, Barrister in London, United
Kingdom

CAS 2007/A/1298:

between

Wigan Athletic AFC Limited, Wigan, United Kingdom
Represented by Mr Matthew Bennett, Brabners Chaffe Street LLP, Manchester,
United Kingdom

As Appellant

and

Heart of Midlothian PLC, Edinburgh, United Kingdom
Represented by Mr Peter Limbert, Hammonds, London, United Kingdom

As Respondent

CAS 2007/A/1299:

between

Heart of Midlothian PLC, Edinburgh, United Kingdom
Represented by Mr Peter Limbert, Hammonds, London, United Kingdom
As Appellant

and

Mr Andrew Webster, Glasgow, United Kingdom
Represented by Mr Fraser Wishart, Chief Executive, PFA Scotland, Glasgow,
United Kingdom and Mr Juan de Dios Crespo, Valencia, Spain

and

Wigan Athletic AFC Limited, Wigan, United Kingdom
Represented by Mr Matthew Bennett, Brabners Chaffe Street LLP, Manchester,
United Kingdom

As Respondents

CAS 2007/A/1300:

between

Mr Andrew Webster, Glasgow, United Kingdom
Represented by Mr Fraser Wishart, Chief Executive, PFA Scotland, Glasgow,
United Kingdom and Mr Juan de Dios Crespo, Valencia, Spain
As Appellant

and

Heart of Midlothian PLC, Edinburgh, United Kingdom
Represented by Mr Peter Limbert, Hammonds, London, United Kingdom
As Respondent

I. THE PARTIES AND THE ORIGIN OF THE DISPUTE

A. CAS 2007/A/1298

a) *The Appellant*

1. Wigan Athletic AFC Limited (the Appellant, hereinafter referred to as “Wigan”) is a football club with its registered office in United Kingdom. It is a member of the English Football Federation, which is affiliated to FIFA.

b) The Respondent

2. Heart of Midlothian PLC (the Respondent, hereinafter referred to as “Hearts” or the “Club”) is a Scottish football club with its registered office in the United Kingdom. It is a member of the Scottish Football Association, which is affiliated to FIFA.

B. CAS 2007/A/1299

a) The Appellant

3. Heart of Midlothian PLC (the Appellant, hereinafter referred to as “Hearts” or the “Club”).

b) The Respondents

4. Mr Andrew Webster (the First Respondent, hereinafter referred to as “Andrew Webster” or the “Player”) was born on 23 April 1982 and is of English nationality. He is a professional football player currently on loan to the Glasgow Rangers, a Scottish football club, after having been transferred from Hearts to Wigan.

5. Wigan Athletic AFC Limited (the Second Respondent, hereinafter referred to as “Wigan”).

C. CAS 2007/A/1300

a) The Appellant

6. Mr Andrew Webster (the Appellant, hereinafter referred to as “Andrew Webster”)

b) The Respondent

7. Heart of Midlothian PLC (the Respondent, hereinafter referred to as “Hearts” or the “Club”).

D. The Origin of the Dispute

8. On 31 March 2001, shortly before the Player’s 19th birthday, Hearts and Andrew Webster signed an employment contract that was due to expire on 30 June 2005.

9. Upon engaging Andrew Webster, Hearts paid a transfer fee of £75,000 to the Scottish football club *Arbroath*.
10. On 31 July 2003, two years before the expiry of the initial contract and following a renegotiation of its terms, Hearts and Andrew Webster entered into a new employment contract, which provided for the Player's employment for a term of four years until 30 June 2007 (the "employment contract").
11. While employed by Hearts, Andrew Webster became an important member of the first team and enjoyed significant national and international success. He made his debut for Scotland in 2003 and went on to gain twenty two international caps by the age of 24. Hearts also enjoyed a number of sporting successes during the period of his employment.
12. Consequently, Hearts became interested in retaining the Player for a longer period of time.
13. Thus, in April 2005, more than two years before the end of the employment contract, Hearts wrote to the Player's agent, Charles Duddy, offering to extend the contract for a further two seasons, on improved terms. However, no agreement was reached.
14. In January 2006, with approximately 18 months to run under the employment contract, discussions resumed regarding its re-negotiation. Through his agent, Andrew Webster turned down an initial offer from Hearts.
15. Between January and April 2006, Hearts made several other offers to Andrew Webster but none of them were accepted because the terms did not match his expectations.
16. During the saure period, Andrew Webster was not selected by Hearts for several games. Due to the timing and circumstances of the decisions, he formed the impression that this was a tactic designed by Hearts to compel accepting a new employment contract.
17. Matters carne to a head between April and May 2006, when the majority shareholder of Hearts, Mr Vladimir Romanov, made various statements in the media to the effect that Andrew Webster's commitment to the club was uncertain and that he would therefore be put on the transfer list. Mr Romanov was also quoted as having declared that "*Unfortunately in football there are agents, but the most negative influente is the parents -*

they shouldn't interfere in matters".

18. Upset by these statements, Andrew Webster decided to seek advice from the Scottish Professional Footballer's Association ("SPFA").
19. During a meeting with representatives of SPFA in early May 2006, Andrew Webster explained his feelings about the situation. He was advised that if there was a complete mutual breakdown in trust he had the legal right to terminate his contract by invoking clause 18 of his employment contract, whereby: "*If the Club intentionally fails to fulfil the terms and conditions of this Agreement the Player may, on giving fourteen days' written notice to the Club, terminate this Agreement*".
20. In light of the discussions with SPFA; Andrew Webster resolved to terminate his contract for just cause. On 4 May 2006, he wrote to Hearts indicating he was terminating his contract with 14 days notice. In the letter, Mr Webster explained that he believed the club had failed in its duties towards him and that a fundamental breakdown in trust justified his action.
21. Hearts replied by stating it had lodged an appeal with the Scottish Premier League Board.
22. In the light of this development, SPFA further advised Andrew Webster that, in addition to the termination for just cause, he could unilaterally terminate his contract without cause in accordance with article 17 of the *FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players* (the "FIFA Status Regulations"), since his termination would occur outside a Protected Period of three years commencing from the date when he was employed by Hearts.
23. Realizing that the appeal procedure triggered by Hearts could result in a protracted dispute that might prevent him from securing a contract with another club in time for the 2006/2007 season, Andrew Webster decided to follow the alternative route suggested to him by SPFA.
24. As a result, on 26 May 2006, Andrew Webster notified Hearts that he was also unilaterally terminating his contract on the basis of article 17 of the FIFA Status Regulations, i.e. irrespective of the existence or otherwise of a just cause.
25. On 28 June 2006, Hearts wrote to Andrew Webster asking him to clarify whether he was relying on the notice of 4 May 2007 or on the subsequent notice of unilateral termination.

26. On 7 July 2006, Andrew Webster replied to the effect that he was no longer relying on the grounds invoked in his notice of 4 May 2007 but was maintaining his unilateral termination with reference to article 17 of the FIFA Status Regulations.
27. Meanwhile, in the final weeks of June 2006, Hearts had rejected an offer of £1.5 million from Southampton Football Club for the transfer of Andrew Webster, in the belief that Player's market value was higher.
28. On 9 and 10 July 2006, Andrew Webster's agent sent a fax to approximately fifty clubs, stating that the player had terminated his contract with Hearts, that no sanctions would apply as a result of this termination, and that compensation would be fixed by FIFA in the region of £200,000.
29. On 4 August 2006, Blackburn Rovers, a Premier League club, wrote to Hearts to indicate its interest in signing the Player and to enquire about his contractual status.
30. On 9 August 2006, Andrew Webster signed a three-year employment contract with Wigan.
31. Neither the Player nor Wigan offered Hearts any compensation upon his departure.
32. In November 2006, Hearts filed a claim against Andrew Webster and Wigan in front of the FIFA Dispute Resolution Chamber ("DRC"). It claimed compensation for breach of contract in the amount of £5,037,311 against Mr Andrew Webster, and against Wigan as jointly and severally liable for having induced the breach.
33. Hearts also requested that the Andrew Webster be declared ineligible to take part in any official matches for a period of two months, in application of article 17.3 of the FIFA Status Regulations and that Wigan be banned from registering any new player for one registration period, in application of article 17.4.
34. The DRC heard the case and, on 4 April 2007, handed down the following decision (the "DRC decision"):

"1 The claim of the Scottish club, Heart of Midlothian, is partially accepted.

2. The Scottish player, Andrew Webster, has unilaterally breached the

employment contract with Heart of Midlothian without just cause outside the Protected Period.

3. *Mr Andrew Webster has to pay the amount of GBP 625,000 to Heart of Midlothian within 30 days of notification of this decision.*
 4. *If this amount is not paid within the aforementioned deadline, a 5% interest rate per annum as for the expiry of the aforementioned deadline will apply, and the present matter will be submitted to the FIFA's Disciplinary Committee, so that the necessary disciplinary sanctions may be imposed*
 5. *The English club Wigan Athletic is jointly and severally liable for the aforementioned payment.*
 6. *Any other -request fled by Heart of Midlothian is rejected.*
 7. *Heart of Midlothian is directed to inform Mr Andrew Webster and Wigan Athletic immediately of the account number to which the remittance is to be made, and to notify the Dispute Resolution Chamber of any payment received.*
 8. *Mr Andrew Webster failed to give Heart of Midlothian due notice of termination.*
 9. *Mr Andrew Webster is not eligible to participate in any official football match for a period of two weeks as from the beginning of the next national league championship for which he will be registered.*
 10. *The matter concerning the role played by the Scottish player's agent, Mr Charles Duddy, in the breach of contract, will be forwarded to the Players' Status Committee for investigation and decision.*
35. Each party disagreed for different reasons with the finding of the DRC and, therefore, each decided to file an Appeal in front of the Court of Arbitration for Sport ("CAS").
36. In January 2007, Andrew Webster was loaned by Wigan to the Glasgow Rangers until the end of the season.

II. SUMMARY OF THE ARBITRATION PROCEEDINGS

37. On 24 May 2007, Wigan filed its Statement of Appeal with the CAS against the DRC decision, requesting the following relief:

- “1) The Appellant requests that the CAS annuls Section III paragraph 3 of the DRC Decision relating to compensation and replaces the sum £625,000 with a sum representing no more than the residual value of the Contract; or in the alternative*
- 2) *In the event that the CAS upholds the DRC decision to award a sum of compensation in excess of the residual value of the contract, the Appellant shall in any event request the CAS to annul Section III paragraph 3 of the DRC Decision relating to compensation and replace it with a new decision as it is unclear how the DRC has arrived at the figure of £625,000 and furthermore, this amount of compensation is excessive. In particular, the Appellant requests that the compensation awarded to the Respondent by the DRC be reduced for a number of reasons including, but without limitation as follows:*
- (i) *the DRC Decision is procedurally flawed due to the way in which the DRC Decision was reached in breach of Article 13.4 of the Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber (ed June 2005) (‘Procedural Rules’) which provides that decisions of the DRC must contain “reasons for the findings”. Although the DRC refers to a number of factors that is considered relevant to the calculation of compensation due to the Respondent, it fails to adequately explain the significance of each of the factors and how the final award has been calculated; and/or in the alternative*
- (ii) *the DRC in the DRC Decision has failed to follow its own settled jurisprudence, in accordance with Swiss Law and in particular, Article 44(1) of the Swiss Civil Code of Obligations, that contributory fault of the “injured party” (i.e. the Respondent) is a material factor to consider when calculating the sums of calculation due in the case of a contractual termination without just cause. It is the Appellant’s case that the Respondent treated the Player unfairly in the 2005/06 season and this is a material factor to be considered by the CAS when determining the sum of compensation due to the Respondent; and/or in the alternative*
- (iii) *the DRC in the DRC Decision appears to place reliance in the Respondent’s favour on the fact that the Player had spent five seasons with the Respondent. Furthermore, the DRC incorrectly observes that*

the Respondent had a real interest in retaining the services of the Player; however, the manner in which the contractual negotiations were conducted between the Respondent and the Player and the Respondent's subsequent unfair treatment of the Player are clear evidence to the contrary; and/or in the alternative

- (iv) *the DRC in the DRC Decision wrongly considers that the amortised transfer fee paid by the Respondent to Arbroath for the acquisition of the Player in 2001 is relevant to the determination of the sum of compensation payable in this case (given that the original playing contract the Player entered into in March 2001 was replaced by the Contract in July 2003); and/or in the alternative ‘*
- (v) *the DRC in the DRC Decision has incorrectly placed reliance on the weekly wage that the Player was due to earn under his new employment contract with the Appellant. The Appellant submits that this contract is irrelevant to the calculation of compensation, given that it has no bearing on the loss suffered by the Respondent.*
- 3) *The DRC at Section II, paragraph 36 of the DRC Decision has itself acknowledged that the Appellant is not guilty of any wrongdoing, nor has it induced the Player to breach the Contract. The Appellant submits that it should therefore not be held to be jointly and severally liable to compensate the Respondent, nor should it be deprived of the Player's playing services for the two week period in which the DRC has ordered a playing ban to take effect. Thus, the Appellant further requests that the CAS respectively annuls Section III paragraph 5 and 9 on the following grounds:*
 - (i) *the DRC has determined that the Appellant is not guilty of any wrongdoing and did not induce the Player to terminate the Contract and therefore it should not be held liable to pay compensation for such breach. Contrary to the DRC's reasoning, the liability for breach of contract and the liability pay compensation flowing from such a breach are inextricably linked; and/or in the alternative*
 - (ii) *the DRC in the DRC Decision wrongly imposed a two week playing ban on the Player as it incorrectly concluded that the 15 day time period within which the Player must have served his notice to terminate the Contract in accordance with Article 17(3) of the FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players (ed Dec 2004) commenced on the last league match and did not include the Scottish FA Cup Final. In the alternative, if the DRC interpretation is upheld, the two week*

playing ban imposed by the DRC is disproportionate to the 4 day delay in the service of the notice by the Player. Furthermore and in any event, given that the DRC has decided that the Appellant is not guilty of any wrongdoing in this matter, these “disciplinary measures” adversely impact on the Appellant and its own sporting performance as it is deprived of the Player’s playing services during this period and are not therefore sustainable.

4) *The Appellant therefore requests that in accordance with Article R 57 of the CAS Code, the Panel reviews the facts and the law relevant to above points, annuls the specified sections of the DRC Decision and replaces them with a new decision. In addition to the above requests, and in the event that they are successful, the Appellant shall request the Panel to grant an order that the Respondent shall be liable for all costs and expenses incurred by the Appellant in bringing this appeal, including the costs and expenses of the CAS.”*

38. On the same date, Andrew Webster filed an appeal with the CAS against the DRC decision, requesting the following relief:

“27.(1) The Appellant requests that the CAS annuls Section III paragraph 3 of the DRC Decision relating to compensation and replaces it with a new decision as it is unclear how the DRC has arrived at this decision and in any event, the amount of compensation awarded to the Respondent is excessive. In particular, the Appellant requests that the compensation payable to the Respondent be reduced for a number of reasons including, but without limitation as follows:

(i) to (iii) same as Wigan’s (2) (i) to (iii))

(iv) the DRC in the DRC Decision wrongly considers that the amortised transfer fee paid by the Respondent to Arbroath for the acquisition of the Player in 2001 is relevant to the determination of the sum of compensation.

(v) the DRC in the DRC Decision has incorrectly took into account the weekly wage of the new contract. The Appellant submits that this contract is irrelevant to the calculation of compensation. Also the guidelines indicate that this way of calculation is only possible for players transferring from outside the EU/EEA zone of from this zone.

(2) the DRC wrongly imposed a two week playing ban on the Player as it incorrectly concluded that the 15 day time period within which the

Player must have served his notice to terminate his playing contract with the Respondent in accordance with Article 17(3) of the FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players (ed Dec 2004) commenced on the last league match and did not include the Scottish FA Cup Final. In the alternative, if the DRC interpretation is upheld, the two week playing ban imposed by the DRC is disproportionate to the 4 day delay in the service of the notice by the Player.

(3) The Appellant therefore requests that in accordance with Article R 57 of the CAS Code, the Panel reviews the facts and the law relevant to above points, annuls the specified sections of the DRC Decision and replaces them with a new decision. In addition to the above requests, and in the event that they are successful, the Appellant shall request the Panel to grant an order that the Respondent shall be liable for all costs and expenses incurred by the Appellant in bringing this appeal, including the costs and expenses of the CAS. ((same as 4. of Wigan)).”

39. In their Statements of Appeal, Wigan and Andrew Webster jointly appointed Mr Jean-Jacques Bertrand as arbitrator.

40. On 25 May 2007, Hearts filed its Statement of Appeal with the CAS against the DRC decision, requesting the following relief:

“4.1 The relief sought on the Appeal is, pursuant to R57 and R65.4, that CAS:

- (a) Accepts this Appeal against the Decision;*
- (b) Replaces the Decision of the FIFA DRC and issues a new decision, which:*
 - (i) Confirms that the FIFA DRC failed to assess the level of compensation payable in accordance with Article 17(1) of the FIFA Regulations, either adequately, or at all;*
 - (ii) Specifies the level of compensation for which the First and Second Respondents should be liable to the Appellant pursuant to Article 17(1) of the FIFA Regulations, in an amount to be determined in accordance with Article 17(1). (In the Appeal Brief the Appellant will make submissions as to the amount.);*
 - (iii) Orders that the Respondents pay the amount so assessed; and*

(iv) *Orders the Respondents to pay costs before the DRC and CAS in an amount to be assessed by the CAS.*”

41. In its Statement of Appeal, Hearts appointed The Hon. Michael Beloff QC MA as arbitrator.
42. On 31 May 2007, the CAS invited the parties to indicate whether the same Panel should be appointed in the cases CAS 2007/A/1298, CAS 2007/A/1299 and CAS 2007/A/1300 and whether they would agree that the three appeals proceedings be joined.
43. On 31 May 2007, Wigan indicated its agreement to the appointment of the same Panel and to the joinder of the three proceedings.
44. On 1 June 2007, Andrew Webster indicated his agreement to the appointment of the same Panel and to the joinder of the three proceedings.
45. On 4 June 2007, Hearts indicated its agreement to the appointment of the same Panel and to the joinder of the three proceedings.
46. On 4 June 2007, all three parties filed their appeal briefs and Andrew Webster indicated that he would be relying on the arguments and evidence submitted by Wigan.
47. On 6 June 2007, following the agreement of the Parties, the CAS confirmed that the same Panel would be appointed to decide the three appeals in a single arbitral award.
48. On 26 June 2007, Wigan filed its Answer, which contained the following prayers for relief:

“98. *The Respondent requests that the Panel dismisses the Appellant’s claim for compensation in the sum of approximately £4,680,508.96.*

99. *In particular, in respect of each head of loss claimed at paragraph 11.2 of the Appeal Brief, the Respondent responds as follows:*

- (i) *loss of opportunity to receive a transfer fee/or the replacement value of the Player – £4 million: the Respondent rejects this head in its entirety and refers the CAS to its arguments set out above and in particular, to paragraphs 41 to 61;*
- (ii) *the residual value of the final year of the Contract –*

£199,976: the Respondent accepts that this is the only head of potential recovery for the Appellant but submits that the residual value of the Contract should be calculated in accordance with its arguments as set out in more detail in the Respondent's Appeal Brief (and summarised below at paragraph 100) so that the sum due to the Appellant is limited to £132,585.24;

- (iii) the profit that the Player will make from the New Contract – £330,524: the Respondent rejects this head in its entirety and refers the Panel to its arguments set out above and in particular, to paragraphs 82 to 84;*
- (iv) the fees and expenses incurred by the Appellant to date – £80,008.96 (plus further legal expenses pursuant to the proceedings before the CAS): the Respondent rejects this head in its entirety and refers the Panel to its arguments set out above and in particular, to paragraph 86;*
- (v) the sporting and commercial losses suffered by the Appellant – £70,000: the Respondent rejects this head in its entirety and refers the Panel to its arguments set out above and in particular, to paragraphs 94 to 95.*

100. Furthermore, the Respondent refers to its Appeal Brief which it submits must be read in conjunction with this Answer. In the Appeal Brief, the Respondent sets out its own interpretation of the relevant provisions of the Regulations and its request for relief which, in summa, is that the CAS annuls the DRC Decision and replaces it with its own decision which orders that:

- (i) the compensation due to the Appellant is limited to the residual value of the Contract, given that this is a termination which occurred outside the Protected Period. On the facts of this case, given that the Appellant had informed the Player that he would not play again until he signed a new playing contract, only the guaranteed sums payable under the Contract can be taken into account and no appearance or performance bonuses are relevant. Furthermore, the outstanding bonus payment due to the Player should also be deducted so the Respondent calculates the maximum residual value of the Contract in the sum of £132,585.24. Furthermore, in accordance with Article 44(1) of the Swiss Civil Code of Obligations, the compensation should be also reduced to reflect the fact that the Appellant*

by treating the Player unfairly during the period February to May 2006, had contributed to its own loss; or in the alternative

- (ii) a figure of compensation that is less than the £625,000 is payable to the Appellant, which it considers to be reasonable in the circumstances, giving due regard to the objective criteria ‘under Article 17(1) as detailed in the Respondent’s Appeal Brief the most important of which is that the termination occurred outside the Protected Period, so that the most severe aggravating factor of a termination inside the Protected Period is absent in this case. Furthermore, the Respondent requests that the compensation in any event should be further reduced as the Appellant has contributed to its own losses by its treatment of the Player during the period of February to May 2006; and*
- (iii) the Respondent is not to be held jointly and severally liable to pay compensation for the Player’s termination as the DRC has determined that the Respondent was not guilty of any wrongdoing and did not induce the Player to terminate the Contract. Contrary to the DRC’s reasoning, the Respondent avers that the liability for breach of contract and the liability to pay compensation flowing from such a breach are inextricably linked; and*
- (iv) the DRC in the DRC Decision wrongly imposed “disciplina measures” in the form of a two week playing ban on the Player as it incorrectly calculated the 15 day time period within which the Player must have served his notice to terminate the Contract, or in the alternative, if it has corrected calculated this 15 day time frame, that the two week playing ban is in any event excessive.”*

49. On 27 June 2007, Hearts filed its Answer, which contained the following prayers for relief:

“6.1 In light of the arguments made in this Response, Hearts respectfully requests that the Appellants’ appeal be dismissed.”

50. On 27 June 2007, Andrew Webster filed his Answer.

51. On 28 June 2007, FIFA informed the CAS that it was renouncing its right to intervene in the proceedings.

52. On 3 July 2007, Hearts filed additional exhibits.
53. On 3 July 2007, the CAS confirmed the constitution of the Panel as follows: Mr Quentin Byrne-Sutton, as President, Mr Jean-Jacques Bertrand and The Hon. Michael Beloff QC MA, as arbitrators.
54. On 24 July 2007, the Panel issued three procedural orders containing the following decisions:
- “ 1. *The two additional exhibits filed by Hearts are admitted on record.*
2. *Wigan and the Player are entitled to file any rebuttal documents (affidavits and/or other documents) by 24 August 2007.*
3. *CAS will make arrangements for a hearing to be held in September at a date which is convenient.*
4. *The costs of the present order shall be determined in the final award.*
- and*
1. *A hearing shall take place as soon as possible after 1 September 2007 at a convenient date to be found between the parties and CAS.*
2. *If the parties cannot agree on a reasonable date of hearing, it shall be fixed by the Panel.*
3. *The costs of the present order shall be determined in the final award.*
- and*
1. *CAS has no jurisdiction to entertain an appeal against that part of FIFA's decision of 4 April 2007 imposing two-weeks of ineligibility on the player Andrew Webster as a disciplinary measure.*
2. *The costs of the present order shall be determined in the final award.*“
55. On 21 August 2007, Andrew Webster filed additional exhibits.
56. On 7 September 2007, the CAS informed the parties that the hearing would take place over a period of two days and that it would be held on 17 and 18 October 2007 at the CAS Court Office in Lausanne.
57. On 12 September 2007, the CAS informed the parties that the additional

exhibits submitted by Andrew Webster had been admitted on record.

58. On 15 October 2007, the Lega Nazionale Professionisti filed a non-solicited letter with the CAS purporting to comment on certain aspects of the dispute between the parties.
59. On 15 October CAS issued a general procedural order, which was subsequently countersigned by the parties for acceptance, indicating, among others, that the CAS had jurisdiction and that the parties confirmed their acceptance of the joint appeal proceedings for the three cases and of the issuance of a single award.
60. The hearing took place in front of the Panel on 17 and 18 October 2007 in Lausanne, Switzerland, with the Counsel of CAS (Mr. David Casserly) in attendance. The following participants were present:

a) *Hearts*

Ian Mill QC, counsel
Peter Limbert, counsel
Stephen Sampson, counsel
Jane Mulcahy, counsel
Dr Stephan Netzle, counsel
Simon Di Rollo QC, counsel
Pedro Lopez, witness
Frank Clark, witness
Vilma Vensiovaitienne, observer
Donaldas Urniezius, observer

b) *Andrew Webster*

Juan de Dios Crespo Perez, counsel
Andrew Webster, player

c) *Wigan*

Brenda Spencer, Chief Executive
John Benson, General Manager
Jim Sturman QC, counsel
Carol Couse, counsel
Fraser Wishart, witness
Charles Duddy, witness
Graham Rix, witness
Philippe Piat, witness

61. At the beginning of the hearing three outstanding procedural issues were addressed. The Panel informed the parties that the letter submitted by the Lega Nazionale Professionisti was not admitted into the record, due to the latter not being a party to the proceedings. Furthermore, with the parties' agreement, it was decided that an additional witness statement submitted by Hearts would be admitted into the record and that the Panel's determination as to the applicable law would be included in the final award after hearing the parties' pleadings on that issue, together with expert testimony on Scottish and Swiss law.
62. The hearing continued with opening statements by the parties, followed by the examination of the witnesses and of Andrew Webster and, finally, the parties' closing arguments.

III. THE PARTIES' CONTENTIONS

A. Hearts

63. Hearts in summary submits the following:
 - The relationship with Andrew Webster deteriorated when he refused to extend the employment contract.
 - It is clear the Player was already then seeking a more lucrative contract and, to this end, would not hesitate to terminate his employment with Hearts.
 - Only the second termination, without just cause, is relevant in determining what compensation Andrew Webster must pay to Hearts as a result.
 - In that respect, it is not disputed that the Player is liable to Hearts for compensation. Rather, the appeal relates only to the amount of compensation awarded by the DRC decision.
 - This is the first case concerning a player breaching his contract without just cause outside the 'Protected Period' as defined in the FIFA Status Regulations.
 - In front of the DRC, Hearts claimed approximately £4.9 million in compensation, however the DRC awarded the Club just £625,000, thus falling into error by assessing the amount of compensation at far too low a level.

- Moreover, the FIFA DRC failed to explain how it arrived at the figure of £625,000 for compensation.
- That figure of compensation does not compensate Hearts as required by the FIFA Status Regulations.
- The dispute forming the subject of this appeal must be viewed in the light of the purpose underlying Article 17 of the FIFA Status Regulations, namely the maintenance of contractual stability. This is of paramount importance to the football world. Indeed the importance of the maintenance of contractual stability underpins the entirety of section IV of the FIFA Status Regulations.
- In order to ensure the maintenance of contractual stability the FIFA Status Regulations provide for deterrents in the form of sporting sanctions (i.e. a ban on a player from playing for four months or more) and the payment of compensation to the injured party by the player and his new club.
- The sanction to act to deter a player breaching his contract outside of the Protected Period is the payment of compensation.
- Compensation assessed in accordance with the Status Regulations has two purposes: (i) to act as a deterrent, especially where the breach is outside of the Protected Period – as an injured club does not benefit from the player being subject to a ban – and (ii) to compensate the injured club for the loss it has suffered.
- The deterrent element is particularly necessary as the FIFA Player's Status Committee will not permit a club to prevent a player who has terminated in breach of contract without just cause from playing for his new club.
- In this case, the contract did not provide for any assessment of compensation in the event of a breach by either party.
- Thus, the compensation must be calculated in accordance with Article 17(1) of the FIFA Status Regulations, whereby the assessment should be undertaken by establishing and giving due consideration (i) to the relevant national law, (ii) the specificity of sport, (iii) if relevant, the examples of objective criteria as set out in the Article, (iv) whether the breach occurred within a Protected Period, and (v) any other objective criteria which is relevant.

- This approach was also confirmed in several prior decisions of the DRC and in CAS award *Mexes & AS Roma vs. AJ Auxerre* (TAS 2005/A/902, dated 5 December 2005) (“Mexes”). In that case, the CAS confirmed that the three principal criteria established by Article 22 of the 2001 edition of the Status Regulations for assessing compensation for breach of contract are: (i) the principles used in the applicable national law to establish and quantify losses recoverable for breach of contract, (ii) the specificity of the sport, and (iii) “any other objective criteria relevant to the case”, including those objective criteria specified in Article 22 itself.
- In *Mexes*, the club Auxerre had not signed the player as a professional from another club and therefore did not have unamortised acquisition costs to take into account. The CAS instead calculated the compensation payable (€7 million) by reference to (among other things) the amounts payable to the player under the contract he had breached (including the commission paid by the club to the player’s agent), as well as the losses that Auxerre suffered as a result of losing the possibility to receiving a transfer fee for the player’s registration.
- *Mexes* is a particularly apposite case. It dealt with a central defensive player (like Webster); whom the former club had acquired without a transfer fee (the fee for Webster was the de minimis sum of £75,000); whom the club had trained and developed for nearly six years, four of those as a professional (Hearts trained and developed Webster for five years as a professional); where the player was 22 at the time of his unilateral breach of contract (Webster was 24); and was of some significant reputation and potential (like Webster), although with only a handful of international appearances for his country, Rance (whereas Webster had 22, for Scotland).
- In this case, to the extent that the Panel is required to construe the meaning of the relevant parts of the FIFA Status Regulations (which Hearts’ asserts are clear), the Panel must do so in accordance with Swiss Law, as the law of the domicile of FIFA and the law governing the FIFA Statutes. That is the limit to which Swiss Law is relevant to this dispute.
- Indeed, pursuant to Article 17 (1) “...*compensation for breach shall be calculated with due consideration for the law of the country concerned...*”.
- In this case the “law of the country concerned” under Article 17(1) of the FIFA Status Regulations is Scots Law.

- Consequently, the FIFA Status Regulations, as governed by Swiss Law, require that the DRC and now the CAS give due consideration to Scots Law when assessing the compensation due to the Club. To apply any other national law would be contrary to article 17(1).
- The particular remedies which exist under Scots law for breach of contract are based on the principle of *restitutio in integrum* which attempts to return the injured party to the position he would have been in had the breach not occurred. In other words, Hearts' remedy for the Player's unilateral termination without just cause should be the award of damages in an amount which would return the Club to the position it would have been in had the Player not terminated the Contract.
- It is also well established that, under Scots law, damages for loss of profit pursuant to breach of contract are recoverable. Therefore the DRC should have had regard to Hearts' loss of opportunity to agree the transfer of the Player's registration to another football club and profit consequent thereon.
- Similarly, the DRC should have had regard to the costs that would be incurred by Hearts had it purchased a replacement player of a similar age, experience and ability to the Player.
- In addition, the DRC should have had regard to the costs which were wasted in the acquisition, training and development of the Player, and for which it did not receive the expected return of a transfer fee.
- Another basic axiom of Scots law is that interest is recoverable on contractual damages. As such, the DRC should have imposed upon the Player and/or Wigan, interest on the compensation payable from the date of the Player's termination.
- Alternatively, and in the event that the CAS decides Swiss law principles should be applied in establishing the measure of the compensation to be paid, the CAS should arrive at broadly the same position as exists under Scots law as the steps set out below are similarly consistent with the application of Swiss law.
- In order to assess the amount that it would cost Hearts to obtain a replacement player of similar age, experience and quality to the Player, or the loss of the opportunity to receive a transfer fee, it is necessary for the CAS to consider the market value of the Player or his replacement by reference to the following three factors: (a) whether

there were existing or pre-existing bids from other football clubs for the Player; (b) the transfer fees recently paid for players of similar value to the Player; and (c) the assessment of the Player's market value by an independent expert witness, in this case Mr Franti Clark.

- In respect of the first criterion, on 21 June 2006 Hearts received an official written offer of £1.5million GBP for the Player from Southampton.
- However, Hearts refused this offer since it was considerably below the market value of the Player.
- Other clubs, including Blackburn Rovers Football Club, also expressed interest in the Player.
- In respect of the second criterion, the cost to a club in the English Premier League for a player of a similar pedigree to the Player would have been between £3-5 million. This is evidenced by the transfer fees paid by or to English Premier League clubs during the transfer window in Summer 2006 for players of a similar age, position, calibre, and contractual status as the Player.
- In respect of the third criterion, the CAS is invited to consider the evidence of Mr Franti Clark, who is an independent expert in assessing a player's value in the football market, particularly in the UK.
- As set out in full in his report, Mr Clark's view of the market value of the Player at the time of his unilateral termination without just cause was approximately £5 million.
- Hearts submits that this would also form the basis of a sum to obtain a replacement player of the same standing. In practice, Hearts has not obtained a player of similar age, ability and experience chiefly because the Club has not had the financial resources to enter the transfer market at the necessary level. Instead, the Club has been compelled to replace the Player with Christophe Beffa, a footballer academy player.
- The CAS must also have regard to characteristics of the Player's employment at the Club. In particular, it is relevant to establish the training and educational role played by Hearts, and its approach to the maintenance of contractual stability.
- It is recognised by the DRC decision that Hearts played a fundamental

role in the vast improvement of the Player during the time he spent with Club from the ages of 19 to 24.

- The improvement in the Player, which Hearts facilitated and cultivated, was itself duly recognised by Hearts. Hearts attempted over a period of one year to agree the terms of a new and substantially improved contract, but its offers were rejected.
- Further, the CAS should recognise that it cannot be for the good of the game for a breach of contract in these circumstances to be compensated inadequately.
- The residual value of the Player's Contract should also be considered as an element informing the assessment of compensation due to Hearts.
- The CAS should also have regard to the profit the Player will make on his contract with Wigan, which was obtained as a direct result of his unilateral termination without just cause.
- With regard to the fees and expenses incurred by Hearts, it signed the Player on a 4-year contract in 2001 for £75,000 from Arbroath Football Club. In 2003, the Club and the Player agreed to re-negotiate the Player's employment terms and entered into the Contract.
- In view of the above, the amortisation of the transfer fee paid for the Player should be considered, but not to the detriment of other factors, as to do so would result in Hearts not being compensated for the unilateral termination. Rather, what is relevant to this calculation is the sporting and financial investment Hearts has made in training and developing the Player during the last 5 years.
- Hearts (a) has also incurred legal fees in dealing with the Player's unilateral termination and pursuing its claim for compensation and sanctions before the FIFA DRC, amounting to £80,008.96 and (b) will incur additional costs in relation to this appeal, none of which would have been incurred but for the Player's unilateral termination.
- When calculating the level of compensation which should be awarded to Hearts, the CAS should take into account the following criteria are: (i) whether there are any terms in the Contract which provide for compensation in the event that the Player terminates his contract or is transferred; (ii) the circumstances surrounding the Player's unilateral termination of the Contract and his disregard for contractual stability;

and (iii) the playing and commercial losses suffered by Hearts as a result of the Player's unilateral termination of the Contract.

- In that relation, Clause 21 of the contract states, inter alia: “...the Player shall not be registered for any other club without payment of a compensation fee (fixed in manner provided by the Rules of The Scottish Premier League) by that other club to the club which previously held the Player's Scottish Premier League Registration.”
- In this case, the Player deliberately sought to circumvent Hearts' contractual right to compensation in the event of the Player's transfer to another club. The actions of the Player have been reprehensible from the outset. The Player has sought to exploit the good faith of Hearts and his actions to date as evidenced by his consistent aim to secure a significant financial gain directly at the expense of, and without regard for, Hearts, the maintenance of contractual stability, his National Association or FIFA regulations.
- The Player's actions in this matter are an aggravating factor which must be taken into account.
- With respect to sporting and commercial losses suffered by Hearts, had the Player honoured the terms of the Contract as the parties intended, Hearts would not have been deprived of the services and positive impact for its image of one of its most important players.
- For all the foregoing reasons, pursuant to the proper assessment of compensation under Article 17(1) of the FIFA Status Regulations, Hearts should be compensated in a sum in the region of £4,680,508.96 broken down as follows: (i) for Hearts' loss of opportunity to receive a transfer fee for the Player/or the replacement value of the Player (calculated reasonably by reference to the schedule of players transferred in the last transfer window, the offers received for the Player from other clubs, and the estimated market value for the Player given by Frank Clark) – £4 million; (ii) for the residual value of the last year of the Player's Contract (calculated in accordance with the salary of the Player for the last 12 months of the Contract) – £199,976; (iii) for the profit the Player will make from the New Contract – calculated by reference to the difference between the value of the last year of the Contract and the first year of the New Contract – (subject to clarification by Wigan) approximately £330,524; (iv) for the fees and expenses incurred by Hearts to date – £80,008.96 (plus further legal expenses pursuant to the proceedings before the CAS to be provided);

(v) for the sporting and commercial losses suffered by Hearts – £70,000 (which is an estimated sum at this stage).

B. Andrew Webster and Wigan

64. Although the Player's newly appointed counsel added some points during his closing arguments, the Player's submissions of both fact and law throughout the proceedings have largely incorporated or reflected those of Wigan. Consequently, except for the specific argument made by Wigan in relation to the issue of its joint liability, the following summary reflects the substance of both the Player's and Wigan's submissions:

- The DRC decision is procedurally flawed due to the way in which the DRC Decision was reached in breach of Article 13.4 of the *Rules Governing the Procedures of the Players' Status Committee and the Dispute Resolution Chamber* (ed June 2005), which provides that decision of the DRC must contain "*reasons for the findings*". Although the DRC refers to a number of factors that it considered relevant to the calculation of compensation due to the Respondent, it fails to adequately explain the significance of each of the factors and how the final award has been calculated.
- The DRC decision fails to follow its own settled jurisprudence, in accordance with Swiss Law and in particular, Article 44(1) of the Swiss Civil Code of Obligations, that contributory fault of the "injured party" (i.e. Hearts) is a material factor to consider when calculating the sums of calculation due in the case of a contractual termination without just cause. Hearts having treated the Player unfairly during the 2005/06 season this is a material factor to be considered when determining the sum of compensation.
- The DRC decision appears to place reliance in the Club's favour on the fact that the Player had spent five seasons with the Club. Furthermore, the DRC incorrectly considers that Hearts had a general interest in retaining the services of the Player. The manner in which the contractual negotiations were conducted and the Club's subsequent unfair treatment of the Player are clear evidence to the contrary.
- The DRC decision wrongly considers that the amortised transfer fee paid by Hearts for the acquisition of the Player in 2001 is relevant to the determination of the sum of compensation payable in this case (given that the original playing contract the Player entered into in March

2001 was replaced by the contract in July 2003).

- The DRC decision incorrectly places reliance on the weekly wage that the Player was due to earn under his new employment contract with Wigan. That contract is irrelevant to the calculation of compensation, given that it has no bearing on the loss suffered by Hearts.
- The DRC decision recognizes that Wigan is not guilty of any wrongdoing, nor has it induced the Player to breach the contract. Wigan should therefore not be held jointly and severally liable to compensate Hearts.
- The employment contract is not expressed to be governed by Scottish law, but rather the contract provides at clause 26 that it is subject to the “Articles of the Scottish Football Association and the Rules of the Scottish Premier League”. These Articles and Rules have made themselves expressly subject to the statutes and regulations of FIFA, including, in particular, the Regulations themselves. Furthermore, the Appellant has expressly accepted the relevance of the Regulations by submitting the resolution of the dispute to both FIFA and the CAS.
- In this respect, it is to be noted that according to article 17(1) and article 25 (6) of the FIFA Status Regulations, national law is not binding upon the DRC or, therefore, the CAS in these appeal proceedings.
- Given the international nature of this dispute, it is appropriate that the Regulations should apply to this dispute as far as possible unfettered by the idiosyncrasies of individual national laws.
- This principle is confirmed in the CAS Case 2005/A1983 & 984 Club Atletico Penarol v Carlos Heber Bueno Suarez and Christian Gabriel Rodriguez Barotti & Paris Saint Germain, in which the CAS held: *“Sport is, by its nature a phenomenon which transcends borders. It is not only desirable, but essential that the rules governing sport on an international level have a uniform and broadly consistent nature throughout the world. To ensure its respect on a world level, such regulations cannot be applied differently from one country to another, particularly because of the interferences between state law and sports regulations. The principle of the universal application of FIFA rules – or any other international federation – meets the requirements of rationality, safety and legal predictability ... The uniformity which results tends to guarantee equality of treatment between all destinies of these standards whatsoever country they are in”*.

- However, Swiss law is also relevant to determine the crux of this matter, i.e. the sum of compensation due to the Appellant.
- In the Mexes case the CAS held that in the context of the dispute regarding the premature termination of a French employment contract, which expressly referred to the ‘Professional Football Charter’ (which governs football employment relations in France) French law was relevant, but only to *“the limited angle of the interpretation andlor assessment of Mr Philippe Mexes’ employment contract”*. It went on to hold that the substance of the dispute should be determined in accordance with Swiss law: *“as all the parties to there proceedings agreed to submit to the FIFA statutes and the Code of Arbitration..., the Unit considered that Swiss law musi govern determining the loss”*.
- EC law is also applicable in this case as all three parties reside and engage in economic activities in Member States of the EU. Furthetmore, the Regulations themselves actually govern the movement of players between EU Member States and therefore they affect trade between Member States.
- Therefore the activities of Hearts, Wigan and the Player are subject to EC law and EC law is applicable in this case so far as the DRC decision and the Panel’s own determination must be in compliance with EC law to be legal and prima facie enforceable.
- That said, it is clear that the resolution of the issues at the centre of this appeal will turn on an interpretation of Article 17 of the FIFA Status Regulations.
- Hearts seeks to piace reliance on the importance of contractual stability, which it asserts is a justifying factor for the level of compensation sought by Hearts as a suitable “deterrent” for the Player having terminated his contract. It fails to acknowledge, however, that another fundamental concept, developed with the goal of striking a right balance between the respective interests of clubs and players was the so called “Protected Period”. Whilst a player may be required to compensate his former club for a unilateral termination of contract which has occurred, if this termination occurred outside the Protected Period, then the sum of compensation awarded cannot constitute a restriction upon that player’s right of freedom of movement within the EU, as he has already complied with the stipulated period of contractual stability.
- Imposition of compensation in excess of the residuai value of the

employment contract would constitute such a restriction. The imposition of any amount in the region of £4,680,508.96 as requested by Hearts, which effectively comprises the imposition of an arbitrary transfer fee, would undoubtedly create a barrier to the free movement of the Player, contrary to the principles of EC Law.

- There is a vital distinction between the treatment of a termination, dependent upon whether this has occurred inside or outside the Protected Period. It is evident that the Player has observed the terms of the contract during the agreed stability period, a concept which had been expressly approved by clubs and thus Hearts.
- Given that under article 17 of the FIFA Status Regulations there is a sliding scale of sanctions in place that is referable to whether the termination took place inside or outside the Protected Period, by analogy, the issue of whether the termination occurred inside or outside the Protected Period must therefore be of major significance when determining the level of compensation payable.
- Indeed, whether the termination occurred inside or outside the Protected Period is expressly stated as being one of the objective criteria for calculating compensation under Article 17(1) of the FIFA Status Regulations. Therefore whilst it accepts that compensation is due to Hearts in accordance with the provisions set out in Article 17(1) of the Regulations, such sums must not be punitive in nature, so as to restrict the Player's free movement rights, contrary to the rights enshrined in Article 39 of the EC Treaty, as the Player has fully respected the required contractual stability period of three years.
- Whilst it is accepted that the article 17 objective criteria may not be exhaustive, it is the particular criteria Hearts seeks to introduce that are unacceptable. The two considerations upon which Hearts' whole case for compensation hinges are the alleged criteria for the replacement costs of acquiring a new player and/or the loss of opportunity to receive a transfer fee.
- It is noteworthy that two such purportedly significant factors, which are likely to form part of the factual matrix of any termination and which Hearts values in this case at £4 million are not expressly included in the article 17 objective criteria. If these factors were intended to be included, they would have been listed in article 17(1).
- Even if the CAS accepted that the principle of "*restitutio in integrum*"

was applicable, then the position that Hearts be in had the Player not utilised the article 17(3) mechanism would be to have had the Player contractually bound to it under the contract for a further year. This position is a wholly different position from the one put forward by Hearts that it has in fact lost the opportunity to sell the Player for a profit.

- Furthermore, Hearts cannot claim that it would have sold the Player had he not terminated the contract as any such transfer would have required his consent. Consequently, Hearts has not proven that had the Player not terminated the contract, it would have transferred him for a profit. Indeed, it is very likely that the Player would have left Hearts upon the expiry of the contract without any compensation being payable to Hearts. Hearts accepts this at paragraph 9.10 of the Appeal Brief as it states that “*upon expiry of the contract, the Player would be able to move to another club without payment of a transfer fee*”. Hearts cannot therefore prove that it has lost a transfer fee in respect of the Player. Its claim for loss of a transfer fee must therefore be rejected.
- In its argument for loss of a transfer fee, Hearts attempts to construct a claim based upon an arbitrary and subjective ‘market value’ of the Player by reference to three factors. This whole argument for a transfer fee is rejected as a matter of principle: however the relevance of the evidence adduced by Hearts as to the market value is also rejected.
- Hearts adduces evidence of transfer fees paid by or to English Premier League clubs during the summer 2006 Registration Period for “players of a similar age, position, calibre and contractual status as the Player”. Such an approach is flawed as it fails to recognise the fact that each of these transfers was a mutually agreed transfer between the selling club, player and the buying club of a player under contract and thus has no resemblance to the situation where a player has legitimately terminated his contract in accordance with Article 17(3). The comparisons which Hearts seeks to make cannot be made.
- Moreover, the CAS was critical of a similar approach by Auxerre in the Mexes case, holding that “*AJ Auxerre’s argument is based on a hypothetical transfer price contingent on transfers completed for other players. The amount claimed is therefore unfounded because it is hypothetical and based solely on estimates*”.
- Although Hearts relies on the Mexes case, the present case is clearly

distinguishable since the unilateral termination occurred outside the Protected Period. It is, however, also vital to note the basis upon which the conclusion in the Mexes case was reached: the player's former club Auxerre and his new club, AS Roma, had been in negotiations over a possible transfer of the player's registration which had not proven to be successful, in which Roma had made a definite offer of •4.5m for the transfer of the player. The CAS therefore concluded that "... (I)t is therefore quite clear that Mr Mexes' violation of his contract resulted in the French club being deprived of a transfer fee which had been the object of a concrete offer from AS Roma in the region of •4,500,000."

- Thus clearly the calculation of damages in Mexes has to be considered within the context of a negotiation between two clubs both where the buying club made an offer for the transfer of the player's registration and whilst the player was inside the Protected Period. Therefore the situation constituted what CAS refers to as a "failed transfer". This was the only reason that the CAS concluded that Auxerre had suffered a loss in not receiving a transfer fee from AS Roma.
- The evidence of Mr Frank Clark relied on by Hearts is irrelevant. Mr Clark has evidently been requested to provide a subjective opinion on a perceived transfer market value of the Player during the Summer 2006 transfer Registration Period.
- Furthermore, Hearts rejected the offer from Southampton FC on 21 June 2006 and was thus prepared to wait for other offers into July and August 2006, i.e. during the last 12 months of the Contract. As such, the evidence of Mr Clark that "...the *generai rule is that the value of a player reduces when he is coming towards the end of his contract – i.e. when he is within the last 12 months of it ...*" actually undermines Heart's argument for a transfer fee in excess of the level of Southampton's offer.
- Hearts asserts that the DRC should have had regard to the costs that would be incurred by Hearts had it purchased a replacement player of a similar age, experience and ability to the Player. However, it is clear that by the Appellane s own admission, this is a hypothetical head of loss that has not been proven as the Appellant has not demonstrated what its loss actually is. Indeed, Hearts states "*in practice, Hearts has not obtained a player of a similar age, ability and experience.*" The Panel must therefore reject this argument.

- Furthermore, on the basis of the Swiss law principle that contributory fault of the injured party should be taken into account when assessing damages, given that it was Hearts that chose not to select the Player and transfer listed him, Hearts must be held solely responsible for the situation fit finds itself in, or in the alternative to have made a major contribution in this regard.
- Hearts states that the DRC should have had regard to the costs which were allegedly wasted in the acquisition, training and development of the Player and for which it did not receive the expected return of a transfer fee. However no transfer fee was guaranteed in respect of this Player.
- Moreover, any credit attributable to Hearts for the Player’s development can only be by reference to the seasons between the ages of nineteen and twenty one, i.e. until his training period ended, and in this case no Training Compensation is payable under Article 20, Annex 4 of the FIFA Status Regulations as the Player was twenty four when he terminated the contract.
- In any event, the costs of acquisition of the Player were not “wasted” since Hearts benefited from what it has acknowledged as the performances of a player who became “integral to the first team” over a course of over 5 years in return for what it has itself acknowledged to be “*a de minimis sum of £75,000*” transfer fee to Arbroath in March 2001.
- On the basis of established jurisprudence of the DRC, interest is only payable on contractual damages awarded by the DRC if payment of the said sum has not been paid within thirty days of the decision to this effect, (unless, of course, an appeal is made). Furthermore until a final and binding determination is reached, neither party is aware of the exact sum of compensation due to Hearts, so interest cannot yet run.
- The principle of the specificity of sport is a factor which is to be considered within the context of assessing compensation under Article 17(1) as the said Article makes express reference to it.
- In that relation, credit must be attributed to the Player’s development to his own abilities, commitment and professionalism. The CAS itself ratified such approach in Mexes, where it held that when assessing compensation, credit should be given to the player for his own effort

in progressing his career.

- In addition, insofar as Hearts seeks an increase in the compensation due to the development role it played, it must also therefore accept its role in the relative decline of the Player during the period of February 2006 to October 2006 during which time his appearances in both first team club football and international football were greatly diminished. This negative impact on the Player must also be considered under the head of the ‘specificity of sport’ in reducing the sum of damages payable Hearts.
- Hearts refers to the CAS case of Ariel Ortega v Fenerbahce SK & FIFA (2003/0/482) (“Ortega case”), in which the DRC calculated the sum of USD 11,000,000 as compensation due to Ortega’s previous club, Fenerbahce SK in consideration of: (i) the transfer fee paid to the player’s previous club, Parma AC; (ii) payments to the Argentine Football Association pursuant to the terms of a collective bargaining agreement; (iii) payments in respect of the acquisition of the image rights of the player; and (iv) the residual value of the player’s playing contract.
- The Ortega Case should, however, be considered on its own facts as this case related to Mr Ortega’s unilateral termination of his contract inside the Protected Period and after only 9 months of service to Fenerbahce. The question of when the termination occurs is fundamental to the calculation of compensation. In any event, even if the Panel were to apply the reasoning behind the Ortega case to the facts of this case, given that the transfer fee of £75,000 paid by the Appellant to Arbroath in 2001 is not relevant, and in the absence of image right payments and/or payments to any football association, the only factor of relevance is the residual value of the contract (which on the facts of this appeal is £132,585.24).
- Hearts also refers to the DRC case of Club A v Player B dated 15 January 2004. However that case does not support its claim. The sum of compensation awarded was based on the proportion of a signing on fee which had been paid to the player up front, and for which the club had not received a benefit, as the player prematurely terminated his contract. The player was therefore required to reimburse the club the proportion of the signing on fee which related to the unexpired portion of the playing contract. This decision is therefore not directly relevant.
- The residual remuneration due to the Player under the Contract is the

sole factor, or in the alternative the principal factor to consider when assessing the compensation that is payable to Hearts.

- In the case in hand, the residual value of the contract can only comprise the guaranteed sums of salary and signing-on fee that the Player was due to receive under the contract, rather than estimated bonuses based on previous seasons when the Player was an ever present member of the team.
- Hearts reliance on the DRC case of Player X v Club Y of 22 November 2005 is both surprising and misconceived since that case concerns a breach of contract by a club and not by a player. The club was therefore liable to pay damages to the player which must of course be calculated by reference to the sums payable to the player under his new contract to facilitate the principle of the ‘mitigation’ i.e. so that the player is required to give credit for any sums he receives under a new contract to reduce his losses as a result of the breach of contract by the club. This is the only situation when the value of the new contract can be relevant.
- Hearts has failed to adduce any other jurisprudence to support its argument that remuneration and benefits under the New Contract are relevant. Moreover the exact wording of Article 17(1) i.e. “*and/or the new contract*” is indicative of the fact that the terms of any new contract are clearly not applicable in all circumstances.
- Although Hearts seeks to recoup the legal costs in the sum of £80,008.96 that it has incurred to date, in accordance with established DRC jurisprudence, such fees are not recoverable in DRC proceedings. In respect of the legal fees incurred by Hearts, the Panel must determine this issue in accordance with article R 64.5 of the CAS Code.
- Hearts’ submission that it had an absolute right to a compensation fee in reliance on clause 21 of the contract is self-serving as the Appellant has selectively quoted from this clause.
- In that relation and as a preliminary matter it is noteworthy that Scottish Premier League Rules referred to in clause 21 must be limited in scope to national transfers and therefore this clause is irrelevant in this case which is governed by the Regulations.

65. Furthermore, clause 21 must be examined in its true context by accounting for the fact that this provision cross refers to the compensation procedure

set out in detail at Rule D 11 of the Rules of the Scottish Premier League, which expressly provides at Rule D 11.2 that “*a club shall not be entitled to Compensation in the event that Registration to another Club occurs after the Professional Player concerned reaches the age of 24*”. Given that the Player was over twenty four when his registration was transferred, this provision is in any event irrelevant.

IV. DISCUSSION OF THE CLAIMS

A. Jurisdiction

66. The appeals are admissible as they were filed within the deadline stipulated in article 61 of the FIFA Statutes and in the appealed decision.
67. The jurisdiction of CAS, which is not disputed, derives from articles 60 and 61 of the F’IF’A Statutes and art. R47 of the Code of Sports-related Arbitration (“CAS Code”).
68. The scope of the Panel’s jurisdiction is defined in art. R57 of the CAS Code, which provides that: “*The Panel shall have full power to review the facts and the law. It may issue a new decision which replaces the decision challenged or annul the decision and refer the case back to the previous instance*”.

B. Applicable Law

69. The rules of law applicable to the dispute between the Player and Hearts, on the one hand, and between the latter and Wigan, on the other hand, could in theory be different, since the parties are not the same and the clubs are not contractually bound to one another as the Player was with Hearts.
70. However, for the reasons now examined, the Panel finds that the same set of regulations and same national law are applicable to all three of the proceedings having been joined and to all aspects of the dispute between the parties.
71. Since chapter 12 of the Swiss Private International Law Act (“PILact”) governs all international arbitrations with their seat in Switzerland and this arbitration constitutes an international arbitration with its seat in Switzerland as defined by article 176 of the PILact, article 187 PILact is the underlying conflict-of-law rule which is applicable in determining the governing rules of law.

72. According to article 187 of the PILact (free translation): “*The Arbitral tribunal shall decide the dispute according to the rules of law chosen by the parties or, in the absence of such a choice, according to the rules of law with which the case has the closest connection.*”
73. Article 187 of the PILact gives the parties a large degree of autonomy in selecting the applicable rules of law - including the possibility of choosing conflict-of-law rules (to determine the governing substantive law), a national law or private regulations. Moreover, the parties’ choice can be tacit, e.g. result from their conduct during the proceedings.
74. In the present case, the applicable regulations and national law result from a combination of choices and references by the parties.
75. With respect to the Player and Hearts, the primary source of choice of law would be the employment contract. That said the employment contract contains no choice-of-law clause. With regard to the applicable regulations, clause 10 provides that:
“*The Player and the Club shall observe and be subject to the Rules, Regulations and Bye-Laws of The Scottish Football Association, The Scottish Premier League and such other organisations of which these bodies or the Club is a member and in the case of any conflict between this Agreement and such Rules, Regulations or Bye-Laws then such Rules, Regulations or Bye-Laws shall take precedence. The Player shall also at all times observe the reasonable Rules of the Club.*”
76. Since the Scottish Football Association is a member of FIFA, the FIFA regulations and bylaws are applicable and take precedence in accordance with the reference in clause 10.
77. The FIFA regulations and bylaws in turn contain a main choice-of-law clause under article 60§2 of the FIFA Statutes, whereby: “*The provisions of the CAS Code of Sports-Related Arbitration shall apply to the proceedings. CAS shall primarily apply the various regulations of FIFA and, additionally, Swiss law.*”
78. The foregoing choice-of-law clause underlines the primary application of the various FIFA regulations, while referring to the CAS Code and Swiss law.
79. In the present case, the reference to the CAS Code simply has the effect of re-confirming the primary application of the FIFA regulations and the additional application of Swiss law since art. R58 of the CAS Code provides

that: “*The Panel shall decide the dispute according to the applicable regulations and the rules of law chosen by the parties or, in the absence of such a choice, according to the law of the country in which the federation, association or sports-related body is domiciled or according to the rules of law, the application of which the Panel deems appropriate. In the latter case, the Panel shall give reasons for its decision.*”

80. Furthermore, all the parties in all three cases are basing their contentions in part on the FIFA regulations, notably on the FIFA Status Regulations.
81. For the above reasons, the Panel finds that all the parties have chosen the primary application of the FIFA regulations to the matters in dispute in all three cases.
82. That said, a question remains concerning the scope of application of Swiss law in addition to the FIFA regulations, in light of the fact that according to article 17(1) of the FIFA Status Regulations, “... *compensation for breach shall be calculated with due consideration for the law of the country concerned...*” and that according to article 25 (6) the DRC shall when making its decisions, “... *apply these Regulations whilst taking into account all relevant arrangements, laws and/or collective bargaining agreements that exist at national level, as well as the specificity of sport*”.
83. The Panel considers that the reference in article 17(1) of the FIFA Status Regulations to “*the law of the country concerned*” does not detract from the fact that according to the clear wording of article 60§2 of the FIFA Statutes, the FIFA intended the interpretation and validity of its regulations and decisions to be governed by a single law corresponding to its law of domicile, i.e. Swiss law.
84. Thus, the Panel finds that the interpretation of the FIFA regulations and the validity of the DRC decision under appeal must be determined in application of Swiss law.
85. Moreover, the Panel finds that article 25(6) of the FIFA Status Regulations and the reference in article 17(1) to the “*law of the country concerned*” are not, properly speaking, choice-of-law clauses.
86. Given its formulation, article 25(6) must be deemed a general reference to the decision-making bodies of FIFA (PSC, DRC, Single Judge and DRC Judge) that in making their decisions under the FIFA regulations they must not apply those regulations in a vacuum but must account for the applicable contractual arrangements, collective agreements and national law. Article

25(6) does not purport to specify what national law is relevant.

87. As to article 17(1) of the FIFA Status Regulations, it is clear from its wording that the reference to the “*law of the country concerned*” is not a choice-of-law clause, since it merely stipulates that such law is among the different elements to be taken into consideration in assessing the level of compensation.
88. In other words, article 17(1) does not require that compensation be determined in application of a national law or that the rules on contractual damage contained in the law of the country concerned have any sort of priority over the other elements and criteria listed in article 17(1). It simply means that the decision-making body shall take into consideration the law of the country concerned while remaining free to determine what weight, if any, is to be given to the provisions thereof in light of the content of such law, the criteria for compensation laid down in article 17(1) itself and any other criteria deemed relevant in the circumstances of the case.
89. In the present case, the law of the country concerned is Scottish law, since Scotland has the closest connection with the contractual dispute; being at once the country where the employment contract was signed and performed and where the club claiming compensation (Hearts) and the Player were domiciled at the time of signature and termination.
90. In sum and for the above reasons, the Panel considers the applicable law and regulations to be as follows:
 - The FIFA regulations in determining the amount of compensation due to Hearts as a result of the Player’s unilateral termination of his employment contract.
 - Swiss law in interpreting the FIFA regulations and the validity of the DRC’s decision under appeal.
 - Scottish law, if the Panel deems any provisions are relevant to apply in conjunction with the FIFA Status Regulations in determining the level of compensation due to Hearts.
91. For reasons that will be explained below when discussing the claims, the Panel considers that the provisions of Scottish law invoked by Hearts should not be applied.
92. Finally, with respect to EC law invoked by the Player and Wigan, the Panel shall examine its scope of application if it becomes necessary in

relation to the type of compensation decided.

B. Merits of the Appeals

93. The central provision of the FIFA Status Regulations invoked by the parties is article 17, which provides as follows:

*“Article 17 Consequences of Terminating a Contract Without Just Cause
The following provisions apply if a contract is terminated without just cause:*

- 1. In all cases, the party in breach shall pay compensation. Subject to the provisions of Art.20 and annex 4 in relation to Training Compensation, and unless otherwise provided for in the contract, compensation for breach shall be calculated with due consideration for the law of the country concerned, the specificity of sport, and any other objective criteria. These criteria shall include, in particular, the remuneration and other benefits due to the player under the existing contract and/or the new contract, the time remaining on the existing contract up to a maximum of five years, the fees and expenses paid or incurred by the Former Club (amortised over the term of the contract) and whether the breach falls within a Protected Period.*
- 2. Entitlement to compensation cannot be assigned to a third party if a Professional is required to pay compensation, the Professional and his New Club shall be jointly and severally liable for its payment. The amount may be stipulated in the contract or agreed between the parties.*
- 3. In addition to the obligation to pay compensation, sporting sanctions shall also be imposed on any player found to be in breach of contract during the Protected Period. This sanction shall be a restriction of four months on his eligibility to play in Official Matches. In the case of aggravating circumstances, the restriction shall be six months. In all cases, these sporting sanctions shall take effect from the start of the following Season of the New Club. Unilateral breach without just cause or sporting just cause after the Protected Period will not result in sporting sanctions. Disciplinary measure may, however, be imposed outside of the Protected Period for failure to give due notice of termination (i.e. within fifteen days following the last match of the Season). The Protected Period starts again when, while renewing the contract, the duration of the previous contract is extended.”*

94. The parties are at one in arguing that the DRC misapplied article 17 of the FIFA Status Regulations and in doing so violated procedural requirements

of FIFA regulations by failing to explain how it arrived at the figure of £625,000 in compensation.

95. The parties however disagree as to how the criteria laid down in article 17(1) should be applied and therefore as to the amount of compensation owed to Hearts.

96. Consequently, the Panel shall (a) begin by examining whether the DRC decision can be deemed in violation of the FIFA regulations and, if so, shall (b) make a new determination as to the amount of compensation owed to Hearts in application of article 17 of the FIFA Status Regulations. Since the parties also disagree as to the joint and several liability of Wigan to pay compensation, this point shall be addressed thereafter (c).

a) *The Validity of the DRC's Decision*

97. The Panel shall begin by determining whether the DRC breached any formal and procedural requirements of the FIFA regulations and/or any mandatory principles of Swiss law of associations.

98. In that relation, the Panel finds that Wigan rightly invokes article 13.4 of the *FIFA Rules Governing the Procedures of the Players' Status Committee and the Dispute Resolution Chamber* (the "FIFA Rules"), which provides that decisions of the DRC must contain "... reasons for its findings".

99. The relevance and importance of article 13.4 is confirmed by several mandatory principles of Swiss law that limit the regulatory and decisional freedom of an association in order to protect its members. One such principle is that an association must correctly apply its own regulations, another being that its regulations must be applied and its decisions made in a predictable and cognisable manner, notably to ensure equality of treatment and due process.

100. The Panel finds that in this case the DRC has failed to meet the requirements of article 13.4 of the FIFA Rules, since although the DRC decision does discuss some of the criteria listed in article 17 of the FIFA Status Regulations for determining the level of compensation owed, in the final analysis it is impossible to understand from reading the decision what weight was given to what criteria in determining the quantum, i.e. there is no indication of the method and figures used by the DRC to arrive at the amount of £625,000, or in other words what the figure consists of.

101. For the above reasons, the Panel finds that the DRC's decision is invalid

for having failed to meet the formal requirements laid down in the FIFA regulations.

102. Therefore and given the prayers of all three parties that the Panel directly renders a new decision, as well as the Panel's authority to do so in accordance with art. R57 of the CAS Code, the Panel shall issue a new decision and now turns to the determination of the level of compensation to be awarded on the basis of article 17 of the FIFA Status Regulations.

b) Level of Compensation Owed by Hearts

103. In determining the level of compensation owed, the Panel shall begin, as a preliminary matter, by (i) listing a certain number of undisputed facts, and (ii) examining the disputed existence of any aggravating factors and contributory negligence. The Panel shall then (iii) turn to the interpretation and application of article 17 of the FIFA Status Regulations.

i. Undisputed Facts

104. The Panel notes that the following circumstances relating to the issue of compensation are undisputed:

- Although the Player initially purported to terminate his contract by relying on just cause, he finally renounced such approach, retracted his initial notice and unilaterally terminated his employment contract without cause as defined in article 17 of the FIFA Status Regulations.
- Consequently, the only matter to assess is one of compensation and article 17 of the FIFA Status Regulations applies in that respect.
- The rounded-off figure of £150,000 is accepted by all parties as the residual value of the Player's employment contract remaining after its termination (this figure was agreed at the hearing).

ii. Existence of Aggravating Factors or Contributory Negligence

105. With respect to the reasons which led to the unilateral termination, Hearts is contending in essence that it was a matter of greed on the Player's part who, knowing the end of his contract was approaching, unfairly refused to negotiate a further prolongation of his employment contract despite having received several offers from Hearts, and then made a deliberate attempt to circumvent the requirement of a transfer fee. Hearts views this as an aggravating factor.

106. The Player is essentially arguing the contrary, i.e. that due to the not-too-distant prospect of the end of his employment contract and the likely fast-diminishing value of his transfer value beyond the upcoming 2006 Summer transfer window, Hearts attempted to pressure him into signing a new contract with Hearts on terms that suited the Club.
107. According to the Player, this pressure was applied by the President of the Club, Mr. Romanov, inappropriately giving instructions to the managers not to select him for certain games despite the Player being willing and able to play and having been consistently a leading and respected member of the team.
108. The Player confirmed at the hearing that perception of the reasons for his non-selection led to a breakdown in his confidence in the Club's intentions, which was increased by disparaging comments being made in the media, attributed to Mr. Romanov, about the Player's commitment to Hearts and about the role of his parents behind the scene. It is in this context that he ultimately decided to terminate his contract, without having had any contacts or offers from Wigan or any other clubs beforehand.
109. To the extent he is required to pay compensation to the Club, the Player contends that the above circumstances constitute a form of contributory negligence on the part of Hearts that should have the effect of diminishing any amount of compensation allowed.
110. Although the Panel is not convinced that the concept of aggravating factors or of contributory negligence are legally relevant or applicable to the calculation of compensation under the criteria of article 17 (1) of the PMA Status Regulations, the legal question can be left open because the Panel finds there is no sufficient evidence that either party (Hearts or the Player) in fact had intentions or misbehaved in their attitude with regard to each other; whatever may have been the contrary perception of each. Neither is there any evidence that Wigan or any other club intervened in the relationship between Hearts and the Player in a manner which would sour it, or incited the Player to leave Hearts by means of an offer prior to the Player's notice of termination.
111. Rather it would appear that through an unfortunate combination of circumstances, probably fuelled in part by a lack of direct communication between Mr Romanov and the Player, the relationship of confidence between Hearts and the Player gradually broke down.
112. Having carefully listened to the Player as well as several of the Club's

managers and bearing in mind the other evidence on record, the Panel is convinced that the Player's confidence in the Club and desire to continue playing for the Club was broken; his sensitivity to the fact of not being selected for certain games and to various statements in the media in all likelihood being exacerbated by a sentimental attachment to a club in which he began his professional career as a young player and in which he was originally recognized as a player upon whose motivation the club could confidently count.

113. At the same time, given the realities of the transfer market combined with the Player's incontestable right to leave the Club free of charge at the end of his contract, the Panel finds it is more likely than not that Hearts felt under some pressure to secure a new contract with the Player, in order to leave time to place him on the 2006 Summer transfer list if such contract was not signed. Indeed, the manager and experts who testified on the subject were unanimous in declaring that with 18 months left to run on the contract, the Player's value on the market would rapidly decline, if not become in practice extinguished, after the Summer transfer period.
114. For the above reasons, whether or not the question is legally relevant, the Panel does not find that any aggravating factors on part of the Player or contributory negligence on part of the Club have been clearly established. Accordingly, the Panel will take account of neither in determining the level of compensation owed to Hearts in application of article 17 of the FIFA Status Regulations.
- iii. The Interpretation and Application of Article 17 of the FIFA Status Regulations
115. In keeping with the practice under Swiss law relating to the interpretation of the bylaws of an association, the Panel shall have regard first for the wording of article 17, i.e. its literal meaning, and if this is unclear shall have regard to the provision's internal logic, its relationship with other provisions of the FIFA Status Regulations as well as its purpose revealed by the history of its adoption.
116. As a starting point, it is noteworthy that according to the first sentence of article 17, in case of unilateral termination without cause: "*In all cases, the party in breach shall pay compensation*". This comes as a logical consequence of article 13 of the FIFA Status Regulations which underlines the principle *pacta sunt servanda*, by stating "*A contract between a Professional and a club may only be terminated on expiry of the term of contract or by mutual agreement*"; such provision being further reinforced

by article 16 whereby “*A contract cannot be unilaterally terminated during the course of a Season*”.

117. In other words, article 17 is not a provision that allows a club or a Player unilaterally to terminate an employment contract without cause. On the contrary, within the framework of section IV of the FIFA Status Regulations – entitled “*Maintenance of Contractual Stability Between Professionals and Clubs*” and covering articles 13-18, any such termination is clearly deemed a breach of contract.
118. Thus, unilateral termination must be viewed as a breach of contract even outside the Protected Period and the position expressed by the Player’s counsel in his closing arguments that no compensation at all should be due is not sustainable; the only possible question in this case being how much is due under the system designed by article 17 to deal with the consequences of unilateral termination without cause.
119. A second preliminary point is that according to the wording of its first paragraph article 17 is not intended to deal directly with Training Compensation – such compensation being specially regulated in detail by other provisions of the FIFA Status Regulations.
120. The Panel finds therefore that in determining the level of compensation payable to Hearts under article 17 of the FIFA Status Regulations as a result of the Player’s unilateral termination without cause, the amounts having been invested by the Club in training and developing the Player are irrelevant, i.e. are not factors that come into consideration under article 17. Consequently, the Panel disagrees with Heart’s submission that among the relevant circumstances in calculating compensation for unilateral termination under article 17 “... *is the sporting and financial investment Hearts has made in training and developing the Player during the last 5 years*”.
121. A third preliminary point is that article 17 gives primacy to the parties’ contractual agreement in terms of stipulating types and amounts of compensation, since according to article 17(1) the criteria for calculating compensation only apply if not “... *otherwise provided for in the contract*” and article 17(2) provides that the amount of compensation “... *may be stipulated in the contract or agreed between the parties*”.
122. In the present case, the parties have not invoked any provisions of the Player’s employment contract with respect to the assessment of the level of compensation, except Hearts’ reference to clause 21 of the contract, whereby “*The Club may offer the Player a further period of engagement under the*

Rules of The Scottish Premier League and the Player shall not be registered for any other club without payment of a compensation fee (fixed in manner provided by the Rules of The Scottish Premier League) by that other club to the club which previously held the Player's Scottish Premier League registration if and so long as the Club has offered to engage the Player on terms which are in the opinion of the Board not less favourable in all monetary respects that those applicable hereunder".

123. However, Hearts has neither indicated the relevance of clause 21 with respect to the specific case of compensation for unilateral termination without cause nor established any amount of compensation that would allegedly be owed according to such clause. Instead, Hearts has chosen to invoke compensation criteria it deems relevant in application of the Status Regulations and Scottish law and has based its calculations thereon. In addition, Hearts' foregoing reference to clause 21 of the employment contract is partly contradictory to its written submission that the contract did not provide for any assessment of compensation in the event of breach by either party.
124. For the above reasons, the Panel finds that Hearts has failed to allege or prove that any amount of compensation for unilateral termination or criteria for calculating it is contractually specified in the Player's employment contract.
125. Having dealt with the foregoing preliminary points, the Panel shall now analyse the factors to be taken into consideration according to the wording of article 17 of the FIFA Status Regulations when determining the level of compensation. Article 17(1) refers to three categories of factor, which the Panel shall examine in turn: the law of the country concerned, the specificity of sport and any other objective criteria (followed by a list of examples).
126. With respect to the law of the country concerned and as indicated earlier, the Panel considers that it is Scottish law but that the Panel has the discretion to decide whether or not any provisions of Scottish law should be applied in determining the level of compensation.
127. The Panel finds there are several reasons not to apply the rules of Scottish law invoked by Hearts.
128. One reason is that Hearts is relying on general rules and principles of Scottish law on damages for breach of contract, i.e. on provisions of Scottish law that are neither specific to the termination of employment contracts nor to sport or football, while article 17 of the FIFA Status Regulations was adopted precisely with the goal of finding in particular special solutions for the

determination of compensation payable by football players and clubs who unilaterally terminate their contracts without cause. In other words, it is important to bear in mind that it is because employment contracts for football players are atypical, i.e. require that the particularities of the football labour market and the organization of the sport be accounted for, that article 17 was adopted. At the same time, footballers' contracts remain more akin to employment contracts (and are generally characterized as such under national laws), than to some form of commercial contract to which general rules on damage are applicable.

129. The Panel therefore sees no reason to renounce application of the specific solutions and criteria laid down in article 17 of the FIFA Status Regulations in favour of general rules on contract damages. On the contrary, the fact that several of the applicable choice-of-law rules (article 60§2 of the FIFA Statutes and art. R58 of the CAS Code) underline the primary application of the regulations chosen by the parties, that article 17(1) itself refers to the specificity of sport and that it is in the interest of football that solutions to compensation be based on uniform criteria rather than on provisions of national law that may vary considerably from country to country, are all factors that reinforce the Panel's opinion that in this case it is not appropriate to apply the general principles of Scottish law on damages for breach of contract invoked by Hearts.
130. Consequently, in determining the level of compensation, the Panel will not rely on Scottish law.
131. With respect to the "specificity of sport", article 17(1) of the FIFA Status Regulations stipulates that it shall be taken into consideration, without however providing any indication as to the content of such concept.
132. In light of the history of article 17, the Panel finds that the specificity of sport is a reference to the goal of finding particular solutions for the football world which enable those applying the provision to strike a reasonable balance between the needs of contractual stability, on the one hand, and the needs of free movement of players, on the other hand, i.e. to find solutions that foster the good of football by reconciling in a fair manner the various and sometimes contradictory interests of clubs and players.
133. Therefore the Panel shall bear that balance in mind when proceeding to an examination of the other criteria for compensation listed in article 17.
134. With regard to the other criteria for determining compensation, article 17(1) leaves a substantial degree of discretion to the deciding authority to account

for the circumstances of the case, since after stipulating that compensation may be calculated on the basis of “*any other objective criteria*”, it provides that “*These criteria shall include, in particular, the remuneration and other benefits due to the player under the existing contract and/or the new contract, the time remaining on the existing contract up to a maximum of five years, the fees and expenses paid or incurred by the Former Club (amortised over the term of the contract) and whether the breach falls within a Protected Period*”.

135. In that relation is it noteworthy that independently from the specificities of a given case, the criteria listed in article 17 need to cope with a number of categories of cases, notably those where unilateral termination occurs inside the protected period as distinct from those where it occurs outside such period and those cases where unilateral termination is by the Player as distinct from those where termination is by the Club. It is therefore logical that article 17(1) includes a broad range of criteria, many of which cannot in good sense be combined, and some of which may be appropriate to apply to one category of case and inappropriate to apply in another.
136. Furthermore, in seeking to balance appropriately the interests of clubs and players for the good of the game, it is necessary to bear in mind that because article 17 of the FIFA Status Regulations applies to the unilateral termination of contracts both by players and by clubs, the system of compensation provided by article 17 must be interpreted and applied in a manner which avoids favouring clubs over players or vice versa.
137. In the foregoing context, the Panel finds it appropriate to consider that the clubs particular need for contract stability is specifically and adequately addressed by means of the *Protected Period* and the provisions designed to enforce it, which comprise the basic period of protection as defined in paragraph 7 of the “Definitions” contained in the FIFA Status Regulations, the automatic renewal of that period upon the contract being extended (article 17(3), last sentence) and the relatively severe sanctions that can be imposed in case of disrespect for the Protected Period (article 17(3)); such stability being further enhanced for clubs and players alike by article 16 of the FIFA Status Regulations, which entirely prohibits unilateral termination during the course of a Season.
138. The clubs’ special interest having been recognized and protected in such regulatory manner, the Panel finds that, beyond the Protected Period and subject to the parties’ contractual stipulations, compensation for unilateral termination without cause should not be punitive or lead to enrichment and should be calculated on the basis of criteria that tend to ensure clubs and

- players are put on equal footing in terms of the compensation they can claim or are required to pay. In addition, it is in the interest of the football world that the criteria applicable in a given type of situation and therefore the method of calculation of the compensation be as predictable as possible.
139. Accordingly, the Panel deems that in the present case the alleged estimated value of the Player on the transfer market, upon which Heart's is basing its main claim (£4 million), by alternatively claiming such amount as lost profit or as the replacement value of the Player, cannot come into consideration when determining compensation on the basis of article 17(1) of the FIFA Status Regulations because any such form of compensation was clearly not agreed upon contractually and to impose it by regulation would simultaneously cause the Club to be enriched and be punitive vis à vis the Player.
 140. Indeed, in this case the Player was initially purchased by the Club for an amount of £75,000 whereas it is today claiming a market value of £4 million. This means that independently from the question of amortization of the initial purchase amount, that the Panel shall deal with below, the Club is claiming to be entitled to a profit of at least £3.9 million on the sole premise that it trained and educated the Player.
 141. In any event, subject to it being validly agreed by an enforceable contract, the Panel finds there is no economic, moral or legal justification for a club to be able to claim the market value of a player as lost profit.
 142. From an economic perspective there is no reason to believe that a player's value on the market owes more to training by a club than to a player's own efforts, discipline and natural talent. An empirical study might even demonstrate the contrary, i.e. that a talented and hardworking player tends to fare well, stand out and succeed independently from the exact type of training he receives, whereas an untalented and/or lazy player will be less successful no matter what the environment. Also market value could stem in part from charisma and personal marketing. In any case, it is clear that a club cannot simply assume it is the only source of success of a player and thus claim his entire market value, particularly without bringing any proof (which would be very difficult) of its paramount role in the player's success leading to his market value. In this case, Hearts have underlined the Player's success and alleged his market value but have brought no evidence that the Club entirely or even predominantly generated the alleged market value in question through its training and education.
 143. In addition from an economic and moral point of view, it would be difficult

to assume a club could be deemed the source of appreciation in market value of a player while never be deemed responsible for the depreciation in value. Consequently, if the approach relied on by Hearts were followed, players should be entitled to claim for example that they are owed compensation for their alleged decrease in market value caused by such matters as being kept on the bench for too long or having an incompetent trainer, etc. Obviously, such a system would be unworkable and would not serve the good of the football.

144. From a regulatory standpoint, to allow clubs to claim the market value of players as lost profit under article 17 of the FIFA Status Regulations would not make sense and would amount to double counting, since, as mentioned earlier, article 20 and annex already provide for a system of compensation to clubs for the training and education of players, and it is not by chance that such compensation is not based on the player's market value but on demonstrable investment made and costs incurred by the club.
145. Moreover, since a club's possible entitlement to the transfer or market value of players is entirely absent from the criteria of compensation listed in article 17(1) and there is no reference to any such form of compensation in favour of Hearts in the Player's employment contract, to apply such criteria and thereby imply it into the contract would contradict both the principle of fairness and the principle of certainty.
146. Finally, because of the potentially high amounts of compensation involved, giving clubs a regulatory right to the market value of players and allowing lost profits to be claimed in such manner would in effect bring the system partially back to the pre-Bosman days when players' freedom of movement was unduly hindered by transfer fees and their careers and well-being could be seriously effected by them becoming pawns in the hands of their clubs and a vector through which clubs could reap considerable benefits without sharing the profit or taking corresponding risks. In view of the text and the history of article 17(1) of the FIFA Status Regulations, allowing any form of compensation that could have such an effect would clearly be anachronistic and legally unsound.
147. For the above reasons, the Panel finds that Hearts is not entitled to claim any part of the Player's alleged market value as lost profit or on any other ground and that as a result its corresponding claim for £4 million must be rejected.
148. Neither can Hearts claim the right to reimbursement of any portion of the fee of £75,000 initially paid by it to purchase the Player from his former

- club, since according to the criteria laid down in article 17(1) in this respect, which the Panel finds reasonable, that fee must be deemed amortised over the term of the contract, and in this case the Player remained with the club for a longer period in total than the initially agreed fixed term of four years.
149. In addition, the Panel is not convinced that beyond the Protected Period it is admissible for a club to reclaim a portion of the engagement fee as compensation for unilateral termination unless such form of compensation is stipulated in the employment contract, since contractual fairness would tend to require that upon accepting his employment a player be fully aware of the financial engagements he has undertaken and the way in which they can affect his future movements. In other words, if a club expects an engagement fee to be proportionately reimbursable beyond the Protected Period – which is a matter that cannot be implied – there should be a negotiation and a meeting of the minds on the subject.
150. Among the other criteria of compensation referred to in article 17(1), the Panel considers that the remuneration and benefits due to the Player under his new contract is not the most appropriate criterion on which to rely in cases involving unilateral termination by the Player beyond the Protected Period, because rather than focusing on the content of the employment contract which has been breached, it is linked to the Player's future financial situation and is potentially punitive.
151. Instead the Panel finds it more appropriate to take account of the fact that under a fixed-term employment contract of this nature both parties (club and player) have a similar interest and expectation that the term of the contract will be respected, subject to termination by mutual consent. Thus, just as the Player would be entitled in principle to the outstanding remuneration due until expiry of the term of the contract in case of unilateral termination by the club [subject it may be, to mitigation of loss], the club should be entitled to receive an equivalent amount in case of termination by the Player. This criterion also has the advantage of indirectly accounting for the value of the Player, since the level of his remuneration will normally bear some correlation to his value as a Player. Thus a Player receiving very high remuneration (and thereby being able to expect high remuneration in case of a change of club) will have a correspondingly high amount of compensation to pay even if he terminates his contract outside the Protected Period, and the earlier such termination occurs the higher will be the total amount of compensation owed.
152. For the above reasons, the Panel finds that Heart's claim of £330,524 based on the difference between the value of the old and new contract must be

rejected and that the most appropriate criteria of article 17(1) to apply in determining the level of compensation owed to Hearts by the Player is the remuneration remaining due to the Player under the employment contact upon its date of termination, which the parties have referred to as the residual value of the contract.

153. Consequently and because the parties have agreed that such residual value represents an amount of £150,000, the Panel considers the foregoing amount to be due to Hearts as full compensation under article 17(1) of the FIFA Status Regulations for the Player's termination of his contract.
154. Having determined that Hearts is entitled to such amount as fair and adequate compensation for the Player's unilateral termination of his employment contract and since the criteria listed in article 17(1) are not designed to be cumulative *per se*, the Panel sees no reason to award any other amount as an additional head of damage.
155. For sake of good order, the Panel nevertheless points out that with respect to Heart's claim of £70,000 for alleged sporting and commercial losses, the Club has established neither the causality of the Player's termination nor the existence of the damage; and that with respect to Heart's claim for £80,008.96 for costs linked to the proceeding in front of the DRC, there is no reason to award such amount because according to the DRC's practice such proceedings do not give rise to awards of costs and because in any event Hearts has lost the present appeal resulting from the DRC proceeding.
156. Finally, with respect to the amount of £150,000 being awarded, the Panel considers that it shall carry interest from the first day following the effective termination of the contract, since within the logic of the system of compensation instituted by article 17(1) such is the date when the compensation became due. Because none of the parties have contested the rate of interest of 5% used by the DRC, that rate shall apply from the date in question.
157. According to the Player's final letter of termination of 26 May 2006, the notice of termination was to take effect on 30 June 2006 given the Player's statement that he would not be honouring the last 12 months of his employment contract. Thus interest is awarded from 1 July 2006.

D. Several and Joint Liability of Wigan

158. Article 17(2) of the FIFA Status Regulations stipulates that:
"Entitlement to compensation cannot be assigned to a third party. If a

professional player is required to pay compensation, the Professional and his New Club shall be jointly and severally liable for its payment. The amount may be stipulated in the contract or agreed between the parties”

159. Wigan contends that it should not be held jointly liable on the basis of the foregoing provision because it took no part in inciting the Player to leave Hearts and that it had not made him any offer or even made contact with him at the time he decided to leave Hearts and gave the Club his final notice of termination.
160. In light of the evidence on record, the Panel has no reason to doubt Wigan’s assertion in this respect or therefore to conclude that Wigan had any causal role in the Player’s decision to terminate his contract with Hearts.
161. That said, according to its wording the application of article 17(2) is not conditional on fault and Wigan offered no evidence that article 17(2) should be given any other meaning than its literal sense.
162. Consequently, the Panel considers that the joint and several liability provided under 17(2) must be deemed a form of strict liability, which is aimed at avoiding any debate and difficulties of proof “regarding the possible involvement of the new club in” a player’s decision to terminate his former contract, and as better guaranteeing the payment of whatever amount of compensation the player is required to pay to his former club on the basis of article 17.
163. The Panel finds therefore that Wigan is jointly and severally liable with the Player for the payment of £150,000 in compensation to Hearts.

V. COSTS

164. Pursuant to article R64.4 of the Code, the Court Office shall, upon conclusion of the proceedings, determine the final amount of the costs of the arbitration, which shall include the CAS Court Office fee, the costs and fees of the arbitrators computed in accordance with the CAS fee scale, the contribution towards the costs and expenses of the CAS, and the costs of witnesses, experts and interpreters. In accordance with the consistent practice of CAS, the award states only how these costs must be apportioned between the parties. Such costs are later determined and notified to the parties by separate communication from the Secretary General of CAS.
165. Considering that the absence of any indication provided in the DRC decision

as to the manner of calculation of the amount of compensation caused all the parties to remain in doubt as to the correctness of the decision and to legitimately require a clarification by means of an appeal, the Panel finds that the costs of the arbitration shall be shared equally between the parties, i.e. that each party shall bear one third thereof.

166. For the same reasons, the Panel finds it fair that each party bears its own costs and expenses in respect of which party prevailed in its claims.

ON THESE GROUNDS

The Court of Arbitration for Sport pronounces, jointly, with respect to the three proceedings:

1. The appealed decision of 4 April 2007 of the FIFA Dispute Resolution Chamber is set aside.
2. Mr Andrew Webster shall pay Heart of Midlothian an amount of £150,000 (one hundred and fifty thousand Pounds Sterling) as compensation, with interest at 5% from 1 July 2006.
3. Wigan Athletic FC is jointly and severally liable with Mr Andrew Webster to pay Heart of Midlothian the amount of £150,000 (one hundred and fifty thousand Pounds Sterling), with interest at 5% from 1 July 2006.
4. Each party shall bear one third of the total costs of the three proceedings, to be determined and served on the parties by the CAS Court Office.
5. Each party shall bear its own legal costs.
6. Any and all other prayers for relief are dismissed.

Lausanne, 30 January 2008

THE COURT OF ARBITRATION FOR SPORT

Quentin Byrne-Sutton
President of the Panel

Jean-Jacques Bertrand
Arbitrator

Michael Beloff
Arbitrator